

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

ORDINI DEL GIORNO

ED

EMENDAMENTI

presentati in 5^a Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2448

PARTE V

(da art. 155 a art. 218)

Art. 155**155.1**

CROATTI, VACCARO, LANZI, GALLICCHIO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «una quota del fondo, nel limite di 5 milioni di euro nel 2023, 10 milioni di euro nel 2024, 15 milioni di euro nel 2025 e 20 milioni di euro annui dal 2026 al 2035, è destinata ai comuni non ricompresi nel territorio delle città metropolitane, che al fine di contenere le emissioni atmosferiche attraverso la messa a dimora di alberi, presentino un progetto di riforestazione urbana al Ministero della transizione ecologica, che preveda la messa a dimora di almeno 5 alberi per ogni cittadino.».

155.2

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Al comma 1, dopo le parole: «è assegnata una dotazione pari a» aggiungere le seguenti: «10 milioni per l'anno 2022» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, nella prospettiva del Piano di azione europeo verso l'inquinamento zero».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022».

155.3

CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «50 milioni di euro nel 2023» con le seguenti: «100 milioni di euro nel 2023»;*

b) *sostituire le parole: «100 milioni di euro nel 2024» con le seguenti: «150 milioni di euro nel 2024»;*

c) *sostituire le parole: «150 milioni di euro nel 2025» con le seguenti: «200 milioni di euro nel 2025»;*

d) *sostituire le parole: «200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035» con le seguenti: «150 milioni di euro annui dal 2026 al 2035»;*

e) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. Una percentuale di tali fondi non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento viene destinata al rinnovo del parco autovetture nazionale categoria M1 e NI, di nuova fabbricazione o a chilometri 0 o

usate con chilometraggio inferiore ai 15.000 chilometri, con l'erogazione di contributi per l'acquisto di auto che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) Elettrico e ibrido con emissioni inferiori a 20 g"km;
- b) Elettrico e ibrido con emissioni inferiori tra 20 g"km e 60 g"km;
- c) Auto a benzina e diesel con emissioni tra 60 g"km e 135 g"km.

3. Con apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e le regioni, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo del comma 2, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

155.4

CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 le parole «50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro nel 2023, 110 milioni di euro nel 2024, 160 milioni».*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di contribuire alla tutela della salute cittadini e alla tutela dell'ambiente nelle aree urbane, una quota del Fondo di cui al precedente comma, è destinata al finanziamento di progetti per la creazione, il rinfoltimento e la sistemazione di barriere verdi costituite da specie arboree autoctone per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico e acustico da traffico veicolare, la mitigazione delle isole di calore in aree urbane e la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico. L'importo da destinare è pari a 10 milioni l'anno per un periodo sperimentale di tre anni, dal 2023 al 2025».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 194 sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «490 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

155.5

MANCA

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di

euro annui dal 2026 al 2035» con le seguenti: «30 milioni di euro nel 2023, 60 milioni di euro nel 2024, 90 milioni di euro nel 2025 e di 120 milioni di euro annui dal 2026 al 2035».

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.»;

sostituire la rubrica con la seguente: «Attuazione del programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico».

155.6

CASTALDI

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto del Piano d'azione europeo "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo"».

155.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nella prospettiva del Piano di azione europeo verso l'inquinamento zero».

155.8

DE BONIS

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con le medesime risorse di cui al comma 1, al fine di abbattere le emissioni nocive e inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idro-desulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti e aggiornati i valori massimi di

concentrazione in atmosfera dell'idrogeno solforato (H₂S) al fine di adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

1-ter. Il decreto di cui al comma 1-bis definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'H₂S nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti».

155.9

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. Nelle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, rientra, con priorità, la totale conservazione delle aree verdi esistenti nell'abitato urbano e il loro miglioramento, mediante piantumazione, più possibile, di alberature idonee ad assorbire i gas nocivi dell'atmosfera. In tutte le aree urbane, destinate dal piano regolatore comunale a verde urbano o verde di quartiere, non è consentita alcuna variante urbanistica, di nessun tipo e genere, ed è vietata sulle stesse ogni tipo di edificazione e qualsiasi tipo di attività che comporti attrazione di traffico e/o inquinamento dell'aria. Tali aree destinate a verde dai piani regolatori comunali dovranno essere sistemate e attrezzate a verde, nel più breve tempo possibile, e con adeguata e fitta piantumazione di alberature di alto fusto, idonee ad attrarre gas nocivi presenti nell'aria.».

155.10

L'ABBATE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro, è destinata al potenziamento delle attività di monitoraggio e protezione ambientale in capo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nonché alle attività di tracciamento dei dati relativi ai rifiuti da parte del Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, che può effettuarsi anche mediante il tracciamento satellitare.».

155.11

ARRIGONI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati

dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 155, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 30 milioni di euro nel 2023, 60 milioni di euro nel 2024, 90 milioni di euro nel 2025 e di 120 milioni di euro annui dal 2026 al 2035»;

b) *sostituire la rubrica dell'articolo 155 con la seguente:* «Attuazione del programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico».

155.12

SIMONE BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono incrementate di 20 milioni per il 2023, 40 milioni di euro nel 2024, 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.».

Conseguentemente:

a) *la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 155 della presente legge è ridotta di 20 milioni per il 2023, di 40 milioni di euro nel 2024, di 60 milioni di euro nel 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035;*

b) *la rubrica dell'articolo 155 è sostituita dalla seguente:* «Attuazione del programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico».

155.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 155-bis.

(Disposizioni per rimborsare coloro che, negli anni 2022 e 2023 hanno installano, impianti a metano, su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi)

1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo fino a Euro 900.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:

a) copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;

b) copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

155.0.2

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Incentivi alla trasformazione a gas naturale di autoveicoli)

1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari a Euro 900.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:

a) copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;

b) copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

155.0.3

GALLONE, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Incentivi alla trasformazione a gas naturale di autoveicoli)

1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari a Euro 900.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:

a) copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;

b) copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

155.0.4

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023, installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari a euro 900.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:

a) copia della fattura di installazione, con timbro e filma in originale del titolare dell'attività di installazione;

b) copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

155.0.5

CAUSIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari a Euro 900.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore:

a) copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione;

b) copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come finanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

155.0.6

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Incentivi alla trasformazione a gas naturale di autoveicoli)

1. A coloro che, negli anni 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4", "Euro 5" o "Euro 6" alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari a Euro 900.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall'installatore: a. copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione; b. copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell'attività di installazione.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

155.0.7

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale mezzi pesanti a gas naturale compresso e liquefatto)

1. Al fine di sostenere le imprese anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego del gas naturale/biometano nel trasporto pesante, al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

"*l*) i veicoli per l'attività di trasporto merci di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) o liquefatto (LNG)"».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

155.0.8

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale mezzi pesanti a gas naturale compresso e liquefatto)

1. Al fine di sostenere le imprese anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego del gas naturale/biometano nel trasporto pesante, al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

"*l*) i veicoli per l'attività di trasporto merci di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) o liquefatto (LNG)."».

155.0.9

CAUSIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

1. Al fine di sostenere le imprese anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego del gas naturale/biometano nel trasporto pesante, al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

"*l*) i veicoli per l'attività di trasporto merci di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) o liquefatto (LNG)"».

155.0.10

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale mezzi pesanti a gas naturale compresso e liquefatto)

1. Al fine di sostenere le imprese anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego del gas naturale/biometano nel trasporto pesante, al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

"*l*) i veicoli per l'attività di trasporto merci di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) o liquefatto (LNG)"».

155.0.11

DAMIANI, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale mezzi pesanti a gas naturale compresso e liquefatto)

1. Al fine di sostenere le imprese anche mediante misure di sostegno in materia di trasporto sostenibile volte a ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego del gas naturale/biometano nel trasporto pesante, al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

"*I*) i veicoli per l'attività di trasporto merci di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate alimentati a gas naturale/biometano compresso (CNG) o liquefatto (LNG)."

155.0.12

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 155-bis.

(Ridefinizione dell'aliquota IVA per la promozione della mobilità sostenibile)

1. Alla Tabella A, parte III, n. 127-*novies*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: "prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di c.d. *sharing mobility*', es. *car sharing*, *scooter sharing*, *bike sharing* e monopattini in *sharing*)".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

155.0.13

L'ABBATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Trasformazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2023 e 2024, del 50 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, con una dotazione pari a 150.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

"a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;

f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

h) riduzione della tassazione sul lavoro".

3. Dalla erogazione di finanziamenti da parte del Fondo di cui al comma 2, del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgono direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.

4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del predetto fondo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599,85 milioni di euro».

155.0.14

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 155-bis.

(Misure di conservazione e miglioramento delle aree verdi urbane per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento)

1. Nelle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, rientra, con priorità, la totale conservazione delle aree verdi esistenti nell'abitato urbano e il loro miglioramento, mediante piantumazione, più possibile, di alberature idonee ad assorbire i gas nocivi dell'atmosfera. In tutte le aree urbane, destinate dal piano regolatore comunale a verde urbano o verde di quartiere, non è consentita alcuna variante urbanistica, di nessun tipo e genere, ed è vietata sulle stesse ogni tipo di edificazione e qualsiasi tipo di attività che comporti attrazione di traffico e/o inquinamento dell'aria. Tali aree destinate a verde dai piani regolatori comunali dovranno essere sistemate e attrezzate a verde, nel più breve tempo possibile, e con adeguata e fitta piantumazione di alberature di alto fusto, idonee ad attrarre gas nocivi presenti nell'aria».

155.0.15

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 155-bis.***(Misure di preservazione ed implementazione delle aree verdi urbane per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento)*

1. Nelle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico rientra la conservazione delle aree verdi esistenti nell'abitato urbano e il loro miglioramento mediante piantumazione di nuove alberature idonee ad assorbire gas atmosferici nocivi. In tutte le aree urbane, destinate dal piano regolatore comunale a verde urbano o verde di quartiere, non sono consentite varianti urbanistiche ed è vietata sulle stesse ogni tipologia di edificazione e qualsiasi tipo di attività che comporti attrazione di traffico e incremento di inquinamento dell'aria.

2. Le aree destinate a verde dai piani regolatori comunali dovranno essere sistemate e attrezzate a verde con adeguata piantumazione di alberature di alto fusto, idonee ad attrarre gas nocivi presenti nell'aria.».

155.0.16 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 155-bis.***(Potenziamento dei controlli ambientali)*

1. È abrogato l'Articolo 17 (Clausola di invarianza finanziaria) della legge 132 del 2016.

2. All'art. 318-*quater* del Dlgs 152 del 3 aprile 2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"4. Al fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla Legge 132 del 2017 per un importo massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI – *bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze

e della transizione ecologica. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione"».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con le seguenti: « 590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».

155.0.16

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Potenziamento dei controlli ambientali)

1. È abrogato l'Articolo 17 (Clausola di invarianza finanziaria) della legge 132 del 2016.

2. All'articolo 318-*quater* del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"4. Al fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla legge 132 del 2017, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione."».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023»

con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».

155.0.17

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Bonifica dei siti orfani)

1. Tra gli interventi di bonifica dei siti orfani oggetti di finanziamento nell'ambito del PNRR sono ricompresi quelli per la bonifica e il risanamento ambientale e urbano della Zona Falcata di Messina. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 117 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

155.0.18

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 155-bis.

(Semplificazione della normativa sulla metanizzazione del Mezzogiorno al fine di accelerare il completamento degli interventi già finanziati)

1. Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-*quinquies* aggiungere il seguente: "5-*sexies*. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.";

b) all'articolo i, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente: "319-*bis*. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle Regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni sono tra-

sferite alle Regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo del 23 maggio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le Regioni possono utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le Regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma."».

155.0.19

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Misure per il completamento della carta geologica di Italia)

1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali a cura del Servizio Geologico d'Italia dell'Ispra, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 103 sostituire le parole: "di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 106, sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" con le seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

155.0.20

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 155-bis.***(Ammodernamento e potenziamento rete Remrad)*

1. Al fine di sostenere l'Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione per il completamento e il potenziamento della REte nazionale di Monitoraggio della RADioattività nel particolato atmosferico (REMRAD), quale rete nazionale delle stazioni automatiche di misura del particolato atmosferico facente parte del sistema nazionale di allarme preventivo in caso di incidente nucleare e gli elementi tecnici di valutazione di specifici piani di emergenza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno 2022 e 2023 destinati all'acquisto di cinque stazioni ad altissima sensibilità per la misurazione di tracce di radioattività nel particolato atmosferico.».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

155.0.21

BAGNALI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 155-bis.***(Disposizioni in materia di Zona Economica Ambientale (ZEA))*

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale e regionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali e regionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA)";

b) alla rubrica dell'articolo 4-ter, dopo le parole: "nelle aree protette nazionali" sono inserite le parole: "e regionali".

2. Per le disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 1 milione di euro anno per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: -1.000.000;

2023: -1.000.000;

2024: -1.000.000.

Art. 156

156.1

CAUSIN

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «1. Al fine di semplificare le operazioni di raccolta, al comma 14, primo periodo dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore" sono sostituite dalle parole: "deve essere effettuata nel più breve termine di tempo tecnicamente possibile".

La disposizione che precede non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato».

156.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «1. Al fine di semplificare le operazioni di raccolta, al comma 14, primo periodo dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: "deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore" sono sostituite dalle parole: "deve essere effettuata nel più breve termine di tempo tecnicamente possibile"».

156.3

GIUSEPPE PISANI, GALLICCHIO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi dovranno anno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il ri-

spetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

3-ter. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 12 febbraio 2019, n. 12.

3-quater. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.

3-quinquies. Entro il 30 aprile di ogni anno a partire dal 2023 i produttori i distributori e gli utilizzatori di gessi da fanghi o altri correttivi prodotti a partire da fanghi trasmettono alle ARPA competenti le informazioni di cui al comma 3 in loro possesso nonché le particelle catastali di spandimento dei gessi da fanghi e degli altri correttivi prodotti a partire da fanghi. Entro il 30 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica stabilisce le modalità per la trasmissione delle informazioni di cui al precedente periodo.

3-sexies. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2023, l'ISPRA pubblica un rapporto annuale sulla produzione e sull'utilizzo dei gessi da fanghi e dei principali correttivi da fanghi utilizzati in agricoltura. Il rapporto contiene almeno le seguenti informazioni:

a) impianti di produzione dei gessi da fanghi, capacità autorizzata, quantità e province di provenienza dei fanghi in ingresso all'impianto con relativo codice CER e quantità di gessi ed eventuali altri correttivi da fanghi in uscita;

b) per ogni impianto, le province di destinazione dei gessi in uscita e degli eventuali altri correttivi da fanghi e quantità suddivise per provincia di destinazione;

c) descrizione delle caratteristiche chimico fisico biologiche delle principali matrici in entrata per la produzione dei gessi e degli altri correttivi e loro potenziali effetti negativi sull'ambiente;

d) descrizione delle caratteristiche chimico fisico biologiche dei gessi da fanghi in uscita e loro potenziale impatto negativo sull'ambiente, tenuto conto anche della possibile interazione con fonti eutrofizzanti già presenti;

e) quantità di spandimento dei gessi consigliato a seconda della tipologia di terreno».

156.4

GIUSEPPE PISANI, GALLICCHIO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi dovranno anno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

3-ter. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una

sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3-quater. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il

luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto».

156.5

PAVANELLI, GALLICCHIO, GIUSEPPE PISANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere la filiera nautica e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo la rimozione delle imbarcazioni abbandonate nei porti nonché lo smaltimento della vetroresina, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'infrastrutture e trasporti, adotta un apposito piano per la rottamazione e lo smaltimento delle imbarcazioni in vetroresina, definendo i criteri le modalità di attribuzione delle risorse, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 7), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazione della legge 1° luglio 2021, n. 101. 3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

156.6

MANCA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio presenti su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza degli impianti di digestione anaerobica o compostaggio già previsti nei rispettivi piani. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di impianti di digestione anaerobica o compostaggio».

156.7

GALLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio presenti su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza degli impianti di digestione anaerobica o compostaggio già previsti nei rispettivi piani. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di impianti di digestione anaerobica o compostaggio».

156.0.1

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 156-bis.***(Incentivi per bonifica dei siti contaminati)*

1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un Fondo con una dotazione di 30 milioni annui per il triennio 2022-2024. A valere sulle risorse del Fondo, le Regioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo:

a) la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con facoltà dei comuni di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;

b) lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e messa in sicurezza, salva la facoltà, per i comuni, di prevedere limiti maggiori di scomputo, in considerazione della rilevanza dell'intervento.

2. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui al presente articolo sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

156.0.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI, GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 156-bis.***(Incentivi per bonifica dei siti contaminati)*

1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree, le Regioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo:

a) la riduzione nella misura non inferiore al 30% del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con facoltà dei comuni di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;

b) lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e messa in sicurezza, salva la facoltà, per i comuni, di prevedere limiti maggiori di scomputo, in considerazione della rilevanza dell'intervento.

2. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui al presente articolo sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

156.0.3

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 156-bis.***(Incentivi per bonifica dei siti contaminati)*

1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree, le Regioni entro

180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo:

a) la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con facoltà dei comuni di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;

b) lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e messa in sicurezza, salva la facoltà, per i comuni, di prevedere limiti maggiori di scomputo, in considerazione della rilevanza dell'intervento.

2. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui al presente articolo sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.».

156.0.4

RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 156-bis.

(Rilancio economico dei siti oggetto di bonifica ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 242, al comma 13-ter, dopo le parole: "Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine" sono aggiunte le seguenti: ", laddove disponibili, raccolti anche all'interno di aree industriali contigue nell'ambito di *iter* istruttori in corso";

b) all'articolo 242-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis" sono aggiunte le seguenti: "e tutti gli interventi necessari a garantire e non limitare la capacità produttiva o la competitività di un sito anche a tutela dei correlati livelli occupazionali".

2) al comma 4 lettera a) dopo le parole: "nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari" sono aggiunte le seguenti: "a copertura dell'area esclusiva oggetto dell'intervento edilizio"».

156.0.5

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 156-bis.***(Promozione del Green public procurement)*

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo il periodo: "l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo" il periodo successivo è sostituito con: "e tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste e da queste resi o affidati,";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il comma 4:

"4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli affidamenti, anche per lavori pubblici, forniture e servizi, resi o affidati dai concessionari di cui all'articolo 1, comma 2 lettere c) e d) del presente codice.";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il comma 5: "5 Ogni stazione appaltante deve individuare, al proprio interno, un Referente GPP, a cui fanno capo le attività necessarie a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Referente GPP è anche il responsabile, per la propria amministrazione, del monitoraggio dell'adozione dei Criteri Ambientali Minimi, che andranno comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici come previsto dall'articolo 213 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

156.0.6

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 156-bis.***(Promozione del Green public procurement)*

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di GPP apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3 sostituire le parole da: "relativamente alle categorie" fino alla fine del comma, con le seguenti: "e tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste e da queste resi o affidati,";

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli affidamenti, anche per lavori pubblici, forniture e servizi, resi o affidati dai concessionari di cui all'articolo 1, comma 2 lettere c) e d) del presente codice.

3-ter Ogni stazione appaltante deve individuare, al proprio interno, un Referente GPP, a cui fanno capo le attività necessarie a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Referente GPP è anche il responsabile, per la propria amministrazione, del monitoraggio dell'adozione dei Criteri Ambientali Minimi, che andranno comunicati all'Osservatorio dei Contratti Pubblici come previsto dall'articolo 213 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

156.0.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Ecotassa per il conferimento a discarica e spinta al green public procurement)

1. A partire dal 1° gennaio 2022 l'ecotassa per il conferimento a discarica dei rifiuti urbani e degli inerti è pari a 50 euro a tonnellata. Regioni e Enti Locali possono introdurre articolazioni del contributo, a parità di gettito, in funzione di obiettivi di riciclo realizzati. I proventi dell'Ecotassa possono essere utilizzati senza limiti per le politiche di prevenzione e riuso e di sostegno della filiera degli acquisti verdi.

2. Il Ministero della transizione ecologica con proprio decreto entra 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili definisce gli obblighi di utilizzo di materiali provenienti dal riciclo crescenti negli interventi infrastrutturali e nella realizzazione di edifici pubblici. I *target* dovranno essere pari ad almeno il 15 per cento nel 2022, 25 per cento nel 2023, 35 per cento nel 2024. Tali obblighi sono validi per i cantieri di infrastrutture e opere pubbliche, e per quelle in concessione.».

156.0.8

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Misure a sostegno della raccolta di rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche)

1. Al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti e promuovere l'economia circolare, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività "fai da te", di cui al considerando 11 della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a una spesa annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

156.0.9

GIUSEPPE PISANI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 156-bis.

(Contrasto all'abbandono incontrollato dei rifiuti)

1. Al fine di contrastare l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, gli sversamenti in mare e nelle acque interne, nonché la combustione illecita dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana, i prefetti della medesima Regione, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di un contingente massimo di 800 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle

competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1, i militari delle Forze armate di cui al medesimo comma 1 agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

3. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2021.

4. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nel contingente di cui al comma 1 è attribuita un'indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma 1. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva rispetto al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire uno specifico piano operativo delle misure emergenziali necessarie per contenere il rischio di gravi compromissioni delle matrici ambientali interessate dalle condotte illecite di cui al comma 1, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia ambientale. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

7. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 6 il prefetto riferisce al Ministero della transizione ecologica e all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia.

8. Per le finalità di cui alla presente legge, con particolare riferimento alle operazioni di monitoraggio e di sorveglianza del territorio, da attuare anche attraverso l'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, i prefetti possono altresì avvalersi, d'intesa con la Regione siciliana, del Corpo forestale della Regione siciliana.».

156.0.10

GALLONE, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 156-bis.***(Misure per favorire la raccolta differenziata nei piccoli comuni fino a 15 mila abitanti)*

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è apportata la seguente modifica:

a) le parole da: "con esclusione" fino a: "pericolosi" sono sostituite dalle seguenti: "compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 15 mila abitanti, l'attività, esercitata abitualmente o occasionalmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

2. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), numero 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è apportata la seguente modifica:

a) le parole da: "con esclusione" fino a: "decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" sono sostituite dalle seguenti: "compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 15 mila abitanti, l'attività, esercitata abitualmente o occasionalmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."».

156.0.11 (testo 2)

VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 156-bis.***(Misure per incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari)*

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo di spesa per soggetto di 700.000 euro.

2. La detrazione può essere richiesta dal gestore del Centro Agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti umidi prodotti dal medesimo Centro Agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Il soggetto beneficiario può optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, 16 milioni di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

156.0.11

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 156-bis.

(Misure per incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo di spesa per soggetto di 500.000 euro.

2. La detrazione può essere richiesta dal gestore del Centro Agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti umidi prodotti dal medesimo Centro Agroalimentare.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Il soggetto beneficiario può optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

4. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2022, 14 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

156.0.12

L’ABBATE

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull’economia circolare)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici

nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e o smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto avvio al recupero o allo smaltimento in conformità alla normativa vigente, tramite soggetti autorizzati. Nella determinazione e calcolo della predetta superficie non assoggettabile alla TARI sono comprese anche le aree rientranti in attività artigianali, commerciali e della distribuzione, ove si producono rifiuti speciali. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, ivi comprese le superfici o aree di cui sopra, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime, merci, semilavorati e prodotti finiti funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive di rifiuti, così come a qualsiasi area di produzione di rifiuti simili è esteso il divieto di privativa";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare".

2. Per compensare le minori entrate dei Comuni e garantire gli equilibri economici finanziari degli stessi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 150 mila euro per l'anno 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599,85 milioni di euro».

156.0.13

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'accesso al fondo di cui al comma 1, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell'apposito registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 presso l'am-

ministrazione competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza di un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l'avvio dell'attività fino a un importo massimo di euro 100.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e delle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo, in deroga alle disposizioni previste in ambito comunitario in materia di aiuti di Stato, in ragione della sospensione del quadro temporaneo, a sostegno dell'economia italiana, a causa dell'emergenza Covid-19. Per le finalità di cui al presente comma, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono emanati i criteri e le modalità per gli incentivi previsti dal presente comma, al fine di consentire ai percettori del reddito di cittadinanza, nel rispetto dei criteri previsti delle condizionalità del patto del lavoro e dell'inclusione sociale, il loro impiego presso le imprese e le società individuali, di cui al presente comma».

156.0.14

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Disposizioni in materia di etichettatura degli imballaggi)

1. Al comma 5, dell'articolo 219, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura ambientale degli imballaggi. Gli obblighi di etichettatura di cui al presente comma divengono efficaci decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, fatti salvi i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati che possono essere commercializzati anche successivamente fino ad esaurimento delle scorte".

2. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è abrogato.

3. Al di supportare gli operatori economici nell'applicare correttamente gli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi previsti da legge ed assicurare il rispetto della normativa europea sulla libera circolazione delle merci nel mercato unico, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica un "tavolo tecnico" con lo scopo prioritario di elaborare le linee guida tecniche di cui al comma 1 e procedere ad un monitoraggio della loro applicazione; il tavolo tecnico è composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dello sviluppo economico, di ISPRA e di una rappresentanza di 5 persone

delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo fino al 31 dicembre 2023.

4. Per lo svolgimento delle attività del tavolo tecnico di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30.000 euro l'anno per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della transizione ecologica, apportare la seguente variazione:

2022: -30.000;

2023: -30.000.

156.0.15

PAVANELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 156-bis.

(Disposizioni in materia di bollini adesivi e scontrini adesivi biodegradabili e compostabili applicati sui prodotti ortofrutticoli e sui sacchetti di frutta, verdura e altri prodotti da banco)

1. A decorrere dal 30 novembre 2022 sui prodotti ortofrutticoli e sui sacchetti di frutta, verdura e altri prodotti da banco devono essere apposti, prima o dopo la pesatura, solo bollini adesivi e scontrini adesivi biodegradabili e compostabili secondo gli standard stabiliti dalla normativa europea EN 13432 ed EN 14995. Al fine di incentivare l'utilizzo di bollini e scontrini adesivi biodegradabili e compostabili è riconosciuto alle imprese di settore un credito d'imposta pari all'80 per cento del costo sostenuto per l'acquisto di bollini e scontrini adesivi biodegradabili e compostabili.

2. La fornitura, la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di bollini adesivi e di scontrini adesivi in plastica è consentito fino ad esaurimento scorte che deve avvenire entro e non oltre il 30 novembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

156.0.16

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 156-bis.***(Incremento Fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica" per l'esercizio finanziario 2022)*

1. Il Fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", di cui all'articolo 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2019, n. 229, è incrementato di 6 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare negli esercizi 2023 e 2024 per la medesima finalità, pari rispettivamente a euro 4 milioni e 2 milioni.

2. La variazione dello stanziamento nell'Esercizio Finanziario 2022 di cui al comma 1 è disposta per l'erogazione del contributo ai Comuni beneficiari individuati a seguito della prima edizione del Programma. Conseguentemente la fase sperimentale è da ritenersi conclusa con il Bando emanato nel 2021.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

156.0.17

LOMUTI, CASTALDI, GALLICCHIO, PAVANELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 156-bis.***(Destinazione dei proventi delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al fine di rafforzare la capacità operativa, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nel l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Se tali prescrizioni sono impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. Se, invece, le prescrizioni sono impartite da Enti di-

pendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.».

Art. 157

157.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Al comma 1 aggiungere, infine: «, fatta salva una quota pari al 50 per cento della dotazione annua, che viene destinata allo sviluppo e all'utilizzo dei metodi non letali di gestione delle specie esotiche invasive, previsti dal Regolamento UE 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, secondo le indicazioni fornite dall'ISPRA».

157.2

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. È altresì istituito un fondo nazionale per il contrasto alla proliferazione sul territorio nazionale della specie animale cinghiale (*Sus Scrofa*), denominato qui di seguito fondo, destinato alle Regioni ed ai comprensori provinciali di caccia al fine del contenimento di tale specie. Le Regioni, per accedere ai finanziamenti, devono redigere, in concerto con gli enti locali e le Province, piani regionali di contrasto al regionale, da approvare da parte dell'ISPRA. Il fondo ha una dotazione finanziaria pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita la conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di ripartizione fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse di tale fondo.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

157.0.1 (testo 2)

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica, sperimentazione vaccino Gonacon e indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1 comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 1 milioni di euro nel 2022.

2. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministro della Salute è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000.00 per ciascun anno del triennio 2022– 2024 per l'introduzione in Italia del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, applicato con successo in altri paesi. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al presente comma.

3. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2022-2024 al fine di assicurare a tutti gli operatori danneggiati il giusto risarcimento e contestualmente a semplificare l'iter burocratico che spesso ne ritarda l'erogazione nonché a stabilire criteri omogenei, su scala nazionale, per l'accertamento e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione».

Conseguentemente,

All'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022 – 11.200.000;

2023 – 10.200.000;

2024 – 10.200.000.

157.0.1

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA,
LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1 comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 1 milioni di euro nel 2022».

Conseguentemente

– All'articolo 193, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2022: -1.000.000.

157.0.2

GIAMMANCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per la fauna selvatica)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1 comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 1 milioni di euro nel 2022».

Conseguentemente

– All'articolo 193, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2022: -1.000.000.

157.0.3

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Sperimentazione vaccino GONACON)

1. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministro della salute è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024 per l'introduzione in Italia del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, applicato con successo in altri paesi.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022: – 200.000;

2023: – 200.000;

2024: – 200.000.

157.0.4

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Misure di sostegno alla riconversione degli allevamenti di animali per la produzione di pellicce)

1. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni (*Mustela vison* o *Neovison vison*), di volpi (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), di cani procione (*Nyctereutes procyonoides*), di cincillà (*Chinchilla laniger*) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1 gli allevamenti autorizzati alla data in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022 felino restando il divieto di riproduzione e l'obbligo per gli allevamenti di visoni di monitoraggio secondo le procedure indicate nell'ordinanza del Ministro della

Salute pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 2020, n. 291 o ulteriori procedure indicate dal Ministro della Salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.

3. Al fine di favorire la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia che alla

data di entrata in vigore della presente legge dispongono ancora di un codice attività anche se non detengono animali si applicano le seguenti misure:

a) un indennizzo per ogni capo presente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) un contributo a fondo perduto corrispondente al 30 per cento del fatturato registrato nell'ultimo ciclo produttivo;

c) un contributo a fondo perduto, sino ad un massimo di 10.000 euro, per la copertura delle spese sostenute per la demolizione dei fabbricati e degli impianti oppure di quelle sostenute per la ristrutturazione e riconversione in attività agricola diversa dall'allevamento di animali, dei fabbricati adibiti all'allevamento professionale di animali da pelliccia.

4. L'ammontare complessivo dei benefici è determinato con decreto del Ministero della Transizione

Ecologica di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con il Ministero della Salute, sentite le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

5. Il decreto di cui al comma 4 regola l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo n. 146 del 2001 e delle procedure indicate dal Ministro della Salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, a strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.

6. Al fine della diffusione degli impianti agrivoltaici per ottenere un'agricoltura sostenibile e una produzione energetica da fonti rinnovabili in attuazione della missione M2C2, investimento 1.1 (sviluppo agro-voltaico), e per la riduzione degli alti consumi energetici del settore agroalimentare tramite riqualificazione delle strutture produttive e utilizzo dei tetti degli edifici per l'installazione dei pannelli fotovoltaici in attuazione della missione M2C1, investimento 2.2 (Parco agrisolare), del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in sede di definizione delle procedure di attuazione di tali investimenti è riconosciuta precedenza nell'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 5 milioni di euro e 500.000 euro per singolo intervento alle aziende di allevamento di animali da pelliccia.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 599 milioni di euro per l'anno 2022».

157.0.5

GIAMMANCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Misure di sostegno alla riconversione degli allevamenti di animali per la produzione di pellicce)

1. Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni (*Muntela vison* o *Neovison vison*), di volpi (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), di cani procione (*Nyctereutes procyonoides*), di cincillà (*Chinchilla laniger*) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1 gli allevamenti autorizzati alla data in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022 fermo restando il divieto di riproduzione e l'obbligo per gli allevamenti di visoni di monitoraggio secondo le procedure indicate nell'ordinanza del Ministro della Salute pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 2020, n. 291 o ulteriori procedure indicate dal Ministro della Salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.

3. Al fine di favorire la riconversione ecologica degli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono ancora di un codice attività anche se non detengono animali si applicano le seguenti misure:

a) un indennizzo per ogni capo presente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) un contributo a fondo perduto corrispondente al 30 per cento del fatturato registrato nell'ultimo ciclo produttivo;

c) un contributo a fondo perduto, sino ad un massimo di 10.000 euro, per la copertura delle spese sostenute per la demolizione dei fabbricati e degli impianti oppure di quelle sostenute per la ristrutturazione e riconversione in attività agricola diversa dall'allevamento di animali, dei fabbricati adibiti all'allevamento professionale di animali da pelliccia.

4. L'ammontare complessivo dei benefici è determinato con decreto del Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero della salute, sentite le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con

il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.

5. Il decreto di cui al comma 4 regola l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo n. 146 del 2001 e delle procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, a strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.

6. Al fine della diffusione degli impianti agrivoltaici per ottenere un'agricoltura sostenibile e una produzione energetica da fonti rinnovabili in attuazione della missione M2C2, investimento 1.1 (sviluppo agro-voltaico), e per la riduzione degli alti consumi energetici del settore agroalimentare tramite riqualificazione delle strutture produttive e utilizzo dei tetti degli edifici per l'installazione dei pannelli fotovoltaici in attuazione della missione M2C1, investimento 2.2 (Parco agrisolare), del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in sede di definizione delle procedure di attuazione di tali investimenti è riconosciuta precedenza nell'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 5 milioni di euro e 500.000 euro per singolo intervento alle aziende di allevamento di animali da pelliccia.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 599 milioni di euro per l'anno 2022».

157.0.6

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Formazione e addestramento delle forze di polizia finalizzati al contrasto del commercio illegale e al controllo del commercio internazionale e della detenzione di specie di fauna e flora minacciati di estinzione e divieto di importazione, esportazione, e ri-esportazione dei trofei di caccia)

1. Al fine di garantire adeguata e specifica formazione alle forze di polizia rispetto al contrasto del commercio illegale e al controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, protetti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), anche rispetto al contrasto delle attività di cui al comma 2, è

stanziata sullo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica la somma di 100.000 euro.

2. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo l'articolo 3-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 3-ter.

(Divieto di importazione, esportazione e ri-esportazione di trofei di caccia)

1. Ai fini del presente articolo, per 'trofeo di caccia' si intende un animale intero, o una parte o un prodotto derivato di un animale, accompagnato da una licenza o un certificato CITES, che soddisfi le condizioni seguenti:

i) è grezzo, trasformato o lavorato;

ii) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore mediante la caccia;

iii) nell'ambito del trasferimento dal paese di origine, è infine importato, esportato o ri-esportato, in Italia o dall'Italia, da o per conto del cacciatore o di terzi, per uso personale;

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato B del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati C e D del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

5. In caso di violazione dei commi 1, 2 o 3, è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.

6. Per i trofei di caccia confiscati ai sensi del comma 4 viene disposta, sentita la Commissione CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione."».

157.0.7

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 157-bis.

(Disposizioni per rafforzare l'azione di contrasto del bracconaggio)

1. Nello stato di previsione del Ministero per la transizione ecologica è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nel 2022 da destinare all'acquisto di dotazioni strumentali, equipaggiamento, veicoli di servizio e nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale dei corpi e servizi di polizia provinciale e polizia locale delle città metropolitane.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono vincolate all'espletamento delle funzioni non fondamentali riallocate dalle Regioni agli enti di area vasta ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, con particolare riferimento ai compiti di vigilanza in campo faunistico-venatorio e di contrasto al bracconaggio.

3. È facoltà delle Province e delle Città Metropolitane provvedere all'avvio di procedure di assunzione di ulteriore personale di polizia locale, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti, al fine di sopperire alle carenze di organico, mediante sostituzione dei dipendenti cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 2016, previa assunzione di impegno da parte della rispettiva Regione al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie al fine di garantire un livello congruo di funzionalità dei relativi servizi in avvalimento, per un importo non superiore a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

4. Con decreto del Ministero transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità di utilizzo nonché la ripartizione tra gli enti territoriali delle risorse di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni annui a decorrere dall'aiuto 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e 492 milioni annui a decorrere dall'anno 2023».

157.0.8

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 157-bis.***(Disposizione in materia di contrasto alle fitopatologie causate da specie esotiche)*

1. Allo scopo di assicurare un efficiente piano di contrasto delle fitopatologie causate da specie esotiche è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 da destinare all'analisi del rischio e alla programmazione delle attività di prevenzione, gestione, controllo, necessarie per interventi di conservazione sul territorio.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità di utilizzo nonché la ripartizione tra gli enti territoriali delle risorse di cui al comma 1.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025».

157.0.9

SIMONE BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art- 157-bis.***(Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357)*

1. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e l'adeguamento allo stesso, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il "Nucleo di Ricerca e Valutazione" composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, SNPA/ISPRA e di una rappresentanza di 6 persone

delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo fino al 31 dicembre 2023.

2. Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di Ricerca e Valutazione di cui al comma 1.

3. Per lo svolgimento delle attività del Nucleo di Ricerca e Valutazione, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della transizione ecologica, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 150.000;

2023: – 150.000.

157.0.10

BRUZZONE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 157-bis.

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 sulle aree protette)

1. All'articolo 34 della legge n. 394/1991, la lettera *f*-ter), introdotta dall'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è soppressa.

2. Dopo l'articolo 34 della legge n. 394/1991, è inserito il seguente:

"Art. 34-bis.

(Istituzione del Parco Nazionale marino – terrestre del Promontorio di Portofino)

1. Al fine di affrontare la crisi climatica e quella della perdita di biodiversità e di garantire una corretta sostenibilità dello sviluppo del territorio, È istituito, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Parco Nazionale marino – terrestre del Promontorio di Portofino, comprendente le aree ricadenti nel perimetro del Parco Regionale di Portofino, istituito con legge della Regione Liguria del 4 dicembre 1986, n. 32, e riordinato dalla legge della Regione Liguria del 22 febbraio 1995, n. 12, e dagli atti regionali adottati in esecuzione di questa, e l'area protetta marina di Portofino istituita con decreto del 26 aprile 1999 del Ministro dell'ambiente. Il Parco Nazionale marino – terrestre di Portofino assorbe le competenze di cui all'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'eventuale modifica della perimetrazione del Parco Nazionale marino-terrestre del Promontorio di Portofino deve essere effettuata previa intesa Stato – Regione Liguria e con deliberazione dei Consigli comunali dei comuni interessati.

3. All'Ente Parco Nazionale costituito con le modalità di cui al comma 1, sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 9 della presente legge e deve essere individuato tra i Sindaci dei Comuni dei territori interessati. In via transitoria e per consentire la piena operatività del Parco Nazionale, viene designato primo Presidente dello stesso il soggetto che ricopre la carica di Presidente dell'Ente Parco Regionale.

4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta e d'intesa con la Regione Liguria, è nominato il Direttore del Parco Nazionale in deroga all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, assicurando comunque l'idoneità all'esercizio della funzione di Direttore del Parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali necessarie alla gestione della particolare tipologia dell'area ricorrendo, al fine di contenere la spesa per il personale, a personale di qualifica dirigenziale già in servizio a tempo indeterminato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Il Ministro della transizione ecologica, su proposta e d'intesa con la Regione Liguria, si avvale del Direttore, come nominato ai sensi del comma 4, e del personale messo a disposizione dalla Regione Liguria, previa stipula di convenzioni, protocolli di intesa o accordi tra amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplinano anche la regolazione dei rapporti economici e finanziari al fine di contenere la spesa per il personale e di assicurare la continuità delle funzioni di area protetta mediante l'applicazione di personale in servizio a vario titolo presso l'Ente Parco regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Entro 120 giorni dall'istituzione del Parco, di cui al comma 1, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, predispone la dotazione organica dell'Ente Parco, anche in considerazione delle speciali competenze per la sua gestione, per cui viene prevista l'istituzione della posizione di Direttore Scientifico, il quale viene individuato con le procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con il quale l'Ente Parco Nazionale stipulerà un contratto di diritto privato per la durata di cinque anni, prorogabili per una sola volta. Il Parco Nazionale marino-terrestre del Promontorio di Portofino, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, previa intesa con la Regione Liguria, il nulla osta dell'Ente di appartenenza e con il consenso del personale interessato può assorbire nella propria dotazione organica il personale attualmente in servizio nell'area marina protetta di Portofino e, con il nulla osta e previa intesa con la Regione Liguria e col consenso del personale interessato, nell'Ente Parco Regionale.

7. La sorveglianza, nelle rispettive aree di competenza, è garantita dal Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, dalle Capitanerie di Porto competenti e dal personale facente parte della dotazione organica dell'ente con finzione di guardiaparco. Al fine di garantire la massima efficacia delle operazioni e degli interventi di vigilanza, i Comandi Carabinieri e le Capitanerie di Porto agiscono in coordinamento e sotto la dipendenza funzionale dell'Ente Parco Nazionale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022 – 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.».

157.0.11

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 157-bis.

(Disposizioni per gli enti pubblici gestori della natura di origine storica)

1. Al fine di supportare attività di gestione del territorio e protezione del patrimonio boschivo e forestale, al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 le parole "sono individuate" sono sostituite con le seguenti: "nonché gli enti pubblici anche di origine storica gestori della natura, di parchi e riserve naturali, statali e regionali, e di terre a uso civico di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 ed all'articolo 39 del regio decreto 26 febbraio 1928 n. 332, sono individuati".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi Ministero della transizione ecologica.».

157.0.12

BRIZIARELLI, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 157-bis.***(Sperimentazione di sistemi di marcaggio di esemplari vivi della Classe AVES 2)*

1. Con la finalità di rafforzare le strategie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per una gestione documentale digitale che offra servizi sempre più efficienti e accessibili da parte dei cittadini, è istituito presso il ministero della transizione ecologica un "tavolo tecnico" con lo scopo prioritario di elaborare linee di indirizzo per la progressiva sostituzione dei registri cartacei dei movimenti con moderni sistemi di marcaggio, consistenti nell'applicazione di un anello chiuso continuo applicato alla zampa delle specie animali, in linea con gli orientamenti comunitari sull'adozione di sistemi identificativi validi a escludere la provenienza da prelievi in natura per gli uccelli vivi in stabilimenti di allevamento riconosciuti, posti al di fuori dell'Unione europea. Il tavolo tecnico è composto da rappresentanti del ministero della transizione ecologica, del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ispra e di una rappresentanza di 6 persone delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo fino al 31 luglio 2022.

2. In via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, tenuto conto delle linee di indirizzo del tavolo tecnico di cui al comma 1, per gli esemplari di Classe AVES 2 di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nati in Italia e marcati con inanellatura della zampa mediante una marcatura individuale univoca ed inamovibile rilasciata da Federazioni nazionali riconosciute, consistente in un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente e a tal fine applicato entro quindici giorni dalla nascita dell'animale e di diametro tale da impedirne la rimozione dalla zampa quando questa sia pienamente sviluppata, nella misura univocamente definita per ogni singola specie dalle Federazioni nazionali riconosciute e recante l'anno di emissione, il numero di emissione e un codice alfanumerico atto ad identificarne il proprietario, l'inanellatura equivale alla denuncia di cui all'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, ed esenta dalla tenuta del registro di cui al comma 5-bis della medesima legge.

3. Al fine di potersi avvalere della disposizione del comma 2, unitamente alla prima comunicazione del proprio codice alfanumerico identificativo l'interessato corrisponde *una tantum* al Ministero dell'ambiente la somma di 50,00 euro.

4. Per lo svolgimento delle attività del tavolo tecnico di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della transizione ecologica, apportare la seguente variazione:

2022: -30.000.

Art. 158

158.1

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, anteporre il seguente comma:

«01. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.

158.2

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Al comma 1, dopo le parole nel primo sono aggiunte «, nel secondo, nel terzo e nel quarto», conseguentemente sostituire le parole «2.000 milioni di euro con 8.000 milioni di euro».

Agli oneri derivanti si provvede per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

158.3

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Al comma 1, dopo le parole nel primo sono aggiunte «, nel secondo, nel terzo e nel quarto».

Agli oneri derivanti si provvede per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

158.4

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Al comma 1, sostituire le parole «primo trimestre 2022» con per l'intero anno 2022, conseguentemente sostituire le parole «2.000 milioni di euro» con «8.000 milioni di euro».

Agli oneri derivanti si provvede per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

158.5

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Al comma 1, sostituire le parole «primo trimestre 2022» con «per l'intero anno 2022,».

Agli oneri derivanti si provvede per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

158.6

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel primo trimestre» con le seguenti: «nel primo quadrimestre» e le parole: «2 miliardi di euro» con le seguenti: «3 miliardi di euro».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2022».

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2023:

CP: – 0;

CS: – 0;

2024:

CP: – 0;

CS: – 0.

158.7

ARRIGONI, ROMEO, MOLLAME, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

le parole «2.000 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti «5.000 milioni di euro»;

dopo il comma 1 è introdotto il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al precedente comma possono essere impiegate anche oltre il primo trimestre 2022 per le medesime finalità di cui al comma 1».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

158.8

GARAVINI

Sostituire le parole «di 2.000 milioni» con le seguenti «di 2.500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti «100 milioni».

158.9

ROMANI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni di euro» con le parole: «2.500 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2022».

158.10

LA MURA, NUGNES, FATTORI, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo il comma 1, sono aggiunti seguenti:

«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 1, al fine di contenere a decorrere dal 1° aprile 2022 gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico, le eventuali maggiorazioni del prezzo di fornitura ai soggetti vulnerabili e in condizioni di disagio economico sono parzialmente compensati mediante i maggiori introiti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.

2-bis. Agli oneri derivanti dal precedente comma 2 si provvede nel limite delle maggiori entrate accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto e rivenienti a decorrere dall'anno 2022:

a) mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ del 2022 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

b) dalla seguente disposizione: 1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

"TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis. – (*Oggetto del monopolio*) – 1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. – (*Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali*). – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. – (*Provvista personale*). – 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. – (*Licenza di coltivazione della cannabis*). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies. – (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies. – (Tutela del monopolio). – 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies. – (Disciplina applicabile). – 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;

b) alla rubrica, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati".

"3-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 3, lettera b) accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sono riversate al Fondo di cui al comma 1."».

158.11

CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, per il primo trimestre dell'anno 2022 è disposto il rinvio dei termini dei versamenti del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombie Metano di cui agli art.3, comma 1 e 2 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

1-ter. I versamenti sospesi di cui al comma 1-bis, devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 10 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2023.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, e 1-ter, valutati in euro 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

158.12

PEROSINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022».

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall'art. 194 del presente provvedimento, è ridotto di 7,4 milioni per il 2022.

158.13

COLLINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono inserite le seguenti: "nonché le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 592,6 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall'art. 194 del presente provvedimento, è ridotto di 7,4 milioni per il 2022.

158.14

COLLINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono inserite le seguenti: "nonché le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115".».

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall'articolo 194 del presente provvedimento, è ridotto di 7,4 milioni per il 2022.

158.15

PEROSINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, dopo le parole: "decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono inserite le seguenti: "nonché le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115".».

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall'articolo 194 del presente provvedimento, è ridotto di 7,4 milioni per il 2022.

158.16

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, si interpreta nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.».

158.17

PEROSINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, si interpreta nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.».

158.18

GIAMMANCO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, si interpreta nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.».

158.19

MISIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il canone è dovuto solo dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture ovvero dal soggetto che occupa il suolo o il sottosuolo pubblico attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, con esclusione dal novero dei soggetti debitori degli operatori economici che, svolgendo mera attività di vendita di energia elettrica, gas, acqua o calore, non effettuano alcuna occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico.».

158.20

MANCA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il canone è dovuto solo dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture ovvero dal soggetto che occupa il suolo o il sottosuolo pubblico attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, con esclusione dal novero dei soggetti debitori degli operatori economici che, svolgendo mera attività di vendita di energia elettrica, gas, acqua o calore, non effettuano alcuna occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico.».

158.21

GALLONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il canone è dovuto solo dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico con cavi e condutture ovvero dal soggetto che occupa il suolo o il sottosuolo pubblico attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, con esclusione dal novero dei soggetti debitori degli operatori economici che, svolgendo mera attività di vendita di energia elettrica, gas, acqua o calore, non effettuano alcuna occupazione del suolo o del sottosuolo pubblico.».

158.22

ARRIGNONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo n. 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115 contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022».

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato

dall'articolo n. 194 del presente provvedimento, è ridotto di 7,4 milioni per il 2022.

158.23

COLLINA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di calore generato con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022».

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rifinanziato dall'articolo 194 del presente provvedimento, è ridotto di 7,4 milioni per il 2022.

158.24

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.».

Conseguentemente il fondo di cui al precedente comma 1 è incrementato di ulteriori 25 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a valere sulle risorse di cui al successivo articolo 194.

158.25

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali colpite dagli effetti degli aumenti dei prezzi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle imprese del distretto del vetro di Murano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

158.0.1

FARAONE, MAGORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 158-bis.**

(Contenimento degli effetti sulle imprese di trasporto con autobus dell'incremento del prezzo del gasolio per autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus è riconosciuto per ciascuno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021 un credito d'imposta commisurato all'incremento del prezzo del gasolio per autotrazione registrato nei predetti mesi del 2021 rispetto agli stessi mesi dell'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta in misura pari al 50 per cento della differenza tra il costo effettivamente sostenuto, in ciascuno dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, per l'acquisto del gasolio impiegato per la trazione dei soli autobus di classe ambientale Euro V e VI ed il costo teorico ottenuto moltiplicando i litri di gasolio, acquistati per le predette tipologie di autobus in ciascuno dei mesi indicati del 2021, per il prezzo medio mensile nazionale del corrispondente mese dell'anno 2020, quale risultante dall'apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento del gasolio per autotrazione ed entro il 30 giugno 2022. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 22 milioni di euro, si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge».

158.0.2

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas metano per autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale liquefatto per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.

2. Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento.

3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 591,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

158.0.3

GALLONE, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas metano per autotrazione/
Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale autotrazione per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.

2. Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento.

3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.4

CAUSIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.

2. Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento.

3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.5

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas metano per autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.

2. Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno I del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento.

3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.6

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas metano per autotrazione/
Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale autotrazione per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.

2. Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento.

3. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento.

4. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.7

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

*(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas metano per autotrazione/
Credito d'imposta per l'acquisto di LNG/bioLNG per le imprese operanti
nel settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale liquefatto per autotrazione destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento del prezzo materialmente corrisposto per l'acquisto del citato carburante, al netto dell'IVA.

2. Il credito d'imposta è calcolato in relazione a ciascun mese solare ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale credito d'imposta mensile non completamente utilizzato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, è utilizzabile in compensazione nei mesi successivi, fino ad esaurimento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'impo-

sta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 8,7 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.8

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, per il primo trimestre dell'anno 2022 è disposto il rinvio dei termini dei versamenti del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombie Metano di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 7 giugno 1990, n. 145, e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 591 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

158.0.9

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, per il primo trimestre dell'anno 2022 è disposto il rinvio dei termini dei versamenti del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombie Metano di cui all'articolo 3, comma 1 e 2 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2023.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 9 milioni di euro per il primo trimestre 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.10

CAUSIN

Lettera b):

«Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, per il primo trimestre dell'anno 2022 è disposto il rinvio dei termini dei versamenti del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Fondo Bombie Metano di cui agli art. 3, comma 1 e 2 della legge 7 giugno 1990, n. 145 e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 12 rate mensili a decorrere dal 31 gennaio 2023.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 9 milioni di euro per il primo trimestre 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.11

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

158.0.12

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.13

GALLONE, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.14

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.15

CAUSIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.16

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.17

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 158-bis.***(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.18

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 158-bis.***(Contenimento degli effetti degli aumenti del gas per metano autotrazione)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione, nel primo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano per uso autotrazione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.19

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

*Dopo l'articolo 158, inserire il seguente:***«Art. 158-bis.***(Revisione dei sussidi ambientalmente dannosi)*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (GITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 25 per cento, del 40 per cento per gli anni 2023 e 2024, del 50 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento per l'anno 2025, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2035 pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia ed energia;

e) la stabilizzazione del superbonus 110 per cento, sisma bonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate, bonus verde;

f) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della mobilità ad idrogeno, per il finanziamento d'interventi in favore della mobilità ad idrogeno, lungo le autostrade e le strade di interesse nazionale, al fine di consentire una mobilità a zero emissioni, tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto delle merci e delle persone con veicoli a celle a combustibile e al finanziamento di specifici progetti sperimentali, legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinati alla conversione della mobilità da diesel a quella all'idrogeno;

g) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, mantenendo i livelli qualitativi del territorio, della fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;

h) la realizzazione di un programma per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; ricerca e sviluppo finalizzato alle tecnologie per la produzione di idrogeno verde e la crescente disponibilità di energia elettrica rinnovabile al fine di consentire nei prossimi anni una curva di prezzo discendente per la produzione di idrogeno; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;

i) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto».

158.0.20

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas, attraverso interventi di rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo semestre 2022, le Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 4.000 milioni di euro, attraverso interventi di rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, le cui risorse sono successivamente trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022».

158.0.21

COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi sostenibili facciati europei e SOA)

1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga 6 le parole: "ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009" sono soppresse;

b) dopo la riga 6, è aggiunta la seguente: "6-bis: Biocombustibili liquidi identificati come oli vegetali puri (OVP) tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e sottoprodotti di origine animale (SOA): 40"».

158.0.22

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi sostenibili tracciati europei e SOA)

Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga 6 le parole: "ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009" sono soppresse;

b) dopo la riga 6, è aggiunta la seguente: "Biocombustibili liquidi identificati come oli vegetali puri (OVP) tracciabili attraverso il sistema

integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e sottoprodotti di origine animale (SOA): 40"».

158.0.23

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi sostenibili tracciati europei e SOA)

1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga 6 le parole: "ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009" sono soppresse;

b) dopo la riga 6, è aggiunta la seguente: "Biocombustibili liquidi identificati come oli vegetali puri (OVP) tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e sottoprodotti di origine animale (80A):40"»

158.0.24

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi sostenibili tracciati europei e SOA)

Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga 6 le parole: "ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009" sono soppresse;

b) dopo la riga 6, è aggiunta la seguente: "Biocombustibili liquidi identificati come oli vegetali puri (OVP) tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e sottoprodotti di origine animale (SOA): 40"».

158.0.25

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Rimodulazione degli incentivi riconosciuti ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile alimentati da bioliquidi sostenibili tracciati europei e SOA)

Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga 6 le parole: "ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009" sono soppresse;

b) dopo la riga 6, è aggiunta la seguente: "Biocombustibili liquidi identificati come oli vegetali puri (OVP) tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e sottoprodotti di origine animale (SOA): 40"».

158.0.26

MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo Energivori. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.600 milioni di euro all'anno per il triennio 2022-2024. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico individua, con proprio decreto, le

modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione è pari a 670 milioni di euro all'anno per il triennio 2022-2024. Il Bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2029, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. A partire dal 1° gennaio 2022, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

4. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "tener conto" a: "al medesimo comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.270 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a decorrere dall'anno 2022 a copertura degli oneri derivanti dal primo periodo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

158.0.27

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo Energivori. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.600 milioni di euro all'anno per il triennio 2022-2024. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione è pari a 670 milioni di euro all'anno per il triennio 2022-2024. Il Bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. A partire dal 1° gennaio 2022, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

4. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "tener conto" a: "al medesimo comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi"».

158.0.28

GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Misure in materia di esenzione dal canone minimo inferiore per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico e del gas naturale)

1. Al fine di garantire alle imprese ed agli operatori pari accesso al mercato, per gli anni 2022 e 2023 il canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuto dai venditori di energia elettrica e gas naturale.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

158.0.29

GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Misure in materia di esenzione dal canone minimo inferiore per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per gli operatori del mercato elettrico e del gas naturale)

1. Al fine di garantire, anche in ragione dei principi comunitari, la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e di assicurare a tutti gli operatori pari accesso al mercato, i venditori di energia elettrica sono esentati dal pagamento ai sensi dell'articolo 1, del comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone minimo di

euro 800, pur rimanendo soggetti al canone dovuto per ciascuna utenza servita.».

158.0.30

COLLINA, MANCA, MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022».

158.0.31

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 158-bis.

(Estensione delle agevolazioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 alle imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale)

1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

2. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE».

158.0.32

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 158-bis.***(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)*

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 i commi 59 e 60 sono abrogati.

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1° gennaio 2022, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore di energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma".

3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con le delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di energia acquistata sulla piattaforma di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato – nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a lo anni.

4. L'offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio del Mercato del Giorno Prima – MGP il mese precedente la data di offerta.

5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.

6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5,8 miliardi a decorrere dall'anno 2022 si provvede nel limite di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 – Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2016, n. 150.».

158.0.33

ARRIGNONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando al contempo le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;

c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con riferimento alla verifica

degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L’ARERA riconosce in tariffa al gestore entrante l’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell’offerta di gara, può versare agli enti locali l’ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara;

e) resta ogni caso fatta salva la possibilità per l’ente locale o la società patrimoniale delle reti di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, anche al di fuori della gara di affidamento del servizio di distribuzione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, garantendo il mantenimento della titolarità del servizio in capo al gestore affidatario. In questa ipotesi si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, per quanto compatibili.».

158.0.34

MANCA, PARRINI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l’incremento dei costi dell’energia elettrica e del gas)

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l’incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti

locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

158.0.35

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.».

158.0.36

PARAGONE, GIARRUSSO, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 158-bis.

(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e accisa su energia elettrica e gas per i clienti domestici)

1. A partire dal 1° gennaio 2022, al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Agli effetti dell'imposta non è altresì imponente la fornitura di energia elettrica e gas per uso domestico";

b) alla Tabella A Parte III:

1) al n. 103 le parole: "energia elettrica per uso domestico;" sono soppresse;

2) al n. 127-bis) le parole da: "somministrazione di gas" a "acqua calda" sono soppresse.

2. A partire dal 1° gennaio 2022, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 26:

1) al comma 1 le parole: "per usi civili" sono soppresse;

2) al comma 6 è aggiunto in fine: "non è sottoposto ad accisa il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili.";

b) all'articolo n. 52 comma 3 lettera e) le parole da: "con potenza" fino a: "dei prezzi" sono soppresse.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità attuative di cui al presente articolo.».

158.0.37

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Determinazione della tariffa omnicomprensiva)

1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale.».

158.0.38

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Disposizioni per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno)

1. All'articolo 9, della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-*quiquies*, è aggiunto il seguente:

"15-*sexies*. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 6 mesi dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale."».

158.0.39

ANASTASI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 158-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che dai soggetti tenuti al pagamento del canone unico ivi individuati sono da intendersi esclusi i soggetti titolari di contratti di somministrazione nei confronti dei consumatori finali che hanno a oggetto la vendita di servizi di pubblica utilità resi disponibili dal concessionario di rete attraverso le proprie infrastrutture delle quali lo stesso concessionario conserva a ogni livello, ivi incluso il punto terminale di rete, la gestione tecnico-operativa.».

158.0.40

MISIANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 158-bis.

(Norme in materia di fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1375 e 2941, n. 8, del codice civile.».

158.0.41

GALLONE

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 158-bis.

(Norme in materia di fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1375 e 2941, n. 8, del codice civile.».

158.0.42

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 158-bis.

(Disposizioni per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, tra le aree agricole utilizzabili rientrano anche quelle di cui all'articolo 12 comma 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2. Le aree agricole non utilizzabili saranno individuate mediante parametri atti alla classificazione di tali superfici secondo criteri oggettivi.».

158.0.43

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Regime incentivante impianti eolici)

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.».

158.0.44

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Incremento fondo per il risparmio delle risorse idriche)

1. Il "Fondo per il risparmio di risorse idriche" istituito dall'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. La nuova dotazione del Fondo, che complessivamente ammonta a 40 milioni di euro, costituisce, fino all'esaurimento delle risorse, il nuovo limite di spesa per la concessione del bonus idrico di cui all'articolo 1, comma 62 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2022, secondo le finalità previste dalla stessa legge e con le modalità di erogazione contenute nel decreto 27 settembre 2021 del Ministro della transizione ecologica.».

158.0.45

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 158-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79199)

1. Ai fini della rideterminazione dei costi generati dagli oneri generali di sistema ai clienti finali, la quota CIP/6/92 che incentiva le fonti di energia assimilate, ossia quelle prodotte dagli inceneritori di rifiuti, di carbone, di frazioni inorganiche e che dunque non sono propriamente rinnovabili in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, lettera b) della Direttiva 2001/77/CE, attuata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, non trovano compensazione dell'incentivo nella componente degli oneri generali di sistema.

2. Il presente articolo dispone la soppressione dell'incentivo CIP/6/92.

3. Le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 e 2 del presente articolo sono abrogate.

4. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni e adeguamenti in conformità a quanto previsto dal presente articolo.».

158.0.46

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 158-bis.

(Modifiche al decreto-legge 18 febbraio, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) A decorrere dal 1° gennaio 2022, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono compensati mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

b) L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni e adeguamenti in conformità a quanto previsto dal comma 1.».

158.0.47

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 158-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 22, comma 4, sostituire le parole: ", posto a carico dei clienti finali." con le seguenti: ", posto a carico della fiscalità generale.". Alla fine del periodo aggiungere il seguente: "L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni e adeguamenti in conformità a quanto previsto dal presente articolo."».

158.0.48

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 158-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)*

1. All'articolo 23, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "e la riduzione" con le seguenti: "e la cancellazione"».

158.0.49

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 158-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)*

1. All'articolo 23, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "perseguendo nel contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori" con le seguenti: "perseguendo l'armonizzazione con strumenti di analoga finalità, utilizzando anche i pimenti delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e gli oneri di sostegno specifici per le finalità di cui al presente articolo sono in capo alla fiscalità generale."».

158.0.50

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 158-bis.***(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28)*

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi,"».

158.0.51

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 158-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 1, comma 152, le parole: "Per l'anno 2016" sono sostituite "Dall'anno 2022" e le parole: "di euro 100." sono sostituite da "di euro 80".

All'articolo 1, comma 153, la lettera *a*) è "soppressa".

All'articolo 1, comma 153, alla lettera *b*) le parole "di cui al primo comma" sono soppresse.

All'articolo 1, comma 153, la lettera *c*) è "soppressa".

All'articolo 1, il comma 154 è sostituito dal seguente:

"154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dall'Agenzia delle Entrate, che a tal fine è considerata sostituta di imposta, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma".

All'articolo 1, il comma 156 è sostituito dal seguente:

"156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 154 e 155, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad inviare apposito modulo di pagamento ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione. È altresì autorizzata ad inviare comunicazione ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone".

All'articolo 1, il comma 157 è soppresso.

All'articolo 1, il comma 159 è soppresso.

2. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente articolo sono abrogate».

158.0.52

LANZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Disposizioni in materia di interscambio di pallet per il trasporto merci)

1. Le disposizioni di cui alla presente norma costituiscono norme inderogabili e si applicano nei confronti dei pallet interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.

2. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, i suddetti pallet sono obbligati alla restituzione al proprietario, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.

3. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario, l'obbligo di cui al comma 2 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.

4. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, nonché tipologia e quantità dei pallet da restituire. Il voucher è equiparabile a un titolo di credito al portatore che dà diritto alla restituzione del quantitativo di pallet ivi indicato.

5. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro 6 mesi dall'emissione del voucher secondo quanto previsto dal comma 4, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet per il numero di pallet non restituito.

6. A ogni patto tra le parti contrario alle disposizioni della presente norma si applica il comma 2 dell'articolo 1341 del codice civile.

7. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative, nonché il valore di mercato sulla base delle osservazioni effettuate dall'Organismo Consorzio Servizi Legno Sughero, Conlegno, con riferimento ai pallet EPAL (European Pallet Association), nonché degli altri Organismi competenti riconosciuti per quanto attiene alle altre tipologie di pallet disciplinate dalla presente normativa. Con il medesimo decreto viene indicata la struttura presso il Ministero della transizione ecologica, competente a svolgere attività di vigilanza e monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali viola-

zioni della presente normativa all'organismo di cui al periodo precedente.».

158.0.53

LANZI, MARINELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Aumento delle quote di remunerazione del servizio di interrompibilità del settore ceramico)

1. Per l'anno 2022, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.».

158.0.54

CONZATTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«158-bis.

(Misure per il settore del vetro artistico)

1. Al fine di tutelare un marchio italiano leader nell'export mondiale e scongiurare il fermo produttivo delle fornaci, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a ristorare le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano per i maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento di gas metano usato per combustione a usi industriali.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro il 28 febbraio 2022 sono stabiliti i criteri per la assegnazione come contributo a fondo perduto delle risorse di cui al comma 1. Qualora le domande pervenute superino le risorse disponibili, si procede con una assegnazione proporzionale al numero degli addetti di ciascuna impresa.

3. Il presente articolo opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'efficacia delle misure è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2022, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194».

158.0.55

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 158-bis.

(Misure per il settore del vetro artistico)

1. Al fine di tutelare un marchio italiano leader nell'export mondiale e scongiurare il fermo produttivo delle fornaci, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a compensare le imprese operanti nel settore del vetro artistico di Murano per i maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento di gas metano usato per combustione a usi industriali.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro il 28 febbraio 2022 sono stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Qualora le domande pervenute superino le risorse disponibili, si procede con una compensazione parziale.

3. Il presente articolo opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'efficacia delle misure è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

Art. 159

159.1

PAVANELLI, GALLICCHIO

Al comma 2, dopo le parole: «a decorrere dal 2022» aggiungere, in fine, le seguenti: «e al comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente "c-bis) installazione su nuovi edifici o su edifici da ristrutturare ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sia pubblici che privati, impianti fotovoltaici che coprano almeno il 50 per cento dei consumi previsti"».

159.2

CALIGIURI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo ed allo sviluppo dell'economia circolare, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito con modificazione nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: "e 2021" sono sostituite con le seguenti: ", 2021 e 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal seguente comma, quantificati in 25 milioni euro all'anno, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

159.3

PUGLIA, LEONE, NATURALE, GALLICCHIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo ed allo sviluppo dell'economia circolare, all'articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "e 2021", sono sostituite con le seguenti: "2021 e 2022"».

159.4

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo ed allo sviluppo dell'economia circolare, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito con modificazione nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ",2021 e 2022"».

159.5

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo ed allo sviluppo dell'economia circolare, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito con modificazione nella legge

28 febbraio 2020, n. 8 le parole: "e 2021" sono sostituite con le seguenti: ",2021 e 2022"».

159.6

TARICCO, BITI

Dopo il comma 2, inserire, in fine, il seguente comma:

«Art. 159-bis. – (Continuità nella produzione dell'energia da impianti di biogas di piccola taglia) – 1. Fino alla data di pubblicazione delle procedure d'asta previste dai decreti di cui all'articolo 1 comma 6 dello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima legge, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il bando è pubblicato entro il 30 giugno 2022.».

159.7

DAMIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire lo sviluppo e l'industrializzazione in Italia di fondazioni flottanti innovative per il posizionamento degli impianti eolici oltre le 12 miglia marine con profondità superiori a 60 metri, è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione, entro giugno 2024, del progetto pilota di fondazione galleggiante Hexafloat, soluzione tecnologica proprietaria. All'onere derivante dal presente comma, pari 88 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, di cui 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1».

Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: «e disposizioni per la transizione energetica».

159.8

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, all'articolo 31, comma 1, lettera a), decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che modifica l'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, dopo le parole: "Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo *stand-alone*' e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-*quater* lettere a), b) e d)" sono aggiunte le seguenti: ", e gli impianti di accumulo elettrochimico di cui alla lettera c) punto 2), nel caso in cui l'impianto di accumulo elettrochimico sia adiacente alle opere elettriche per la connessione già realizzate, e alla lettera c) punto 3)"».

159.9

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire il rimboschimento della pineta di Siano e del Parco nazionale dell'Aspromonte e definire un Piano di ricostruzione e aiuti economici per le aziende agricole e gli allevamenti che hanno subito danni a causa degli incendi dell'agosto 2021, è istituito nello Stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un apposito Fondo di conto capitale con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per il 2022.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 500 milioni per il 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 160.

159.0.1

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 159-bis.**

(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili) (Sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navi-

gazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

159.0.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Trasformazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2022 nella misura almeno pari al 30% ed al 40% rispettivamente per gli anni 2023 e 2024, del 50% per l'anno 2025 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero della transizione ecologica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati,

unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;

f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

h) riduzione della tassazione sul lavoro.

3. Dalla erogazione di finanziamenti da parte del Fondo, di cui al comma 2, del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.».

159.0.3

PAGANO, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Finanziamenti per il contrasto all'erosione costiera e la gestione della posidonia spiaggiata)

1. Al fine di contrastare l'erosione costiera e consentire il ripristino delle originarie condizioni di naturalità degli arenili è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale contributo massimo a favore dei comuni costieri della regione Sardegna per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste del litorale, inclusa la rimozione permanente e lo smaltimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite a favore dei comuni costieri con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, nel quale sono individuate condizioni, criteri e modalità di ripartizione.

4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

159.0.4

FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Finanziamenti per il contrasto all'erosione costiera e la gestione della posidonia spiaggiata)

1. Al fine di contrastare l'erosione costiera e consentire il ripristino delle originarie condizioni di naturalità degli arenili è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale contributo massimo a favore dei comuni costieri della regione Sardegna per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste del litorale, inclusa la rimozione permanente e lo smaltimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite a favore dei comuni costieri con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, nel quale sono individuate condizioni, criteri e modalità di ripartizione.

4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

159.0.5

MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Finanziamenti per il contrasto all'erosione costiera e la gestione della posidonia spiaggiata)

1. Al fine di contrastare l'erosione costiera e consentire il ripristino delle originarie condizioni di naturalità degli arenili è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale contributo massimo a favore dei comuni costieri della regione Sardegna per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste del litorale, inclusa la rimozione permanente e lo smaltimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite a favore dei comuni costieri con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, nel quale sono individuate condizioni, criteri e modalità di ripartizione.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

159.0.6

DORIA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Finanziamenti per il contrasto all'erosione costiera e la gestione della posidonia spiaggiata)

1. Al fine di contrastare l'erosione costiera e consentire il ripristino delle originarie condizioni di naturalità degli arenili è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale contributo massimo a favore dei comuni costieri della regione Sardegna per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste del litorale, inclusa la rimozione permanente e lo smaltimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite a favore dei comuni costieri con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, nel quale sono individuate condizioni, criteri e modalità di ripartizione.

4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

159.0.7

CUCCA, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Finanziamenti per il contrasto all'erosione costiera e la gestione della posidonia spiaggiata)

1. Al fine di contrastare l'erosione costiera e consistere il ripristino delle originarie condizioni di naturalità degli arenili è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale contributo massimo a favore dei comuni costieri della regione Sardegna per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste del litorale, inclusa la rimozione permanente e lo smaltimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite a favore dei comuni costieri con decreto del Ministro della transazione ecologica, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, d'intesa con la Conferenza stato città ed autonomie locali, nel quale sono individuate condizioni, criteri e modalità di ripartizione.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

159.0.8

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Disposizioni di utilizzo residuo fondo Terminal Passeggeri)

All'articolo 1, comma 666, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022" e le parole: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021"».

159.0.9

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Misure di semplificazione navi minori e dei galleggianti ed adibite al trasporto di passeggeri)

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

"1-*quater*. Fatta salva l'applicazione del terzo periodo del comma 1-*bis* del presente articolo, dall'obbligatorietà del servizio tecnico-nautico di ormeggio sono escluse le navi fino a 300 GT iscritte nel registro delle navi minori e dei galleggianti ed adibite al trasporto di passeggeri."».

159.0.10

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Misure per la navigazione nelle acque interne)

1. Al punto 3 della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", limitatamente al trasporto delle merci," sono soppresse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

159.0.11

PAROLI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Fondo per la promozione dell'idrogeno e delle tecnologie green)

1. Al fine di promuovere interventi per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, associazioni del settore, partner governativi, istituzionali e industriali, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, è istituito un fondo denominato "Fondo per la promozione dell'idrogeno e delle tecnologie *green*", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2023 al 2026. Il fondo può essere utilizzato per finanziare progetti nel settore dell'idrogeno e tecnologie innovative che siano solidi e sostenibili dal punto di vista finanziario, infrastrutture dedicate all'idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno, promozione degli *hub* per la produzione dell'idrogeno verde nelle aree portuali, impianti centralizzati oppure mediante elettrolisi dell'acqua in impianti centralizzati o in impianti *on-site* e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento dell'idrogeno e delle tecnologie *green*. Il fondo è integrato con risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio e da fondi europei.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

159.0.12

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Fase pilota volta all'agevolazione degli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili)

1. Al fine di avviare una fase pilota volta all'agevolazione della tecnologia dell'idrogeno verde per la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato e una mobilità elettrica a zero emissioni, l'energia per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili tramite processi elettrolitici e per la sua distribuzione, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, la gestione, la distribuzione e il rifornimento del prodotto finale, per l'anno 2022 è esentata dagli oneri generali di sistema e dagli oneri di rete. Le regole di tale esenzione, da concedere per un periodo transitorio ad un limitato numero di impianti con un definito assorbimento massimale di energia elettrica, sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, sentito il Ministro della transizione ecologica, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) da emanare entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194».

159.0.13

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Fondo per la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione e condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per gli anni 2023 e 500 milioni per il 2024, e possono convergervi contributi ed essere definiti accordi con Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, sistema bancario e Poste Italiane, regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per gli anni 2023 e 500 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per gli anni 2022, 2023, 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario».

159.0.14

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. Il Ministero della transizione ecologica è autorizzato alla spesa di 1 milione di euro al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento.

mento. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è destinato alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale individuate ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro, si provvede corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

159.0.15

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Introduzione nell'ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici di natura civile e amministrativa)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-*septies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*octies*. In ogni caso di conflitto ambientale suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2010 di cui sopra, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.

1-*nonies*. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto ambientale, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ex decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

1-*decies*. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura ambientale in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto am-

bientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato *ex* decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme al principio dell'azione ambientale di cui al precedente articolo 3-*ter*.";

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Diritto di accesso alle informazioni ambientali, di partecipazione a scopo collaborativo e mediazione ambientale".

b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: "v-*nonies*) conflitto ambientale: la controversia tra due o più parti, portatrici di diritti soggettivi, interessi legittimi anche diffusi e collettivi, in cui si contrappongono visioni divergenti relative alle decisioni da assumere riguardo all'ambiente e, dunque, alla gestione o all'uso delle risorse e dei beni ambientali, in ragione dei relativi impatti".

2. All'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7. In ogni caso di conflitto paesaggistico suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di dolo o colpa grave.

8. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto paesaggistico, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

9. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura paesaggistica in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme alle finalità di tutela e valorizzazione del presente codice."

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

159.0.16

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Fondo per gli eventi alluvionali a Catania)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree della città di Catania colpita da eventi alluvionali del 26, 27 e 28 ottobre 2021, di seguito denominato "Fondo", da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità previste dal presente articolo.

2. La concessione dei contributi a fondo perduto previsti dal Fondo, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, è disposta:

a) per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, nonché delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche, distrutte o danneggiate, in relazione al danno effettivamente subito;

b) in favore delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi;

c) per gli oneri derivanti da danni agli edifici di interesse storico-artistico;

d) per il rimborso, in favore dei soggetti le cui abitazioni sono state oggetto di sgombrò da parte dalle competenti autorità, degli oneri sostenuti a seguito di traslochi e di depositi, nonché relativi all'allestimento di alloggi temporanei;

e) per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali al fine di garantirne la continuità produttiva.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità della concessione dei contributi di cui al presente articolo, assicurando l'equità e la parità di trattamento dei soggetti danneggiati nel rispetto delle risorse allo scopo stanziate.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, che andranno ad affluire nel Fondo di cui al comma 1, si provvede mediante la riduzione del Fondo di cui all'articolo 194».

159.0.17

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Definizione procedure di indennizzo aziende piemontesi danneggiate dall'alluvione del 1994)

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come richiamato dall'articolo 4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sede operativa nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione UE (2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse una impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.

2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili è istituito un Fondo della consistenza di euro 250.000, per l'anno 2022, al fine di finanziare la definizione di eventuali contenziosi attualmente in corso e relativi alla titolarità delle agevolazioni di cui al comma precedente».

Conseguentemente la consistenza del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge, è ridotta di euro 250.000 per l'anno 2022.

159.0.18

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Agevolazioni tariffarie per servizi di energia elettrica, gas ed acqua interrotti a seguito di evento calamitoso)

1. L'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, provvede a riconoscere agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore di utenze e forniture nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti canalizzate, site nei comuni coinvolti da eventi calamitosi e dichiarate inagibili o per le quali, a seguito di evento calamitoso, non è possibile fornire il servizio. L'autorità individua, altresì, le modalità

per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.

2. L'autorità è altresì autorizzata a disporre, con propri provvedimenti, le agevolazioni di cui al comma 1 a favore delle utenze e forniture site nei territori dei comuni dichiarati inagibili dalle autorità competenti in conseguenza di eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019, 2020 e 2021. L'autorità di regolazione, con propri provvedimenti, disciplina le modalità di rateizzazione degli importi non pagati relativi alle utenze e forniture di cui al presente comma, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi».

159.0.19

GIROTTO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e i conseguenti impatti sulla spesa per la fornitura di energia elettrica per gli utenti finali, in ogni trimestre dell'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati mediante:

a) l'utilizzo di una quota parte, pari ad una misura massima complessiva di 700 milioni di euro, per ciascun trimestre, dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂), di cui all'articolo 23, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica. Le risorse di cui alla presente lettera sono destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;

b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di ulteriori risorse pari ad una misura massima complessiva di 600 milioni di euro.

2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per ogni trimestre dell'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo a trasferite alla Cassa per

i servizi energetici e ambientali, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ulteriori risorse».

159.0.20

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Modifiche al codice della strada)

All'art. 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

b) Al comma 2 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano a partire dal secondo anno di conseguimento della patente, a seguito della frequentazione e del superamento di un corso di formazione di guida sicura di cui al successivo comma 2-ter".

c) Al comma 2-bis le parole "per il primo anno dal rilascio" sono soppresse.

d) Dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. A partire dal secondo anno di conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B è consentita la guida di veicoli di potenza superiore ai 55 kW/t a seguito della frequentazione e del superamento di un corso di guida sicura rientrante in quelli riconosciuti con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili".

All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. All'atto del superamento del corso di guida sicura di cui all'articolo 117 comma 2-ter, viene attribuito un bonus di 10 punti che si aggiungono a quelli previsti nel comma 1, eventualmente decurtati per violazioni intercorse nel periodo dal rilascio della patente al superamento del corso di guida sicura di cui all'articolo 117 comma 2-ter"».

159.0.21

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 159-bis.***(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)*

1. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell'energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze."

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell'accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull'energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell'impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.».

159.0.22

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 159-bis.**

1. Al fine di dare piena e immediata attuazione alle disposizioni di cui al Capo II del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedurali speciali applicabili.».

159.0.23

VATTUONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Disposizioni in materia di fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nelle aree portuali militari)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 730, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stanziata per l'anno 2021, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'anno 2022 al Ministero della difesa.».

159.0.24

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Modifiche al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. All'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 dopo le parole: "la regione, dopo avere acquisito il parere" aggiungere le seguenti: "obbligatorio ma non"».

159.0.25

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Semplificazioni in materia di demolizione delle opere abusive)

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'articolo 41 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: 1 In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità mi-

litari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.”’.

Consequentemente, all’articolo 194, sostituire le parole: ‘di 600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023’ con le seguenti: ‘di 590 milioni di euro per l’anno 2022 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.’.

159.0.26

TONINELLI, GALLICCHIO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Abolizione del pubblico registro automobilistico)

1. Ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e del conseguimento di un risparmio di spesa a beneficio degli utenti, il pubblico registro automobilistico (PRA), istituito dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le relative funzioni sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla ricollocazione del personale del PRA presso l’Autorità di regolazione dei trasporti, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o ad altre pubbliche amministrazioni che presentano carenza di organico.».

159.0.27

PAVANELLI, GALLICCHIO, CASTELLONE, GIUSEPPE PISANI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Piano straordinario di bonifica)

1. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di bonifica delle discariche abusive, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aumentata di venti milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo i, comma 200, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

159.0.28

CASTELLONE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Disposizioni per la terra dei fuochi)

1. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di vigilanza e controllo delle Forze armate e delle forze dell'ordine impiegate per le operazioni di contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti abbandonati nella provincia di Napoli e nell'area sud-occidentale della provincia di Caserta, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo con dotazione pari a venti milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 al fine di dotare le Forze armate e le forze dell'ordine impiegate nelle operazioni di cui al presente comma della strumentazione necessaria per le finalità di cui al presente articolo nonché per l'impiego di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai, in particolare di droni dotati di sensori, di videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar.

2. Il Ministro della transizione ecologica definisce con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministero della difesa, le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

159.0.29

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

1. Le misure di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012.».

159.0.30

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Disposizioni in materia di contribuzione all'Autorità di Regolazione dei Trasporti)

1. A seguito del trasferimento delle funzioni di regolazione all'Autorità di regolazione dei trasporti e al fine di evitare una doppia imposizione, in applicazione degli articoli 56 e 107 del Trattato sul funzionamento europeo, il contributo di funzionamento di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è scontato dal canone di concessione dovuto alle Autorità di sistema portuale da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dei concessionari ai sensi degli articoli 6 e 18 della medesima legge.».

159.0.31

STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 159-bis.

(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, le parole: "degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi," sono soppresse.».

159.0.32

STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN'RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto mi-

nisteriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.».

159.0.33

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Iva agevolata per la vendita di birra in bottiglia destinata al riuso)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, la vendita di birra ad esercizi di somministrazione in bottiglia destinata al riuso è soggetta all'aliquota del 20 per cento dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Conseguentemente, alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la Parte III, è aggiunta la seguente: "Parte III-bis. Beni e servizi soggetti all'aliquota del 20 per cento. 128) Birra venduta ad esercizi di somministrazione in bottiglia destinata al riuso".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

159.0.34

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome e alla luce del perdurare dell'emergenza COVID-19 si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2022, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in

carezza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza.».

159.0.35

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Fondo per le gite a carattere ambientale)

1. Al fine di promuovere la cultura dell'ambiente nelle scuole primarie e secondarie e contribuire a sviluppare negli studenti il senso di responsabilità e di rispetto della natura, è istituito presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca un fondo, di seguito denominato "Fondo per le gite a carattere ambientale", con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinato all'erogazione di contributi alle scuole che, all'interno delle ore previste per le gite scolastiche prevedano nel loro percorso formativo attività volte al mantenimento, alla conservazione e alla tutela dell'ambiente naturale, solte dagli studenti attraverso attività di conservazione delle aree boschive dei parchi, di messa in sicurezza dei sentieri, di rimozione dei rifiuti nei parchi cittadini, regionali e nazionali, nelle aree marine protette e non protette.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo.».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 194.

159.0.36

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 159-bis.

(Istituzione del Fondo unico per il riciclo)

1. Dopo l'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 222-bis.

(Fondo unico per il riciclo).

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo unico per il riciclo, nel quale confluiscono tutti i costi ambientali versati dai produttori, classificati in base a ciascuna tipologia di materiale. Il Ministero assegna e ridistribuisce gli importi derivanti dal versamento dei costi ambientali secondo i criteri stabiliti all'esito delle verifiche effettuate dal Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224. Dagli importi derivanti dal versamento del costo ambientale sono detratti gli oneri per il ritiro, la selezione, la cernita e il trasporto, sostenuti dagli enti locali o da terzi, da rimborsare nella percentuale stabilita dal Consorzio nazionale degli imballaggi in base alla valutazione sull'efficacia del sistema prescelto, da effettuare secondo le modalità indicate all'articolo 224, comma 4; la restante parte delle somme versate a titolo di costo ambientale è distribuita tra i produttori e gli utilizzatori, consorziati o meno, in relazione a quanto effettivamente riciclato."».

159.0.37

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis.

(Rimborsi svalutazione immobili nel quartiere Tamburi di Taranto)

1. A seguito della riduzione del valore commerciale degli immobili situati nel quartiere Tamburi della città di Taranto, prodotte a seguito dell'esposizione ad emissioni intollerabili ai sensi dell'articolo 844 del Codice Civile, possono accedere al risarcimento dei danni i proprietari che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano presentato richiesta di risarcimento danni in sede legale, sia civile che penale. Il rimborso è riconosciuto a seguito di sentenza passata in giudicato sulla base del criterio cronologico di definizione dei relativi processi. In caso di sentenza favorevole al ricorrente il risarcimento riconosciuto è comunque di importo pari a 7300 euro.».

Art. 160**160.1**

TRENTACOSTE, NATURALE

Al comma 1, sostituire le parole: «di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2022» con le seguenti: «di

seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 70 milioni di euro nel 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 20.000.000
2023: –
2024: –

160.2

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Al fine della redazione del progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione nella provincia di Cuneo nei comuni di Villanova Mondovì e di Pianfei dell'invaso per l'irrigazione agrirurale e la laminazione delle piene denominato Serra degli Ulivi, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore della Regione Piemonte.

5-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

160.3

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 32, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come in-

trodotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile."».

160.4

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 32, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della inedia dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile."».

160.5

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c), comma 2 del presente articolo, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile."».

160.6

TRENTACOSTE, LEONE, PUGLIA, GALLICCHIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo per il ristoro delle aziende agricole siciliane danneggiate dagli eventi atmosferici calamitosi verificatisi nel 2021, con una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, detta criteri e modalità attraverso cui le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Siciliana che hanno subito danni dai suddetti eventi calamitosi possono accedere agli interventi di ristoro.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «592 milioni di euro per l'anno 2022, 492 milioni di euro per l'anno 2023, 492 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

160.7

TARICCO, BITI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Per i terreni posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 758, lettera a), della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, l'IMU non è dovuta per l'anno in cui si verificano presupposti previsti dall'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 540 milioni di euro per l'anno 2022 e di 440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

160.8

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per i terreni posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 c.c., diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 758, lettera a), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, l'IMU non è dovuta per l'anno in cui si verificano presupposti previsti dall'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».

160.9

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per i terreni posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 c.c., diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 758, lettera a), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, l'IMU non è dovuta per l'anno in cui si verificano presupposti previsti dall'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».

160.10

COLLINA, MANCA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 222-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse sono destinate per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 597,5 milioni di euro per l'anno 2022».

160.11

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 71 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 paragrafo 2 lettera c) e d) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102."».

160.12

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 71 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per, favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 paragrafo 2 lettera c) e d) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102."».

160.0.1

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 160-bis.

(Programma invasi e bacini multiobiettivo)

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo è adottato un Piano straordinario quinquennale 2022-2027, realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la collaborazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario sono attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui ai commi precedenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo, ecc.);

b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio

d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;

e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le perdite della rete di adduzione ormai datata;

f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficientamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione.

4. Ai fini di cui al presente articolo, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le informazioni e i documenti necessari.

5. Il piano straordinario verrà definito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare in concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 520 milioni di euro per l'anno 2022, e 420 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

160.0.2

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 160-bis.

(Tutela dei lavoratori agricoli in zone colpite da calamità naturali e altri eventi distruttivi e epidemici)

1. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, sopprimere le parole da: "e che abbiano" a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti commi:

"6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, anche tramite domanda di disoccupazione agricola, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2021, il termine per la presentazione è il 30 settembre 2022. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate" come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2023» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

160.0.3

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: "naturali" sono aggiunte le seguenti: ", epidemiologici, fitopatie o epizozie" e dopo le parole: "ufficio delle imposte" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato";

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

160.0.4

TARICCO, BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 160-bis.***(Misure a favore del settore agricolo e agroalimentare)*

1. Al fine di salvaguardare i paesaggi agricoli, forestali e pastorali, che conservano i caratteri storici legati alla permanenza di forme di produzione, usi del suolo agricolo, tecniche di allevamento, sistemazioni del terreno, mosaici paesaggistici e manufatti, collegati a produzioni alimentari, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato a favorire le proposte di candidatura all'iscrizione del Registro nazionale dei paesaggi di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al decreto n. 17070 del 19 novembre 2012. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.

2. Le imprese inserite nell'elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'articolo 92 del Regolamento dell'Unione europea n. 889 del 2008 che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100 per cento dei costi documentabili nel periodo di imposta 2022 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero politiche agricole, alimentari e forestali per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.

3. Le modalità per l'accesso al credito di imposta di cui al comma 2 sono stabilite con apposito decreto del Ministero politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022, di 470 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024 e di 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

160.0.5

TRENTACOSTE, LEONE, NATURALE, PUGLIA, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 160-bis.***(Rifinanziamento fondo filiere minori)*

1. Al Fondo nazionale per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è attribuita un'ulteriore dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Una quota non inferiore al trenta per cento delle risorse stanziata è destinata al settore della corilicoltura.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

160.0.6

DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 160-bis.**

1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2018, nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 116 del 2019, la società SIN – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura – S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è autorizzata a reclutare e ad assumere 50 unità di personale

nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Per le finalità previste dal comma 1, è attribuita al Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali una integrazione del trasferimento destinato all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) nel limite di un importo massimo complessivo di spesa di 2.500.000,00 euro annui per l'anno 2022 e di 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.500.000,00 euro annui per l'anno 2022 e di 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dalla presente legge.».

160.0.7

NATURALE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Fondo per la prevenzione di atti vandalici in agricoltura)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito il "Fondo per la prevenzione di atti vandalici in agricoltura", con una dotazione annua di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'introduzione di nuovi sistemi di monitoraggio e controllo delle aree agricole atti a prevenire atti vandalici a strutture e coltivazioni in agricoltura.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

160.0.8

TARICCO, BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 160-bis.***(Misure per l'aggregazione in agricoltura)*

1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario.

2. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.

3. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

160.0.9

PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.160-bis.***(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola)*

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura dei territori delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, colpite dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 26 agosto 2021 e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone distrutte dagli incendi, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola nei territori delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia con una dotazione pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 al 2024.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, di concerto con il Ministro per il sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 525 milioni di euro per l'anno 2022, 425 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

160.0.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 160-bis.

(Detrazione per interventi di manutenzione e recupero dei terreni agricoli e per l'acquisto di attrezzature funzionali agli interventi stessi)

1. Per l'anno 2022, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 spetta anche per le spese documentate rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono terreni agricoli in base a un titolo idoneo per interventi di manutenzione, recupero e ripristino idrogeologico dei terreni stessi, ivi comprese le attrezzature strettamente funzionali alle suddette attività, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ettaro o frazione dello stesso e a 1.000 euro per ciascuno degli ettari o frazione degli stessi, successivi al primo, e, comunque, entro l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun contribuente.

2. All'onere di cui al comma 1 nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194. Qualora, per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, l'agevolazione spettante a ciascun avente diritto è proporzionalmente ridotta, sino a concorrenza del limite di cui al precedente periodo».

160.0.11

GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 160-bis.

(Fondo di ristoro a seguito di esondazioni fluviali)

1. Al fine di sostenere le aziende agricole che subiscono danni, tra cui la perdita del raccolto, a seguito delle esondazioni determinate da fiumi e corsi d'acqua che attraversano o confinano con i terreni agricoli è istituito nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali il "Fondo di ristoro a seguito di esondazioni fluviali" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più

decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *apportare le seguenti variazioni:*

2022: – 5.000.000;

2023: – 5.000.000;

2024: – 5.000.000.

Art. 161**161.1**

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. I datori di lavoro agricolo, i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, vi provvedono entro il 31 dicembre 2022 esclusivamente con modalità telematiche.

1-ter. La presentazione della denuncia aziendale nei termini di cui al precedente comma 2 non determina l'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia stessa ovvero recuperi di imposizione contributiva anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40 e altre disposizioni in materia di previdenza agricola.

161.2

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. I datori di lavoro agricolo, i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, vi provvedono entro il 31 dicembre 2022 esclusivamente con modalità telematiche.

3. La presentazione della denuncia aziendale nei termini di cui al precedente comma 2 non determina l'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia stessa ovvero recuperi di imposizione contributiva anche per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40 e altre disposizioni in materia di previdenza agricola.CO₂

161.3

CASTALDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, con i medesimi limiti anagrafici e modalità, anche con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 590 milioni di euro per l'anno 2022 e di 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

161.4

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2022, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole».

161.0.1

AIMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 161-bis.**

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3 al medesimo decreto-legge, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022.

2. Il medesimo esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per lo stesso periodo agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

3. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività che danno diritto all'esonero nell'ambito delle filiere di cui al comma 1 e a stabilire le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3.

4. L'esonero di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 2.712 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi del comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 194.

161.0.2

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 161-bis.

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3 al medesimo decreto-legge, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto per il medesimo periodo agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

3. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività che danno diritto all'esonero nell'ambito delle filiere di cui al comma 1 e a stabilire le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al del presente articolo, valutati in 385,2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rimodulato dall'articolo 194 della presente legge».

161.0.3

FERRERO, TOSATO, MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 161-bis.

(Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrenza dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200,9 milioni per il 2022 e 139,1 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge».

161.0.4

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 161-bis.

(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'econo-

mia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.

161.0.5

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 161. – (Stabilizzazione esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli) – 1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2022"».

161.0.6

NATURALE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 161. – (Stabilizzazione dell'esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli) – 1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

161.0.7

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 161-bis.

(Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti nell'anno 2019)

1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni all'atto dell'iscrizione, con riferimento alle iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre

2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Agli oneri derivanti dal presente articoli si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

161.0.8

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFÀ, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 161-bis.

1. L'articolo 18, comma 3-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8".».

161.0.9

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 161-bis.

(Disposizioni per l'aiuto alla vendemmia)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,11 comma 3-bis, è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai

sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8".».

161.0.10

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 161-bis.

1. L'articolo 18, comma 3-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8".».

161.0.11

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 161-bis.

(Tutela dei lavoratori agricoli a tempo determinato, vittime di sfruttamento)

1. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che, a seguito dell'adozione di provvedimenti di cui a gli articoli 603-*bis* del codice penale e 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, perdono involontariamente il lavoro è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione spettante per un numero di giornate corrispondenti a quelle per cui sono stati assunti ovvero per un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle effettivamente svolte nell'anno precedente. Il trattamento di cui al presente comma È equiparato a lavoro ai fini contributivi e del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e di 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

161.0.12

TARICCO, BITI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 161-bis.***(Organizzazioni di produttori – raccolta)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 dopo la lettera *i*) è inserito la seguente:

"*i-bis*) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi".

2. All'articolo 68 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 10, il comma 15-*septies*, è sostituito dal seguente:

"1.5-*septies*. Le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2022 e, ove successivo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 540 milioni di euro per l'anno 2022».

161.0.13

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 161-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 dopo la lettera *i*) è inserito il seguente periodo:

"*l*) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi".

Art. 162**162.1**

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2022 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a

tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

162.2

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022. La sottoscrizione del prestito avviene presso gli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura, che allo scopo utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

162.3

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Al comma 4, sostituire le parole: «di ulteriori 5 milioni» con le seguenti: «di ulteriori 10 milioni».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

162.4

ZULIANI, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 4, sostituire le parole: «di ulteriori 5 milioni» con le seguenti: «di ulteriori 10 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

162.5

TARICCO, BITI

Al comma 4 sostituire le parole: «di ulteriori 5 milioni» con le seguenti: «di ulteriori 10 milioni».

Conseguentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

162.6

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 4, sostituire le parole: «5 milioni» con le parole: «10 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni».

162.7

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 5, sostituire le parole: «15 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

162.8

PITTONI, MARIN, CORTI, VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di preservare i complessi malghivi, quale patrimonio identitario dei territori montani, testimonianza storica di cultura materiale, di interesse architettonico per la presenza di uniche e peculiari tipologie edilizie, di interesse paesaggistico, come componente caratteristica del territorio montano, e di interesse sociale per le comunità locali, delle quali rappresentano elementi distintivi di vita familiare e comunitaria, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestale un Fondo, con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per la concessione di contributi finalizzati a

copertura totale o parziale delle spese per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici, comprese le relative pertinenze, destinati all'alpeggio del gestore e del personale ed al ricovero del bestiame per il periodo di monticazione, per l'acquisto di attrezzature per il miglioramento dei pascoli per una corretta gestione del territorio ai fini del mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema e della biodiversità, nonché destinati alla trasformazione e vendita diretta dei prodotti caseari di malga e all'organizzazione di percorsi formati, in collaborazione con le scuole agrarie, per favorire la preparazione professionale del personale e la diffusione di conoscenze basate su antiche tradizioni abbinate a nuove esperienze di gestione dell'alpeggio.

6-ter. I beneficiari dei contributi di cui al comma *6-bis* sono le imprese, in qualsiasi forma costituite, che siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da una donna o, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da donne.

6-quater. I contributi di cui al comma *6-bis* sono cumulabili con altri incentivi, previsti da normative europee, nazionali e regionali e si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma *6-bis*.

6-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi dal *6-bis* al *6-quinquies*, pari a 40 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

162.9

PITTONI, MARIN, CORTI, VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«*6-bis.* Per la rinascita dei complessi malghivi dei territori montani e promuovere azioni per la valorizzazione e conoscenza dell'unicità dei prodotti lattiero caseari tipici della malga, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, con proprio decreto individua iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori di prodotti lattiero caseari tipici di Malga, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, aumentando il potere contrattuale in particolare delle aziende di piccole dimensioni. Il Ministro inoltre individua, d'intesa con le regioni, specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende agricole aggregate nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale. Le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del presente comma nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.».

162.10

TARICCO, BITI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di sostenere la costituzione e l'avviamento di Organizzazioni di produttori in filiere agricole di rilevanza strategica è istituito, conformemente all'articolo 19 del Regolamento UE 702 del 2014, il Fondo quinquennale di avviamento di Organizzazioni di Produttori strategiche, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 50 milioni di euro per gli anni 2022-2027, le cui risorse sono erogate in rate annuali, di importo massimo di 100.000 euro, sulla base di tassi forfettari decrescenti applicati al grado di commercializzazione realizzato dalla OP di nuova costituzione previa verifica della corretta attuazione di un piano aziendale. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo, così come le filiere agricole destinatarie, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028».

162.11

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al fine di sostenere la costituzione e l'avviamento di Organizzazioni di produttori in filiere agricole di rilevanza strategica è istituito, conformemente all'articolo 19 del Regolamento UE 702/2014, il "Fondo quinquennale di avviamento di Organizzazioni di Produttori strategiche", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione annua di 50 milioni di euro erogato in rate annuali, di importo massimo di 100.000 euro, sulla base di tassi forfettari decrescenti applicati al grado di commercializzazione realizzato dalla OP di nuova costituzione previa verifica della cor-

retta attuazione di un piano aziendale. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo, così come le filiere agricole destinatarie, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

162.12

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 8, paragrafo 1 del decreto legislativo n. 540 del 1999, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del Regio decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 CC relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135 comma 3."».

162.13

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 540 del 1999, la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del Regio decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 CC relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135 comma 3."».

162.14

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 8, paragrafo 1 del decreto legislativo n. 540 del 1999, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) contributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del Regio Decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 CC relativamente alle attività

connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135 comma 3"».

162.15

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13, comma 3, capoverso 4-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo la parola "apponendo" sono inserite "senza oneri"».

162.16

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13, comma 3, capoverso 4-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le imposte per il predetto processo verbale notarile sono dovute in misura fissa"».

162.17

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni sul monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

– all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire la parola: "Allo" con le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, allo";

– all'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire la parola: "2021" con la seguente: "2023";

– all'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti: "entro il 30 giugno 2022"».

162.18

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 139, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori";

b) le parole: "5 tonnellate", sono sostituite dalle seguenti: "30 tonnellate"».

162.19

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori.".

Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, le parole: "5 tonnellate", sono sostituite con le seguenti: "30 tonnellate"».

162.20

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori";

b) al comma 140, le parole: "sette giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

162.21

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori.".

Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"».

162.22

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori";

b) al comma 142, le parole: "da euro 5.000 a euro 20.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000"».

162.23

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori".

Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 5.000 a euro 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000"».

162.24

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori";

b) al comma 142, le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 ad euro"».

162.25

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori".

Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 ad euro 1.000"».

162.26

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 139, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori";
 - b) al comma 142, il secondo periodo è soppresso».
-

162.27

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 6, inserire, in fine, il seguente:

«6-bis. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori.".

Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il periodo: "Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni." è soppresso.».

162.0.1

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 162-bis.

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazione:

- a) al comma 139, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori.";
- b) al comma 140, le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
- c) al comma 142 le parole: "da euro 5.000 a euro 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000", e le parole: "da

euro 1.000 ad euro 5.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 ad euro 1.000"».

162.0.2

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

1. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori" e le parole: "5 tonnellate", sono sostituite con le seguenti: "30 tonnellate".».

162.0.3

VALLARDI, BERGESIO, FREGOLENT, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Semplificazione degli interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dalla specie cinghiale)

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (*bus scrofa*), con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.

2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l'esercizio venatorio possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o

dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.

3. Le attività di cui al precedente comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.

4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.

5. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del precedente comma 1.

6. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)".

7. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: "purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio" aggiungere le seguenti: "ovvero per l'uso sportivo."».

162.0.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Istituzione fondo nazionale per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il Fondo per gli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2022-2024 al fine di assicurare a tutti gli operatori danneggiati il giusto risarcimento e contestualmente a semplificare l'iter burocratico che spesso ne ritarda l'erogazione nonché a stabilire criteri omogenei, su scala nazionale, per l'accertamento e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2023»

con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022 e 490 milioni annui per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2025».

162.0.5

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Regolamentazione filiera della canapa industriale)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

2) all'articolo 4:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.";

b) al comma 3, le parole: "in pieno campo" sono soppresse;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto.";

d) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-

trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.";

3) all'articolo 6, comma 2, le parole: "al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.";

4) all'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

- a) alla quantità di THC contenuto;
- b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
- c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
- d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;
- e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-*ter*. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2022, è definito un elenco delle patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-*bis*."».

162.0.6

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-*bis*.

(Sospensione automatica rate mutui ISMEA per calamità naturali)

1. In caso di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, al fine di scongiurare la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, agli imprenditori agricoli, che hanno subito danni alle colture e ai fabbricati, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provvede in automatico alla sospensione nonché allo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è ma-

nifestata la calamità, anche in mancanza della richiesta da parte degli agricoltori possessori di terreni dell'ISMEA.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di vendita con patto di riservato dominio stipulati successivamente al 30 giugno 1990 e agli agricoltori non *in bonis*, per i quali sia stata già avviata la risoluzione contrattuale che precede la vendita dei terreni mediante asta pubblica.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della misura proposta, pari a 30 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194».

162.0.7

SIMONE BOSSI, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Fondo per la riconversione aziendale degli allevamenti di visoni)

1. Al fine di agevolare la riconversione aziendale degli allevamenti di visoni, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla copertura finanziaria di interventi volti ad offrire un adeguato ristoro, e al contempo garantire un accompagnamento alla chiusura e alla riconversione per le aziende che si occupano di allevamento di visoni.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dall'approvazione dalla presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per il funzionamento del fondo e per l'erogazione delle risorse per gli interventi di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti principi:

a) l'indennizzo è proporzionato al numero di posti gabbia previsti nella concessione di allevamento;

b) il contributo annuale è corrispondente al 30 per cento del fatturato registrato nell'ultimo ciclo produttivo;

c) il contributo a fondo perduto per la copertura del 100 per cento delle spese sostenute per la demolizione dei fabbricati e degli impianti, ovvero del 75 per cento delle spese sostenute per la ristrutturazione e ri-

conversione in attività commerciale diversa dall'allevamento di animali, dei fabbricati adibiti all'allevamento professionale di animali da pelliccia e che hanno perduto la loro funzione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, della presente legge.

162.0.8

CORTI, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Fondo a sostegno di interventi di recupero e conservazione delle stazioni d'alpeggio)

1. Al fine di salvaguardare l'importante patrimonio economico, sociale, ambientale e storico-culturale delle comunità regionali e di valorizzare le stazioni degli alpeggi di proprietà pubblica e le aziende zootecniche che vi insistono, come sistemi che hanno contribuito con l'impiego di processi millenari a modellare il paesaggio e a caratterizzare le produzioni finali come eccellenze dell'agricoltura sostenibile e multifunzionale in ambiente montano, anche in attuazione dei principi contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestale un Fondo, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a sostegno di processi di recupero e conservazione degli edifici, anche finalizzati ad una successiva vendita a soggetti terzi interessati alla riattivazione del potenziale produttivo e al mantenimento delle attività di supporto al complessivo sistema degli alpeggi, investendo nell'acquisto di attrezzature per il miglioramento dei pascoli, nella formazione professionale del personale e nella trasformazione e vendita diretta dei prodotti caseari di malga.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di ripartizione degli stanziamenti del Fondo

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

162.0.9

ZULIANI, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Contributo per la promozione dei territori locali)

1. Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è concesso, per l'anno 2022, un contributo pari a 1 milione di euro a favore dei produttori di vino che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un *qr code* apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web* istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «599 milioni».

162.0.10

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

1. Al fine di rafforzare gli strumenti di politica economica indirizzati al sostegno di sistemi produttivi agricoli e agroalimentari locali e allo sviluppo delle comunità delle aree rurali attraverso la promozione delle produzioni tipiche locali, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per una agricoltura sostenibile e competitiva, all'articolo 1, comma 499, punto 6, della legge 27 dicembre 2007, n. 205, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, di 56 milioni

di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024"».

162.0.11

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 162-bis.

(Rifinanziamento del fondo per la competitività delle filiere agricole)

1. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: "e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

162.0.12

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«162-bis.

Al fine di sostenere la filiera lattiero-casearia, presso il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il "Fondo di promozione per il settore lattiero caseario", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 10 milioni di euro nel 2022, finalizzato agli interventi promozionali realizzati dalle OOPP agricole.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare la seguente variazione:

2022: – 10.000.000.

162.0.13

PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Disciplina dell'attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio di cui al comma 2.

2. Con il termine "turismo lattiero caseario o vie del formaggio" si intendono tutte le attività di conoscenza dei formaggi prodotti in Italia espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di allevamento e di mungitura, di esposizione degli strumenti utili alla produzione, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dei formaggi, anche in abbinamento ad alimenti e bevande, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nei caseifici nonché nell'ambito dei luoghi di mungitura, di produzione e trasformazione.

3. Le Regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio.».

162.0.14

TRENTACOSTE, NATURALE, AGOSTINELLI, PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo e il sostegno alla filiera apistica nazionale)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i), l) e q), della legge del 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore apistico e in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui comma precedente.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni», con le seguenti: «590 milioni».

162.0.15

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Incentivi alla produzione della frutta a guscio nelle aree svantaggiate di montagna)

1. Al fine incentivare la competitività delle imprese agricole operanti nel settore della coltivazione di frutta a guscio situate nelle aree svantaggiate di montagna, per gli anni 2022, 2023 e 2024, le produzioni di prodotti da forno e farinacei composti per almeno il 25 per cento da farina e derivati di frutta in guscio provenienti dalle zone di montagna delle aree svantaggiate si considerano beni oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

162.0.16

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 424 è inserito il seguente:

"424-bis. L'assegnazione a ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale della quota di risorse di cui all'art. 1, comma 424 opera, a partire dall'anno 2022, in base ai seguenti criteri: il 60 per cento delle risorse viene attribuito con riferimento al numero delle assunzioni effettuate al 31 dicembre dell'anno precedente in applicazione dell'art. 1, commi 426 e 432 mentre il restante 40 per cento in relazione alla quota di finanziamento di cui l'Ente è destinatario per i progetti di ricerca corrente."».

162.0.17

LANZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche)

1. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici, le risorse destinate alle sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse, dello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è incrementato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 6,5 milioni

2023: 0

2024: 0.

162.0.18

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 162-bis.

1. L'articolo 6-bis del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106 è sostituito dal seguente: "Dal 1° gennaio 2022 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività di pesca, di acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata o per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500"».

Art. 163**163.1**

ZULIANI, VALLARDI, BERGESIO, RUFÀ, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio del 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi classificati come pollame ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 9), del Regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429 e di conigli domestici sono innalzate, per l'annualità 2022, fino al 9,5 per cento nel limite di 30 milioni di euro di minori entrate. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Iva agevolata per la cessione di talune specie di animali vivi»

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «570 milioni di euro per l'anno 2022».

163.2

CALIGIURI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio del 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi classificati come pollame ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 9), del Regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429 e di conigli domestici sono innalzate, per l'annualità 2022, fino al 9,5 per cento nel limite di 30 milioni di euro di minori entrate. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194.»

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Iva agevolata per la cessione di talune specie di animali vivi».

163.3

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio del 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi classificati come pollame ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 9), del Regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429 e di conigli domestici sono innalzate, per l'annualità 2022, fino al 9,5 per cento nel limite di 30 milioni di euro di minori entrate. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194.».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Iva agevolata per la cessione di talune specie di animali vivi».

163.4

TARICCO, BITI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio del 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi classificati come pollame ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 9), del Regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429 e di conigli domestici sono innalzate, per l'annualità 2022, fino al 9,5 per cento nel limite di 30 milioni di euro di minori entrate. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a di 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194.».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Iva agevolata per la cessione di talune specie di animali vivi».

163.5

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali della specie polli, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati alla alimentazione umana, tacchini e uova di volatili in guscio, fresche e conservate, sono innalzate per l'anno 2022 nella misura del 9,5 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 60 milioni di euro annui.».

Conseguentemente, nel titolo dopo le parole: «bovini e suini», inserire le seguenti: «, nonché di carni bianche e uova».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «540 milioni».

163.6

CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla Parte III della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:

"1-bis. uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;"».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 194 è ridotto di 18,6 milioni di euro a decorrere dal 2022.

163.7

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

All'articolo 163, aggiungere il seguente comma:

«Alla Parte III della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 1 inserire il seguente:

"1-bis. uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;"».

163.0.1

TARICCO, BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 163-bis.***(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)*

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

2. Le cooperative di cui al comma 1 possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.

4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: – 4.000.000;

2023: – 4.000.000;

2024: – 4.000.000.

163.0.2

DI PIAZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 163-bis.***(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)*

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

2. Le cooperative di cui al comma precedente possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.

4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: – 2.000.000;

2023: – 2.000.000;

2024: – 2.000.000.

163.0.3

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis.

(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

2. Le cooperative di cui al comma precedente possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.

4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: – 2.000.000;

2023: – 2.000.000;

2024: – 2.000.000.

163.0.4

COLLINA, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis.

(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

2. Le cooperative di cui al comma 1 possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

3. Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.

4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

163.0.5

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 163-bis.***(Esenzione uccisa per i grassi animali non modificati chimicamente)*

1. Al fine di sostenere la transizione energetica delle aziende, incrementare e incentivare le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, ridurre il volume di rifiuti e scarti e promuovere, contestualmente, una concreta applicazione dell'economia circolare, al decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato 1, le parole: "Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione." sono sostituite dalle seguenti: "Oli vegetali e grassi animali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica e/o termica: esenzione.";

b) alla Tabella A, comma 5, dopo le parole: "oli vegetali" aggiungere le seguenti: "e grassi animali".

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

163.0.6

PRESUTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 163-bis.***(Esenzione accisa per i grassi animali non modificati chimicamente)*

1. Al fine di sostenere la transizione energetica delle aziende, incrementare e incentivare le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, ridurre il volume di rifiuti e scarti e promuovere, contestualmente, una concreta applicazione dell'economia circolare, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato 1, le parole: "Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione." sono sostituite dalle seguenti: "Oli vegetali e grassi animali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica e/o termica: esenzione.";

b) alla Tabella A, comma 5, dopo le parole: "oli vegetali" aggiungere le seguenti: "e grassi animali"".

Conseguentemente, sostituire l'articolo 194 con il seguente: 'Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598,49 milioni di euro per l'anno 2022 e 498,49 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.'

163.0.7

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 163-bis.

(Agevolazioni in materia di Imu)

1. Le agevolazioni in materia di Imu, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

163.0.8

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 163-bis.

(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali)

1. Alla Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) A tutti i prodotti biologici certificati si applica l'aliquota IVA agevolata del 2 per cento in relazione alle esternalità positive per l'ambiente, la biodiversità e la salute dei consumatori del metodo di produzione più sostenibile, come il biologico, che esclude l'uso di sostanze chimiche di sintesi;

b) i prodotti biologici certificati sono esenti IVA quando venduti per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di servizi di ristorazione collettiva pubblica regolati da appositi contratti di acquisto stipulati con stazioni appaltanti e centrali di acquisto che operano in conformità all'articolo 34 del decreto legislativo 50 del 2016 ss.mm.ii.

c) Ai prodotti fitosanitari e ai fertilizzanti, esclusi quelli ammessi per l'agricoltura biologica, si applica l'aliquota ordinaria del 22 per cento in relazione alle esternalità negative per l'ambiente, la biodiversità e la salute dei consumatori connesse all'uso delle sostanze chimiche di sintesi."».

163.0.9

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis.

(Piattaforme di lavoro elevabili utilizzate nei fondi agricoli per la coltivazione delle piante e la raccolta della frutta)

1. All'allegato VII ("Verifiche di attrezzature"), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il punto: "Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato" e: "Verifica annuale" sono inserite le seguenti: «Attrezzatura; Intervento/periodicità; Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (WPO); Verifica triennale;»'.

163.0.10

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 163-ter.

(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)

1. Le imprese inserite nell'elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'articolo 92 del Regolamento Ce 889/2008 e seguenti che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100% dei costi documentabili nel periodo di imposta 2022 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.

2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo saranno stabilite con apposito Decreto del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

163.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 163-bis.

(Riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo da semina e sulla semola di orzo)

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, al numero 9), le parole: », *escluso quello destinato alla semina*» sono soppresse;

b) alla parte II-bis aggiungere la seguente voce: «1-sexies) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo»

c) alla parte III:

1) al numero 26), le parole: «*orzo destinato alla semina*» sono soppresse;

2) al numero 28), la parola: «*orzo,*» è soppressa.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

163.0.12

CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis.

(Misure per il registro carico/scarico cerealicolo)

1. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni sul monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'anno 2023";

b) al comma 140, le parole: "entro 7 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 giorni"».

163.0.13

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis.

(Misure per l'aggregazione in agricoltura)

1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore di una cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario.

2. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.

3. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31 comma 3-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.».

163.0.14

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 163-bis.***(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativa ai servizi di impollinazione e pappa reale)*

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente "12-bis) pappa reale o gelatina reale";

b) alla parte III, dopo il numero 16-bis), sono inseriti i seguenti:

"16-ter) servizio di impollinazione.

16-quater) pappa reale o gelatina reale".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

163.0.15

MARTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 163-bis.***(Norme in materia di applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. Al fine di razionalizzare le disposizioni fiscali in materia e di assicurare la corretta applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disposizione di cui all'Allegato A, parte III, n. 19, del citato decreto si interpreta nel senso che la medesima è riferita anche agli anellidi policheti utilizzati come esche da pesca.».

163.0.16

DE FALCO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 163-bis.

(Norme in materia di applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Al fine di razionalizzare le disposizioni fiscali in materia e di assicurare la corretta applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disposizione di cui all'Allegato A, parte III, n. 19, del citato decreto si interpreta nel senso che la medesima è riferita anche agli anellidi policheti utilizzati come esche da pesca.».

Consequentemente ridurre di 500.000 euro gli importi di cui al successivo articolo 194.

163.0.17

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis.

(Norme in materia di applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Al fine di razionalizzare le disposizioni fiscali in materia e di assicurare la corretta applicazione dell'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disposizione di cui all'Allegato A, parte III, n. 19, del citato decreto si interpreta nel senso che la medesima è riferita anche agli anellidi policheti utilizzati come esche da pesca.».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 599 milioni di euro per l'anno 2022 e di 499 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

163.0.18

BRUZZONE, BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 163-bis.

(Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

163.0.19

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 163-bis.

(Emergenza aviaria)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023, per le seguenti finalità: a) interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia; b) rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i

criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 194.».

163.0.20

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 163. – (*Fondo per la gestione di animali sequestrati*) – 1. Allo scopo di favorire il rispetto delle condizioni di benessere animale e salvaguardare la salute pubblica, in linea con gli obiettivi del PNRR, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il Fondo per la gestione degli animali oggetto di sequestro o confisca con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Il fondo è destinato a sostenere le associazioni o enti portatori di interessi individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale, o a strutture pubbliche o private, anche estere, che diano adeguate garanzie di rispetto delle necessità etologiche degli animali».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022».

Art. 164

164.1

BALBONI, RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nell'anno 2022, per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto connesse alle funzioni di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera *a*) e *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1° gennaio 2007 quale vincitore di concorso di cui all'articolo 1005 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero anche di cui all'articolo 940 comma 1 lettera *a*) del medesimo decreto, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, fino ad un massimo di 3 unità in soprannumero rispetto all'organico del medesimo ruolo (con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie), previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A tale fine è autorizzata la spesa di 117.263,16 euro annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno di immissione in servizio, cui (per le quali) si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 183 della presente legge.».

164.2

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«2. Nell'anno 2022, per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto connesse alle funzioni di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera *a*) ed *e*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1° gennaio 2007 quale vincitore di concorso di cui all'articolo 1005 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero anche di cui all'articolo 940 comma 1 lettera *a*) del medesimo decreto, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, fino ad un massimo di 3 unità in soprannumero rispetto all'organico del medesimo ruolo (con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie), previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A tale fine è autorizzata la spesa di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno di immissione in servizio, cui si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 183 della presente legge.».

164.3

CAUSIN

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«2. Nell'anno 2022, per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto connesse alle funzioni di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera *a*) e *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di cui all'articolo 1005 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero anche di cui all'articolo 940 comma 1 lettera *a*) del medesimo decreto, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, fino ad un massimo di 3 unità in soprannumero rispetto all'organico del medesimo ruolo (con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie), previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A tale fine risulta essere già autorizzata la spesa di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai possibili oneri derivanti dalla ricostruzione di carriera antecedente l'anno di immissione in servizio, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152 della presente legge.».

164.4

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«2. Nell'anno 2022, per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto connesse alle funzioni di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera *a*) ed *e*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1° gennaio 2007 quale vincitore di concorso di cui all'articolo 1005 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero anche di cui all'articolo 940 comma 1 lettera *a*) del medesimo decreto, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizio-

nale con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, fino ad un massimo di 3 unità in soprannumero rispetto all'organico del medesimo ruolo (con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie), previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A tale fine è autorizzata la spesa di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno di immissione in servizio, cui (per le quali) si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 183 della presente legge.».

164.5

PEROSINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Nell'anno 2022, per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto connesse alle funzioni di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera *a*) e *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1° gennaio 2007 quale vincitore di concorso di cui all'articolo 1005 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero anche di cui all'articolo 940 comma 1 lettera *a*) del medesimo decreto, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura straordinaria di assunzione bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n*), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, fino ad un massimo di 3 unità in soprannumero rispetto all'organico del medesimo ruolo (con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie), previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno di immis-

sione in servizio, per le quali si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 183 della presente legge.».

164.0.1

MOLLAME, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 164-bis.

(Rilancio del settore della pesca marittima)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio ed incentivare la concorrenza e la competitività delle imprese di pesca nazionali, è istituito un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di assicurare la continuità delle azioni a sostegno del settore ittico nel periodo di emergenza COVID-19, con una dotazione di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, con riguardo alla realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

164.0.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis.

(Ristori per il settore della pesca danneggiato dalle attività estrattive in mare)

1. Nelle more dell'attuazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAD di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per consentire la sollecita erogazione al settore della pesca dei ristori riferiti alle limitazioni derivanti dalla ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, a decorrere dall'anno 2021 la quota

parte delle *royalties* spettanti sono versate dalle Regioni direttamente alle marinerie aventi diritto. Le Regioni provvedono ad adeguare, ove necessario, le proprie norme e i relativi strumenti applicativi alle disposizioni del presente articolo entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per la finalità di cui al comma 1, all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme mediante le quali sono effettuate le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Le regioni erogano l'indennizzo spettante alle marinerie direttamente agli aventi diritto, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni della pesca professionale dei territori interessati, sentiti i comuni in cui sono collocati i porti di appartenenza dei beneficiari. Gli indennizzi sono corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di cui al primo periodo."».

164.0.3

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 164-bis.

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e*) del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

2. All'articolo 100, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "pertinenze demaniali marittime" sono aggiunte le seguenti: "escluse quelle di pesca e di acquacoltura"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

164.0.4

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 164-bis.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

"e-bis) alla produzione di derivati, solidi o liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.";

b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

"g-bis) prodotti, solidi o liquidi, comprese le infiorescenze fresche o essiccate che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumati o inalati senza combustione;

g-ter) oli destinati a qualsiasi utilizzo.";

c) all'articolo 2, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. I prodotti di cui alla lettera g-bis), destinati ad essere fumabili o inalabili, sono assimilati rispettivamente ai tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e ss. del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ed ai liquidi da inalazione con nicotina di cui all'articolo 62-quater del medesimo decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

3-ter. La distribuzione dei prodotti fumabili di cui alla lettera g-bis) è effettuata esclusivamente per il tramite di depositari autorizzati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014. La vendita ai consumatori è effettuata in via esclusiva oltre che dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, dagli esercizi di cui al comma 5-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono specificate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera in relazione alla specificità del prodotto.

3-quater. Ai fini dell'applicazione dell'uccisa, di cui dal decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alle sole infiorescenze di cui alla lettera g-bis) si applica l'aliquota di base del 23,5 per cento.".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, lettera a), il numero 6 è soppresso;

b) all'articolo 14, comma 1, lettera b), il numero 1 è sostituito dal seguente:

"1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,2 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo."».

164.0.5

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis.

(Disposizioni di utilizzo residuo Terminal Passeggeri)

1. All'articolo 1, comma 666, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022" e le parole: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

164.0.6

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis.

(Rimodulazione canoni demaniali marittimi)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il primo periodo inserire il seguente: "A decorrere dall'anno 2022 per le attività di pesca e acquacoltura l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere superiore a euro 700."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

164.0.7

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis.

1. Ai fini della corretta applicazione delle tasse portuali che gravano sulle merci imbarcate nei Porti nazionali di cui al comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, il sale si intende riferito alla categoria I della tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale prevista dall'articolo 2, comma 1 del decreto medesimo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni».

164.0.8

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis.

(Proposta di riequilibrio economico finanziario concessioni portuali)

1. Le Autorità di sistema portuale dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere, ai sensi dell'articolo 36 codice della navigazione e degli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, nonché dalla necessità di eseguire investimenti infrastrutturali aggiuntivi, non previsti dalla concessione iniziale, che sono necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Le misure di riequilibrio, che hanno ad oggetto la durata della concessione e la misura del canone, sono formalizzate con atto sostitutivo stipulato ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Gli investimenti eseguiti dai concessionari su beni che formano oggetto della concessione,

soggetti ad incameramento al termine della medesima, sono interamente computati ai fini dell'equilibrio economico-finanziario di cui al comma 1, tanto rispetto alla misura dei canoni quanto rispetto alla durata della concessione.».

164.0.9

ROMEO, FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 164-bis.

(Disposizioni in tema di investimenti portuali green new deal)

1. Gli investimenti eseguiti dai concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e da quelli esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri che contribuiscono a conseguire uno degli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final (così detto "Nuovo green deal europeo"), sono dichiarati dal concessionario con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'Autorità di sistema portuale, la quale ne sconta il 50 per cento dell'ammontare dal canone demaniale proporzionalmente agli anni di durata residua della concessione stessa.».

164.0.10

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 164-bis.

1. All'articolo 95 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo il comma 1 aggiungere il seguente è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei piloti, delle navi e della navigazione portuale, in considerazione della tipologia e delle caratteristiche tecniche e dell'impegno anche fisico dell'attività svolta, l'accesso alla professione di pilota avviene mediante concorso secondo le disposizioni del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. I candidati possono partecipare al concorso se al momento della scadenza del bando hanno età non inferiore a ventotto anni e non superiore a quarantacinque anni".».

164.0.11

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 164-bis.***(Disposizioni in tema di imponibilità IVA delle soste in porto)*

1. All'articolo 9, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola "deposito," è inserita la parola "sosta,".

164.0.12

TARICCO, BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 164-bis.***(Misure per il registro carico/scarico cerealicolo)*

1. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni sul monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 139, la parola: "Allo" è sostituita dalle seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, allo";

b) al comma 141, la parola: "2021" è sostituita dalla parola "2023";

c) al comma 141, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti parole: "entro il 30 giugno 2022"».

Art. 165**165.1**

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo il comma 1, inserire, in fine, il seguente:

«1-bis. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e le imprese forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione sono escluse dall'iscrizione al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 9 febbraio 2021».

165.0.1

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Disposizioni per la valorizzazione dell'economia circolare)*

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-bis. 1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'adeguata copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato."».

165.0.2

TARICCO, BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Disposizioni per la valorizzazione dell'economia circolare)*

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma 2.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *2-bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.";

b) dopo il comma *2-bis* è aggiunto il seguente:

"*2-bis.1.* Il decreto di cui al comma *2-bis* deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'adeguata copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».

165.0.3

CALIGIURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione dell'economia circolare)

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato";

b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'adeguata copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.".

3. All'articolo I della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».

165.0.4

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFÀ, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Disposizioni per la valorizzazione dell'economia circolare)*

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas e ridurre l'uso di fertilizzanti chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui al comma seguente.

2. All'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato";

b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'adeguata copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l'utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;

b) prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;

c) prevedere che l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.».

165.0.5

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria)*

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 3-*bis* le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle parole: "50 per cento";

d) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri";

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: – 14.380.595;

2023: – 9.066.430;

2024: – 11.333.038.

165.0.6 (testo 2)

TARICCO, MANCA, COLLINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 165-bis.***(Misure per il sostegno del settore dell'agricoltura)*

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.".

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019".

2. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui ope-

rano prevalentemente da altri imprenditori agricoli. La disposizione di cui al presente comma non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica superiori a 30 milioni di euro l'anno.

3. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del *made in Italy*, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

4. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni sul monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 139, la parola: "Allo" è sostituita dalle seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023, allo";

b) al comma 141, la parola: "2021" è sostituita dalla parola: "2023";

c) al comma 141, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti parole: "entro il 30 giugno 2022"».

Conseguentemente:

alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: – 14.380.595;

2023: – 9.066.430;

2024: – 11.333.038.

all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 568,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 464 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

165.0.6

TARICCO, MANCA, COLLINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 165-bis.***(Disposizioni per lo sviluppo dell'industria birraria)*

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.".

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: – 14.380.595;

2023: – 9.066.430;

2024: – 11.333.038.

165.0.7

NATURALE, PUGLIA, LEONE, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni in materia di accise per la filiera birricola)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* sostituire le parole: "40 per cento" con le seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato 1 annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri;

2. Nell'Allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: – 14.380.595;

2023: – 9.066.430;

2024: – 11.333.038.

165.0.8

PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 165-bis.

(Disposizioni in materia di accise per la filiera birricola)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* sostituire le parole: "40 per cento" con le seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri";

2. Nell'Allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato".

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: – 14.380.595;

2023: – 9.066.430;

2024: – 11.333.038.

165.0.9

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria)*

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri";

2. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: - 14.380.595;

2023: - 9.066.430;

2024: - 11.333.038.

165.0.10

CALIGIURI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per lo sviluppo dell'industria birraia)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente

"3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri";

2. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato".

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: – 14.380.595;

2023: – 9.066.430;

2024: – 11.333.038.

165.0.11

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria)*

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri";

2. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.'.

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: – 14.380.595;

2023: – 9.066.430;

2024: – 11.333.038.

165.0.12

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria)*

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

"3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri";

2. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.'.

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: – 14.380.595;

2023: – 9.066.430;

2024: – 11.333.038.

165.0.13 (testo 2)

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rafforzamento della qualità dell'agricoltura e della pesca)

1. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del *made in Italy*, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni sul monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 139, la parola "Allo" è sostituita dalle seguenti parole "A decorrere dal 1° gennaio 2023, allo";

b) al comma 141, la parola "2021" è sostituita dalla parola "2023";

c) al comma 141, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti parole "entro il 30 giugno 2022".

3. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, da destinare alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza nei porti di aree da destinare alla pesca sportiva e ricreativa. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità di riparto del Fondo tra le Regioni.

4. Al fine di promuovere l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel rispetto dell'ambiente, in condizioni di sicurezza e nelle forme compatibili con l'organizzazione funzionale dei singoli scali marittimi, gli interventi di cui al comma 3 sono realizzati mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa tra la Regione territorialmente competente, l'Autorità marittima, l'Autorità di Sistema portuale, l'Autorità portuale regionale, ove presente, e le associazioni di pesca sportiva e ricreativa maggiormente rappresentative a livello nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

165.0.13

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Potenziamento attività ICQRF)

1. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 597,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

165.0.14

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 165-bis.***(Potenziamento delle attività dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari)*

1. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto decreto, pari a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

165.0.15

DE CARLO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 165-bis.***(Potenziamento attività ICQRF)*

1. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3 comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

165.0.16

NATURALE, PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 165-bis.***(Indennità personale ICQRF)*

1. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del

made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è aumentata di 100 unità di personale, di cui due dirigenti di seconda fascia e 98 funzionari di Area terza. Il suddetto Dipartimento è autorizzato a reclutare e ad assumere le suddette 100 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2022 e di un importo massimo a regime di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

(milioni di euro):

2022: - 0,5.000.000;
2023: - 2.000.000;
2024: - 2.000.000.

165.0.17

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Interventi per la ripresa delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

1. All'articolo 71, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1. le parole: "160 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "260 milioni di euro";

2. le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022".

b) al comma 3-bis, le parole: "1 milione di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge'.

165.0.17a

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Interventi per la ripresa delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)*

1. All'articolo 71, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

i. le parole: "160 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "260 milioni di euro";

ii. le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022"

b) al comma 3-bis le parole: "1 milione di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.18

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Interventi per la ripresa delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)*

1. All'articolo 71, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "160 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: «260 milioni di euro»; e le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022»

b) al comma 3-bis, le parole: «1 milione di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2022»

2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, a 190, come rifinanziato dall'articolo 194'.

165.0.19

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Interventi per la ripresa delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

1. All'articolo 71, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

i. le parole: "160 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "260 milioni di euro";

ii. le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022";

b) al comma 3-bis le parole: "1 milione di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.20

CALIGIURI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Interventi per la ripresa delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

1. All'articolo 71 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

i. le parole: "160 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "260 milioni di euro";

ii. le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022"

b) al comma 3-bis le parole: "1 milione di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal primo comma, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.21

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rifinanziamento cambiale agraria)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.22

CALIGIURI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rifinanziamento cambiale agraria)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.23

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rifinanziamento cambiale agraria)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.24

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rifinanziamento cambiale agraria)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.25

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rifinanziamento cambiale agraria)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.26

CALIGIURI, BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni per il sostegno della produzione agricola)

1. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

2. La presente disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica superiori a 30 milioni di euro l'anno, con corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194».

165.0.27 (testo 2)

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni per il sostegno della produzione agricola)

1. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli. La disposizione di cui al presente comma non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica superiori a 30 milioni di euro l'anno.

2. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che, a seguito dell'adozione di provvedimenti di cui a gli articoli 603-*bis* c.p. e 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, perdono involontariamente il lavoro è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione spettante per un numero di giornate corrispondenti a quelle per cui sono stati assunti ovvero per un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle effettivamente svolte nell'anno precedente. Il trattamento di cui al presente comma è equiparato a lavoro ai fini contributivi e del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 540 milioni di euro per l'anno 2022 e di 440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

165.0.27

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-*bis*.

(Disposizioni per il sostegno della produzione agricola)

1. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

2. La presente disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica superiori a 30 milioni di euro annui, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

165.0.28

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 165-bis.***(Disposizioni per il sostegno della produzione agricola)*

1. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

2. La presente disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica superiori a 30 milioni di euro l'anno, con corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194».

165.0.29

BERGESIO, ZULIANI, VALLARDI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Disposizioni per il sostegno della produzione agricola)*

1. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli. La presente disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica superiori a 30 milioni di euro l'anno.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 194».

165.0.30

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(incremento del Fondo filiere minori)*

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».

2. Agli oneri del primo comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

165.0.31

VALLARDI, BERGESIO, RUFÀ, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(incremento del Fondo filiere minori)*

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro".

2. Agli oneri del primo comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

165.0.32

CALIGIURI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Incremento del Fondo filiere minori)*

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro".

2. Agli oneri del primo comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esi-

genze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194».

165.0.33

RUFA, ZULIANI, BERGESIO, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"»,.

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.34

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

4. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

7. Ai maggiori oneri del presente articolo si provvede a valere, parzialmente, dalle maggiori entrate derivanti dal quinto comma.

8. Al terzo comma dell'articolo 39-*terdecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "trentacinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta per cento";

b) le parole "quaranta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque per cento".

165.0.35

ABATE, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTO, LEZZI, MORRA, MORONESE, ORTIS, GIANNUZZI, MININNO, GRANATO, DI MICCO, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"»,.

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.36

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.37

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"»,.

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.38

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"»,.

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.39

CALIGIURI, BERARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura)*

1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.40

VALLARDI, BERGESIO, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)*

1. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale « incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono concessi contributi, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative ai fini dell'accesso a qualsiasi forma di finanziamento comunitario, nazionale o regionale, in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli Organismi

collettivi di difesa di cui al capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nonché le cooperative agricole e loro consorzi.

3. Le compagnie assicurative provvedono al risarcimento del danno in favore dei soggetti beneficiari non oltre il termine del previsto raccolto, ovvero dell'anno solare nel quale è stipulata la polizza assicurativa, con riferimento a strutture aziendali, allevamenti e produzioni animali.

4. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cessano di avere validità a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

165.0.41

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura)

1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2021, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

165.0.42

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Ulteriori misure a favore del settore agricolo e della pesca)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2021, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, è incrementata di 70 milioni di euro per l’anno 2022».

Conseguentemente all’articolo 194 sostituire le parole «600 milioni di euro per l’anno 2022» con le seguenti: «480 milioni di euro per l’anno 2022».

165.0.43

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Manufatti e relitti per la realizzazione di strutture e siti subacquei a fini di protezione e ripopolamento ittico)

All’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "e manufatti" sono sostituite dalle seguenti: ", manufatti e relitti adeguatamente trattati";

b) alla rubrica, le parole: "e condotte" sono sostituite dalle seguenti: ",condotte, manufatti e relitti";

c) all’allegato III della parte seconda, dopo la lettera *af*-bis) è inserita la seguente: "*af*-ter) immersione in mare di manufatti e relitti adeguatamente trattati ai fini della realizzazione di strutture e siti subacquei, di protezione e di popolamento ittico".».

165.0.44

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura)

1. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.

165.0.45

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure finalizzate alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato, mediante bandi pubblici, alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione senza l'uso di prodotti fitosanitari di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori da realizzare secondo quanto disposto da specifico regolamento redatto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l'assistenza tecnica del CREA. Il contributo riconosciuto alle aziende agricole biologiche, ai comuni ed enti gestori delle aree naturali protette ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

165.0.46

TRENTACOSTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.**

(Misure finalizzate alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. m, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato "Contributi per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione, senza l'uso di prodotti fitosanitari, di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori.

3. Gli eventuali finanziamenti riconosciuti alle aziende agricole biologiche, ai comuni ed enti gestori delle aree naturali protette ai sensi del presente articolo è cumulabile con altri contributi e finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

4. Con decreto avente natura regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al primo comma.

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può avvalersi dell'assistenza tecnica del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per stabilire le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 5.000.000;

2023: – 5.000.000;

2024: – 5.000.000.

165.0.47

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Misure finalizzate alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)*

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato "Contributi per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato, mediante bandi pubblici, alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione senza l'uso di prodotti fitosanitari di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori da realizzare secondo quanto disposto da specifico regolamento redatto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con l'assistenza tecnica del CREA. Il contributo riconosciuto alle aziende agricole biologiche, ai comuni ed enti gestori delle aree naturali protette ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.».

Conseguentemente, all'articolo 193, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2022: – 5.000.000;

2023: – 5.000.000.

165.0.48

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure finalizzate alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo denominato "Contributi per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato, mediante bandi pubblici, alle aziende agricole biologiche, ai comuni, alle comunità montane e agli enti gestori delle aree naturali protette il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione senza l'uso di prodotti fitosanitari di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori. Il Ministro della transizione ecologica adotta con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali, uno specifico regolamento per disciplinare criteri e modalità di realizzazione delle aree verdi attrezzate di cui al presente articolo. Ai fini della redazione del regolamento di cui al presente comma il Ministro della transizione ecologica può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il contributo riconosciuto ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute. Alle aziende agricole il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della transizione ecologica, apportare le seguenti variazioni (migliaia di euro):

2022: – 5.000;

2023: – 5.000.

165.0.49

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Semplificazione degli interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dalla specie cinghiale)

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (*sus scrofa*), con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.

2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l'esercizio venatorio possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.

3. Le attività di cui al comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.

4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.

5. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del precedente comma 1.

6. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)".

7. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole "purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per l'uso sportivo".».

165.0.50

CALIGIURI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Semplificazione degli interventi per la prevenzione e il contenimento dei danni provocati dalla specie cinghiale)

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e le produzioni agricole dai danni provocati dalla specie cinghiale (*sus scrofa*), con particolare riferimento ai danni alle produzioni di aziende ubicate in zone montane o in aree forestali e rurali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria, a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.

2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l'esercizio venatorio, possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.

3. Le attività di cui al comma 1 non costituiscono esercizio venatorio.

4. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.

5. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del comma 1.

6. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al

comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie tacciabili previste al comma 1 lettera d)".

7. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole "purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio" aggiungere le seguenti: "ovvero per l'uso sportivo"».

165.0.51

AGOSTINELLI, NATURALE, PUGLIA, LEONE, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso metodi ecologici)

1. Al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, esistenti alla data del 1° gennaio 2022, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso in corso al 31 dicembre 2022 e nei due successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di protezione dai danni, di esclusione, cattura e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche

con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio, e facendo riferimento, in particolare, alla tipologia di spesa ammissibile, alle procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande e alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per l'anno 2023, 495 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

165.0.52

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, CASOLATI, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo emergenza per il settore degli ippodromi italiani)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio e favorire la ripresa delle attività economiche degli impianti ippici che hanno subito una limitazione della presenza di persone sia nelle sale adibite alla raccolta scommesse che negli ippodromi, è costituito un Fondo Emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2022 che sarà erogato dal Ministero stesso in base all'impatto economico documentabile subito dalle società di corse, rispetto all'anno 2019, per le attività di organizzazione delle corse ippiche del 2022, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 imposte dalle autorità competenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

165.0.53

DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 165-bis.**

1. Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento e di rilancio delle politiche pubbliche nel settore ippico e di garantire la piena funzionalità del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono incrementati di una unità, da destinare all'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale per il settore ippico, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall'articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022 dell'importo del fondo speciale di parte corrente di cui all'allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze».

165.0.54

CALIGIURI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 165-bis.***(Sovvenzioni per le attività di organizzazione delle corse ippiche)*

1. Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca,

Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:

alla voce capitolo 1425 "Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione" (capitolo 1425) apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 7.000.000;

CS: - 7.000.000».

Conseguentemente, alla voce «Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse» (capitolo 2297) apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

165.0.55

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale)

1. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

165.0.56

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale)*

1. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

165.0.57

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale)*

1. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

165.0.58

BERGESIO, VALLARDI, RUFÀ, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Continuità nella produzione dell'energia da impianti di biogas di piccola taglia)*

1. Fino alla data di pubblicazione delle procedure d'asta previste dai decreti di cui all'articolo 1 comma 6 dello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le pro-

cedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima legge, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il bando è pubblicato entro il 30 giugno 2022.».

165.0.59

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Credito d'imposta per acquisto prodotti biologici)

1. A decorrere dall'anno 2022 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute dalle aziende agricole per l'acquisto di prodotti fitosanitari ammessi in agriBio di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.»

Consequentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 10.000.000;

2023: – 10.000.000;

2024: – 10.000.000.

165.0.60

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Abolizione dei contratti di soccida al settore zootecnico e destinazione del relativo gettito fiscale al riequilibrio ambientale e socio economico)

1. Al fine di favorire la corretta integrazione tra le diverse componenti delle filiere zootecniche e una più equa distribuzione del valore aggiunto all'interno delle stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di soccida cessano di essere applicabili.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 2170 e seguenti del Cod. Civ.

3. All'interno delle filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare i rapporti tra la fase agricola e quelle a monte e a valle di essa sono regolate attraverso la normativa speciale prevista dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

4. Tutte le entrate provenienti dal nuovo gettito fiscale, derivante dall'attuazione del presente articolo, sono destinate al Fondo speciale perequativo, utilizzato per misure di carattere strutturale, tese a contrastare le derive oligopolistiche in atto nelle varie filiere, incentivare nuova concorrenza, eliminare barriere all'entrata, avvicinare la produzione al consumo, anche recuperando immobili preesistenti e ridurre i problemi ambientali legati al trasporto su lunghe distanze (emissioni di CO₂) e all'inquinamento da nitrati nelle acque nelle zone vulnerabili.

5. Per le finalità di cui al comma 4, sono concessi incentivi e sgravi fiscali solo alle attività che avvicinano la produzione e la trasformazione al consumo, riducono le emissioni di CO₂, delocalizzano nelle aree del paese in cui la produzione è inesistente e/o insufficiente a soddisfare i consumi e laddove non vi sono problemi legati alla direttiva nitrati europea.

6. I beneficiari delle agevolazioni di cui al comma 5 non dovranno possedere nel mercato di riferimento nazionale una quota di produzione che superi il 10 per cento della produzione del fattore a monte (mangime), il 10 per cento del fattore intermedio (produzione zootecnica) e il 10 per cento del fattore a valle (prodotto finito), in ogni filiera zootecnica. Inoltre, le agevolazioni e gli incentivi sono altresì estesi a tutte le misure di *trade marketing* e di comunicazione necessarie ad affermare nuovi brand e a creare nuove reti commerciali e/o punti vendita.

7. Le associazioni che dimostrino di aver subito effetti restrittivi all'interno di una filiera derivanti da derive oligopolistiche, beneficeranno di priorità nell'assegnazione delle risorse.

8. Tutte le società cooperative agricole collegate ad entità economiche verticalmente integrate, a monte e a valle, riconducibili ad un unico gruppo di società di capitali, non caratterizzato da una funzione sociale, ma da scopi di lucro, perdono la mutualità prevalente e non godono di nessuna agevolazione di carattere tributario e previdenziale.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

165.0.62

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Modifica alla fruizione del bonus cuochi)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117 le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 119 le parole: "nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024";

c) il comma 123 è sostituito dal seguente: "123. Le disposizioni dei commi da 117 a 122 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti *de minimis*."».

Conseguentemente, all'articolo 194 ridurre gli importi ivi previsti di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

165.0.63

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo, alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da Covid-19, la nuova programmazione della politica agricola comune e le azioni conseguenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione delle urgenti carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel corso del 2021 e del 2022, tenuto altresì conto delle incertezze sulla tempistica di svolgimento di nuovi concorsi, anche nazionali, le graduatorie dei concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono di preferenza utilizzabili fino al 30 giugno 2023, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

165.0.64

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole "entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti "e in attuazione delle Sentenze delle Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 C-348/18 e C-46/18, sono sospese fino all'avvenuto ricalcolo degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte fino e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, le procedure di recupero per compensazione nonché,";

b) dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente:

"10-*septies*. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, compresi i contributi a fondo perduto per far fronte all'emergenza del Covid-19, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere."»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

165.0.65

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disposizioni in materia di debiti relativi alle quote latte)

1. All'articolo 8-*quinqüies*, comma 10-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;"».

165.0.66

LOMUTI, PUGLIA, NATURALE, LEONE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Interventi urgenti per garantire la continuità delle attività di approvvigionamento idrico in alcuni territori delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania)

1. All'articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 10, le parole: "31 marzo 2018", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

d) al comma 11, primo periodo, le parole: "30 giugno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di consentire alla gestione commissariale il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente è stanziato un contributo straordinario per l'anno 2022 di euro 500 mila. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EI-PLI già attivate e da attivarsi, nonché l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre i pagamenti dei ratei in favore della Agenzia delle Entrate già scadute o in corso di scadenza."

2. All'articolo 63 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 5 le parole: "la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "la cui scadenza è prevista tra il 31 dicembre 2021 e il 31 agosto 2022", e le parole: "fino

al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

d) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché le manutenzioni ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario dell'EIPLI è autorizzato a procedere, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione di un numero massimo di 11 unità di personale con contratto a tempo determinato da reclutarsi tra i candidati risultati idonei alla selezione bandita con Decreto Commissariale n. 341/2018 ed inseriti nella graduatoria approvata con Decreto Commissariale n. 93, del 4 marzo 2019."».

Consequentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «599,5 milioni».

165.0.67

PUGLIA, LEONE, NATURALE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Piano di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura)

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo viene stabilito un Piano straordinario quinquennale 2022-2027 realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Ministero della Transizione Ecologica, con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario sono attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui ai commi precedenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo, ecc.);

b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio

d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;

e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le perdite della rete di adduzione ormai datata;

f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficientamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione.

4. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le informazioni e i documenti necessari.

5. Il Piano straordinario verrà definito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero della Transizione Ecologica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2022, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 26 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2022, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.».

165.0.68

TESTOR, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 165-bis.***(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)*

1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia».

165.0.69

VALLARDI, BERGESIO, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Piano straordinario per la realizzazione e il completamento di invasi)*

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Stato «Regioni e sentiti gli enti gestori dell'irrigazione collettiva, è adottato un Piano straordinario quinquennale.

2. Per la realizzazione del Piano straordinario sono assegnati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui ai commi precedenti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo, ecc.);

b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio

d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;

e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le perdite della rete di adduzione ormai datata;

f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficientamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione.

4. I consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione tramettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le informazioni e i documenti necessari».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

165.0.70

TESTOR, BERGESIO, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Con riferimento agli eventi calamitosi riconosciuti ai sensi delle vigenti normative nazionali o regionali o delle province autonome in materia di protezione civile o tutela fitosanitaria, al fine di ridurre la massa legnosa, a terra o in piedi, derivante da schianti o infestazioni di carattere fitosanitario, potenzialmente pericolosa anche per incendi boschivi, costituiscono attività di prevenzione le attività di esbosco delle piante infestate e delle piante schiantate, anche al di fuori delle aree ad elevato rischio di incendio previste dai Piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353. In tali casi, le attività di prevenzione comprendono anche gli interventi e le opere di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture necessarie a consentire l'esbosco del materiale legnoso e gli interventi, necessari ai fini della tutela idrogeologica dei suoli, di successivo rimboschimento dei versanti con specie in sintonia con l'ambiente.

1-ter. Gli interventi previsti dal precedente comma sono realizzati in deroga alle discipline in materia di valutazione di incidenza, valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale.

1-quater. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2023» con le seguenti: «580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

165.0.71

TESTOR, BERGESIO, BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia).

1. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto Ips typographus (di seguito denominato bostrico) in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di carattere selvicolturale, con il presente articolo si individuano le misure di intervento per i territori coinvolti da questi fenomeni.

2. I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla Regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

3. Le Regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 1 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

4. Le Regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

5. Al fine di assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei lavori di cui al comma 1, le Regioni assicurano la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché l'apertura di nuova viabilità anche non permanente, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica, nonché in esenzione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

6. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

7. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, i proprietari pubblici di boschi minacciati da infestazioni fitosanitarie possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) articolo 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

b) articoli 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto connesso all'epidemia di bostrico; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, è consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste;

c) articolo 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente;

d) articoli 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

e) articoli 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dall'epidemia di bostrico lo richiedono;

f) articoli 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

g) articoli 63, comma 2, lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui al presente articolo. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26, comma 6, lettera *a)* del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

h) articolo 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

i) articolo 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

l) articolo 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti neces-

sari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali;

m) articolo 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali;

n) articoli 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

o) articolo 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal presente articolo;

p) articolo 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

q) articolo 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

8. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 7 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione dell'epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo i soggetti di cui al comma 7 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.

10. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 7 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

11. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 7 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

12. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per misure di tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.

14. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

165.0.72

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«1. Ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché alle società agricole di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dei canoni di noleggio e di leasing di macchine agricole sostenuti nel 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 4.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 194».

165.0.73

BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali).

1. È istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, un Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali con dotazione pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall’anno 2022. Il Fondo è destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167.

2. A valere sul fondo di cui al comma precedente, una quota annua pari ad euro 500.000 è destinata, a decorrere dall’anno 2022, a sostenere l’iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell’UNESCO di cui alla suddetta Convenzione.

3. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall’anno 2022, si provvede a valere sulle delle risorse di cui all’articolo 1, comma 499, punto 6, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

165.0.74

TRENTACOSTE, NATURALE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art 165-bis.***(Fondo per la frutta in guscio)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo competitivo del comparto, incentivare la ricerca e l'ammmodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore della frutta in guscio è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la frutta in guscio, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022, 650.00 euro per l'anno 2023 e 850.000 euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti gli aggiornamenti dei piani di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse finanziarie per l'esecuzione delle azioni previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 599,5 milioni di euro per l'anno 2022, 499,35 milioni di euro per l'anno 2023, 499,15 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

165.0.75 (testo 2)

TRENTACOSTE, NATURALE, AGOSTINELLI, PUGLIA, LEONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis***(Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori)*

1. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, incentivare la ricerca e

l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, di cui 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da destinare esclusivamente alla filiera della frutta a guscio secondo quanto disposto dal comma 3 e di cui 7 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da destinare esclusivamente alla filiera apistica secondo quanto disposto dal comma 2.

2. L'incremento di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 di cui al comma 1 è destinato all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i), l) e q), della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

3. Nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio, almeno 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della corilicoltura.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, secondo periodo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore apistico e in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica di cui al comma 2.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 585 milioni di euro per l'anno 2022, di 485 milioni di euro per l'anno 2023, di 485 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

165.0.75

TRENTACOSTE, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per la tutela e il rilancio della filiera apistica e della frutta in guscio)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo competitivo del comparto, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvi-

culturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore delle filiere apistica e della frutta in guscio è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la tutela e il rilancio della filiera apistica e della frutta in guscio, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

165.0.76

DAMIANI, FERRO, MODENA, SACCONI, CALIGIURI, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misura voucher per consulenza in innovazione delle imprese agricole)

1. Al fine di favorire il processo di innovazione e l'accesso al sistema della conoscenza delle imprese agricole, delle organizzazioni di produttori e loro associazioni e delle cooperative agro-alimentare, anche per agevolare l'attuazione delle misure previste del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) e l'adeguamento agli obiettivi e linee guida contenuti nella riforma della PAC 2023-2027, con particolare riferimento alla nuova architettura verde ed al relativo miglioramento delle prestazioni ambientali, è concesso un contributo a fondo perduto, sotto forma di voucher, a favore delle imprese che si avvalgono di interventi di consulenza per l'innovazione, prestati da consulenti specializzati, finalizzati a sostenere la transizione ecologica e digitale delle imprese, migliorare gli assetti gestionali, organizzativi e commerciali, anche attraverso il commercio elettronico e la filiera corta, l'utilizzo degli strumenti finanziari, il ricorso agli interventi programmati nel PNRR e nella riforma della politica agricola comune (PAC).

2. Il contributo è riconosciuto in misura pari all'80 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 10.000 euro per beneficiario. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e i manager e consulenti qualifi-

cati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco dei manager e dei consulenti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.

3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

4. Per le finalità di cui al comma 1 si utilizza uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2022 da prelevare dal Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

165.0.77

PUGLIA, LEONE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Canoni enfiteusi rustiche)

1. L'importo del canone enfiteutico perpetuo e temporaneo, nonché quello delle altre prestazioni fondiari perpetue assimilate all'enfiteusi, non supera l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale grava, determinato applicando le tariffe d'estimo del Catasto Terreni con riferimento alla qualità e classe risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi, anche per le enfiteusi istituite prima del 30 giugno 1939, a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976. Al fine di assicurare la corrispondenza del canone così determinato all'effettiva realtà economica, il reddito dominicale è rivalutato con coefficienti vigenti ai fini fiscali ed attualizzato, dall'anno dell'ultima rivalutazione fiscale, attraverso l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.

2. Il canone enfiteutico e quello delle altre prestazioni fondiari assimilate, stabilito contrattualmente tra le parti in misura inferiore al reddito dominicale, non può essere aumentato, fatti salvi i coefficienti di rivalutazione e attualizzazione idonei a mantenerne la corrispondenza alla effettiva realtà economica come previsto dal comma 1.

3. Le parti, ove ritengano che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, possono richiedere all'Agenzia delle entrate l'accertamento della qualifica del fondo a quella data, o, nel caso in cui essa sia incerta,

alla prima data accertabile in ordine di tempo, assumendo a proprio carico le relative spese.

4. L'affrancazione del canone enfiteutico e del canone delle altre prestazioni fondiari assimilate, così come determinati ai sensi dei commi I e 2 si realizzano mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il valore dell'ultimo canone, a cui si aggiungono eventuali canoni non pagati negli ultimi cinque anni. Nel calcolo per la determinazione del valore di affrancazione, si dovrà, altresì, tenere conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo, i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

5. La misura dei canoni, così come stabiliti del presente articolo decorre dalla prima scadenza annua successiva alla data di entrata in vigore dello stesso».

165.0.78

PUGLIA, LEONE, NATURALE, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Potenziamento dei ruoli per il contrasto alle emergenze fitosanitarie)

1. Per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – funzionari appartenenti all'area III – posizione economica F1 – è incrementata, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 2.679.000;

2023: – 2.679.000;

2024: – 2.679.000.

165.0.79

NATURALE, PUGLIA, LEONE, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 165-bis.***(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020 n. 178 in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139:

1) le parole: "chiunque" fino a: "è tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, sono tenute";

2) la parola: "5", è sostituita dalla seguente "30";

b) al comma 140, le parole da: "entro sette giorni", fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "entro i primi 10 giorni di calendario del mese successivo alla effettuazione delle operazioni in causa";

c) al comma 141, la parola: "decreti", è sostituita dalle seguenti: "con uno o più decreti";

d) il comma 142, è sostituito dal seguente:

"142. I soggetti che, pur essendo obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139, sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite con il decreto di cui al comma 141. Il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma".

165.0.80

PUGLIA, LEONE, NATURALE, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 165-bis.***(Misure per il rafforzamento di Sin S.p.a.)*

1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo 74/2018, nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto legislativo n. 116/2019, la società SIN – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura – S.p.a., costituita ai sensi

dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è autorizzata a reclutare e ad assumere 50 unità di personale nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 19, commi 2, 3 e 4, del Decreto legislativo n. 175/2016.

2. Per le finalità previste dal comma 1, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023», con le seguenti: «597,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 595 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

165.0.81

AGOSTINELLI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Istituzione del fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche)

1. Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il "Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 5.000.000;

2023: – 5.000.000;

2024: – 5.000.000.

165.0.82

CASTALDI, GIROTTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 165-bis.***(Fondo per il sostegno dell'enogastronomia italiana)*

1. Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino le assunzioni di giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera da parte dei datori di lavoro privati, per il biennio 2022-2023 è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'enogastronomia e della pasticceria italiana", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023.

2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 2 si provvede, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari 2022 e 2023, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

165.0.83

NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Sostegno per la promozione paesaggistica delle aree agricole svantaggiate)*

1. Al fine di valorizzare il paesaggio agricolo e rurale delle zone agricole svantaggiate, come definite dalla normativa europea vigente, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, e forestali è istituito il "Fondo nazionale per il sostegno per la promozione paesaggistica delle aree svantaggiate", con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate a fotografi e videooperatori professionisti per la realizzazione di servizi fotografici, video promozionali e informativi, allestimento di mostre fotografiche e interattive, pubblicazione di libri fotografici aventi ad oggetto il paesaggio agricolo e rurale delle zone svantaggiate.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

165.0.84

PUGLIA, LEONE, NATURALE, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Disciplina delle agevolazioni per le imprese agricole nell'ambito del Piano nazionale Impresa 4.0)

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato".

2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato e da un perito agrario o perito agrario laureato"».

165.0.85

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194».

165.0.86

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis***(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).*

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, che si trovino in stato di difficoltà a causa di calamità naturali o perché danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 200 milioni di euro per l'anno 2022, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei li-

miti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2021.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194».

165.0.87

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Incentivi salvaguardia e recupero di terreni abbandonati)

1. Per l'anno 2022, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese documentate rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono terreni agricoli in base a un titolo idoneo per interventi di manutenzione, recupero e ripristino idrogeologico dei terreni stessi, ivi comprese le attrezzature strettamente funzionali alle suddette attività, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ettaro o frazione dello stesso e a 1.000 euro per ciascuno degli ettari o frazione degli stessi, successivi al primo, e, comunque, entro l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun contribuente.

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. Qualora, per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, l'agevolazione spettante a ciascun avente diritto è proporzionalmente ridotta, sino a concorrenza del limite di cui al precedente periodo.».

165.0.88

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Termine di prescrizione per il recupero di contributi UE in agricoltura percepiti in maniera illegittima)

1. In applicazione del Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, al fine di assicurare certezza alle procedure di recupero a carico delle imprese agricole di importi di derivazione europea, compresi quelli versati dal FAEGA, nonché allo scopo di definire i rapporti in corso e di consentire all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di concentrare le proprie attività in maniera efficace, gli operatori economici, gli imprenditori agricoli e comunque i percettori di tali somme rispondono del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile con riferimento al tempo di percezione delle somme di singole rate».

165.0.89

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno all'integrazione delle filiere agricole)

1. Al fine di garantire lo sviluppo e l'integrazione tra filiere, con particolare riguardo alle imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento, che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità di consumo e che svolgono un ruolo essenziale di collegamento con gli operatori economici appartenenti alla vendita al dettaglio, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo, denominato Fondo per il sostegno all'integrazione delle filiere

agricole, finalizzato all'acquisto, da parte delle suddette categorie di imprese, di materia prima di origine italiana. Il Fondo ha una dotazione pari a 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 585 milioni di euro per l'anno 2022, di 485 milioni di euro per l'anno 2023, di 485 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

165.0.90

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Ulteriori misure a favore del settore agricolo)

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2022".

2. Al fine di sostenere la filiera lattiero-casearia è istituito il Fondo di promozione per il settore lattiero caseario, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato agli interventi promozionali realizzati dalle OOPP agricole.

3. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dotazione finanziaria iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 3.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 480 milioni di euro per l'anno 2022».

165.0.91

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura dei territori delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia colpite dall'eccezionale diffusione degli incendi boschivi a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 26 agosto 2021 e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone distrutte dagli incendi, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola nei territori delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia con una dotazione pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per il sud e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 194.».

165.0.92

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio di cui al comma 2.

2. Con il termine "turismo lattiero caseario o vie del formaggio" si intendono tutte le attività di conoscenza dei formaggi e dei prodotti lat-

tiero-caseari italiani espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di allevamento e di mungitura, di esposizione degli strumenti utili alla produzione, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dei formaggi e dei prodotti lattiero-caseari, anche in abbinamento ad alimenti e bevande, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nei caseifici nonché nell'ambito dei luoghi di mungitura, di produzione e trasformazione.

3. Le Regioni possono promuovere attraverso canali informatici sul web e sul territorio apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio».

165.0.93

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Leasing macchine agricole)

1. Ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché alle società agricole di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dei canoni di noleggio e di leasing di macchine agricole sostenuti nel 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 4.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 non può comportare minori entrate superiori a 50 milioni di euro annui ed ai relativi oneri si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal successivo articolo 194.».

165.0.94

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 165-bis.**

Al fine di sostenere la filiera lattiero-casearia è istituito il "Fondo di promozione per il settore lattiero caseario", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 10 milioni di euro nel 2022, finalizzato agli interventi promozionali realizzati dalle OOPP agricole».

165.0.95

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 165-bis.***(Modifiche al Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)*

1. Al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

i) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole "e comunque non possono superare il 5 per cento del valore della transazione.";

ii) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per gli interventi di ricomposizione fondiaria, di riordino fondiario, di ampliamento e di riordino delle proprietà polverizzate, in esecuzione di piani e progetti promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto e comunque non possono superare il 5 per cento del valore della transazione.";

b) dopo l'articolo 5-bis è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 5-ter.*(Associazioni fondiarie)*

1. L'associazionismo fondiario è uno strumento per il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati, il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole.

2. Per le associazioni fondiarie promosse dalle regioni, dalle province dai comuni e dalle unioni di comuni è possibile riconoscere ai proprietari associati un ristorno in base alla qualità e quantità dei terreni conferiti."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

165.0.96

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure di semplificazione per la gestione forestale sostenibile)

1. Ravviate ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, in ragione dei cambiamenti climatici in corso, nonché per favorire la gestione forestale sostenibile, all'articolo 149, comma 1, lettera c) del D. Igs. 42 del 2004, dopo la parola "foreste" sono soppresse le parole "indicate dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".

2. Al fine di ridurre la presenza di materiale legnoso, a terra o in piedi, risultante da eventi calamitosi o infestazioni fitosanitarie, per le quali si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di contrasto di carattere selvicolturale, quali gli abbattimenti delle piante o allontanamento delle stesse, le Regioni e province autonome competenti territorialmente possono operare secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi. Alle azioni di carattere selvicolturale di cui al presente comma non si applicano le disposizioni vigenti in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nello stato di previsione del Ministero è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della Transizione ecologica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

165.0.97

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154)

1. Al comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, aggiungere in fine le seguenti parole "nonché delle associazioni di categoria della filiera ittica che rappresentano l'intera filiera ittica."»

165.0.98

CALIGIURI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno all'integrazione delle filiere agricole)

1. Al fine di garantire lo sviluppo e l'integrazione tra filiere, con particolare riguardo alle imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento, che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità di consumo e che svolgono un ruolo essenziale di collegamento con gli operatori economici appartenenti alla vendita al dettaglio, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno all'integrazione delle filiere agricole", finalizzato all'acquisto, da parte delle suddette categorie di imprese, di materia prima di origine italiana. Il Fondo ha una dotazione pari a 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politi-

che agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

165.0.99

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Proroga in materia di certificazione antimafia)

1. All'articolo 24, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1-*bis*, le parole: 131 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".»

165.0.100

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, aggiungere, infine, il seguente periodo:

"È altresì considerata operazione associata alla produzione primaria l'attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli primari di cui alla lettera *a*) del presente articolo, ai sensi dell'articolo 2135 Codice civile, comma 3".»

165.0.101

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Rivalutazione terreni agricoli)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".»

165.0.102

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Registro produttori legno)*

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».

165.0.103

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 165-bis.***(Verifica periodica carri raccoglifrutta)*

1. Nell'Allegato VII ("Verifiche di attrezzature") del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il punto: "Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato" e "Verifica annuale" è inserito il seguente:

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (WPO)	Verifica triennale

165.0.104

MOLLAME, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure per il sostegno all'export agroalimentare)

1. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per l'erogazione di un credito di imposta pari al 75% delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. Con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono determinate le spese ammissibili e le modalità di fruizione del credito.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

165.0.105

MOLLAME, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure per il sostegno delle filiere zootecniche di qualità)

1. Per sostenere le aziende della filiera zootecnica che con il perdurare della emergenza pandemica e con la concomitante carenza di materie prime investono nella produzione di qualità certificata dal riconoscimento

europeo DOP e IGP ai sensi del Regolamento UE 1151/2012 è concesso per l'anno 2022 un contributo pari a complessivi 30 milioni di euro da destinare ai soggetti iscritti ai sistemi di controllo delle produzioni DOP e IGP per i prodotti a base di carne delle filiere suina e bovina.

2. Il contributo è riconosciuto in proporzione alla media dei costi sostenuti per la certificazione dei prodotti DOP e IGP a base di carne in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da ogni operatore come risultanti dai dati contabili degli Organi di Controllo incaricati secondo la legge n. 526 del 1999. A tal fine i suddetti Organi di Controllo trasmettono entro 90 giorni al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica il dettaglio individuale degli importi corrisposti dagli operatori per ciascuno degli anni indicati.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «570 milioni».

165.0.106

MOLLAME, BERGESIO, VALLARDI, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per la suinicoltura)

1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 27 marzo 2019, n. 27, come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni di euro per l'anno 2022".»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «585 milioni».

165.0.107

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Adeguamento del contratto di rete agricolo)

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

165.0.108

DE CARLO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 165-bis.

(Rafforzamento attività Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per far fronte, altresì, alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del *made in Italy*, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 2.500.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 500.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali e, in parte, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 165-ter.

(Disposizioni personale Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle relative strutture interne, nonché per incentivare, potenziare ed incrementare le attività ed i compiti ad esso spettanti, a decorrere dall'anno 2022, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente è incrementata per un importo di complessivi euro 2.000.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ultimo periodo, dopo le parole: "e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022," inserire in fine le seguenti parole: ", di cui due riservate al personale in servizio."»

Art. 0166

0166.1

CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo, anteporre il seguente:

«Art. 0166.

(Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di 23.500 milioni di euro, secondo la seguente articolazione annuale: 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e in 2.500 milioni di euro per l'anno 2029.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e in 2.500 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 166

166.1

CONZATTI

Al comma 1, dopo le parole: «interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti», aggiungere le seguenti: «, inclusi gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione anche attraverso l'adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti,».

166.2

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la parola: «sicurezza», sono aggiunte le seguenti: «nonché per le operazioni di monitoraggio tecnologico secondo le disposizioni vigenti per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti,».

166.3

CONZATTI

Al comma 1, dopo la parola: «sicurezza», sono aggiunte le seguenti: «nonché per le operazioni di monitoraggio tecnologico secondo le disposizioni vigenti per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti,».

166.4

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, dopo la parola: «sicurezza», aggiungere le seguenti: «nonché per le operazioni di monitoraggio tecnologico secondo le disposizioni vigenti per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti».

166.5

GAUDIANO

Al comma 1, dopo le parole: «di sicurezza,» inserire le seguenti: «nonché per il completamento delle infrastrutture stradali di collegamento con le infrastrutture autostradali.»

166.6

BOTTO, GIANNUZZI, MININNO, ORTIS, DI MICCO, MORONESE, ABATE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «100 milioni di euro» e «300 milioni di euro», sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «200 milioni di euro» e «400 milioni di euro»;*

b) *le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022.»*

166.7

CAUSIN

Al comma 1, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti: «di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 120 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025.»

Conseguentemente:

– dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse del comma 1, al fine di garantire la sicurezza dei trasporti, ridurre il degrado abitativo sofferto nei centri ad intenso passaggio veicolare e superare le criticità delle infrastrutture esistenti, sono assegnate alla regione Veneto 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale concorso dello Stato per la realizzazione dell'intervento denominato "Nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta" inserito nel Piano triennale regionale di adeguamento rete viaria 20092011, destinati alla realizzazione del nuovo ponte di Vidor sul fiume Piave.

Le risorse sono erogate previa presentazione, da parte dei soggetti attuatori, di un piano redatto secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti, secondo le modalità previste dal comma 2.»;

– all'articolo 194 ridurre di 20 milioni di euro gli importi relativi agli anni 2022, 2023 e 2024;

– oppure, all'articolo 194 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022,

480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 annui a decorrere dall'anno 2025.».

166.8

CAUSIN

Al comma 1, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti: «di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 120 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025».

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. A valere sulle risorse del comma 1, al fine di garantire la sicurezza dei trasporti, ridurre il degrado abitativo sofferto nei centri ad intenso passaggio veicolare e superare le criticità delle infrastrutture esistenti, sono assegnate alla regione Veneto 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 quale concorso dello Stato per la realizzazione dell'intervento denominato "Nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta" inserito nel Piano triennale regionale di adeguamento rete viaria 2009-2011, destinati alla realizzazione del nuovo ponte di Vidor sul fiume Piave. Le risorse sono erogate previa presentazione, da parte dei soggetti attuatori, di un piano redatto secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti, secondo le modalità previste dal comma 2.».

166.9

SAPONARA, CAMPARI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 1, pari al 20 per cento per ciascuna annualità, è riservata al finanziamento di interventi di manutenzione dedicati ai ponti di rilievo storico-culturale tutelati dalle sovrintendenze.».

166.10

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 1, pari al 20 per cento per ciascuna annualità, è riservata al finanziamento di interventi per progettazione e realizzazione da parte di ANAS di nuovi ponti sul bacino del Po, in sostituzione di quelli esistenti sulle strade statali di propria

competenza che presentano gravi problemi strutturali di sicurezza, come rilevati in seguito alla valutazione della sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti.».

166.11

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Al comma 2, dopo le parole: «l'assegnazione delle risorse a favore» inserire le seguenti: «dell'ANAS,».

166.12

DRAGO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 comma 2 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 convertita in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 il periodo "e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge" è abrogato.

2-ter. Nomina struttura commissariale.

2-quater. MIT e CIPE procedono all'approvazione del progetto definitivo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

166.13

DRAGO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 comma 2 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 convertita in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 il periodo "e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge" è abrogato.».

166.14

CONZATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le autorità marittime, nell'ambito delle rispettive competenze, fino all'approvazione dei piani regolatori portuali, nelle aree demaniali marittime in cui risultano già assentite concessioni per la realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, nella vigenza di esse, possono autorizzare la realizzazione dei relativi ampliamenti, miglioramenti strutturali e di impianti ad essi complementari, che si rendono opportuni per migliorarne la funzionalità e la sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, per le strutture di interesse turistico-ricreative dedicate alla nautica da diporto».

166.15

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

La presente proposta emendativa non comporta oneri aggiuntivi.

166.16

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. all'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

166.17

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

166.18

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole: "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"».

166.19

CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 20.000.000;

2023: – 20.000.000;

2024: – 20.000.000.

166.20

FERRERO, TESTOR, TOSATO, FAGGI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare esclusivamente alla messa in sicurezza del Ponte sul Fiume Dora Baltea di svincolo dell'Autostrada A5 del comune di Quincinetto».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili apportare le seguenti variazioni:

2022: – 6.000.000;

2023: – 8.000.000.

166.0.1

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.

1. All'articolo 4, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno 1180 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment* e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o siano avvenute da almeno 12 mesi cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022, e 2023 e 2024, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160".;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per l'anno 2020, e 5.100.000 euro per l'anno 2021 e 12.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1"».

166.0.2

ROSSI, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, PACIFICO, BERUTTI, CAUSIN, BIASOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 166-bis.

1. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria del Porto di Buggerru, lo spostamento dei sedimenti e il rimodellamento dei fondali, nella prospettiva di garantire l'agibilità e la sicurezza nelle attività all'interno della struttura portuale, il ripristino della navigabilità e il potenziamento delle attività turistiche, al Comune di Buggerru è assegnato il finanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 4 milioni di euro per il 2022, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rideterminato dall'art. 194 della presente legge.»

166.0.3

TONINELLI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 166-bis.

(Rifinanziamento fondo per la sicurezza dei ponti nel bacino del Po)

"1. Al fine di migliorare la sicurezza delle infrastrutture e provvedere senza ritardi alla manutenzione dei ponti nel bacino del Po, il fondo di cui all'articolo 1, comma 891, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni per l'anno 2023, 400 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2024».

Art. 167**167.1**

CONZATTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 63,», sono aggiunte le seguenti: «dopo le parole: "incremento dell'efficienza energetica", sono aggiunte le seguenti: ", inclusi interventi di efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione,'e'.

167.2

MANCA

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di euro 50.000.000. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022».

167.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

167.4

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

167.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

167.6

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

167.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n. 2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che

non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

167.8

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, fino al completamento degli stessi è consentita agli enti locali interessati l'assunzione a tempo determinato di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti del 5 per cento delle voci di costo del quadro economico del progetto. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

167.9

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, fino al completamento degli stessi è consentita agli enti locali interessati l'assunzione a tempo determinato di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti del 5 per cento delle voci di costo del quadro economico del progetto. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

167.10

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, fino al completamento degli stessi è consentita agli enti locali interessati l'assunzione a tempo determinato di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti del 5 per cento delle voci di costo del quadro economico del progetto. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione».

167.11

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi».

167.12

MANCA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi».

167.13

CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono riconoscere all'operatore econo-

mico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi».

167.14

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi».

167.15

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi.».

167.0.1 (testo 2)

CIRIANI, ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 167-bis.

(Introduzione sanificazione scuole attraverso ventilazione meccanica)

1. Al fine di adeguare gli ambienti scolastici alle nuove condizioni sanitarie, favorendo il miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, è istituito un fondo di 620 milioni di euro a decorrere dal 2022 al Ministero dell'istruzione da ripartire alle istituzioni scolastiche statali e paritarie».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 194.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 90.000.000;
2023: – 90.000.000;
2024: – 90.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 30.000.000;
2023: – 30.000.000;
2024: – 30.000.000.

167.0.1

CIRIANI, IANNONE, ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 167-bis.

(Introduzione sanificazione scuole attraverso ventilazione meccanica)

1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinando tali risorse al miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.».

167.0.2

CIRIANI, RUSPANDINI, ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 167-bis.

(Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)

1. Al fine di garantire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, occorrenti per fronteggiare le misure di contenimento derivanti dalla diffusione della pandemia da SarsCov-2, il fondo, di cui all'articolo 1 comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è implementato di 200 milioni per l'anno 2022.».

Consequentemente all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2022».

167.0.3

SIMONE BOSSI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 167-bis.

1. Il fondo istituito al Ministero della difesa, denominato "Fondo anti-bracconaggio ittico", di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è finanziato con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 168**168.1**

DE CARLO, CALANDRINI

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, le risorse ivi stanziato, pari a 300 milioni di euro, si aggiungono a quelle stanziato dall'articolo 40.

168.2

GAUDIANO

Al comma 1, dopo le parole: «degrado sociale» aggiungere le seguenti: «destinati alla realizzazione o all'ammodernamento di canili e gattili comunali con possibilità di istituire anche scuole cinofile e strutture di pet therapy».

168.3

CONZATTI

Al comma 1, dopo le parole: «miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale», sono aggiunte le seguenti: «,

inclusi gli interventi di efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione anche attraverso l'adozione di sistemi di illuminazione pubblica intelligenti, ».

168.4

ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 10.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;»;

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, anche in forma non associata, che fanno parte delle aree del cratere sismico del terremoto 2016-2017, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. Nel caso di associazione dei comuni, la domanda è presentata dal comune capofila.».

168.5

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

All'articolo 168, comma 2, lettera a), le parole: «popolazione superiore a 15.000 abitanti» sono sostituite con le seguenti: «popolazione superiore a 10.000 abitanti».

168.6

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 2, lettera a), le parole «che, in forma associata, presentano una popolazione superiore ai 15.000 abitanti», sono soppresse.

168.7

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 2 lettera a) sopprimere le parole: «che, in forma associata, presentano una popolazione superiore ai 15000 abitanti».

168.8

NUGNES, LA MURA

Al comma 3, lettera a), alla lettera i) le parole «sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «leggera».

168.9

NUGNES, LA MURA

Al comma 3, lettera a), dopo la lettera iii), sono aggiunte le seguenti:

*«iiii) piantumazione di alberi con creazione di corridoi ecologici;
iii) opere di deimpermeabilizzazione e creazione di aree a verde pubblico;*

iiii) bonifica di terreni con recupero della qualità dei suoli e dei servizi ecosistemici;

iiiii) abbattimento di edifici fatiscenti ed incongrui con il contesto urbano per liberare aree da destinare a piazze e luoghi per la socialità;».

168.10 (testo 2)

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

"9-bis. Al fine di completare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della Palestra Pedini e annesse aule della scuola media "G. Leopardi" è riconosciuta la spesa in favore del Comune di Trofanello di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9-ter. Al fine di consentire il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi Località San Fedele è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

9-quater. Per la riqualificazione del compendio Monte San Primo del Comune di Bellagio è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

168.10

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di completare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della Palestra Pedini e annesse aule della scuola media "G. Leopardi" è riconosciuta la spesa in favore del Comune di Trofanello di 1 milione di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

168.11

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi Località San Fedele è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022» con: «599 milioni di euro per l'anno 2022».

168.12

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per la riqualificazione del compendio Monte San Primo del Comune di Bellagio è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

168.13

MANGIALAVORI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2022, da destinare al Comune di Nicotera per i lavori di rifacimento del lungo mare del medesimo Comune».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro», con le seguenti: «597,5 milioni».

168.0.1

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Qualificazione delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane).

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane".».

168.0.2

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Qualificazione delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane".».

168.0.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 168-bis.***(Qualificazione delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)*

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane".».

168.0.4

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'articolo 168 inserire il seguente articolo:***«Art. 168-bis.***(Qualificazione delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)*

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane".».

168.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 168-bis.***(Proroga incentivi per la valorizzazione edilizia e la rigenerazione urbana)*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1, le parole: "Sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti "Sino al 31 dicembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 40 milioni su base annua, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

168.0.6

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Proroga incentivi per la valorizzazione edilizia e la rigenerazione urbana).

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1, le parole: "Sino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "Sino al 31 dicembre 2023".».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 560 milioni di euro per l'anno 2022, di 460 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

168.0.7

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 168-bis.

(Ulteriori interventi in ausilio alla rigenerazione urbana).

1. La società AREXPO S.p.A. può stipulare con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e con le relative società in house, accordi, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in relazione alle aree ed immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento e favorire nel contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi di rigenerazione urbana, la società Arexpo S.p.A. può svolgere, a favore dei soggetti indicati al precedente paragrafo, attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie su tutto il territorio nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

168.0.8

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 168-bis.

(FCDE – Adeguamento dell'accantonamento)

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, nonché per rendere più flessibile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'avvio delle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1».

168.0.9

DE LUCIA, BERUTTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 168-bis.

(Rifinanziamento del Programma di interventi infrastrutturali nei piccoli comuni)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi infrastrutturali di immediata cantierabilità, per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, da praticarsi presso i comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti, il Fondo di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 18

aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è incrementato di 10 milioni per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

168.0.10

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 168-bis.

(Modifiche al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Al fine di semplificare le procedure di accesso ai finanziamenti previsti dal PNRR per gli anni 2022-2023 l'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici degli enti locali di opere pubbliche oggetto di richieste di contributi a valere su risorse dello stato, delle regioni e delle province autonome, rese disponibili da bandi pubblici, può essere effettuato entro 15 giorni dalla concessione del contributo con variazione del programma triennale per mezzo di delibera di giunta e successivamente approvata nei termini di legge dal consiglio dell'ente locale"».

168.0.11

DI GIROLAMO, GIUSEPPE PISANI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Rifinanziamento fondo "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare")

1. Al fine di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato, nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale ex articolo 1, comma 178, legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Programmazione 2021-2027 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione».

168.0.12

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 168-bis.***(Rifinanziamento del programma innovativo per la qualità dell'abitare)*

1. Le risorse di cui al comma 443 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative alle annualità 2021-2026, per l'attuazione degli interventi del Programma innovativo per la qualità dell'abitare nell'ambito del PNRR, sono incrementate di 110 milioni di euro per l'anno 2022, e 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, ai fini dello scorrimento della graduatoria di cui all'elenco delle proposte ritenute ammissibili a finanziamento da parte dell'Alta Commissione istituita ai sensi del comma 439, come approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2022, e 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

168.0.13

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 168-bis.***(Istituzione delle zone franche rurali nei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti)*

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare il fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale nei comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività agricole e turistiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono istituite le zone franche rurali (ZFR), all'interno delle quali le imprese agricole usufruiscono della esenzione delle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla defini-

zione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse.

4. I criteri per l'individuazione delle ZFR sono definiti dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il CIPE provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 2.

6. Le imprese agricole che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una ZFR usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

7. Le agevolazioni di cui al comma 6 si applicano alle imprese agricole a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno della ZFR in cui ha sede l'impresa o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla medesima ZFR.

8. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie, soprattutto formate da giovani coppie, e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFR, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.

9. Gli incentivi di cui al comma 8 consistono in:

a) una somma corrispondente al 60 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;

b) un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione;

c) uno sconto del 40 per cento sull'Imposta unica comunale (Imu, Tari e Tasi) per i primi 5 anni.

10. I soggetti residenti nei comuni ubicati all'interno delle ZFR sprovvisti della rete internet a banda larga sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194».

168.0.14

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 168-bis.**

1. Al fine di promuovere interventi per il rafforzamento dell'attrattività dei Comuni del Mezzogiorno d'Italia attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario, e per sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio-economica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che ne accrescano l'occupazione e l'attrattività, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Cultura un apposito Fondo per la concessione di finanziamenti nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100 per cento delle spese ammissibili, non cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari.

2. Con decreto del Ministero della cultura, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

168.0.15

MARILOTTI, EVANGELISTA, FENU

*Dopo l'articolo 168, aggiungere il seguente:***«Art. 168-bis.**

(Politiche per la casa nei paesi e nelle aree interne: Fondo per le aree interne, montuose e rurali)

1. Al fine di interrompere l'esodo dai centri montani e rurali e favorire una benefica inversione di tendenza volta a ripopolare detti centri, destinati altrimenti ad una lenta estinzione, è istituito un fondo nazionale per l'utilizzo dell'ingente patrimonio edilizio attraverso un programma operativo triennale dedicato, che agevoli concretamente l'acquisto, la ristrutturazione e la locazione di immobili abbandonati con la finalità di rendere effettivo il diritto alla casa, di soddisfare il fabbisogno abitativo, di promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente, di ridurre drasticamente il consumo di suolo, di incentivare i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti a promuovere il ripopolamento di cittadini resi-

denti nei centri più popolosi attraverso l'offerta abitativa a condizioni agevolate, anche per seconde case.

2. Al fine di incentivare il ripopolamento, si propone un sistema di agevolazioni per coloro che intendano spostare la propria residenza e/o domicilio nei paesi e nelle aree interne con particolare riferimento alle professioni intellettuali, artistiche dei così detti nomadi digitali, nonché favorire il ritorno di coloro che sono emigrati;

3. Nel recupero del patrimonio edilizio esistente debbono essere previsti interventi di risparmio e autoconsumo energetico, di bioedilizia e di utilizzo di materiali e tecniche costruttive ecocompatibili;

4. Per razionalizzare e rendere più efficaci le procedure di gestione del Fondo per le aree interne, montuose e rurali sono realizzate piattaforme informatiche per la consultazione e la raccolta dei dati online con particolare riferimento al patrimonio edilizio abbandonato e per mettere in connessione domanda-offerta per l'acquisto e il restauro per fini abitativi e residenziali;

5. Per il finanziamento del Fondo per le aree interne, montuose e rurali si prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

168.0.16

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Piccoli comuni)

1. L'articolo 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023";

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "interventi proposti da comuni" sono inserite le seguenti: "con il maggior tasso di spopolamento secondo le rilevazioni dell'ISTAT, nonché"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 10.000.000;

2023: – 10.000.000;

2024: – 10.000.000.

168.0.17

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)

1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione ed in attuazione dell'articolo 117, VIII comma, della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi e intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e si coordinano nell'esercizio delle rispettive competenze e nelle relazioni istituzionali con Unione Europea, lo Stato e le Autonomie locali.

2. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, costituisce la sede principale di elaborazione e definizione degli accordi, delle intese, delle posizioni comuni e delle forme di coordinamento di cui al comma 1. La Conferenza, in particolare:

a) promuove iniziative e posizioni comuni ed esprime pareri su temi di interesse delle Regioni, al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni dell'Unione Europea;

b) svolge attività istruttoria rispetto agli atti posti all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ed Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) promuove il raccordo con le associazioni rappresentative delle autonomie locali a livello nazionale;

d) promuove il raccordo tra le Regioni per la definizione di indirizzi condivisi e l'esercizio coordinato delle rispettive competenze».

168.0.18

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Istituzione di una zona franca produttiva nel comune di Matera)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale

con l'estero, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituita una zona franca produttiva nel comune di Matera.

2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° gennaio 2022, nonché alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate serviranno per assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È, inoltre, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 7.000.000;

2023: – 7.000.000;

2024: – 7.000.000.

168.0.19

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Fondo per il sostegno dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania)

1. Al fine di combattere la povertà e le disuguaglianze sociali ed economiche che affliggono i comuni di Irsina (Matera) e Genzano di Lucania (Potenza), nonché a causa della forzata inattività alla quale i due centri lucani sono stati obbligati, per l'intero anno 2020, per contrastare la diffusione del Covid-19, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per fare fronte alle minori entrate tributarie che si ripercuotono sul contesto sociale delle due comunità.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il riparto del contributo di cui al primo comma sulla base della popolazione residente. I Sindaci dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania devono destinare le risorse di cui al comma 1 ad interventi di sostegno di carattere sociale ed economico.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194.».

168.0.20

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 168-bis.

(FCDE – Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge n. 162 del 2019)

1. All'articolo 39-quater del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti"».

168.0.21

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 168-bis.

(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

1. Al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Per l'anno" sono sostituite con le seguenti: "Dal 1° gennaio".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

168.0.22

CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

(Incremento del "Fondo demolizioni")

1. Il Fondo per la demolizione delle opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

168.0.23

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 168-bis.

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 22-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.";

b) al comma 48, primo periodo, le parole "dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite con le seguenti: "dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";

c) al comma 48, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione";

d) al comma 49-bis, il secondo ed il settimo periodo sono soppressi.».

168.0.24

DAMIANI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 168-bis.

(Ulteriori misure in tema di destinazione di immobili abusivi)

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis Nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nei quali sussiste una notevole concentrazione di manufatti abusivi e la spesa per la demolizione non è economicamente sostenibile dagli enti competenti, possono ritenersi integrati i prevalenti interessi pubblici di cui al comma 5, fermi i vincoli ivi indicati, se è disposta:

a) la destinazione dell'immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, ad alloggi per l'edilizia residenziale sociale mediante assegnazione a nuclei familiari, residenti nel territorio comunale, privi di abitazione sul territorio nazionale, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, purché estranei alla realizzazione dell'opera abusiva;

b) la destinazione dell'immobile abusivo, acquisito al patrimonio comunale, ad opere di urbanizzazione secondaria.

5-ter. La deliberazione consiliare di cui al comma 5 con la quale sono accertate le condizioni e disposte le destinazioni d'uso di cui al comma 5-bis, è adottata previo parere vincolante della Regione, ed è notificata entro cinque giorni dalla sua adozione all'Autorità competente per la demolizione. La notificazione comporta l'immediata sospensione dell'esecuzione della demolizione."

2. I risparmi generati dalla mancata spesa per le attività di demolizione restano nel bilancio degli enti competenti».

Art. 169

169.1 (testo 2)

GIAMMANCO, FLORIS, PAPTATHEU, SCHIFANI, SICLARI

Ai commi 2 e 4, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «150 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come incrementato dall'articolo 194.

169.1

GIAMMANCO, FLORIS, PAPTATHEU, SCHIFANI, SICLARI

Ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

169.2

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Al comma 4, dopo la parola: «insularità» è aggiunto: «nonché ulteriori 100 milioni di euro annui per l'avvio delle zone franche montane ai sensi della normativa statale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati complessivamente in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

169.3

CAMPAGNA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2022 per l'avvio delle zone franche montane ai sensi della normativa statale.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

169.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

17-bis. Per dare attuazione alla disciplina dell'Unione europea finalizzata a sostenere il processo di crescita e di sviluppo economico degli Stati membri e per garantire i livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano alla ripartizione dei fondi relativi al PNRR, PNC e PNIEC, di cui sia previsto il riparto o l'utilizzo in favore delle regioni o degli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà. I riparti dei medesimi fondi affluiscono al bilancio delle province autonome per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore.

17-ter. Gli enti locali, gli altri enti del sistema territoriale integrato, nonché gli enti ad ordinamento regionale o provinciale possono accedere

ai finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR, PNC, PNIEC per specifici progetti, in base ad accordo, bando, avviso, istanza o domanda, comunque denominata, previo assenso della rispettiva provincia autonoma per le finalità degli articoli 79, 80 e 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

17-quater. Quanto previsto dai commi *17-bis* e *17-ter* si applica anche con riferimento alle misure statali di carattere finanziario introdotte per sostenere l'economia in relazione alla pandemia da Covid-19.

17-quinquies. Le disposizioni previste dai commi *17-bis*, *17-ter* e *17-quater* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

169.0.1

FARAONE

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 169-bis.

(Norme in materia di assunzioni in deroga del personale degli enti locali della Regione siciliana)

1. Sono consentite assunzioni a tempo indeterminato di personale di categoria D con profili tecnici, economico finanziari, di vigilanza, assistenti sociali ed informatici negli Enti Locali della Regione siciliana. Tale facoltà è concessa laddove il rapporto tra il personale in servizio a tempo indeterminato di cui al precedente periodo ed il totale del personale dipendente a tempo indeterminato non superi il 20 per cento.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente possono essere effettuate anche part time. I dipendenti assunti con le modalità di cui al precedente periodo possono essere utilizzati in modo congiunto anche da più enti locali.

3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica nel caso di assunzioni effettuate attraverso FORMEZ o in modo associato tra enti locali, ivi compreso il ricorso alle procedure di cui all'articolo *3-bis* del decreto-legge n. 80 del 2021, non si applica quanto disposto dal precedente periodo.

4. Il personale assunto secondo le modalità di cui al presente articolo non potrà essere destinato ad altra Amministrazione o ad altra mansione, né poste in posizione di distacco o comando, per almeno sette anni successivi alla data di assunzione.

5. L'ente locale che provvede alle assunzioni disciplinate dal presente articolo è tenuto a redigere, entro l'anno in cui provvede alle citate assunzioni, un piano di risanamento finanziario e di miglioramento delle *performance*, in particolare sulla capacità di riscossione, dal quale dovranno

emergere i concreti miglioramenti dei risultati conseguiti, attraverso appositi indicatori sottoposti a monitoraggio da parte del Ministero dell'interno, con frequenza annuale.

6. Con decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce lo schema del piano di risanamento finanziario e di miglioramento delle *performance*, gli indicatori finanziari e delle *performance* soggetti a monitoraggio e le procedure di monitoraggio di cui al precedente comma.

7. Gli oneri per le assunzioni di cui al comma 1 vanno in deroga alla spesa del personale sia ai fini di cui ai commi 557 e 562 della legge n. 296 del 2006 sia ai fini di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.

8. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

169.0.2

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 169-bis.

(Norme in materia di assunzioni in deroga del personale degli enti locali della Regione siciliana)

1. Gli Enti Locali della Regione siciliana nei quali il rapporto tra il totale del personale dipendente a tempo indeterminato ed il personale di categoria D con profili tecnici, economico finanziari, di vigilanza, assistenti sociali ed informatici in servizio a tempo indeterminato non supera il 20% possono procedere, in misura non superiore a tale rapporto, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale della stessa categoria D con i citati profili.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente possono essere effettuate anche a tempo parziale ed i dipendenti così assunti possono essere utilizzati in modo congiunto anche da più enti locali.

3. La deroga di cui ai precedenti commi opera solamente nel caso di assunzioni effettuate attraverso FORMEZ o in modo associato tra enti locali, ivi compreso il ricorso alle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

4. I lavoratori assunti a norma del presente articolo non possono essere destinate ad altra Amministrazione o ad altra mansione, né posti in posizione di distacco o comando, per almeno sette anni successivi alla data di assunzione.

5. L'ente locale che provvede alle assunzioni disciplinate dal presente articolo è tenuto a redigere, entro l'anno in cui provvede alle stesse, un

piano di risanamento finanziario e di miglioramento delle performance, dal quale devono emergere i concreti miglioramenti dei risultati conseguiti, attraverso appositi indicatori sottoposti a monitoraggio da parte del Ministero dell'interno, con frequenza annuale ed, in particolare, gli indicatori attestanti l'incremento della capacità di riscossione delle entrate proprie, e la capacità di garantire stabilmente l'equilibrio di bilancio di parte corrente dell'ente locale.

6. Con decreto del Ministro dell'Interno, da emanare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti lo schema del piano di risanamento finanziario e di miglioramento delle *performance*, gli indicatori finanziari e delle *performance* soggetti a monitoraggio, e le procedure di monitoraggio di cui al precedente comma.

7. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui ai commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sia ai fini di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

169.0.3

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 169-bis.

(Stabilizzazione personale a tempo determinato presso gli enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale nella Regione siciliana)

1. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato attraverso le procedure di stabilizzazione previste dalla Regione Siciliana, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente e alle previsioni della pianta organica, a procedere alla stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

169.0.4

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 169-bis.

(Stabilizzazione personale a tempo determinato presso gli enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale nella Regione siciliana)

1. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato attraverso le procedure di stabilizzazione previste dalla Regione Siciliana, gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente e alle previsioni della pianta organica, a procedere alla stabilizzazione dei lavoratori assunti a tempo determinato.

2. Gli oneri finanziari sono a carico della Regione Siciliana o degli Enti interessati».

169.0.5

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 169-bis.

(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana)

1. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione Siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni stessi, il Governo è delegato ad adottare specifiche misure sul piano del rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti, anche attraverso deroghe alle disposizioni vigenti che consentano l'assunzione di personale qualificato.

2. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al precedente comma, gli enti locali della Regione Siciliana provvedono in sede di approvazione del bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

3. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana è differito al 31 dicembre 2021.

4. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Gli enti locali della Regione siciliana provvedono in sede di approvazione del rendiconto, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.».

169.0.6

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 169-bis.

(Disposizioni in materia di partecipazioni)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse;

b) al comma 5-ter, le parole: "per l'anno 2022" sono soppresse.»

169.0.7

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 169-bis.

(Esclusione della spesa etero-finanziata dal calcolo dei valori soglia)

1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono soppresse».

169.0.8

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 169-bis.***(Partenariati di crescita territoriale)*

1. Al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni, i partenariati di crescita territoriale dotati di un capofila istituzionale (Comune o Provincia) e riconosciuti dalla Regione con protocollo d'intesa o accordi di programma possono essere direttamente destinatari delle misure e dei programmi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

2. Lo Stato organizza i partenariati di crescita territoriale in conformità al quadro istituzionale e giuridico nazionale includendo i seguenti eventuali *partner*:

a) competenti autorità regionali e locali;

b) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

c) le parti economiche e sociali;

d) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i *partner* ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

3. Conformemente al sistema della *governance* a più livelli, lo Stato associa i *partner* alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e attuazione dei programmi».

169.0.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 169-bis.**

(Disposizioni di coordinamento per le province autonome di Trento e di Bolzano in relazione alla attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari e di altri Piani nazionali aventi analoghe finalità)

1. Per dare attuazione alla disciplina dell'Unione europea finalizzata a sostenere il processo di crescita e di sviluppo economico degli Stati membri e per garantire i livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano alla ripartizione dei fondi relativi al PNRR, PNC e PNIEC, di cui sia previsto il riparto o l'utilizzo in favore delle regioni

o degli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà. I riparti dei medesimi fondi affluiscono al bilancio delle province autonome per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore.

2. Gli enti locali, gli altri enti del sistema territoriale integrato, nonché gli enti ad ordinamento regionale o provinciale possono accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR, PNC, PNIEC per specifici progetti, in base ad accordo, bando, avviso, istanza o domanda, comunque denominata, previo assenso della rispettiva provincia autonoma per le finalità degli articoli 79, 80 e 81 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

3. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche con riferimento alle misure statali di carattere finanziario introdotte per sostenere l'economia in relazione alla pandemia da COVID-19.

4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

169.0.10

BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 169-bis.

1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono all'ente previsto dall'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico. Gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici di tale ente con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio costituiscono il suo patrimonio indisponibile».

Art. 170

170.1

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

È sostituito dal seguente:

1. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fab-

bisogni *standard*, nonché ai fini dell'attuazione del comma 783, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 2022 il fondo sperimentale di riequilibrio delle province e delle città metropolitane è suddiviso in due fondi distinti denominati Fondo di riequilibrio città metropolitane e Fondo di riequilibrio province. Ciascuno dei due fondi di cui al primo periodo tiene conto del contributo alla finanza pubblica che i due comparti sono distintamente tenuti ad assicurare per effetto delle nonne vigenti, sulla base della ricognizione effettuata ed approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nonché sulla base del decreto di cui al secondo periodo del citato comma 783.

2. Al fondo di riequilibrio delle città metropolitane è attribuito un contributo di 21,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 27 milioni di euro per l'anno 2023, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 54 milioni di euro per l'anno 2026, di 67,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 81 milioni di euro per l'anno 2028, di 108 milioni di euro per l'anno 2029, di 135 milioni di euro per l'anno 2030 e di 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Al fondo di cui al presente comma sono inoltre attribuiti 75 milioni di euro per il 2022 e 150 min. di euro a decorrere dal 2023, da ripartire per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

3. Al fondo di riequilibrio delle province è attribuito un contributo di 58,4 milioni di euro per il 2022, di 73 milioni di euro per il 2023, di 94,9 milioni di euro per il 2024, di 109,5 milioni di euro per il 2025, di 146 milioni di euro per il 2026, di 182,5 milioni di euro per il 2027, di 219 milioni di euro per il 2028, di 292 milioni di euro per il 2029, di 365 milioni di euro per il 2030, e di 438 milioni di euro a decorrere dal 2031.

4. Ai maggiori oneri, stimati in euro 75 milioni per il 2022 e di 150 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

170.2

MANCA, PARRINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 170. – (*Separazione del Fondo sperimentale di riequilibrio in attuazione dell'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*) – 1. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, nonché ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 2022 il fondo sperimentale di riequilibrio delle province e delle città metropolitane è suddiviso in due fondi distinti denominati Fondo di riequilibrio città metropolitane e Fondo di riequilibrio province. Ciascuno dei due fondi di cui al primo periodo tiene conto del contributo alla finanza pubblica che i due

comparti sono distintamente tenuti ad assicurare per effetto delle norme vigenti, sulla base della ricognizione effettuata ed approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, nonché sulla base del decreto di cui al secondo periodo del citato comma 783.

2. Al fondo di riequilibrio delle città metropolitane è attribuito un contributo di 21,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 27 milioni di euro per l'anno 2023, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 54 milioni di euro per l'anno 2026, di 67,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 81 milioni di euro per l'anno 2028, di 108 milioni di euro per l'anno 2029, di 135 milioni di euro per l'anno 2030 e di 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Al fondo di cui al presente comma sono inoltre attribuiti 75 milioni di euro per il 2022 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire per due terzi in proporzione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

3. Al fondo di riequilibrio delle province è attribuito un contributo di 58,4 milioni di euro per il 2022, di 73 milioni di euro per il 2023, di 94,9 milioni di euro per il 2024, di 109,5 milioni di euro per il 2025, di 146 milioni di euro per il 2026, di 182,5 milioni di euro per il 2027, di 219 milioni di euro per il 2028, di 292 milioni di euro per il 2029, di 365 milioni di euro per il 2030, e di 438 milioni di euro a decorrere dal 2031».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 525 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

170.3

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1, le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle parole: «di 160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 80 milioni di euro per il 2022, 100 milioni di euro nel 2023 e 120 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

170.4 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 130 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente all'art. 194 comma 1 sostituire le Parole: «600 milione di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «550 milione di euro per l'anno 2022, 400 milioni per l'anno 2023, 380 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

170.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle parole: «di 160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».

Agli oneri del primo comma, stimati in 80 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni per l'anno 2023, 120 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.

170.5

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» con le parole: «di 160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

170.6

MANCA

Al comma 1, sostituire le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» con le parole: «di 160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 520 milioni di euro per l'anno 2022, di 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 380 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

170.7

CONZATTI

Al comma 1, le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle parole: «di 160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 194, è ridotto di 80 milioni nel 2022, di 100 milioni nel 2023 e 120 milioni nel 2024.

170.8

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, le parole: «di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle parole: «di 160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024».

170.9

PERGREFFI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "nel biennio 2020-2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2020-2022".».

170.10

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso».

170.11

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso».

170.0.1

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 170-bis.***(Fondo per la digitalizzazione degli archivi comunali)*

1. Al fine di favorire e incrementare il processo di digitalizzazione degli archivi comunali, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti di cui al comma 1, i Comuni provvedono all'organizzazione e all'espletamento delle necessarie attività di formazione del personale già impiegato presso il Comune medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite annuo massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024».

Conseguentemente, all'articolo 186 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 35 mi-

lioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

170.0.2

CIOFFI, SANTILLO, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 170-bis.

(Contributi ai comuni per interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere di pubblica utilità)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa agli interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

170.0.3

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 170-bis.

1. All'articolo 56-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";

b) al comma 2, prima delle parole "entro trenta giorni", sono inserite le parole "per l'anno 2021," e sono aggiunte in fine le parole: "e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno";

c) al comma 3, dopo le parole "si tiene conto", sono inserite le parole ", per l'anno 2021," e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.";

d) al comma 4, le parole "pari a 3 milioni di euro, si provvede" sono sostituite dalle parole "pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021,".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dall'articolo 20 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

170.0.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 170-bis.

(Modifiche alla disciplina del Canone Unico)

1. All'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole: "di comuni" con le parole: "di centri abitati".

2. All'articolo 1, comma 820 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole: "L'applicazione del canone dovuto" con le parole: "Per i comuni l'applicazione del canone dovuto". La presente proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato».

170.0.5

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 170-bis.

(Modifiche alla disciplina del Canone Unico)

1. All'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole: "di comuni" con le parole: "di centri abitati".

2. All'articolo 1, comma 820 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole: "L'applicazione del canone dovuto" con le parole: "Per i comuni l'applicazione del canone dovuto"».

170.0.6

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 170-bis.

(Modifiche alla disciplina del Canone Unico)

1. All'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole: "di comuni" con le parole: "di centri abitati".

2. All'articolo 1, comma 820 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole: "L'applicazione del canone dovuto" con le parole: "Per i comuni l'applicazione del canone dovuto"».

170.0.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 170-bis.***(Modifiche alla disciplina del Canone Unico)*

1. All'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole: "di comuni" con le parole: "di centri abitati".

2. All'articolo 1, comma 820 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole: "L'applicazione del canone dovuto" con le parole: "Per i comuni l'applicazione del canone dovuto"».

170.0.8

MANCA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 170-bis.***(Modifiche alla disciplina del Canone Unico)*

1. All'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "di comuni" sono sostituite dalle parole: "di centri abitati".

2. All'articolo 1, comma 820 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "L'applicazione del canone dovuto" sono sostituite dalle parole: "Per i comuni l'applicazione del canone dovuto"».

170.0.9

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 170-bis.***(Blocco aumenti delle tariffe Canone Unico Patrimoniale)*

1. All'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: "Per gli anni 2022 e 2023, le tariffe di cui al comma 842 non possono essere aumentate"».

170.0.10

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 170-bis.***(Assunzione di personale specializzato nelle Province e nelle Città metropolitane)*

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Per la copertura degli oneri del presente comma si provvede con una riduzione di 40 milioni di euro delle risorse disponibili del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020».

170.0.11

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 170-bis.***(Modifiche durata piani di riequilibrio enti locali)*

1. All'articolo 243 bis, comma 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la tabella è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Per tutti gli enti locali: fino al 20 per cento	4 anni
Per tutti gli enti locali: superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Per le Province e i Comuni fino a 60.000 abitanti: superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Per le Province oltre il 100 per cento, e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti: oltre il 60 per cento, e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

»

170.0.12

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 170-bis.***(Modifiche durata piani di riequilibrio enti locali)*

1. All'articolo 243-bis, comma 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la tabella è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Per tutti gli enti locali: fino al 20 per cento	4 anni
Per tutti gli enti locali: superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Per le Province e i Comuni fino a 60.000 abitanti: superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Per le Province oltre il 100 per cento, e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti: oltre il 60 per cento, e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

»

170.0.13

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 170-bis.***(Modifiche durata piani di riequilibrio enti locali).*

1. All'articolo 243-bis, comma 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la tabella è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Per tutti gli enti locali: fino al 20 per cento	4 anni
Per tutti gli enti locali: superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Per le Province e i Comuni fino a 60.000 abitanti: superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Per le Province oltre il 100 per cento, e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti: oltre il 60 per cento, e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

»

170.0.14

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 170-bis.***(Modifiche durata piani di riequilibrio enti locali)*

1. All'articolo 243-bis, comma 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la tabella è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Per tutti gli enti locali: fino al 20 per cento	4 anni
Per tutti gli enti locali: superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Per le Province e i Comuni fino a 60.000 abitanti: superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Per le Province oltre il 100 per cento, e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti: oltre il 60 per cento, e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

»

170.0.15

MANCA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 170-bis.***(Modifiche durata piani di riequilibrio enti locali)*

1. All'articolo 243-bis, comma 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la tabella è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Per tutti gli enti locali: fino al 20 per cento	4 anni
Per tutti gli enti locali: superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Per le Province e i Comuni fino a 60.000 abitanti: superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Per le Province oltre il 100 per cento, e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti: oltre il 60 per cento, e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

»

170.0.16

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 170-bis.***(Norma interpretativa su riconoscimento agevolazioni IMU per abitazione principale (articolo 13, comma 2, DL 6 dicembre 2011 n. 201 e articolo 1, comma 741, legge 27 dicembre 2019 n. 160)*

1. L'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e l'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che, anche qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile».

170.0.17

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 170-bis.***(Modifiche alla disciplina di utilizzo delle alienazioni patrimoniali)*

1. Al comma 866, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera b)».

170.0.18

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 170-bis.***(Modifiche alla disciplina di utilizzo delle alienazioni patrimoniali)*

1. Al comma 866, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera b)».

170.0.19

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 170-bis.***(Modifiche alla disciplina di utilizzo delle alienazioni patrimoniali)*

1. Al comma 866, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera *b*)».

170.0.20

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso».

Art. 171**171.1**

MANCA, PARRINI

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 1, comma 449, lettera *d*-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per gli anni dal 2022 al 2030, ripartito, nel limite massimo di 30 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera *c*), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;".

02. All'articolo 1, comma 449, lettera *d*-quater), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle seguenti: "430 milioni di euro nel 2023"».

Conseguentemente, all'articolo 172, sostituire le parole: «in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030» *con le seguenti:* «in euro 6.979.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.237.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.506.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.649.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.860.513.365 per

l'anno 2026, in euro 8.599.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.667.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.736.513.365 per l'anno 2029, in euro 8.774.513.365 per il 2030 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2031».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022, 370 milioni di euro per l'anno 2023, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031».

171.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, anteporre il seguente:

«01. All'articolo 1 della legge 232/2016, comma 449 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*-bis, comma 449, è aggiunto in fine il seguente periodo: "per gli anni dal 2022 al 2030, ripartito, nel limite massimo di 30 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera *c*), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa";

b) alla lettera *d*-quater le parole: "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle parole: "430 milioni di euro nel 2023"».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 172 gli importi relativi a ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 sono aumentati di 30 milioni di euro e le parole: «e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030.» sono sostituite dalle seguenti: «, in euro 8.774.513.365 per il 2030 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2031.»*

b) *all'articolo 172 l'importo relativo al 2023 è aumentato di 100 milioni di euro.*

Il fabbisogno incrementale per gli anni dal 2022 al 2030 aumenta di 30 mln. di euro.

Il fabbisogno incrementale per il 2023 aumenta di 100 mln. di euro e il fabbisogno incrementale per il 2024 diminuisce di 100 mln. di euro.

171.3

PERGREFFI, ZULIANI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Per l'anno 2022, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 13 milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2022, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e per cento, nel caso del servizio idrico integrato».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

171.0.1

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 171-bis.

(Destinazione del Fondo solidarietà comunale per funzioni sociali)

1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, ciascun Ambito territoriale sociale (ATS) ovvero i Comuni che ne fanno parte, possono utilizzare fino al 40 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale ed eventualmente riconoscendo anche un turn-over specifico del 150 per cento sul pensionamento dei professionisti.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

171.0.2

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 171-bis.

(Destinazione del Fondo solidarietà comunale per funzioni sociali)

1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, ciascun Ambito territoriale sociale (ATS) ovvero i Comuni che ne fanno parte, possono utilizzare fino al 40 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 449, lettera *d*-*quinquies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale ed eventualmente riconoscendo anche un turn-over specifico del 150 per cento sul pensionamento dei professionisti.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

171.0.3

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 171-bis.

(Disposizioni in materia di crediti degli enti locali in stato di dissesto)

1. All'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206. I fondi vincolati non ricostituiti al 31/12 sono inseriti della massa passiva di gestione dell'organo straordinario di liquidazione. Rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquida-

zione, non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione del dissesto ma anche le obbligazioni che, pur sorte in seguito, costituiscono comunque diretta ed immediata conseguenza di atti e fatti gestionali pregressi alla medesima dichiarazione. L'eventuale credito dell'Ente inserito in massa passiva e derivante da pagamenti precedenti al dissesto è pagato con priorità e integralmente dall'organo straordinario di liquidazione"».

171.0.4

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 171-bis.

(Rafforzamento del servizio sociale professionale)

1. Per consentire il raggiungimento delle premialità di cui all'articolo 1, comma 797 e seguenti della legge n. 178 del 2020, coerentemente con gli obiettivi prefissati dal PNRR, per rafforzare il servizio sociale professionale, ciascun Ambito territoriale sociale (ATS) ovvero i Comuni che ne fanno parte, possono utilizzare fino al 40 per cento delle risorse di cui all'articolo 171 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, eventualmente riconoscendo anche un turn-over specifico del 150 per cento sul pensionamento dei professionisti».

171.0.5

ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 171-bis.

(Modifica dei termini per la restituzione dell'anticipazione del Fondo di rotazione)

1. All'articolo 14, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2016, 160, le parole: "a decorrere dall'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal secondo anno successivo".»

171.0.6

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 171-bis.***(Incentivi ai comuni per l'organizzazione di eventi, manifestazioni fieristiche e pali di rilievo nazionale)*

1. Al fine di assicurare le risorse necessarie per concorrere al sostegno delle attività ricettive locali, anche in considerazione del periodo di sospensione degli eventi e della conseguente perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, ai comuni che organizzano eventi, manifestazioni fieristiche e pali di rilievo nazionale sono assegnati per l'anno 2022 contributi per investimenti volti a promuovere il patrimonio culturale ed imprenditoriale del territorio nel limite complessivo di 30 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della cultura e con il Ministero del turismo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto dei contributi di cui al comma 1. Entro ulteriori cinque giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

171.0.7

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 171-bis.***(Modifica all'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "di cui all'articolo 222" sono inserite le seguenti: "contratte dal 1° gennaio 2018".»

171.0.8

PERGREFFI, CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 171-bis.***(Disposizioni in materia di diritti di imbarco sugli aeromobili)*

1. Al fine di garantire il versamento addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato "MINISTERO DELL'INTERNO", le parole "legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono soppresse».

Art. 172**172.0.1**

GIAMMANCO, MASINI, PAPTAEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 172-bis.***(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)*

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui al comma 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e persone con disabilità poste in essere all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2022 si provvede a riconoscere alle strutture di cui ai commi 1 e 2 un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2022 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali il piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità alle risorse stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, indivi-

duano l’allocazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2 nella struttura stessa e attestano l’espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l’adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7. Nell’ambito dell’attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall’articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Agli oneri derivanti dall’installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziare dall’articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

172.0.2

GIAMMANCO, MASINI, PAPTAEU

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 172-*bis*.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l’applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di inte-

resse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e persone con disabilità poste in essere all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera *c*), e comma 4, lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministra-

zioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziato dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziato dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

172.0.3

LOREFICE, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 172-bis.

(Incremento dotazione fondo dei sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)

1. Al fine assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e garantire la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, le dotazioni dei fondi di

cui all'articolo 5-*septies*, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono incrementate rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 per garantire l'installazione di sistemi di videosorveglianza alle condizioni e modalità stabilite dai commi 2 e 3.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come incrementate dal comma 1 del presente articolo, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano la locazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità; fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno accesso alle risorse i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili che installano i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 2;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

3. Allo scopo di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-

sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. In ogni caso, le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

172.0.4

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 172-bis.

(Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volti all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di *software* di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali

delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, volti alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, la dotazione del fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Con decreto del ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di riparto dell'incremento delle risorse del fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
- b) indice di delittuosità del comune;
- c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

3. Nell'ambito del riparto dell'incremento delle risorse di cui al comma 1, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo Convergenza Italia.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

172.0.5 (testo 2)

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 172-bis.

(Rafforzamento dei servizi sociali)

1. Al fine di assicurare a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali la possibilità di usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 29 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, i commi 801 e 802 dell'articolo 1 della medesima legge trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Ai fini del rafforzamento delle politiche sociali territoriali, l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 trova appli-

cazione anche per le spese finanziate integralmente da risorse provenienti dal Fondo per le politiche sociali di cui al comma 1, sostenute dai comuni o dagli ambiti sociali territoriali per l'assunzione a tempo indeterminato di specifiche professionalità in campo sociale da impiegare nei servizi sociali territoriali.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata di 368 milioni a decorrere dal 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento e trasferite agli ambiti sociali territoriali con le modalità previste dall'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328 per il riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.

4. Per il finanziamento del sistema informativo unitario dei servizi sociali di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e per gli oneri connessi al monitoraggio e alla verifica della rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 1, comma 799, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a valere sul Fondo politiche sociali attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono integrate nella misura di 1 milione di euro annui. A decorrere dal 2022 le risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2,5 milioni di euro annui e con riferimento all'anno in corso e ai due successivi, su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, sono appostate sul relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza applicazione della procedura di riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.

5. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, ciascun Ambito territoriale sociale (ATS) ovvero i Comuni che ne fanno parte, possono utilizzare fino al 40 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 449, lettera *d*-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale ed eventualmente riconoscendo anche un *turn-over* specifico del 150 per cento sul pensionamento dei professionisti.

6. Le assunzioni di cui al comma 5 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

172.0.5

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 172-bis.***(Rafforzamento dei servizi sociali e Fondo nazionale per le politiche sociali)*

1. Al fine di assicurare a tutti i comuni e ambiti sociali territoriali la possibilità di usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 29 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali, i commi 801 e 802 dell'articolo della medesima legge trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate a valere sulle risorse del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Ai fini del rafforzamento delle politiche sociali territoriali, l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 trova applicazione anche per le spese finanziate integralmente da risorse provenienti dal Fondo per le politiche sociali di cui al comma 1, sostenute dai comuni o dagli ambiti sociali territoriali per l'assunzione a tempo indeterminato di specifiche professionalità in campo sociale da impiegare nei servizi sociali territoriali.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è incrementata di 368 milioni a decorrere dal 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite sulla base della popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento e trasferite agli ambiti sociali territoriali con le modalità previste dall'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328 per il riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.

4. Per il finanziamento del sistema informativo unitario dei servizi sociali di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e per gli oneri connessi al monitoraggio e alla verifica della rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e all'articolo 1, comma 799, legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse a valere sul Fondo politiche sociali attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono integrate nella misura di i milione di euro annui. A decorrere dal 2022 le risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite di 2,5 milioni di euro annui e con riferimento all'anno in corso e ai due successivi, su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell'economia e delle finanze, sono appostate sul relativo capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza ap-

plicazione della procedura di riparto annuale del Fondo per le politiche sociali.».

172.0.6

PRESUTTO, GALLICCHIO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 172-bis.

(Modifiche all'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro" sono soppresse;

b) al comma 1-bis:

1) al primo periodo, le parole: "nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario" sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: "sia data la priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "le somme";

3) al secondo periodo, le parole "e al numero dei comuni originari" sono soppresse.

Art. 172-ter.

(Incremento contributi straordinari per Comuni sorti da fusione)

1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

172.0.7

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 172-bis.

1. Al fine di sostenere i comuni nelle spese per le attività di manutenzione degli impianti natatori presso il Ministero dell'Interno è istituito il "Fondo per le manutenzioni delle piscine comunali" con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per il 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

172.0.8

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 172-bis.

1. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 aggiungere il seguente comma:

"9-bis. Nelle more delle procedure concorsuali, i segretari comunali in quiescenza dal 1° gennaio 2021 o in procinto di essere collocati in quiescenza entro il 30 giugno 2022, possono richiedere di essere richiamati in servizio o continuare il servizio per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

Art. 173**173.1**

GIAMMANCO, PAPANATHU, SICLARI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «330 milioni» e le parole: «50 milioni», con le seguenti: «80 milioni».

Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro per l'anno 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

173.2

MANCA, PARRINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;*

b) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «inferiore a 495 euro» con le seguenti: «calcolata escludendo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti, inferiore a 380 euro».*

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

173.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle parole: «200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;*

b) *al comma 1, lettera c), le parole: «inferiore a 495 euro» sono sostituite dalle seguenti: «calcolata escludendo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti, inferiore a 380 euro».*

Ai maggiori oneri, stimati in 50 milioni di euro per il 2023 e 200 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

173.4

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle parole: «200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;*

b) *al comma 1, lettera e), le parole: «inferiore a 495 euro» sono sostituite dalle seguenti: «calcolata escludendo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti, inferiore a 380 euro».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

173.5

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle parole: «200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;*

b) *al comma 1, lettera c), le parole: «inferiore a 495 euro» sono sostituite dalle seguenti: «calcolata escludendo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti, inferiore a 380 euro».*

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

173.0.1

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 173-bis.***(Criteri di riparto fondo enti in riequilibrio finanziario)*

1. Con riferimento al riparto per l'anno 2022 del fondo di cui all'articolo 1, commi 775, 776 e 777 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i

criteri stabiliti dal decreto ministeriale 16 aprile 2021 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 aprile 2021, n. 103) sono aggiornati prevedendo i seguenti valori soglia: IVSM superiore al valore 95 e capacità fiscale inferiore a 525. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 1, commi 775, 776, 777 della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato per l'anno 2022 di 50 milioni di euro.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194, comma 1, del presente provvedimento.

173.0.2

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 173-bis.

(Semplificazioni nell'utilizzo del mercato elettronico da parte delle Pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: "5.000 euro" con le seguenti: "10.000 euro"».

173.0.3

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 173-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, odì quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 562.392.695 euro per l'anno 2022, 41.335.682 euro per l'anno 2023, 34.678.486 per l'anno 2024, 10.538.634 euro nel 2025 e 1.054.503 euro nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

173.0.4

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 173-bis.

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esi-

gibilità stanziato in bilancio di previsione, gli enti locali possono considerare, in sostituzione del valore 2020, quello relativo all'annualità 2019.

2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

3. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

173.0.5

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 173-*bis*;

(Semplificazioni nell'utilizzo del mercato elettronico da parte delle Pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro».

173.0.6

GIAMMANCO, PAPTAEU, SCHIFANI, SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 173-bis.***(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana)*

1. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

2. Il Governo autorizza il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali della Regione siciliana, al 30 novembre 2021.

3. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il Governo autorizza gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, in sede di approvazione del rendiconto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

b) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

173.0.7

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 173-bis.***(Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa)*

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Si-

culia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.

2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2023 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30 per cento.

3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.

4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.

6. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del de-

creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

173.0.8 (testo 2)

DI PIAZZA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2023 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna» sono sostituite con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 150 milioni in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna e 50 milioni di euro in favore dei soli comuni delle regioni Siciliana» e le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti «31 gennaio 2022»;*

b) *aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. I comuni della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati ad applicare, nel 2021, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite come contributo corrente e per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad effettuare, con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di previsione.

2-ter. In relazione alle disposizioni del comma 2-bis, i comuni della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:

a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2020 e precedenti anche qualora il relativo bilancio di previsione non sia stato deliberato. Nelle ipotesi di cui alla presente lettera, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le "Previsioni definitive di competenza" e le "Previsioni definitive di cassa" sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2021;

c) utilizzare nel 2021, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2-quater. I comuni che avrebbero dovuto deliberare la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

173.0.8

DI PIAZZA, GIUSEPPE PISANI

Al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio 2022».

Conseguentemente, dopo l'articolo 173, introdurre il seguente:

«Art. 173-bis.

(Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario dei Comuni)

1. I comuni che avrebbero dovuto deliberare la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 2022.».

173.0.9

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 173-bis.

(Rifinanziamento del contributo cui all'articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni di Pantelleria e Trapani)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori e la contestuale realizzazione di interventi, anche di natura strutturale, oltre che di attività connesse alla presenza di migranti nel territorio nazionale, all'articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce

tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 500.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani".

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

3. Entro il 28 febbraio 2022 i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 1 presentano un piano degli interventi e, entro il 31 luglio 2022, un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

173.0.10

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 173-bis.

1. In favore dei comuni della Regione Siciliana destinatari dei contributi finanziari previsti in sede di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «450 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

173.0.11

FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 173-bis.

1. È autorizzata, per gli anni 2022, 2023 e 2024, la spesa di euro 600.000.000 a favore della Regione Autonoma della Sardegna per la rea-

lizzazione di interventi di economia circolare nell'ambito di aree industriali e aree minerarie dismesse, con l'obiettivo di promuovere un risanamento sostenibile, a complemento delle attività di bonifica già in essere, e la restituzione delle aree ad uno sviluppo compatibile con la pianificazione regionale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 600.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementata dall'articolo 194 della presente legge.».

173.0.12

DAL MAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 173-bis.

(Sdemanializzazione della circoscrizione portuale di Trieste)

1. All'articolo 1, comma 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola: "aliena" è sostituita dalle seguenti: "può alienare";

b) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Le alienazioni sono effettuate a titolo non oneroso quando disposte in favore di altri enti territoriali"».

Art. 174

174.1

MANCA, PARRINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2022» con le seguenti: «annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024»;

al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di oltre 3.000 euro»;

al comma 1, lettera c), dopo le parole: «IVSM» aggiungere le seguenti: «, calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile,»;

al comma 2, sostituire le parole: «entro il 28 febbraio 2022» con le seguenti: «entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni dal 2022 al 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022,

450 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

174.2

CONZATTI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024»;

b) al comma 1, lettera b), eliminare le parole: «di oltre 3.000 euro»;

c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «IVSM» sono aggiunte le parole: «, calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile,»;

d) al comma 2, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni dal 2022 al 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «550 milioni» e le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

174.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

All'articolo 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024»;

b) al comma 1, lettera b), eliminare le parole: «di oltre 3.000 euro»;

c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «IVSM» sono aggiunte le parole: «, calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile,»;

d) al comma 2, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni dal 2022 al 2024».

174.4

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle parole: «annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024»;

b) al comma 1, lettera b), eliminare le parole: «di oltre 3.000 euro»;
c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «IVSM» sono aggiunte le parole: «, calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile,»;

d) al comma 2, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle parole: «entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni dal 2022 al 2024».

174.5

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo 174, comma 1 dopo la lettera c), inserite la seguente:

«c-bis) rapporto medio dipendenti-popolazione superiore al decreto ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 2017)».

174.6

RICCIARDI

Al comma 2, dopo le parole: «Il contributo di cui al comma 1 è ripartito» aggiungere le seguenti: «tenendo conto della capacità fiscale di ciascun comune,».

174.7

RICCIARDI

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni di cui al comma 1, e più generalmente nelle amministrazioni recanti un personale sottodotato, in vista della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tutta la documentazione tecnica e progettuale dei progetti ammessi e finanziati dal PNRR a favore delle pubbliche amministrazioni, è resa pubblica su un apposito portale web predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Le pubbliche amministrazioni, nel predisporre nuovi progetti, sono autorizzate a consultare e mutuare, laddove possibile, i documenti caricati sul suddetto portale.

2-ter. Per la costituzione e mantenimento del portale web di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui per gli anni 2022 e 2023. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

174.8

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 20, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecentomila euro".».

174.9

RAMPI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3-*quater*, comma 1, della legge del 31 maggio 2005, n. 88, la parola: «5.000» è sostituita dalla seguente: «10.000».

174.0.1

MANCA

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 174-bis.

(Risorse per Province in dissesto e pre-dissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 585 milioni di euro per l'anno 2022 e di 485 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2024 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

174.0.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 174-bis.***(Risorse per Province in dissesto e pre-dissesto)*

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri del primo comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

174.0.3

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 174-bis.***(Risorse per Province in dissesto e pre-dissesto)*

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque

adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

174.0.4

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 174-bis.

(Risorse per Province in dissesto e pre-dissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.»

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 15 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

174.0.5

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 174-bis.

1. Al fine di completare l'istituzione degli uffici territoriali nella provincia di Barletta-Andria-Trani garantendo la presenza dell'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione è incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale. Nelle more che il Ministero dell'istruzione provveda all'a-

deguamento della propria struttura organizzativa, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti, la posizione dirigenziale di cui al periodo precedente è collocata presso l'ufficio scolastico regionale per la Puglia. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nei precedenti periodi è autorizzata la spesa di euro 133.855,26 a decorrere dall'anno 2022. Per garantire la dotazione strumentale all'ufficio scolastico provinciale della BAT è autorizzata la spesa di euro 300.000 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 433.855,26 euro per l'anno 2022 e pari a 133.855,26 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

174.0.6

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 174-bis.

(Risorse per Province in dissesto e predissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

174.0.7

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 174-bis.

(Risorse per le Province in dissesto e predissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, oppure hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione o risultano in dissesto, è attribuito per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo annuale pari a 15 milioni di euro. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge.».

174.0.8

VALENTE, MANCA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 174-bis.

(Accollo del debito finanziario dei comuni capoluogo delle città metropolitane)

1. Nelle more della completa attuazione delle misure previste dall'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 8 febbraio 2020, n. 8, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere, in via alternativa, alla ristrutturazione, con integrale accollo da parte dello Stato, dei mutui, e delle operazioni derivate ad essi connessi, e dei prestiti obbligazionari di titolarità dei comuni capoluogo delle città metropolitane che, al momento dell'entrata in vigore di questa norma, abbiano già deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; oppure abbiano deliberato un piano pluriennale di

interventi monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche attraverso l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui, e delle operazioni derivate ad essi connessi, e dei prestiti obbligazionari oggetto di accollo.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il debito derivante dai mutui, dalle operazioni derivate ad essi connessi e dai prestiti obbligazionari, oggetto dell'accollo di cui al precedente comma 1, è iscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel bilancio dello Stato che corrisponderà le rate di ammortamento agli istituti finanziari. I comuni beneficiari adeguano gli stanziamenti del proprio bilancio di previsione 2022-2024 e sono tenuti a dare evidenza degli effetti dell'accollo da parte dello Stato, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2022-2024 e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2021.

3. Per i comuni di cui al precedente comma 1, è differito al 30 aprile 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. I comuni di cui al comma 1, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sono autorizzati a rimodulare, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 5, il piano, con le modalità del comma 7-bis dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per i comuni che esercitano la facoltà di cui al precedente periodo, il comma 7 dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 trova applicazione limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2022, avendo quale riferimento il piano riformulato o rimodulato ai sensi del presente comma. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale.».

174.0.9

GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 174-bis.***(Sostegno comuni in dissesto finanziario, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni con una popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, sciolti per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e commissariati per gli anni 2018, 2019 e 2020, ovvero che, sulla base del rendiconto dell'esercizio finanziario 2018, abbiano dichiarato, entro il secondo semestre del 2019 lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2022, risorse aggiuntive a fondo perduto, da destinare ai servizi essenziali.

2. Per l'assegnazione di cui al comma 1, nella misura massima complessiva di 20 milioni di euro e di 300 euro per abitante si provvede mediante l'istituzione di un Fondo specifico, presso il Ministero dell'interno.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

174.0.10 (testo 2)

PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 174-bis.***(Misure urgenti in materia di comuni in difficoltà economica)*

1. In considerazione dei riflessi negativi sulle entrate locali conseguenti alla grave crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in considerazione del miglioramento della gestione successiva alla dichiarazione di dissesto intervenuta nell'anno 2014, al fine di assicurare all'ente locale la continuità di esercizio delle proprie funzioni fondamentali e scongiurare una nuova dichiarazione di dissesto dovuta al disavanzo di gestione registrato al 31 dicembre 2020, al Comune di Potenza è riconosciuto un contributo straordinario di euro 79.874.183,62, finalizzato al ripiano del disavanzo stesso e alla regolare approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 del predetto ente.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 79.874.183,62, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

174.0.10

PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

(Misure urgenti in materia di comuni in difficoltà economica)

1. In considerazione dei riflessi negativi sulle entrate locali conseguenti alla grave crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in considerazione del miglioramento della gestione successiva alla dichiarazione di dissesto intervenuta nell'anno 2014, al fine di assicurare all'ente locale la continuità di esercizio delle proprie funzioni fondamentali e scongiurare una nuova dichiarazione di dissesto dovuta a debiti pregressi, al Comune di Potenza è riconosciuto un contributo straordinario di euro 79.874.183,62, finalizzato al ripiano delle situazioni debitorie e alla regolare approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 del predetto ente.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 79.874.183,62, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

174.0.11

MARTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

(Nuovi termini concernenti i piani di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, tenuto conto delle anomalie finanziarie provocate negli ultimi esercizi contabili dalle ripercussioni dell'Emergenza

COVID-19, del nuovo quadro normativo derivante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021 e dalle conseguenti norme attuative, entro il termine perentorio del 30 giugno 2022, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-*bis* e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) gli enti il cui piano di riequilibrio, all'entrata in vigore della presente norma, sia ancora in fase istruttoria presso la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) gli enti il cui piano di riequilibrio, all'entrata in vigore della presente norma, sia ancora in fase istruttoria presso la competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;

c) gli enti sul cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale, all'entrata in vigore della presente norma, si sia già espressa la competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, se ancora non sia decorso il termine per proporre l'impugnazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) gli enti che abbiano presentato l'impugnazione di cui all'articolo 243-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 se, all'entrata in vigore della presente norma, le Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione non abbiano ancora deciso sul ricorso.

2. Le riformulazioni e le rimodulazioni di cui alle lettere da b) a d) del precedente comma 1 vengono presentate direttamente alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti che provvederà nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 243-*quater*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia con particolare riguardo all'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

174.0.12

MARCO PELLEGRINI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

(Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate)

1. I Comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono, al Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di in-

terventi per le finalità di cui al cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai Comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 45 giorni dalla trasmissione del programma di interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

4. I Comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.».

174.0.13

MANTOVANI, DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

(Sostegno agli enti locali con popolazione inferiore ai 3000 abitanti per l'acquisto della dotazione tecnica necessaria alla registrazione e trasmissione delle sedute)

1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione inferiore ai 3000 abitanti è autorizzato uno stanziamento di 3 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024 al fine di agevolare l'acquisto della dotazione hardware necessaria ad effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio o dell'organo rappresentativo e la trasmissione delle stesse in diretta *streaming*.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'innovazione tecnologica e transizione digitale, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 597 milioni di euro per l'anno 2022, di

497 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

174.0.14

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 174-bis.

(Misure in favore degli enti locali per l'assistenza ai minori)

1. Al fine di sostenere i nuclei famigliari a rischio, nonché di prevenire l'abbandono e di consentire ai minori di essere educati nell'ambito della propria famiglia secondo quanto prescritto dall'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare ai Comuni.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero complessivo delle famiglie e dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l'intervento socio-assistenziale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

174.0.15

MANTOVANI, DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

(Sistema Digitale Nazionale per la trasmissione in streaming delle sedute dei consigli comunali e provinciali, delle unioni dei comuni e degli organi rappresentativi delle comunità montane)

1. Per sostenere le infrastrutture digitali della Pubblica Amministrazione e favorire il passaggio al *cloud* dei servizi pubblici, in via sperimentale, per gli anni dal 2022 al 2024, è istituito, il Sistema Digitale Nazionale per la trasmissione in *streaming* delle sedute pubbliche dei consigli comunali e provinciali, delle unioni dei comuni e degli organi rappresen-

tativi delle comunità montane (di seguito denominato "Sistema"), in attuazione di quanto disposto dall'articolo 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Sistema è affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative del Sistema, le caratteristiche tecniche, nonché le modalità di adesione da parte degli enti locali interessati.

3. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema e per l'erogazione del servizio, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Una quota pari a 400.000 euro annui del predetto stanziamento è finalizzata all'assunzione, per la durata massima di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, mediante apposita procedura concorsuale, di personale qualificato per la gestione del Sistema.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

174.0.16

ALFIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 174-bis.

1. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito.»

174.0.17

GIUSEPPE PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 174-bis.***(Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali)*

1. Ai liberi consorzi comunali che, alla data del 30 novembre 2021, risultano in dissesto finanziario è attribuito un contributo di euro 4,5 milioni per l'anno 2022. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che determina i criteri di riparto, previo parere in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

174.0.18

GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 174-bis.***(Premialità per i comuni virtuosi)*

1. Al fine di favorire il contrasto all'evasione fiscale nei comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 31 dicembre 2021 risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale nonché o in attesa della delibera di approvazione o diniego sul piano stesso della sezione regionale della Corte dei Conti, nonché nei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il fondo di cui al primo periodo è annualmente ripartito con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento tra i comuni che nell'ultimo rendiconto approvato dal Consiglio o dalla Giunta, o dai dati di preconsuntivo, registrano rispetto all'esercizio precedente/alla media del triennio precedente un incremento di almeno il 10 per cento della capacità di riscossione,

in conto competenza e in contro residui, dei titoli primo e terzo delle entrate, in proporzione al predetto incremento e nel limite massimo di euro 20 per abitante. Per gli enti in dissesto finanziario la capacità di riscossione è calcolata considerando anche l'attività svolta dall'organo straordinario di liquidazione. Con l'esclusione degli enti in dissesto finanziario, il fondo non è erogato agli enti in ritardo nell'approvazione dei rendiconti, a meno che non abbiano regolarmente inviato almeno i preconsuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'anno 2022 il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro il 31 gennaio 2022.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, a 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

174.0.19

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, in favore dei comuni inseriti nella Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), come predisposta da So.G.I.N. S.p.A. ai fini della realizzazione del deposito nazionale, destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari, nonché della realizzazione del Parco tecnologico. Il contributo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno sulla base del numero dei siti potenzialmente idonei presenti in ciascun comune e dell'ordine di idoneità di tali siti, per essere utilizzato da parte dei comuni come ristoro delle spese sostenute ai fini della propria partecipazione al dibattito pubblico e al Seminario organizzato da So.G.I.N. S.p.A., e delle relative consulenze e materiali prodotti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 10.000.000.

174.0.20

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 174-bis.

(Contributo decennale ai nuovi comuni risultato di fusioni)

1. Per l'istituzione di un nuovo Comune risultato della fusione di almeno due comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti ciascuno, definita a partire dall'anno 2018, il contributo decennale di cui all'articolo 20, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 e successive modificazioni, è pari ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, senza alcuna decurtazione e senza limite massimo di spesa. I contributi sono finalizzati ad investimenti in conto capitale da prevedere nei bilanci annuali e sono finalizzati a progetti di sviluppo e nuova occupazione legati alla fusione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

174.0.21

MODENA

Dopo l'articolo 174, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate dai Comuni nell'anno 2022 per le medesime finalità ovvero per il finanziamento dei piani economici finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti o per attività di sostegno delle utenze domestiche e non domestiche con riferimento alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge".

2. All'articolo 1, comma 823, della legge 27 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui alla tabella allegato 1 al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033

del 1° aprile 2021, le quali possono essere utilizzate anche negli anni 2022 e seguenti per il finanziamento dei piani economico finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti"».

174.0.22

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 174-bis.

(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. All'articolo 241, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole "per gli anni 2020 e 2021" con le seguenti: "per gli anni 2020, 2021 e 2022"».

174.0.23

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-*ter*. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in

non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti"».

174.0.24

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 174-bis.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è comunque consentito anche a tutti gli enti locali che, a prescindere dal metodo di calcolo utilizzato, presentino un disavanzo nel risultato di amministrazione 2019, determinato da un fondo crediti di dubbia esigibilità, che risulti superiore ad almeno quattro volte la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del precedente rendiconto per l'anno 2018.

3-*ter*. Ai predetti Enti locali è data facoltà di ripiano, in non più di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti».

174.0.25

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 174-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 817, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per la diffusione di messaggi pubblicitari le tariffe indicate al comma 826 debbono essere considerate come massime";

b) al comma 819, dopo la lettera b), aggiungere il seguente periodo: "Gli impianti e i mezzi ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico, o su demanio statale, o sui veicoli pubblici e privati corrisponderanno un canone ridotto della metà rispetto agli impianti e ai mezzi che occupano il suolo pubblico. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuo-

vere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato"».

174.0.26

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: "deficitari" sono inserite le seguenti: "o che, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, non abbiano avuto accolto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*"».

174.0.27

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 174-bis.

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, nonché per rendere più flessibile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'avvio delle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1».

Art. 175**175.1**

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Sopprimere l'articolo.

175.2

DESSÌ

L'articolo è abrogato.

175.3

GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2026, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è determinata in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, secondo i seguenti criteri:

a) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

b) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

c) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

d) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

e) per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore

della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

f) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

g) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 34,78 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

h) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 38,41 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

i) per i sindaci metropolitani: l'indennità dei sindaci è pari al 53,62 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

i-bis) per gli anni dal 2022 al 2025, l'incremento dell'indennità di funzione di cui al periodo precedente è riconosciuto per un valore pari al 20 per cento per l'anno 2022, al 40 per cento per l'anno 2023, al 60 per cento per l'anno 2024, all'80 per cento per l'anno 2025.».

175.4

GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. A decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci è determinata in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, secondo i seguenti criteri:

a) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

b) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 7 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

c) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore

della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

d) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 6 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

e) per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

f) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: la somma dell'indennità stabilita al momento dell'entrata in vigore della presente legge è incrementata di una somma corrispondente al 5 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

g) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 34,78 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

h) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti: l'indennità dei sindaci è pari al 38,41 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

i) per i sindaci metropolitani: l'indennità dei sindaci è pari al 53,62 per cento del suddetto trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

i-bis) in sede di prima applicazione, l'incremento dell'indennità di funzione di cui al periodo precedente è riconosciuto per un valore pari ad un terzo per l'anno 2022 e per un valore pari a due terzi per l'anno 2023».

175.5

GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci, stabilita ai sensi del decreto di cui all'articolo 82, comma 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata del 20 per cento. In sede di prima applicazione, l'incremento dell'indennità di funzione di cui al periodo precedente è riconosciuto per un valore pari ad un terzo per l'anno 2022 e per un valore pari a due terzi per l'anno 2023.»

175.6

COMINCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «dall'anno 2024» con le seguenti: «dall'anno 2022»;*
 - b) *al comma 2, sopprimere il primo periodo;*
 - c) *al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «può essere altresì corrisposta» «è corrisposta».*
-

175.7

AUGUSSORI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, al primo periodo, le parole: «2024» sono sostituite con le parole: «2022».

Conseguentemente,:

- sopprimere il comma 2;*
- al comma 4, sostituire le parole da: «è incrementato» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incrementato di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»;*

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

175.8

COMINCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «2024» con le seguenti: «2022»;*
- b) *sopprimere il comma 2;*
- c) *dopo il comma 4 è inserito il seguente:*
«4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 6 dell'articolo 11 citato, nelle società a controllo pubblico locale di cui al medesimo decreto legislativo, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti al sindaco ai sensi del presente articolo. Nelle società di cui al primo periodo, controllate da una pluralità di enti locali, il compenso di cui al presente comma va calcolato in percentuale dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in

caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Nelle società a controllo pubblico locale partecipate anche da altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui al presente comma possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al presente comma.».

175.9

MARILOTTI, EVANGELISTA, FENU

Al comma 1, sostituire le parole: «e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario» con le seguenti: «, dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale in cui si applica la Tabella A del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, e successive modificazioni».

175.10

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «45» con la seguente: «50»;*

b) *al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «30» con la seguente: «35»;*

c) *al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «16» con la seguente: «22»;*

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«3. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2022, di 197 milioni di euro per l'anno 2023, e di 222 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 33 milioni di euro per il 2022, 47 milioni di

euro per il 2023, e 72 milioni di euro a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

175.11

PARRINI, AUGUSSORI, VITALI, DE PETRIS, VALENTE, GRIMANI, BRESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «22 per cento» con le seguenti: «23 per cento»;*

b) *al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «16 per cento» con le seguenti: «19 per cento»;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di 165 milioni di euro per l'anno 2023, e di 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 10.000.000;

2023: – 15.000.000;

2024: – 25.000.000.

175.12

AUGUSSORI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera h) sostituire la cifra: «22» con la seguente: «23»;*

2) *alla lettera i) sostituire la cifra: «16» con la seguente: «20».*

b) *al comma 4, sostituire le parole da: «100 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «110 milioni per l'anno 2022, di 165 milioni per l'anno 2023 e di 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 10 milioni per l'anno 2022, 15 milioni per l'anno 2023 e 25 milioni alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 12.000.000;

2023: – 17.000.000;

2024: – 27.000.000.

175.13

FENU

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;» con le seguenti: «con popolazione fino a 5.000 abitanti;»;*

2) *al comma 1, sopprimere la lettera i);*

3) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma r si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le norme di maggior favore già vigenti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

175.14

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera h) sostituire le parole: «con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione fino a 5.000 abitanti»;*

2) *al comma 1, sopprimere la lettera i);*

3) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve la norma di maggior favore già vigenti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione»;

4) *Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».*

175.15

CUCCA

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:*

«i) 19 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3 abitanti;»

b) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale ove queste ultime non abbiano esercitato, in tale materia, l'autonomia riconosciuta dal proprio statuto.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 581,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 481,8 milioni di euro».

175.16-bis (testo 2)

COMINCINI, MARILOTTI, BITI, MALPEZZI, MIRABELLI, PARRINI, ASTORRE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario» con le seguenti: «, dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale in cui si applica la Tabella A del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, e successive modificazioni»;*

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È facoltà dei singoli comuni, nel rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio fermo il limite di cui all'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riconoscere ai consiglieri comunali un aumento dell'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli fino alla stessa misura percentuale dell'incremento dell'indennità spettante al sindaco in applicazione della presente disposizione».*

c) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. 1. Al fine di incentivare l'assunzione da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di figure specializzate nella ricerca di finanziamenti europei e nell'euro-progettazione, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni di cui al presente articolo non concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e della determinazione del valore soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione».

175.16-bis

COMINCINI, MALPEZZI, MIRABELLI, BITI, PARRINI, ASTORRE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È facoltà dei singoli comuni, nel rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio fermo il limite di cui all'articolo 82, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, riconoscere ai consiglieri comunali un aumento dell'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli fino alla stessa misura percentuale dell'incremento dell'indennità spettante al sindaco in applicazione della presente disposizione».

175.16

PARRINI, AUGUSSORI, VITALI, DE PETRIS, VALENTE, GRIMANI, BRESSA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «delle misure indicate al medesimo comma 1» con le seguenti: «della differenza tra l'indennità spettante nel 2021 e le misure indicate alle lettere precedenti».

175.17

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

175.18

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Al comma 2, ultimo periodo sopprimere le parole da: «A decorrere dall'anno 2022» fino a: «equilibrio di bilancio».

175.19

AUGUSSORI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere altresì» con la seguente: «viene»;

175.20 (testo 2)

PARRINI, VITALI, DE PETRIS, VALENTE, GRIMANI, BRESSA, COMINCINI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1,*

1) *alla lettera h), sostituire le parole: «22 per cento» con le seguenti: «23 per cento»;*

2) *alla lettera i), sostituire le parole: «16 per cento» con le seguenti: «19 per cento»;*

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole* «delle misure indicate al medesimo comma 1» *con le seguenti:* «della differenza tra l'indennità spettante nel 2021 e le misure indicate al comma 1»;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* «ed ai presidenti dei consigli comunali» *con le seguenti:* «, ai presidenti dei consigli comunali, ai presidenti e agli assessori delle unioni di comuni» *e aggiungere in fine i seguenti periodi:* «I comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale possono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare e delle risorse attribuite all'ente, adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali. A decorrere dal 2022, ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali cessa di applicarsi la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;

d) *al comma 4, sostituire le parole:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «di 120 milioni di euro per l'anno 2022, di 175 milioni di euro per l'anno 2023 e di 255 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

e) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole: "nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché i consiglieri provinciali".

5-ter. Al fine di consentire che, ai sindaci che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai trentacinque anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli anni di espletamento del mandato siano considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata la forma pensionistica di riferimento e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci.»;

f) *alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei giovani sindaci».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 25.000.000;

2023: – 30.000.000;

2024: – 40.000.000.

175.20

PARRINI, VITALI, DE PETRIS, VALENTE, GRIMANI, BRESSA

Al comma 3 le parole: «ed ai presidenti dei consigli comunali» sono sostituite dalle seguenti: «, ai presidenti dei consigli comunali, ai presidenti e agli assessori delle unioni di comuni».

175.21

MISIANI

Al comma 3, dopo le parole: «presidenti dei consigli comunali», inserire le seguenti: «ed ai presidenti delle circoscrizioni o municipalità delle città metropolitane».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022, di 470 milioni di euro per l'anno 2023, di 470 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

175.22

NANNICINI

Al comma 3, dopo le parole: «presidenti dei consigli comunali» inserire le seguenti: «ed ai presidenti delle circoscrizioni o municipalità delle città metropolitane».

175.23

PARRINI, AUGUSSORI, VITALI, DE PETRIS, VALENTE, GRIMANI, BRESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

b) *al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 2022, ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali cessa di applicarsi la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di 160 milioni di euro per l'anno 2023, e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».*

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 10.000.000;

2023: – 10.000.000;

2024: – 10.000.000.

175.24

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* «A decorrere dal 2022, ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali cessa di applicarsi la riduzione disposta dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «di 110 milioni di euro per l'anno 2022, di 160 milioni di euro per l'anno 2023, e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 10.000.000;

2023: – 10.000.000;

2024: – 10.000.000.

175.25

PARRINI, AUGUSSORI, VITALI, DE PETRIS, VALENTE, GRIMANI, BRESSA

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «I comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale possono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare e delle risorse attribuite all'ente, adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali».

175.26

MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le indennità di funzione comunque determinate, anche ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed erogate nella vigenza integrale del medesimo articolo, diminuite ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, restano ferme sino all'entrata in vigore della presente legge o comunque sino all'applicazione dell'incremento di cui al comma 1 del presente articolo.».

175.27

AIMI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«1. Il comma 54 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.

175.28

CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono interamente posti a carico dello Stato e coperti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 20 della presente legge».

175.29

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 86, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano-Sudtirolo possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese suc-

cessivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore."».

175.30

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 5 dell'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "possono assicurare" sono sostituite dalla seguente: "assicurano".».

175.31

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 5 dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "possono assicurare" sono sostituite dalla seguente: "assicurano".».

175.32

SUDANO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è abrogato».

175.33

MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. L'indennità di funzione del Presidente dell'unione di comuni è aggiuntiva rispetto a quella di Sindaco e potrà essere attribuita, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni; l'ammontare del trattamento economico complessivo non deve superare quello riconosciuto al Sindaco del comune capoluogo di Provincia.

4-ter. L'unione provvede alla copertura del maggiore onere derivante dal riconoscimento dell'indennità di funzione di Presidente dell'Unione dei comuni».

175.34

PARRINI, AUGUSSORI, VITALI, DE PETRIS, VALENTE, GRIMANI, BRESSA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole "nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché i consiglieri provinciali"».

175.35

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole "nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "i presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché i consiglieri provinciali"».

175.36

FERRO, DAMIANI

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 4-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 il primo periodo è soppresso e al secondo periodo le parole: "dei collegi dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "degli organi"».

175.0.1

PARRINI, AUGUSSORI, VITALI, DE PETRIS, VALENTE, GRIMANI, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 175-bis.***(Disposizioni in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei giovani sindaci)*

1. Al fine di consentire che, ai sindaci che al momento dell'elezione hanno un'età inferiore ai trentacinque anni e non sono ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli anni di espletamento del mandato siano considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata la forma pensionistica di riferimento e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: -5.000.000;
2023: -5.000.000;
2024: -5.000.000.

175.0.2

LANNUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 175-bis.***(Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale)*

1. Dopo l'articolo 1, comma 932-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è aggiunto il seguente:

"932-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, definita dal comma 932, il Sindaco di Roma Capitale assume, a titolo gratuito, la funzione di Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale"».

175.0.3 (testo 2)

DAL MAS, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Nell'ambito della riqualificazione dei beni culturali del Porto Vecchio di Trieste, in conformità alle destinazioni previste dai vigenti strumenti urbanistici, è riconosciuto al Comune di Trieste, per l'anno 2022, un contributo di euro 2 milioni, finalizzato alla realizzazione di un impianto sportivo e terapeutico per il recupero dell'area del magazzino 33 e limitrofe ovvero per il recupero della piscina della zona del Molo Fratelli Bandiera. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge

4-ter All'articolo 1, comma 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola: "aliena" è sostituita dalle seguenti: "può alienare";

b) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Le alienazioni sono effettuate a titolo non oneroso quando disposte in favore di altri enti territoriali"».

4-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata altresì la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2022 per fare fronte ad interventi urgenti di tutela e di valorizzazione nel sito di Cividale del Friuli dal 2011 inserito nel sito seriale "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)" iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, così come individuati dal Piano di Gestione del sito UNESCO e secondo le priorità stabilite dall'accordo di programma del 18 dicembre 2012 tra il Comune e il Ministero della Cultura. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.»

175.0.3

DAL MAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 175-bis.***(Porto di Trieste)*

1. Nell'ambito della riqualificazione dei beni culturali del Porto Vecchio di Trieste, in conformità alle destinazioni previste dai vigenti strumenti urbanistici, è riconosciuto al Comune di Trieste, per l'anno 2022, un contributo di euro 2 milioni, finalizzato alla realizzazione di un impianto sportivo e terapeutico per il recupero dell'area del magazzino 33

e limitrofe ovvero per il recupero della piscina della zona del Molo Fratelli Bandiera.

2. All'articolo 1, comma 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola: "aliena" è sostituita dalle seguenti: "può alienare";

b) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Le alienazioni sono effettuate a titolo non oneroso quando disposte in favore di altri enti territoriali"».

Conseguentemente, ridurre di 2 milioni di euro per il 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

175.0.4

DAL MAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 175-bis.

(Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di sostenere il recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, tramite manutenzione straordinaria anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica, da trasferire alle Regioni e alle Province di Trento e Bolzano, con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

2. Le modalità di ripartizione del fondo sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro il 15 febbraio 2022. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, stimato in 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

175.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 175-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Per il biennio 2022-2023, i dipendenti di ruolo degli enti locali in categoria D che hanno svolto per almeno 5 anni, anche non continuativi, le funzioni di vicesegretario negli ultimi 10 anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente disposizione, che risultano idonei in graduatorie valide di concorsi pubblici per profili dirigenziali di natura amministrativa e/o contabile e che hanno il diploma di laurea previsto per l'accesso al Corso-Concorso per segretari comunali e provinciali, possono fare domanda per l'iscrizione nella fascia C dell'albo dei segretari comunali e provinciali nella regione di appartenenza. Con decreto del ministero dell'Interno, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, verranno stabilite le modalità di iscrizione.».

175.0.6

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 175-bis.

(Disposizioni in materia indennità dei componenti degli organi delle camere di commercio)

1. All'articolo 4-bis, al comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Il primo periodo è soppresso;
- b) Al secondo periodo, le parole: "dei collegi dei revisori dei conti" sono sostituite con le seguenti: "degli organi".».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «598,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 498,2 milioni».

175.0.7

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 175-bis.**

1. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 176**176.0.1**

BOTTICI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 176-bis.***(Banca di dati sulla indebita percezione di benefici economici dallo Stato)*

1. È istituita, presso il Ministero della Giustizia, una banca di dati nella quale sono registrati i soggetti che abbiano ricevuto indebitamente benefici economici dallo Stato.

2. I soggetti pubblici e privati, autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, possono accedere alla banca di dati di cui al comma 1 secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro della Giustizia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la modalità di utilizzo della banca di dati di cui al comma 1, con particolare riguardo all'acquisizione, al trattamento ed alla consultazione dei dati, nonché, alla interconnessione con le altre banche di dati gestite da soggetti pubblici o privati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Art. 177**177.1**

GARAVINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di contribuire all'attività della associazione denominata »Fondazione Antonino Scopelliti« con sede operativa a Reggio Calabria è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, pari a 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

177.0.1

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 177-bis.

(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 3 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

1 All'articolo 56-*quater* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";

b) al comma 2, dopo le parole "Conferenza Stato-città ed autonomie locali,", sono inserite le seguenti: "per l'anno 2021,";

c) al comma 2, dopo le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono inserite le seguenti: "e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno";

c) al comma 3, dopo le parole: "si tiene conto", sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2021,";

d) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente in modalità telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi

anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

177.0.2

MONTANI, SIRI, BORGHESI, BAGNAI, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 177-bis.

(Assegnazione di contributi ai comuni per investimenti per installazione di telecamere di videosorveglianza, sistemi di controllo lettura targhe e telecamere di nuova generazione per contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere)

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per installazione di telecamere di videosorveglianza, sistemi di controllo lettura targhe e telecamere di nuova generazione per contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere, nel limite complessivo di 70 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto dei contributi di cui al comma 1. Entro ulteriori cinque giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

177.0.3

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 177-bis.

1. Al fine di consentire misure di ristoro per il patrimonio degli enti locali e in favore degli amministratori locali che hanno subito sul proprio territorio lo svolgimento di feste clandestine, *rave party*, ovvero delle fattispecie previste dall'articolo 633 del Codice penale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

Art. 178**178.1**

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 178. – (*Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali*) – 1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022".

2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente:

"Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"."

178.2

PRESUTTO, GALLICCHIO, DELL'OLIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 178. – (Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali) – 1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022".

2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente:

"Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: 30 giugno 2022' sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2023''.".

178.3

MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 178. – (Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali) – 1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022".

2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente:

"Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: 30 giugno 2022' sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2023''.".

178.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 178. – (Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali) – 1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022".

2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente:

"Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: 30 giugno 2022' sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2023''.

178.5

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 178. – (Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali) – 1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022".

2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente:

"Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: 30 giugno 2022' sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2023''.

178.6

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 178. – (Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali) – 1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022".

2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente:

"Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: 30 giugno 2022' sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2023''.

178.7

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "biennio 2020-2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti "triennio 2020-2022".».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2022» con le seguenti: «31 ottobre 2023»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 202» con le seguenti: «31 ottobre 2023».*

178.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 178-bis.**

1. In considerazione del perdurare della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus da COVID-19, per gli enti locali strutturalmente deficitari i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non siano riusciti a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero la copertura minima dei costi di bilancio, si prevede, per gli anni 2020 e 2021, la proroga dei trattamenti in materia di funzioni fondamentali dei comuni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già riconosciuti nell'anno 2019, anche quando questi risultino in stato di dissesto finanziario, come definito all'articolo 244 del medesimo testo unico, per un periodo superiore a 5 anni e comunque inferiore a 7 anni, in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

178.0.2

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 178-bis.

(Proroga in materia di sostegno alle attività turistiche e ricreative, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1.».

178.0.3

RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 178-bis.

(Proroga in ambito digitale)

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo l'articolo 31 viene aggiunto il seguente:

"Art. 31-bis.

(Proroga Accordi quadro e Convenzioni delle Centrali di committenza in ambito digitale)

1. Al fine di consentire in tempi utili, su tutto il territorio nazionale, il perseguimento dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli Accordi quadro e le Convenzioni di cui all'articolo 3, lettere cccc) e dddd) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio' che risultino esauriti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, per un importo ed una durata pari a quelli previsti nella procedura originaria"».

178.0.4

FERRO, DAMIANI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 178-bis.

1. È sospeso fino al 31 dicembre 2022 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

178.0.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 178-bis.

(Modifiche alla legge n. 178 del 2019 in materia di applicazione dell'imposta municipale propria)

1. Alla lettera *b*) del comma 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "L'agevolazione di cui al precedente periodo trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare non dimora abitualmente, a condizione che uno solo dei coniugi sia possessore di immobile e l'altro coniuge non legalmente separato, non risulti proprietario di altro immobile situato nel territorio comunale".

2. Al fine di evitare difformità applicative delle disposizioni di cui alla lettera *b*) del comma 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si fa luogo all'esecuzione degli avvisi di accertamento elevati dai comuni e al pagamento delle relative imposte e sanzioni, concernenti l'insussistenza dell'agevolazione IMU prima casa in assenza del contestuale requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale dei familiari».

178.0.6

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 178-bis.

(Modifiche all'agevolazione IMU)

1. All'articolo 1, comma 741, lettera *b*), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "situati nel territorio comunale" sono soppresse».

178.0.7

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 178-bis.

(Proroga in materia di determinazione delle tariffe TARI)

1. All'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "Limitatamente all'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2021 e 2022,"».

178.0.8

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 178-bis.

(Proroga in materia di determinazione delle tariffe TARI)

All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2014 al 2022 e, a decorrere dal 2023, con diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"».

178.0.9

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 178-bis.***(Rideterminazione del termine di deliberazione dei provvedimenti Tari)*

1. A decorrere dal 2022, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile».

178.0.10

TURCO, GALLICCHIO, PRESUTTO, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 178-bis.***(Disposizioni in materia di invio di dati contabili)*

1. All'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I pagamenti delle risorse di cui al presente comma non sono sospesi in caso di mancato invio per cause non direttamente imputabili all'amministrazione"».

178.0.11

DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 178-bis.**

1. Al comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in fine prima del punto sono aggiunte le seguenti parole: "per quanto attiene i contributi dell'anno 2019 e di otto mesi per quanto attiene i contributi dell'anno 2020"».

Art. 179**179.1**

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Sopprimere l'articolo.

179.2

DE BONIS, FANTETTI, LONARDO, ABATE, ANGRISANI, GIANNUZZI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 179. – (Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti territoriali). – 1. A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni, costi *standard* e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, a valutare anzitutto che i livelli essenziali delle prestazioni abbiano il carattere dell'uniformità territoriale determinata sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ottemperanza al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di prevedere misure a supporto dei cittadini di aree svantaggiate. Inoltre, sono tenuti ad acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che ha carattere vincolante, nonché ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

179.3

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Al comma 1, dopo le parole: «correlate con i livelli essenziali delle prestazioni» aggiungere le seguenti: «, uniformi su tutto il territorio nazionale, come determinati sulla base degli obiettivi di servizio individuati e del costo medio dello stesso, in ossequio al principio di eguaglianza formale e sostanziale e fatta salva la necessità di predisporre eventuali azioni perequative a favore dei cittadini di aree svantaggiate.».

179.4

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1 dopo le parole: «preventivo parere» aggiungere le seguenti: «obbligatorio e vincolante».*

2. *Al medesimo comma 1 in fine aggiungere il seguente periodo: «e del parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».*

179.5

DE FALCO, NUGNES, LEZZI, LA MURA, GRANATO, DE BONIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le Camere votano un atto d'indirizzo al Governo prima che sia messa in istruttoria una richiesta *ex articolo* 116 comma 3 della Costituzione da parte di una Regione».

179.6

RICCIARDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) trasporto pubblico locale"».

179.0.1

GARAVINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 179-bis.***(Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)*

1. All'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, le parole: "e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: ",15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 16,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";

Al comma 2, le parole "e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: ",15 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 16,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024".

2. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

179.0.2

MAIORINO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 179-bis.

(Disposizioni concernenti l'uso delle risorse per combattere il fenomeno del randagismo)

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione e l'implementazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.»

Art. 180

180.1

DE CARLO, CALANDRINI

Sopprimere le parole: «e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome».

180.2

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, dopo le parole: «in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome,» inserire le seguenti: «ivi inclusi quelli situati nel territorio dell'Appennino.».

180.3

TESTOR, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «500 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «450 milioni»

180.4

CALANDRINI, DE CARLO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con: «150 milioni» e le parole: «200 milioni» con le seguenti: «250 milioni»;*

b) *dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«g) miglioramento ed efficientamento del turismo degli sport invernali, con particolare riferimento al recupero e miglioramento energetico degli edifici dei comprensori sciistici e delle strutture ricettive e degli impianti di risalita.».

180.5

TESTOR, BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Al comma 1 sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «550 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «450 milioni»

180.6

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

All'articolo 180, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 del presente disegno di legge.

180.7

MARILOTTI, EVANGELISTA, FENU

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali» aggiungere le seguenti: «favorendo altresì l'istituzione di istituti di cultura volti alla formazione permanente del pastore, dell'agricoltore e del trasformatore, enti specializzati nello studio e nella valorizzazione di quelle specifiche vocazioni agro-silvo-pastorali che caratterizzano alcune aree specifiche del nostro Paese col coinvolgimento dei Comuni singoli e/o associati in Unioni di Comuni e comunità montane, le Università e le organizzazioni di categoria.».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «Politiche sul pastoralismo, sui pastori, gli agricoltori e gli allevatori»

180.8

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) Progetti finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione dell'artigianato tradizionale montano.».

180.9

DE POLI

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) Progetti finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione dell'artigianato tradizionale montano.».

180.10

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, ARERA, in attuazione della necessità di tenere conto della domanda di utenza collocata in zona montana o con minore densità di popolazione, di cui al comma 3 dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce i finanziamenti perequativi occorrenti per la copertura del differenziale economico strutturale tra servizio idrico integrato in ambito territoriale ottimale totalmente di montagna, rispetto agli altri ambiti, per garantire risorse da destinare a contributi per la realizzazione, con i proventi tariffari, di interventi infrastrutturali nelle medesime aree di montagna.».

180.11

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

180.12

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

180.13

CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal

presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

180.0.1

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 180-bis.

(Agevolazioni fiscali per promuovere l'insediamento di esercizi commerciali nelle Zone Montane Marginali (ZMM) nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono volte a contrastare i fenomeni di rarefazione e di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono. A tale scopo sono istituite zone a fiscalità di vantaggio ai sensi dei commi da 5 a 9 e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese montane secondo le modalità di cui ai commi 12 e 13.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con propria deliberazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Provvede altresì, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro i successivi 60 giorni, con propria deliberazione, alla ripartizione delle risorse tra le regioni e tra le Province autonome di Trento e di Bolzano per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

4. Ai fini del presente articolo, per Zona Montana Marginale (ZMM) deve intendersi un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPESS con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro 30 giorni dalla deliberazione CIPESS di cui al primo periodo del comma 3, con specifico atto e in conformità dei parametri indicati dal CIPESS, Zone Montane Marginali a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) altimetria;
- b) rischio di desertificazione economica e commerciale;
- c) calo demografico nell'ultimo quinquennio.

6. Entro 30 giorni dalla deliberazione CIPESS di cui al secondo periodo del comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire apposito fondo per la riduzione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), delle addizionali regionali e comunali, dei tributi provinciali e comunali per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti attività:

a) realizzano nuovi investimenti nelle attività produttive esistenti o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone Montane Marginali così come definite al comma 4;

b) vendono o somministrano prodotti alimentari tipici delle Zone Montane Marginali la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri dagli esercizi di vendita e somministrazione;

c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi con l'insediamento di nuovi esercizi commerciali nel territorio di tali Comuni;

d) offrono in un unico punto di vendita e somministrazione un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

7. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani localizzati nelle Zone Montane Marginali di cui al comma 4.

8. Con legge regionale sono definiti le modalità di applicazione della riduzione dei tributi regionali, provinciali e comunali nelle Zone Montane Marginali, così come definite dal comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 3. In tali aree le aliquote dei tributi regionali e locali sono calcolate in modo da determinare, unitamente alle aliquote ridotte dei tributi erariali, applicate nei medesimi territori, una riduzione non inferiore:

a) al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone ad alta marginalità;

b) al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a media marginalità;

c) al 10 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a bassa marginalità.

9. Le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 3, pos-

sono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

10. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune ad alta marginalità, classificato come montano e con una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti, ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati con deliberazione CIPESS a norma del comma 3.

11. Nelle zone di cui ai commi da 5 a 10 le regioni e i comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti.

12. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole imprese e le microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che avviano, dopo il 1° gennaio 2022, una nuova attività economica nelle Zone Montane Marginali, così come definite al comma 4, possono beneficiare, a decorrere dalla data di denuncia di inizio attività, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone di cui ai commi da 1 a 9, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro;

b) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle zone di cui ai commi da 4 a 10.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.

14. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione

che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni localizzati nel territorio in cui l'agevolazione viene concessa.

15. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle Zone Montane Marginali, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani localizzati nelle Zone Montane Marginali e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

16. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata alla riduzione dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e ricadenti nelle zone franche montane nonché dei comuni ricadenti nelle zone a fiscalità di vantaggio di cui al presente articolo localizzati nell'ambito delle Zone Montane Marginali. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al presente comma e alla copertura dei relativi costi. Le regioni, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al presente comma, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili ed urgenti di cui all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle Zone Montane Marginali a rischio di desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, con cadenza annuale, gli oneri derivanti dal presente articolo.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Le regioni possono contribuire, con risorse definite nell'ambito della legge di bilancio, all'attuazione del presente articolo.».

180.0.2

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 180-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come "periferici" o "intermedi" nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Si applicano le disposizioni in materia di Comitato di indirizzo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investi-

menti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (INES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

7. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

8. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire gli

investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

180.0.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 180-bis.

(Fondo per la valorizzazione dei mercati locali)

1. Al fine di sostenere le imprese di commercio su suolo pubblico in caso di eventi calamitosi, di predisporre servizi essenziali ai luoghi in cui si svolgono i mercati locali, di promuovere il turismo e il decoro delle città, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo per la Valorizzazione dei Mercati Locali", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro 2022, a 20 milioni di euro per il 2023 ed a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. L'accesso a fini risarcitori alle risorse del Fondo di cui al comma 1 da parte delle imprese di commercio su suolo pubblico colpite dagli effetti di eventi calamitosi avviene a domanda, quando ricorrono i seguenti requisiti:

a) aver subito danni rilevanti alla propria attività a causa di eventi atmosferici eccezionali;

b) regolarità nei versamenti obbligatori sia contributivi che previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, ovvero aver presentato domanda di rateizzazione;

c) essere in regola con le autorizzazioni ed i corrispettivi per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Possono accedere ai contributi del Fondo di cui al comma 1 i Comuni nel cui territorio si svolgono mercati rionali o giornalieri, sia con strutture fisse che mobili, mercatini dell'antiquariato, mercati storici e mercati saltuari con qualsiasi cadenza temporale.

4. Ai fini di cui al comma precedente, i Comuni possono presentare richiesta di finanziamento al cento per cento dell'importo delle spese, Iva inclusa, sostenute per:

a) il rifacimento e la valorizzazione di aree pubbliche dove si svolgono i mercati;

b) la riqualificazione di facciate di edifici prospicienti alle aree dove si svolgono i mercati, l'installazione di servizi igienici permanenti, l'installazione di illuminazione e punti luce, di verde pubblico, di arredo urbano, la realizzazione di aree giochi attigue ai mercati;

c) l'inserimento dei mercati locali in guide turistiche e tra i servizi di promozione turistici;

d) la riqualificazione di piazze, piazzali e parchi pubblici destinati allo svolgimento di attività di commercio su suolo pubblico;

e) l'organizzazione di servizi di trasporto-navetta;

f) promozione di eventi ed iniziative di intrattenimento e di fidelizzazione dei consumatori.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché particolare riserve in favore delle imprese di commercio su suolo pubblico.

6. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto dei limiti de minimis previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva.

7. Il risarcimento del danno subito dalle aziende ambulanti, durante l'esercizio dell'attività non può superare la cifra di trentamila euro per singolo evento, mentre il monte complessivo annuale del Fondo dedicato ai risarcimenti alle imprese di commercio su suolo pubblico non può superare i 2 milioni di euro annui.

8. Il progetto di cui al comma 4 presentato dal Comune non può essere superiore a quattrocentomila euro.

9. Fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia, qualora successivamente all'erogazione dei contributi di cui al presente articolo venga accertata l'insussistenza dei requisiti previsti ai fini della loro concessione, il Ministro dello sviluppo economico provveda alla revoca degli stessi.

10. All'onere derivante dal comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge».

180.0.4

TURCO, CROATTI, RICCIARDI, LUPO, PIARULLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 180-bis.***(Ricognizione e mappatura del demanio e del litorale costiero-marittimo e disposizioni in materia di concessioni demaniali)*

1. Al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori aventi ad oggetto i beni demaniali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è effettuata una ricognizione e una mappatura completa e dettagliata del demanio e del litorale costiero-marittimo che comprenda almeno i seguenti elementi:

a) le concessioni e la natura delle stesse, con l'indicazione dell'eventuale prezzo di subentro;

b) i beneficiari, l'ente proprietario e i legali rappresentanti nonché, se diverso, l'ente gestore, o ogni altro dato utile a verificare la persistenza in favore del medesimo soggetto delle concessioni;

c) la durata, la scadenza originaria indicata nell'atto di concessione, i rinnovi in favore di un medesimo concessionario, di una società controllata dal concessionario o di un suo familiare diretto;

d) i canoni attualmente applicati, dovuti e realmente corrisposti;

e) l'individuazione della tipologia e del numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;

f) l'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

g) la ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, con indicazione del residuo valore da ammortizzare;

h) la proficuità dell'utilizzo economico del bene da parte del concessionario in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;

i) l'entità, la tipologia e lo stato delle zone di arenile libero;

l) la composizione e le caratteristiche del personale, con indicazione delle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati;

m) la regolarità contributiva e fiscale dei soggetti titolari delle concessioni e l'assenza di procedimenti penali passati in giudicato per reati contro il patrimonio pubblico, opere abusive, danni contro l'ambiente;

n) la verifica, in contraddittorio con il concessionario, dello stato del bene oggetto di concessione, anche al fine di prevedere i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi, quale condizione imprescindibile per partecipare alle pubbliche gare successive.

2. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblica, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, sul sito internet del Sistema informativo Demanio tutti i dati e le informazioni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative di cui al precedente comma 1, disaggregati per ogni singola concessione e resi intelligibili tramite strumenti di visualizzazione trasparente e libera dei dati.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in essere e al fine di evitare il significativo impatto socioeconomico sugli operatori del settore e sui lavoratori coinvolti, nonché di tener conto dei tempi tecnici affinché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste, nelle more di un intervento di riordino della disciplina in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere sono assegnate a far data dal 1° gennaio 2024 mediante pubblica gara sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata Autorità.

5. L'Autorità adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione europea, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzazione delle attività imprenditoriali connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere, nonché riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del relativo valore commerciale, anche attraverso l'accertamento del capitale economico dell'investimento, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, la salvaguardia dei livelli occupazionali, prevedendo apposite clausole sociali, e della professionalità acquisita, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale, che privilegiano la filiera corta, e delle imprese che impiegano lavoratori svantaggiati ai sensi della normativa vigente, nonché delle strutture che offrono servizi per l'accessibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili;

b) piena aderenza e congruità del canone dovuto all'amministrazione concedente alla redditività imprenditoriale svolta sul bene pubblico, prevedendo criteri di progressività;

c) valorizzazione del bene demaniale delle coste italiane, anche attraverso la previsione di precisi limiti nella determinazione delle aree concedibili per attività di carattere economico, in misura pari ad almeno il 50 per cento, laddove possibile, tra aree in concessione e aree libere o attrezzate, salvaguardando la più ampia fruizione da parte dei cittadini delle aree non soggette a pagamento;

d) limiti massimi di durata delle concessioni entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico;

e) numero massimo di concessioni di cui possa essere titolare ogni singolo operatore economico, in modo da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta nell'ambito territoriale di riferimento, prevedendo un numero limitato di concessioni per Regione per ogni impresa o gruppo di imprese tra loro collegate, sotto qualsiasi forma, e gestite, direttamente o indirettamente, dalla stessa persona, società o gruppo societario con la stessa o parziale coincidenza della compagine sociale;

f) riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, commisurato alla perdita del capitale investito, del mancato profitto causato dall'eventuale fine anticipata della concessione e dal valore delle opere realizzate;

g) modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso, con le dovute forme di garanzia per i soggetti privati uscenti e subentranti;

h) definizione delle condizioni e dei limiti per il ricorso alle procedure di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento delle concessioni demaniali turistico-ricreative in scadenza entro il 31 dicembre 2023, limitatamente ai casi in cui sia necessario effettuare interventi recupero, demolizione, di manutenzione straordinaria, ammodernamento, promozione della sostenibilità ambientale, sostegno alla disabilità nonché, al fine di garantire la massima partecipazione nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, definizione delle condizioni e dei limiti per il ricorso a strumenti di partenariato pubblico-privato, limitatamente alle piccole e micro imprese, in particolare di quelle a carattere familiare e territoriale, per la gestione integrata dei servizi relativi ai beni demaniali oggetto di concessione;

i) previsione, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, di un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina;

l) pubblicità dei dati, anche economici, concernenti l'oggetto delle concessioni e i relativi canoni, nonché l'obbligo per i concedenti e i concessionari di pubblicizzare tali dati nei propri siti internet».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «595 milioni».

180.0.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 180-bis.***(Modifiche alla legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di domini collettivi).*

1. Alla legge 20 novembre 2017, n. 168, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, articolo 1, sostituire la lettera *c)*, con la seguente:

"*c)* dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale fatte salve le competenze esclusive dello Stato in materia di sottosuolo e delle disposizioni del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte III";

b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e delle Regioni";

c) all'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. La tutela viene esercitata dallo Stato e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalla Costituzione. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.";

d) al comma 4, articolo 2, sostituire il primo periodo, con il seguente: "I beni di proprietà collettiva e i beni costituenti il patrimonio antico dell'ente collettivo sono amministrati dagli enti esponenziali della collettività titolari."

e) all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire la lettera *f)*, con la seguente: "*f)* i corpi idrici superficiali sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici strettamente funzionali ai medesimi. Sono espressamente esclusi i corpi idrici del sottosuolo che appartengano al patrimonio indisponibile delle Regioni fatta eccezione per le sorgenti destinate all'esercizio dell'uso civico.";

2) al comma 3, aggiungere il seguente periodo: "Non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.";

3) il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo e non può estendersi al sottosuolo e al patrimonio indisponibile delle Regioni. Fatte salve le ipotesi di espropriabilità di cui al comma 3, l'utiliz-

zabilità del demanio civico può essere limitata temporaneamente per la realizzazione di opere di pubblica utilità necessarie alla ricerca, la captazione, la canalizzazione, la tutela e la salvaguardia dei giacimenti minerali, di acque minerali e termali.";

f) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le autorizzazioni per il cambio di destinazione d'uso, per le permute, per lo scioglimento delle promiscuità e la risoluzione dell'esercizio degli usi in re aliena e per la alienazione dei terreni, previa sclassificazione degli stessi, sono rilasciate dalle regioni, previo parere dei competenti organi territoriali del Ministero dei beni culturali, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332."».

180.0.6

ROSSI, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, PACIFICO, BERUTTI, CAUSIN, BIASOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«1. Al fine di consentire al Comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina di Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019, rimaste in sospenso a causa degli effetti prodotti dalla pandemia dovuta al COVID-19, all'articolo 1 comma 346, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla parola: "2023";
- b) al secondo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla parola: "2023";
- c) al terzo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla parola: "2023".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 1,5 ml. per ciascun anno 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo ... della presente legge.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso il comune di Matera, la proroga fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alle predette annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81.

4. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 il comune di Matera, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, da riassorbire nel cinque anni successivi, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che abbia maturato i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 20 della L. 75/2017».

180.0.7

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 180-bis.***(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)*

1. Al fine di consentire al comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina a Capitale europea 2019 rimaste in sospenso a causa degli effetti prodotti dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) al secondo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

c) al quinto periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

180.0.8

ROSSI, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, PACIFICO, BERUTTI, CAUSIN, BIASOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 180-bis.***(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)*

1. Al fine di consentire al comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina a Capitale europea 2019 rimaste in sospenso a causa degli effetti prodotti dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) al secondo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

c) al quinto periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194».

180.0.9

PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 180-bis.

(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)

1. Al fine di consentire al comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina a Capitale europea 2019 rimaste in sospenso a causa degli effetti prodotti dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) al secondo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli anni 2022 e 2023 in favore del comune di Matera è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge"».

180.0.10

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 180-bis.

(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)

1. Al fine di consentire al comune di Matera di concludere tutte le procedure amministrative attinenti alla nomina a Capitale europea 2019 rimaste in sospenso a causa degli effetti prodotti dall'epidemia da COVID-19, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) al secondo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

c) al quinto periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 598,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 498,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

180.0.11

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 180-bis.

(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)

1. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per il programma "Matera 2019" nonché per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) al secondo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli anni 2022 e 2023, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 599,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,1 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

180.0.12

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 180-bis.***(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)*

1. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per il programma "Matera 2019" nonché per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) al secondo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli anni 2022 e 2023, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194"».

180.0.13

PETROCELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 180-bis.***(Proroga dalle misure riguardanti il comune di Matera)*

1. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per il programma "Matera 2019", nonché per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) al secondo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni 2022 e 2023, è autorizzata in favore del comune di Matera la spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge"».

180.0.14

ROSSI, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, PACIFICO, BERUTTI, CAUSIN, BIASOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 180-bis.

(Proroga delle misure riguardanti il comune di Matera)

1. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per il programma "Matera 2019" nonché per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) al secondo periodo, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli anni 2022 e 2023, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194"».

180.0.15

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 180-bis.

(Disposizioni in materia di aree demaniali)

1. Al comma 2-bis, articolo 6, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", tenendo conto delle modificazioni della morfologia del territorio nel tempo";

b) il secondo periodo è soppresso».

180.0.16

SUDANO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art.180-bis.**

1. Per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al superamento dell'emergenza cimiteriale nel Comune di Palermo è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 3,7 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «596,3 milioni».

180.0.17

STEGER, LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 180-bis.***(Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)*

1. Le risorse assegnate alle regioni e alle Province autonome ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera e), e 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dell'articolo 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già stanziato per l'anno 2021, sono utilizzabili anche nell'anno 2022 in favore delle imprese di cui ai medesimi articoli per l'erogazione di misure di sostegno, secondo criteri e modalità di assegnazione definiti dalle regioni o dalle province autonome destinatarie delle risorse».

180.0.18

STEGER, LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 180-bis.***(Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici)*

1. La Provincia autonoma di Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze statutarie, utilizza i fondi alla stessa assegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, secondo i criteri e le modalità di assegnazione dalla stessa stabiliti in attua-

zione del precitato articolo 2, anche a copertura dei costi per contributi concessi anteriormente all'approvazione dei criteri e prefinanziati con fondi del bilancio provinciale».

Art. 181

181.1

MANCA

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *le parole: «e gli enti locali» sono soppresse;*

2) *le parole: «al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1,5 per cento»;*

b) *i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.*

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «573 milioni di euro»;*

2) *le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «527 milioni di euro».*

181.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Al comma 1, le parole: «al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1,5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «554 milioni di euro»;*

2) *le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «454 milioni di euro».*

181.3 (testo 2)

MANCA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «al 3 per cento» con le seguenti: «all'1,5 per cento».*

b) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il terzo periodo del comma 4, dell'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è abrogato.».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «554 milioni di euro»;*
 - 2) *sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «454 milioni di euro».*
-

181.3

MANCA

Al comma 1, sostituire le parole: «al 3 per cento» con le seguenti: «all'1,5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «554 milioni di euro»;*
 - 2) *sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «454 milioni di euro».*
-

181.4

FANTETTI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1, le parole: «al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1,5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 194, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) *le parole: «600 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «554 milioni di euro»;*
 - 2) *le parole: «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «454 milioni di euro».*
-

181.5

CAMPAGNA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si applicano anche alle regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di inte-

resse inferiore al 3 per cento e superiore all'1 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.».

181.6

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) si applicano anche alle regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse inferiore al 3 per cento e superiore all'1 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge».

181.7

MISIANI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 897, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui";

b) al comma 898, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui".

6-ter. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2026".»

181.8

FENU

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 897 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui.";

b) al comma 898 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui."»

181.9

D'ALFONSO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole "2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021, 2022" e le parole "al primo, al secondo, al terzo e al quarto" sono sostituite dalle seguenti: "al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6-bis pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 194.»

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022».

181.10

MANCA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il terzo periodo del comma 4, dell'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è abrogato.».

181.11

MANCA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Esclusivamente per le operazioni di rinegoziazione delle passività del presente articolo, le Regioni e gli enti locali sono esonerati dalla

verifica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

181.12

CORTI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione" sono soppresse;

b) le parole: "sulla base del numero delle rispettive utenze" sono sostituite con le seguenti: "sulla base del numero delle utenze collegate".

7-ter. Al comma 831-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente" sono sostituite dalle seguenti: "da calcolarsi sulla base di una tariffa di 250 euro per metro quadrato fino ad una superficie dell'impianto non superiore a 20 metri quadrati. Per le superfici eccedenti i 20 metri quadrati la misura di cui al periodo precedente è ridotta al 10 per cento. In caso di sito condiviso da più di un gestore (*co-siting*), il canone annuo risultante dai periodi precedenti è ridotto, per ciascun operatore, del 50 per cento".».

181.13

NATURALE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I proventi di cui al primo periodo sono determinati tenendo conto anche della remunerazione per la mancata produzione eolica in seguito a ordini di dispacciamento secondo le disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 25 gennaio 2010 – ARG/elt 5/10".».

181.0.1

CASTELLONE, PUGLIA, PRESUTTO, VACCARO, GAUDIANO, MAUTONE, RICCIARDI, BOTTICI, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Accollo del debito finanziario dei comuni capoluogo delle città metropolitane)

1. Nelle more della completa attuazione delle misure previste dall'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 8 febbraio 2020, n. 8, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere, in via alternativa, alla ristrutturazione, con integrale accollo da parte dello Stato, dei mutui, e delle operazioni derivate ad essi connessi, e dei prestiti obbligazionari di titolarità dei comuni capoluogo delle città metropolitane che, al 31 dicembre 2021, abbiano già deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale – ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; oppure abbiano deliberato un piano pluriennale di interventi monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche attraverso l'emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui, e delle operazioni derivate ad essi connessi, e dei prestiti obbligazionari oggetto di accollo.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il debito derivante dai mutui, dalle operazioni derivate ad essi connessi e dai prestiti obbligazionari, oggetto dell'accollo di cui al precedente comma 1, è iscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel bilancio dello Stato che corrisponderà le rate di ammortamento agli istituti finanziari. I comuni beneficiari adeguano gli stanziamenti del proprio bilancio di previsione 2022-2024 e sono tenuti a dare evidenza degli effetti dell'accollo da parte dello Stato, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2022-2024 e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2021.

3. Per i comuni di cui al precedente comma 1, è differito al 30 aprile 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Ai fini dell'articolo 17, comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge il settembre 2020, n. 120, i comuni di cui al comma 1, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sono autorizzati a rimodulare, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 5, il piano, con le modalità del

comma 7-bis dell'articolo 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

181.0.2

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, nonché per rendere più flessibile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'avvio delle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1.».

181.0.3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento rela-

tivo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, nonché per rendere più flessibile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'avvio delle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1.».

181.0.4

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, nonché per rendere più flessibile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'avvio delle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1.».

181.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 181-bis.**

1. Al paragrafo 33 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole "e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2021 è pari almeno al 50 per cento, nel 2022 è pari almeno al 60 per cento, nel 2023 è pari almeno al 70 per cento, nel 2024 è pari almeno all'80 per cento, nel 2025 è pari almeno al 90 per cento e dal 2026 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".».

181.0.6

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 181-bis.**

1. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2025, disciplinata nel presente principio".».

181.0.7

DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 181-bis.**

(Modifiche al metodo di accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) – estensione del dispositivo di cui all'articolo 39-quater del decreto-legge n. 162 del 2019)

1. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato

di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti".».

181.0.8

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in

non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti".».

181.0.9

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-*ter*. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti."».

181.0.10

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti."»

181.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, feline restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto-legge n. 73 del

2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-*quater* si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 562.392.695 milioni per l'anno 2022, 41.335.682 nell'anno 2023, 34.678.486 nel 2024, 10.538.634 nel 2025 e 1.054.503 nell'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

181.0.12

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate all'articolo 52, commi 1-*ter* e 1-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-*quater* si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 37.607.635 euro per l'anno 2022, 458.664.318 euro per l'anno 2023, 465.321.514 euro per l'anno 2024, 489.461.366 euro per l'anno 2025, 498.945.497 euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

181.0.13

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto

del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2022.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, pari a complessivi 650 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.».

181.0.14

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Mutui di liquidità per anticipazione somme di finanziamenti già ottenuti da enti in riequilibrio finanziario)

1. I comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-ter del medesimo decreto legislativo, sono autorizzati a sottoscrivere anticipazioni per liquidità,

esclusivamente con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un importo non superiore al 30 per cento dei singoli finanziamenti per investimenti già concessi. L'erogazione delle somme di finanziamento oggetto dell'anticipazione può essere versata direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ad estinzione del mutuo per liquidità concesso.».

181.0.15

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Anticipazione di tesoreria per enti in riequilibrio finanziario)

1. Per i comuni, il cui piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti già approvato alla data del 31 dicembre 2020, la cui deliberazione di consiglio comunale di ricorso alla procedura di riequilibrio sia stata adottata prima del 31 gennaio 2020 e che abbiano rinunciato al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria di cui all'articolo 243-ter del medesimo decreto legislativo, l'obiettivo di piano relativo all'azzeramento dell'anticipazione di tesoreria, di cui all'articolo 222 del citato decreto legislativo, fissato al 31 dicembre 2021, è prorogato al 31 dicembre 2023 e non determina mancato rispetto del piano di riequilibrio.».

181.0.16

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Gestione debiti sopraggiunti al periodo precedente alla dichiarazione di dissesto finanziario per enti in riequilibrio finanziario)

1. All'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui al precedente articolo 252".».

181.0.17

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 181-bis.***(Interventi a favore delle gestioni associate)*

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera *b*), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008".».

181.0.18

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 181-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 232/2016, comma 449 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*-bis), comma 449, è aggiunto in fine il seguente periodo: "per gli anni dal 2022 al 2030, ripartito, nel limite massimo di 30 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera *e*), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa";

b) alla lettera *d*-quater) le parole: "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle parole: "430 milioni di euro nel 2023"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 172 gli importi relativi a ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 sono aumentati di 30 milioni di euro e le parole: «e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030.» sono sostituite dalle se-

guenti: «, in euro 8.774.513.365 per il 2030 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2031.»

b) all'articolo 172 l'importo relativo al 2023 è aumentato di 100 milioni di euro. Il fabbisogno incrementale per gli anni dal 2022 al 2030 aumenta di 30 milioni di euro. Il fabbisogno incrementale per il 2023 aumenta di 100 milioni di euro e il fabbisogno incrementale per il 2024 diminuisce di 100 milioni di euro.

181.0.19

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modifica alla legge del 30 dicembre 2018, n. 145)

1. alla fine del comma 148-ter, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte le seguenti parole: "per quanto attiene i contributi dell'anno 2019 e di otto mesi per quanto attiene i contributi dell'anno 2020"».

181.0.20

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Estinzione anticipata dei mutui da parte degli enti locali)

1. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata di mutui".

2. All'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata di mutui"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: « di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni».

181.0.21

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 181-bis.**

1. All'articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in stato di dissesto finanziario che non abbiano ancora depositato il rendiconto della liquidazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 e che si trovano in disavanzo di amministrazione, possono applicare al bilancio di previsione le somme vincolate confluite nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota riscossa e non spesa."

181.0.22

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 181-bis.**

1. Al comma 898, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "a quello iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "alle somme del disavanzo da recuperare iscritte nelle tre annualità del bilancio di previsione"».

181.0.23

DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 181-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 788 alla fine aggiungere le seguenti parole: "diverse da quelle rinvenienti da procedure esecutive presso il debitore o presso terzi o da versamenti effettuati dai soggetti che occupano aree mercatali o di posteggio";

b) al comma 792 lettera b) sostituire le parole: "a centottanta giorni" con le parole: "a sessanta giorni";

c) al comma 792 lettera c) al terzo periodo, dopo le parole: "Il soggetto legittimato alla riscossione forzata" aggiungere: "se diverso da quello che ha notificato l'atto di accertamento esecutivo";

d) al comma 792 lettera d) l'inciso "debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente" è soppresso e le parole: "affidate in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata" sono soppresse e sostituite dalla parola: "effettuata";

e) al comma 793 alla fine del primo periodo, dopo la parola: "qualificazione" aggiungere le parole: "organizzati dalle associazioni di categoria, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze";

al comma 808 le parole: "alle condizioni e" sono soppresse;

g) al comma 807 dopo le parole: "interamente versati" sostituire le parole: "o tramite polizza assicurativa o fidejussoria bancaria" con le parole: "con le modalità previste dal codice civile"».

181.0.24

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi."»

181.0.25

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modificazioni del comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101)

1. Nel comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome provvedono a trattenere le somme corrispondenti a valere su qualsiasi assegnazione dovuta agli enti locali e provvedono suc-

cessivamente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme recuperate"».

181.0.26

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modificazioni del comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101)

1. Al comma 7-bis, articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome provvedono a trattenere le somme corrispondenti a valere su qualsiasi assegnazione dovuta agli enti locali e provvedono successivamente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme recuperate"».

181.0.27

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 aggiungere in fine il seguente periodo: "La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Tale deroga è estesa anche a favore delle Amministrazioni provinciali quali enti coordinatori dei servizi di supporto ai comuni del proprio territorio."»

181.0.28

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 181-bis.**

1. All'articolo 65 della legge 23 luglio 2021, n. 106, comma 6 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, le risorse del fondo di cui all'articolo 65 comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni" con le seguenti: "595 milioni"».

181.0.29

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 181-bis.***(Misure di agevolazioni per i comuni)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con legge di conversione del 9 novembre 2021, n. 156 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, lettera *a)* il termine: "15 febbraio 2022" è sostituito con: "15 aprile 2022";

b) al comma 2-bis lettera *b)* il termine: "28 febbraio 2022" è sostituito con: "30 aprile 2022"».

181.0.30

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 181-bis.***(Rimborso spese legali amministratori locali)*

1. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere infine il seguente periodo: "L'ammissibilità del rimborso delle spese legali è da in-

tendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione"».

181.0.31

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Potenziamento dei servizi di Polizia locale)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c*) e *5-bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

181.0.32

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Potenziamento del personale di Polizia locale)

1. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2020 al 2024".

2. All'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per gli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2020 al 2024"».

181.0.33

CASTELLONE, PUGLIA, PRESUTTO, VACCARO, GAUDIANO, MAUTONE, RICCIARDI, BOTTICI, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Disposizioni urgenti per il Comune di Napoli)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, è istituita la gestione commissariale del Comune di Napoli per la rilevazione del debito pregresso del medesimo comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano per l'estinzione del debito pregresso.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) è nominato il Commissario straordinario del Governo per il ripiano del debito pregresso del Comune di Napoli. Nello svolgimento dei propri compiti, il Commissario si avvale di una struttura di supporto costituita da non più di sette unità di personale, di cui non oltre due di dirigenti, appartenente ad amministrazioni pubbliche, in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto nei rispettivi ordinamenti;

b) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 17.

3. La gestione commissariale del comune di Napoli assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni, ivi comprese quelle derivanti da indebitamento, assunte alla data del 31 dicembre 2021, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data e comunque entro la data di presentazione della rilevazione del debito pregresso di cui al comma 5. Per quanto attiene alle società partecipate la gestione commissariale assume esclusivamente il ripiano delle perdite da queste rilevate con l'ultimo bilancio approvato in data antecedente il 31 dicembre 2021. Relativamente alle entrate la gestione commissariale è destinataria dei versamenti derivanti dalla riscossione mentre le fasi di cui agli artt. 179 e 180 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 restano di competenza della gestione ordinaria. È autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale.

4. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 31 dicembre 2021.

5. Entro 3 mesi dalla sua nomina, ovvero entro altro termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, il

Commissario Straordinario presenta la rilevazione del debito pregresso del comune di Napoli e delle società da esso partecipate e del piano per l'estinzione del debito pregresso avvalendosi delle entrate di cui al comma 16. Tale rilevazione è approvata, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Ai fini della rilevazione del debito pregresso, il Comune di Napoli, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune in data anteriore al 31 dicembre 2021. Tali istanze devono essere presentate al Commissario Straordinario un mese prima della rilevazione del debito pregresso di cui al comma 5; quelle presentate oltre tale termine non possono essere inserite nel suddetto piano. Le istanze presentate sono, in ogni caso, accompagnate da specifica attestazione, emessa dai competenti dirigenti, con cui si certifica che dette obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 31 dicembre 2021 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. Gli stessi dirigenti attestano, altresì, che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata presentata un' idonea istanza, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito e le relative obbligazioni restano in capo alla gestione ordinaria.

7. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vengono prese in carico con provvedimento del Commissario e inserite nella rilevazione del debito pregresso, purché riferite ad obbligazioni contratte alla data del 31 dicembre 2021 e accompagnate da una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento dell'ente.

8. Ai fini della formazione del piano di rilevazione dei debiti pregressi fuori bilancio, il Commissario si avvale della procedura di cui al comma 2 dell'articolo 254 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 è stabilito in 10 anni il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione. Il medesimo decreto altresì fissa il termine per la presentazione, da parte del Commissario straordinario del rendiconto finale della gestione commissariale. La presentazione di tale rendiconto determina la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.

10. A seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale di cui al precedente comma:

a) il Comune di Napoli provvede alla cancellazione degli eventuali residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;

b) sono trasferiti al Comune di Napoli i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva della rilevazione del debito pregresso di cui al comma 5 iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è iscritta, in sede di approvazione del primo rendiconto di gestione, nel fondo contenziosi del risultato di amministrazione ed utilizzato secondo le modalità stabilite dal principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successivi modificazioni e integrazioni per il finanziamento delle posizioni debitorie residue di cui alla lettera d);

c) sono trasferiti al Comune di Napoli gli eventuali debiti derivanti da indebitamento residuali a seguito dell'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, unitamente alle risorse residuali di cui al comma 17;

d) le eventuali posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 31 dicembre 2021 non inserite nella rilevazione della massa passiva di cui al comma 5 rientrano nella competenza del Comune di Napoli.

11. Il Commissario straordinario del Governo, quale organo statale, è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti assunti nel bilancio separato, eventualmente avvalendosi di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 39 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

12. Per le finalità di cui al presente articolo il Commissario Straordinario del Governo, quale organo statale, può richiedere finanziamenti a Cassa Depositi e Prestiti o a primari istituti di credito, previa valutazione della convenienza economica e d'intesa con il Sindaco.

13. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alla gestione commissariale del Comune di Napoli si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248, l'articolo 253, e il comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

15. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Napoli sono prorogati di quattro mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2021, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2021.

16. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione annua di 200 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dal piano per l'estinzione del debito pregresso del Comune di Napoli.

17. Ai fini dell'immediata attuazione della presente disposizione, in attesa che siano perfezionati i necessari provvedimenti di variazione di bi-

lancio, su richiesta del Ministero dell'Interno, previa istanza del Commissario straordinario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, a favore del predetto Commissario fino a concorrenza di 20 milioni di euro per l'anno 2022, per provvedere al pagamento dei debiti ricompresi nell'annualità di riferimento nel piano per l'estinzione del debito pregresso di cui al comma 5, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'anticipazione è accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 3 ed è regolarizzata tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

18. Le spese di funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 16 del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 1,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stabilito, in misura non inferiore al costo complessivo annuo del segretario/direttore generale del Comune di Napoli, il compenso annuo per il Commissario straordinario.

19. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano.

20. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 220 milioni per l'anno 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

181.0.34

SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Misure riguardanti la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nel rendiconto degli enti locali della Regione siciliana)

1. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie dei comuni della Regione Siciliana e superare una condizione di diffusa precarietà finanziaria, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali ad essi assegnate, gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento.

2. Gli enti locali della Regione Siciliana, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 provvedono, in sede di approvazione del rendi-

conto, all'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura del 50 per cento».

181.0.35

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria)

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da COVID-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, gli enti locali possono considerare, in sostituzione del valore 2020, quello relativo all'annualità 2019.

2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

3. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

181.0.36

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 181-bis.**

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, gli enti locali possono considerare, in sostituzione del valore 2020, quello relativo all'annualità 2019.

2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

3. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

181.0.37

BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 181-bis.**

(Incentivo all'assunzione di professionalità negli enti locali per il reperimento di risorse europee)

1. Al fine di incentivare l'assunzione da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di figure specializzate nella ricerca di finanziamenti eu-

ropei e nell'euro-progettazione, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni di cui al presente articolo non concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e della determinazione del valore soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione».

181.0.38

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Deroghe ai vincoli finanziari per le assunzioni finalizzate all'attuazione del PNRR negli Enti locali)

1. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in deroga ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La spesa di personale di cui ai precedenti periodi non rileva ai fini del calcolo del rapporto di cui all'art. 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58».

181.0.39

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Deroghe ai vincoli finanziari per le assunzioni finalizzate all'attuazione del PNRR negli Enti locali)

1. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in deroga ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La spesa di personale di cui ai precedenti periodi non rileva ai fini del calcolo

del rapporto di cui all'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

181.0.40

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Deroghe ai vincoli finanziari per le assunzioni finalizzate all'attuazione del PNRR negli Enti locali)

1. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in deroga ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La spesa di personale di cui ai precedenti periodi non rileva ai fini del calcolo del rapporto di cui all'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58».

181.0.41

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Assunzioni di personale finalizzate all'attuazione del PNRR nei comuni in condizione di disequilibrio finanziario)

1. Le assunzioni di personale integralmente finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa, effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" sono aggiunte le seguenti: ", all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. Per gli enti di cui al comma 1 sono consentite assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR da impie-

gare negli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

181.0.42

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Assunzioni di personale finalizzate all'attuazione del PNRR nei comuni in condizione di disequilibrio finanziario)

1. Le assunzioni di personale integralmente finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa, effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" sono aggiunte le seguenti: ", all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. Per gli enti di cui al comma 1 sono consentite assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR da impiegare negli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

181.0.43

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Assunzioni di personale finalizzate all'attuazione del PNRR nei comuni in condizione di disequilibrio finanziario)

1. Le assunzioni di personale integralmente finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa, effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" sono aggiunte le seguenti: ", all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. Per gli enti di cui al comma 1 sono consentite assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR da impiegare negli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

181.0.44

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, aggiungere il seguente comma 1-bis:

"a) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del 2 per cento dell'importo complessivo dell'investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'Amministrazione Centrale titolare dell'intervento;

b) All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

181.0.45

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti possono procedere alle assunzioni a tempo determinato e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del 2 per cento dell'importo complessivo dell'investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'amministrazione centrale titolare dell'intervento.";

b) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."».

181.0.46

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, aggiungere il seguente comma 1-bis:

a) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del 2 per cento dell'importo complessivo dell'investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'Amministrazione Centrale titolare dell'intervento;

b) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente

periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

181.0.47

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 1, comma 1 del DL 80/2021, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del 2 per cento dell'importo complessivo dell'investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'Amministrazione Centrale titolare dell'intervento"».

181.0.48

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Disposizioni per i Segretari comunali)

1. Al fine di garantire l'attuazione del PNRR presso gli Enti Locali con popolazione inferiore a 3000 abitanti e sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo nella prima fascia professionale, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è disposta, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, l'immediata iscrizione provvisoria all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dei vincitori e degli idonei secondo la graduatoria approvata al termine della fase concorsuale del corso-concorso Co.A.6 bandito con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 Serie speciale – n. 102 del 28 dicembre 2018 nonché gli idonei del terzo, quarto e quinto corsoconcorso Co.A. ammessi a frequentare la sessione

aggiuntiva del corso di formazione, attualmente in svolgimento. È fatto obbligo ai Segretari comunali iscritti provvisoriamente nella fascia professionale iniziale, di frequentare il corso di formazione di n. 6 mesi di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e di 2 mesi di tirocinio in affiancamento a un Segretario Comunale in servizio, nonché di sostenere la prova finale. Il permanere dell'iscrizione è condizionato all'utile collocazione nella graduatoria finale di merito; in caso contrario, le iscrizioni disposte con la procedura emergenziale di cui al presente articolo, decadranno automaticamente dal momento di approvazione della graduatoria finale stessa».

181.0.49

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 181-bis.

(Welfare aziendale)

1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale previste dall'articolo 72, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinate di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;

c) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice

della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

d) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento».

181.0.50

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Servizi di interpretariato attivo e passivo per la lingua italiana a supporto degli enti locali che ne manifestino la necessità)

1. Per il ricorso da parte degli enti locali all'opera di traduttori e interpreti, a prestazione saltuaria, al fine di effettuare studi e ricerche su atti, documenti e pubblicazioni in lingue estere nonché di svolgere di volta in volta l'attività che ad essi sia richiesta in relazione alla loro conoscenza di lingue estere, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con al Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri concernenti le modalità di accesso degli enti locali, i requisiti professionali dei traduttori e interpreti nonché alla ripartizione del fondo tra gli enti locali interessati.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

181.0.51

MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Rafforzamento della capacità amministrativa della Regione Calabria)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

la Regione Calabria può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, anche in soprannumero riassorbibile, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la Regione Calabria, per il tramite di Azienda Calabria Lavoro, in forza ad un contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per almeno 12 mesi.

2. Le procedure selettive di cui al comma 1 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.

3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del bilancio della Regione Calabria, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale».

181.0.52

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 181-bis.

(Intervento delle regioni nell'ambito del PNRR)

1. Al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome provvedono a trattenere le somme corrispondenti a valere su qualsiasi assegnazione dovuta agli enti locali e provvedono successivamente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme recuperate"».

181.0.53

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Riscossione TARI)

1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia ri-

scossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'articolo 1 comma 153, lettera e), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta».

181.0.54

CROATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Agevolazioni Tari per le famiglie)

1. Per gli anni finanziari 2022, 2023 e 2024, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non adibita a locazione neanche temporanea e parziale e non data in comodato d'uso, neanche temporaneo, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti nel territorio dello Stato in altra abitazione, e qualora il titolare delle utenze sia il medesimo titolare della proprietà o usufrutto, i Comuni prevedono una riduzione pari ad almeno il 30 per cento dell'importo tariffario complessivo della tassa sui rifiuti (TARI) avente natura di tributo, di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per coloro che ne facciano richiesta, sempre che lo stesso beneficio non sia già stato riconosciuto da altri Comuni.

2. Alla ripartizione della quota parte spettante al singolo Comune, a titolo di ristoro per le minori entrate derivanti dal comma 1 della presente disposizione, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

Conseguentemente sostituire l'articolo 194 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022,

400 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

181.0.55

DELL'OLIO, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Revisione dei termini di deliberazione TARI)

1. A decorrere dal 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno».

181.0.56

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. All'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, dopo le parole "che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero" aggiungere la parola: "di materia".».

181.0.57

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Con riferimento al fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, è ammissibile l'utilizzo mediante la concessione di contributi, disciplinati mediante apposito provvedimento consiliare, a favore delle utenze non domestiche della Tari o della Tariffa corrispettiva, commisurati agli importi ordinariamente dovuti con riferimento ad uno o ad

ambidue gli anni 2020 e 2021 e rimasti a carico dell'utenza in assenza di dispositivi di riduzione ai sensi della normativa vigente o di altre misure di sostegno di carattere straordinario.».

181.0.58

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni)

1. Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2022 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 1° gennaio 2022 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997».

181.0.59 (testo 2)

DELL'OLIO, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

1. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Limitatamente all'anno 2020 e 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762

e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2021 e 31 gennaio 2022".

2. A decorrere dal 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.».

181.0.59

DELL'OLIO, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

1. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Limitatamente all'anno 2020 e 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2021 e 31 gennaio 2022".».

181.0.60 (testo 2)

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

1. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 i versamenti delle imposte di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31 gennaio 2022.

2. Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed all'articolo 1, comma 767, della legge

27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote ed i regolamenti concernenti i tributi comunali, hanno effetto per l'intero anno di riferimento a condizione che siano stati inviati al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 novembre 2021.».

181.0.60

PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

1. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 i versamenti delle imposte di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31 gennaio 2022.».

181.0.61

MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

1. La quota di imposta municipale propria riservata allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" è trattenuta dai Comuni capoluogo di provincia che versano in situazione di dissesto e nel cui territorio gli immobili sono ubicati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

181.0.62

MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

1. La quota di imposta municipale propria riservata allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" è trattenuta dai Comuni capoluogo di provincia in dissesto che non hanno ancora il bilancio stabilmente riequilibrato approvato dal Ministero dell'interno o che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le condizioni di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 194 della presente legge.».

181.0.63

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da "con qualunque finalità" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore a euro 500".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro, a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dall'articolo 194 della presente legge.».

181.0.64

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 181-bis.***(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-*bis* e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al per cento i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto tenuto conto di quanto stabilito dal comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

181.0.65

MANCA, PARRINI, FERRARI, ALFIERI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 181-bis.***(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-*bis* e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al 50 per cento i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n.160.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

181.0.66

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-*bis* e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al 30 per cento i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

181.0.67

CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Proroga esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i pubblici esercizi)

1. Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. A far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. A far data dal 1° gennaio 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 93 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

181.0.68

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Proroga esonero canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria)

1. All'articolo 9-ter, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 93 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2021. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 196.».

181.0.69

CONZATTI, VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Norma di interpretazione autentica del canone unico patrimoniale)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a) per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di obblighi normativi e regolamentari, tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto

di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.».

181.0.70

CAUSIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione" sono soppresse;

b) le parole: "sulla base del numero delle rispettive utenze" sono sostituite con le seguenti: "sulla base del numero delle utenze collegate"».

181.0.71

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione" sono soppresse;

b) le parole: "sulla base del numero delle rispettive utenze" sono sostituite con le seguenti: "sulla base del numero delle utenze collegate"».

181.0.72

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modifiche all'articolo i della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione" sono soppresse;

b) le parole: "sulla base del numero delle rispettive utenze" sono sostituite con le seguenti: "sulla base del numero delle utenze collegate"».

181.0.73

BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono all'ente previsto dall'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico. Gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici di tale ente con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio costituiscono il suo patrimonio indisponibile.».

181.0.74

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono all'ente previsto dall'articolo 102, comma 3, del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico. Gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici

di tale ente con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio costituiscono il suo patrimonio indisponibile.».

181.0.75

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Regime di demanialità per i beni del Comun General de Fascia)

1. I beni di cui al secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, appartenenti all'ente istituito dall'articolo 102, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono assoggettati al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

2. Per la mappatura dei beni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 0,1 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri di cui al precedente periodo, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

181.0.76

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal par-

ziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato».

181.0.77

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 550 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 194».

181.0.78

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 181-bis.***(Ulteriore disposizioni in materia di ristoro comuni)*

1. Al fine di prevedere misure di ristoro in favore degli Enti Locali che hanno dovuto annullare fiere, sagre, feste patronali, eventi e mercati, a causa dell'emergenza sanitaria e in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e delle ordinanze regionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 2 milione di euro per l'anno 2022, destinato all'organizzazione e alla promozione di eventi che abbiano un impatto positivo sul tessuto imprenditoriale locale.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

181.0.79

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 181-bis.***(Ulteriore disposizioni in materia di ristoro comuni)*

1. Al fine di prevedere misure di ristoro dagli oneri derivanti dall'inserimento dei comuni nella Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) all'edificazione dei siti di stoccaggio di prodotti radioattivi, redatta dalla Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

181.0.80

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione».

181.0.81

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Facilitazione copertura oneri gare gas)

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione».

181.0.82

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

1. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione».

181.0.83

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. La dotazione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziata di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei, dei comuni costieri e di comuni ad essi confinanti interessati dalla gestione dei flussi migratori, sono assegnate tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2021 e considerando eventuali disagi dei comuni confinanti interessati dal fenomeno migratorio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

181.0.84

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Comuni frontalieri)

1. Per permettere ai Comuni di frontiera di far fronte alle differenti e contingenti esigenze manifestatesi durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, la percentuale di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, è elevata al 50 per cento».

181.0.85

ROJC

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Misure di sostegno del settore aeroportuale)

1. Al fine di mitigare il perdurare degli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, si proroga dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 la misura già prevista dall'articolo 25-bis della legge n. 106 del 23 luglio 2021. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, definirà con specifico decreto le modalità di rimodulazione dell'addizionale comunale per i diritti d'imbarco che dovranno essere applicate per gli anni dal 2023 al 2030 a tutti gli scali italiani in relazione al raggiungimento di predefiniti target annuali di trasformazione dei consumi energetici da fonti fossili a quelle rinnovabili».

181.0.86

ALFIERI, MISIANI, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 181-bis.***(Versamento dell'addizionale d'imbarco sugli aeromobili a favore dei Comuni)*

1. Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato "MINISTERO DELL'INTERNO", le parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 515 milioni di euro per l'anno 2022 e di 415 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

181.0.87

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 181-bis.***(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)*

1. La dotazione del fondo per contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali, previsto dall'articolo 23-bis del decreto 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è rifinanziata di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai comuni che negli anni 2022 e 2023 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali e vengono assegnate una tantum secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 15 luglio 2021. Le modalità di concessione dei contributi vengono definite annualmente con apposito avviso del Ministero dell'Interno.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

181.0.88

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 181-bis.

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Al fine di favorire la continuità didattica è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 1° marzo di ciascun anno individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 1° febbraio 2022. Nel decreto di cui al periodo precedente sono altresì indicate le modalità con le quali rendere permanente il contributo annuale a quei comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici che possano essere destinate in modo definitivo al funzionamento dei seggi elettorali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

181.0.89

LOMUTI, PAVANELLI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 181-bis.***(Disposizioni urgenti per garantire il regolare esercizio degli impianti dell'EIPLI)*

1. Al fine di garantire il regolare esercizio degli impianti di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il mantenimento dello stato di efficienza e funzionalità delle opere idrauliche nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, il Commissario dell'EIPLI è autorizzato a procedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, all'assunzione con contratto a tempo determinato dei candidati della selezione bandita con decreto commissariale n. 341 del 19 dicembre 2018 che siano stati dichiarati idonei secondo la graduatoria approvata con decreto commissariale n. 93 del 4 marzo 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

181.0.90

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 181-bis.***(Zone logistiche semplificate)*

1. Al comma 1 dell'articolo 48-*quinquies*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "scali in regioni differenti", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tali zone possono essere situate anche in regioni diverse da quelle in cui sono localizzati gli scali purché le superfici delle aree considerate non vengano conteggiate nel calcolo della superficie massima ammissibile assegnata alle regioni interessate per l'istituzione delle ZLS di competenza"».

181.0.91

FARAONE, CONZATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 181-bis.***(Misure a favore dei soggetti colpiti dagli eventi atmosferici verificatosi nel mese di ottobre nella Regione Siciliana)*

1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eventi atmosferici verificatosi nel mese di ottobre 2021 nella regione Siciliana, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per concedere, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i territori colpiti dagli eventi meteorologici, i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante ai sensi dell'articolo 194».

181.0.92

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 181-bis.***(Fondo per il rimborso delle spese legali ai comuni interessati dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (CNAPI))*

1. Ai comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (CNAPI) e che hanno sostenuto spese legali per depositare le osservazioni e le proposte tecniche in forma scritta e non anonima ai fini della consultazione pubblica di cui all'articolo 27 del decreto-legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è riconosciuto un rimborso delle spese legali nel limite massimo di importo pari a euro 10 mila per ciascun comune.

2. Per le finalità di cui al presente articolo nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il "Fondo per il rimborso delle spese

legali ai comuni interessati dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (CNAPI)" con dotazione di un milione di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1».

181.0.93

RUFA, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Bonus Comuni per la ristrutturazione e l'implementazione dei rifugi per cani randagi)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 in favore dei comuni proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al medesimo comma o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.

3. Possono richiedere i contributi di cui al comma 1, i Comuni con popolazione non inferiore a 40.000 abitanti e i comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti che in forma associata presentano la richiesta per l'erogazione di quota parte del fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da effettuare previa istanza degli enti interessati.

5. A decorrere dall'anno 2025 il 20 per cento del fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di programmi di lotta al randagismo promossi dai comuni, ed è alimentato anche attraverso la volontaria destinazione di una quota pari al due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 10.000.000;
2023: – 10.000.000;
2024: – 10.000.000.

181.0.94

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 181-bis.

(Incentivi economici volti a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione)

1. Al fine di incentivare sul proprio territorio la promozione e la regolamentazione di disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione, si prevede la corresponsione di contributi economici per i comuni che realizzano ogni utile iniziativa e servizio per favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione delle risorse.

3. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo di solidarietà comunale».

181.0.95

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Modifiche in materia di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al comma 4-*bis*, le parole "e per impianti fotovoltaici" sono sostituite dalle seguenti "per impianti fotovoltaici, nonché per qualsiasi altro impianto alimentato da fonti rinnovabili".

2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di procedure autorizzative)

1. Ferma restando la produzione di energia avente pubblica utilità, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 prevede misure compensative in favore dei comuni che ospitano i parchi eolici o fotovoltaici o di altro genere. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 può prevedere forme miste sia compensative in opere e servizi per la viabilità comunale, servizi sociali, mitigazione del rischio idrogeologico, valorizzazione dei monumenti storici, messa a dimora di boschi comunali, sia forme di riduzione del costo dell'energia elettrica per i residenti e non residenti proprietari di immobili ricadenti in Comuni che ospitano produzione di energia da fonti rinnovabili, sia forme dirette di ristori economici ai comuni previa libera contrattazione tra le società eoliche e i Comuni titolari del diritto d'uso del territorio comunale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale' sono determinate in riferimento a concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale', con specifico riguardo alle opere in questione;

b) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;

c) le misure compensative o di mero ristoro economico, sono definite in conferenza dei servizi, d'intesa con i Comuni interessati".

3. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative o di mero ristoro economico che comunque non possono essere inferiori al 3 per cento dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

4. Le Province definiscono in riferimento ad ogni comune i criteri per la saturazione territoriale. In ogni caso non possono essere installati più di 120 MW per comune. Nei comuni dove la soglia è già stata raggiunta, non possono essere adottati nuovi provvedimenti autorizzatori.

5. Per meglio tutelare il territorio e potenziare gli impianti preesistenti divenuti negli anni meno produttivi, nella previsione di ampliare la produzione, va data precedenza agli impianti preesistenti ponendo in essere il cosiddetto *revamping* o *repowering*.

6. I nuovi impianti sono posti ad una distanza minima come di seguito specificato:

a) 4 km dai centri abitati;

b) 2 km dalle strade comunali, provinciali e regionali;

c) 5 km dalle aree di pregio artistico e agricolo e ambientale.

7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le disposizioni di attuazione."».

181.0.96

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 181-bis.

(Istituzione delle zone franche montane in Sardegna)

1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio sardo, sono istituite le Zone Franche Montane.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE è individuato l'elenco delle zone franche montane sarde, alle quali è riconosciuto un regime di fiscalità di vantaggio, tenendo conto altresì dei seguenti criteri:

a) oltre il 50 per cento della superficie totale della zona posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare;

b) popolazione residente, al 31 dicembre 2020, inferiore a 15.000 abitanti;

c) calo demografico registrato nell'ultimo trentennio;

d) reddito pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, come risultante dai dati ISTAT, tenuto conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale.

3. Le imprese che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana, nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono, altresì, dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre periodi di imposta per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta e dell'esenzione dalle imposte municipali proprie per cinque anni per gli immobili commerciali siti nelle zone franche montane.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante accordo tra il Governo e la Regione Sardegna, sono definite le modalità per la compensazione delle eventuali minori entrate di compe-

tenza regionale e di competenza degli enti locali, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.».

181.0.97

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 181-bis.

(Finanziamenti indagini diagnostiche su solai e controsoffitti)

1. Al fine di esaurire la graduatoria approvata con il decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254 degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, sono incrementate di 100 milioni di euro le risorse di cui al decreto del Ministero dell'istruzione 734 dell'8 agosto 2019.».

Art. 182**182.1**

ASTORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 182. – *(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)* – 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo.

2. Per le medesime finalità, a decorrere dal 2022, è istituito un apposito fondo presso il Ministero degli interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari a 220 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, del comparto CCNL Funzioni Locali

in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente legge, sono incrementati per un importo pari a 280 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2022.».

182.2

MANCA, PARRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 182. – (*Disposizioni in materia di trattamento accessorio*) – 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo.

2. Per le medesime finalità, a decorrere dall'anno 2022, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per con un importo annuo pari a 220 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e del-

l'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, del comparto CCNL Funzioni Locali in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1, gli importi del Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente legge sono incrementati per un importo annuo pari a 280 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022».

182.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 182. – (*Disposizioni in materia di trattamento accessorio*). 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle

attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo.

2. Per le medesime finalità, a decorrere dal 2022, è istituito un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari ad ' 220.000.000,00 (duecentotrentamila milioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, del comparto CCNL Funzioni Locali in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari a Euro 280.000.000,00 (duecentottantamila milioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3».

182.4

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 182. – (*Disposizioni in materia di trattamento accessorio*). – 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo.

2. Per le medesime finalità, a decorrere dal 2022, è istituito un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari ad euro 220.000.000,00 (duecentoventimilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, del comparto CCNL Funzioni Locali in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari a Euro 280.000.000,00 (duecentotantamiloni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3».

182.5

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quando previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa delle regioni e degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo

precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente"».

182.6

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

"1-ter. Fermo restando quando previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa delle regioni e degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente"».

182.7

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, m 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

"1-ter. Fermo restando quando previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa delle regioni e degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere desti-

nate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente"».

182.8

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

"1-ter. Felino restando quando previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa delle regioni e degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente"».

182.9

GARAVINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "due volte l'indennità" sono sostituite dalle seguenti: "ottantasette quarantesimi dell'indennità".

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 199, comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) all'articolo 199, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente

di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) all'articolo 199, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."».

182.10

FERRARA, AIROLA, NOCERINO, PETROCELLI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti: "ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base".

1-ter. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla mag-

giorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."».

182.11

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 e alla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021, i comuni che siano in regola nei confronti dei vincoli derivanti dalle vigenti norme di finanza pubblica in materia di spesa di personale, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere all'integrazione delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario per compensare le ore di lavoro straordinario prestate in occasione delle elezioni per il rinnovo dei propri organi. L'integrazione di cui al periodo precedente non rileva ai fini del limite al trattamento accessorio previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

182.0.1

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis.

1. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite con le seguenti: "tutte le spese di personale finalizzate all'assunzione in forza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 a decorrere dall'anno finanziario 2019,". Le predette assunzioni possono essere effettuate nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190/2014, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

182.0.2

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis.

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

182.0.3

FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis.

(Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

182.0.4

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 182-bis.

(Rinnovo dei contratti nel pubblico impiego)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 687 è abrogato».

182.0.5

FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis.

(Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

182.0.6

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 182-bis.

1. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Gli oneri per il rinnovo dei contratti della Dirigenza della PTA del SSN trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

182.0.7

CUCCA, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«182-bis.

(Misure in materia di rinnovo dei contratti collettivi nel pubblico impegno in materia di dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del SSN)

1. All'articolo 1, comma 687, secondo periodo, della legge 145 del 2018, sostituire le parole: "2019-2021" con le seguenti: "2022-2024" e aggiungere, infine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica"».

182.0.8

STABILE, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 182-bis.**

1. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

182.0.9

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 182-bis.***(Rinnovo dei contratti nel pubblico impiego)*

1. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

182.0.10

FENU

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 182-bis.***(Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al comma 687, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "2019-2021", sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del

Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

182.0.11

LUNESU, FAGGI, BERGESIO, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 182-bis.

1. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

182.0.12

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 182-bis.

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche per part time con prestazione distribuita su un periodo pluriennale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis";

b) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le diverse forme di part time e di articolazione dell'orario di lavoro, anche con prestazione distribuita su un periodo pluriennale, disciplinate nell'ambito della propria contrattazione collettiva dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti pubblici da esse dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata delle province medesime, sono riconosciute a tutti gli effetti retributivi, previdenziali e pensionistici"».

182.0.13

GASPARRI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis.

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

1. L'articolo 1091 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante Codice dell'ordinamento militare è sostituito con il seguente:

"Art. 1091. – *(Ricostruzione della carriera)*. – 1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni. La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in Città metropolitane.

2. Il militare di cui al comma 1 è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 1 è consentita fino al grado di colonnello e gradi equiparati"».

Conseguentemente, ridurre di 100.000 euro annui lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa di cui alla allegata tabella A.

182.0.14

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 182-bis.

(Misure di equiparazione di carriera del personale militare)

1. L'articolo 1091 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante Codice dell'ordinamento militare è sostituito con il seguente:

"Art. 1091. – *(Ricostruzione della carriera)* – 1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni. La ricostruzione di carriera di cui al presente comma è riconosciuta altresì al personale militare che abbia ricoperto la carica di consigliere comunale o municipale per almeno due mandati in Città metropolitane.

2. Il militare di cui al comma 1 è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti.

3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 1 è consentita fino al grado di colonnello e gradi equiparati."».

Conseguentemente, ridurre di 100.000 euro annui lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa di cui alla allegata tabella A.

182.0.15

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 182-bis.

1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tribu-

tari e le connesse semplificazioni e una più incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale, le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 e di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Per le medesime finalità, a decorrere dall'anno 2022, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo annuo massimo di 6 milioni di euro, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo.».

Art. 183

183.1

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1, prima delle parole: «È istituito», premettere le seguenti: «Tenuto conto della prioritaria esigenza di coprire le carenze di personale».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti:

«1-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è incrementata di 250 unità non prima del 30 aprile 2022, 200 unità non prima del 30 aprile 2023 e 150 unità non prima del 30 aprile 2024. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 600 unità.

1-ter. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, si provvede mediante il ricorso per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – 4 serie speciale – n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-quater. Per la copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, per la quota del 30 per cento riservata allo scorrimento della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si applicano i seguenti criteri:

a) l'assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria;

b) l'assenza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico;

c) la mancata partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria.

1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*, a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, di euro 8.570.000,00 per l'anno 2023 ed euro 6.427.500,00 a decorrere dal 2024.».

183.2

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, prima delle parole:* «È istituito», *premettere le seguenti:* «tenuto conto della prioritaria esigenza di coprire le carenze di personale».

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è incrementata di 250 unità non prima del 30 aprile 2022, 200 unità non prima del 30 aprile 2023 e 150 unità non prima del 30 aprile 2024. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 600 unità.

1-ter. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma *1-bis*, si provvede mediante il ricorso per il sessanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – 4 serie speciale – n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente quaranta per cento, mediante ricorso alla graduatoria forviata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-quater. Per la copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, per la quota del quaranta per cento riservata allo scorrimento della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si applicano i seguenti criteri:

a) l'assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria;

b) l'assenza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico;

c) la mancata partecipazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione del candidato dalla graduatoria.

1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*, a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, di euro 8.570.000,00 per l'anno 2023 ed euro 6.427.500,00 a decorrere dal 2024.».

183.3

DELL'OLIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «con una dotazione iniziale di 89.287.500 euro per l'anno 2022, 187.145.000 di euro per l'anno 2023 e 230.717.500 euro a decorrere dall'anno 2024»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti:*

«*1-bis.* Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è incrementata di 250 unità non prima del 30 aprile 2022, 300 unità non prima del 30 aprile 2023 e 450 unità non prima del 30 aprile 2024. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Alle assunzioni straordinarie autorizzate per la copertura dei posti di cui al comma *1-bis*, si provvede, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – 4 serie speciale – n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il restante trenta per cento, mediante lo scorrimento della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-quater. Alle assunzioni ordinarie autorizzate dalla normativa vigente in relazione alle cessazioni dei rapporti lavorativi al 31 dicembre 2021, si provvede prioritariamente mediante lo scorrimento della gradua-

toria, se non esaurita, del concorso pubblico a 250 posti di cui al comma 1-ter.

1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, di euro 12.855.000,00 per l'anno 2023 ed euro 19.282.500,00 a decorrere dal 2024.».

183.4

LOMUTI, DONNO, DELL'OLIO, GAUDIANO, PRESUTTO

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1° maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1° novembre 2022 e 125 unità non prima del 1° novembre 2023.

1-ter. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

1-quater. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per

l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

1-septies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da *1-bis* a *1-sexies*, pari a 6.513.410 euro per l'anno 2022, 27.132.893 euro per l'anno 2023, 36.397.786 euro per l'anno 2024, 37.491.269 euro per l'anno 2025, 37.670.699 euro per l'anno 2026, 38.082.888 euro per l'anno 2027, 38.346.693 euro per l'anno 2028, 38.358.376 euro per l'anno 2029, 38.645.996 euro per l'anno 2030, 39.062.050 euro per l'anno 2031, 39.308.657 euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

183.5

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1 maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1° novembre 2022 e 125 unità non prima del 1 novembre 2023.

1-ter. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripar-

tite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

1-quater. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter* è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

1-septies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

183.6

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1° maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1° novembre 2022 e 125 unità non prima del 1° novembre 2023

1-ter. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano fun-

zioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

1-quater. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter* è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

1-septies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

183.7

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è incrementata di 250 unità non prima del 30 aprile 2022, 300 unità non prima del 30 aprile 2023 e 450 unità non prima del 30 aprile

2024. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma *1-bis*, si provvede mediante il ricorso per il settanta per cento (70 per cento) dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 (di seguito, Concorso Pubblico 250 posti di vigile del fuoco), fino all'esaurimento della stessa e, per il rimanente trenta per cento (30 per cento), mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-quater. Le assunzioni ordinarie derivanti dalle cessazioni al 31 dicembre 2021 ed autorizzate dalla vigente normativa, si provvede mediante il ricorso per cento (100 per cento) dei posti disponibili, mediante il ricorso scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco. *1-quinquies.* Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, di euro 12.855.000,00 per l'anno 2023 ed euro 19.282.500,00 a decorrere dal 2024.».

183.8

PAPATHEU, GIAMMANCO, SCHIFANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 292, le parole: "Nell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Nel biennio 2021-2022";

b) al comma 296 le parole: "per il solo anno 2021" sono sostituite dalla seguente: "per il biennio 2021-2022";

c) dopo il comma 296, è aggiunto il seguente comma:

"*296-bis.* Le Amministrazioni pubbliche in atto utilizzatrici dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, possono in deroga alla capacità assunzionale ed alla dotazione organica, assumere a tempo indeterminato, secondo quanto previsto al comma 296 coerentemente alle risorse assegnate."».

183.9

MANCA, MISIANI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 unità di personale di livello dirigenziale non generale" sono sostituite dalle seguenti: "5 unità di personale di livello dirigenziale generale, 5 unità di personale di livello dirigenziale non genera".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1.150.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal medesimo comma 1-bis, entro il limite di 1.150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

183.10

FERRO, DAMIANI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 unità di personale di livello dirigenziale non generale," sono sostituite dalle seguenti: "5 unità di personale di livello dirigenziale generale, 5 unità di personale di livello dirigenziale non generale,".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1.150.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal medesimo comma 1-bis, entro il limite di 1.150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

183.11

FARAONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 3-septies, inserire il seguente:

"3-septies.1. Le medesime disposizioni di cui al comma 3-septies si applicano anche con riferimento alle spese di personale riferite alle assunzioni di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, effettuate a decorrere dall'anno 2019."».

183.12

MARGIOTTA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per consentire l'assorbimento del personale a tempo determinato utilizzato per il per il programma "Matera 2019," nell'anno 2022 il comune medesimo, anche per il tramite di propri enti e società partecipate, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in qualità di lavoratori sovranumerari alla dotazione organica e al piano di fabbisogno, del personale contrattualizzato con modalità flessibili ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese per il suddetto personale non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è assegnato al comune di Matera un contributo di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 599,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

183.13

PETROCELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per consentire l'assorbimento del personale a tempo determinato utilizzato per il programma "Matera 2019", nell'anno 2022 il comune medesimo, anche per il tramite di propri enti e società partecipate, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, ed in sovrannumero rispetto alla dotazione organica e al piano del fabbisogno vigente, nel limite massimo di 900.000 euro a

decorrere dal 2022, che costituisce tetto di spesa, di personale contrattualizzato con modalità flessibili ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese per il suddetto personale non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è assegnato al comune di Matera un contributo di 900.000 euro a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1».

183.14

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per consentire l'assorbimento del personale a tempo determinato utilizzato per il per il programma "Matera 2019," nell'anno 2022 il comune medesimo, anche per il tramite di propri enti e società partecipate, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in qualità di lavoratori sovranumerari alla dotazione organica e al piano di fabbisogno, del personale contrattualizzato con modalità flessibili ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese per il suddetto personale non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è assegnato al comune di Matera un contributo di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1».

183.15

ROSSI, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, PACIFICO, BERUTTI, CAUSIN, BIASOTTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per consentire l'assorbimento del personale a tempo determinato utilizzato per il per il programma "Matera 2019," nell'anno 2022 il comune medesimo, anche per il tramite di propri enti e società partecipate, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in qualità di lavoratori sovranumerari alla dotazione organica e al piano di fabbisogno, del personale contrattualizzato con modalità flessibili ai sensi dell'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese per il suddetto personale non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è asse-

gnato al comune di Matera un contributo di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1».

183.16

TRENTACOSTE

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 è sostituito dal seguente:

"4. La dotazione organica del ruolo dei dirigenti logistico-gestionali di cui alla tabella A allegata al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di otto unità a decorrere dal 1° gennaio 2022 e di dieci unità a decorrere dal 1° gennaio 2023. Nella stessa misura la dotazione organica del ruolo dei direttivi logistico-gestionali è ridotta di otto unità a partire dal 1° gennaio 2023. Con la stessa decorrenza, viene aggiornata la tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 320.000 euro per l'anno 2022 e ad euro 720.000 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

183.17

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Sostituire il comma 7 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, con il seguente:

"7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle Regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato ai sensi di contratti di cui agli articoli 90 e 110 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

1-ter. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1».

183.18

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. 1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo».

183.19

DE SIANO, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di monitorare le cause di interdizione dai pubblici uffici verificatesi nel corso dei procedimenti penali, nell'anno 2022 il Ministero della giustizia è autorizzato a inviare presso le Corti d'appello ispettori incaricati di dati e verificare lo stato di attuazione delle norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194. Nelle more del monitoraggio di cui al precedente periodo, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è sostituito dal seguente:

"2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Nel caso in cui sia stata inflitta la sola condanna alla pena della reclusione e non sia stata, invece, inflitta alcuna pena accessoria dell'interdizione, l'inconferibilità avrà la durata pari alla pena della reclusione comminata dal giudice penale. Comunque, l'inconferibilità non potrà essere superiore ai cinque anni, laddove la pena della reclusione comminata dal giudice penale dovesse superare i cinque anni. 3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto

di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione."».

183.20

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di monitorare le cause di interdizione dai pubblici uffici verificatesi nel corso dei procedimenti penali, nell'anno 2022 il Ministero della giustizia è autorizzato a inviare presso le Corti d'appello ispettori incaricati di dati e verificare lo stato di attuazione delle norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194. Nelle more del monitoraggio di cui al precedente periodo, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è sostituito dal seguente:

«2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Nel caso in cui sia stata inflitta la sola condanna alla pena della reclusione e non sia stata, invece, inflitta alcuna pena accessoria dell'interdizione, l'inconferibilità avrà la durata pari alla pena della reclusione comminata dal giudice penale. Comunque, l'inconferibilità non potrà essere superiore ai cinque anni, laddove la pena della reclusione comminata dal giudice penale dovesse superare i cinque anni. 3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione».

183.21

FERRO, DAMIANI

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«1-*bis*. In deroga alle vigenti normative in materia, al fine di incrementare la retribuzione di risultato per la dirigenza apicale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), il fondo di cui all'articolo 80 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, è incrementato di euro 250.000 annui.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Alla compensazione degli effetti finanziari, in te, mini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal medesimo comma 1-*bis*, entro il limite di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

183.22

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1° maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1° novembre 2022 e 125 unità non prima del 1° novembre 2023.

1-*ter*. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48

unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

1-quater. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter* è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

1-septies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

183.23

BERGESIO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie centrali di fare fronte alle importanti sfide legate al rilancio del Paese e consentire un efficace utilizzo delle risorse stanziare per le assunzioni, a copertura delle vacanze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel corso del 2021 e del 2022, le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere *b*) e *c*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono di preferenza utilizzabili fino al 30 giugno 2023.».

183.24

ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi del supporto di personale qualificato di società pubbliche il cui capitale è partecipato interamente o parzialmente e sulle quali vi è un potere di indirizzo delle stesse, purché in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da non meno di cinque anni e con rilevante esperienza professionale nel settore in cui deve fornire supporto. Il personale delle società a capitale interamente pubblico, in possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, può partecipare a procedure di mobilità e di reclutamento presso le amministrazioni pubbliche di cui al presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

183.0.1

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 183-bis.***(Applicazione disciplina assunzioni personale PNRR)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2021, n. 188, dopo le parole: ", le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR" sono aggiunte le seguenti: ", compresi le Regioni e gli enti locali"».

183.0.2

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 183-bis.***(Applicazione disciplina assunzioni personale PNRR)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2021, n. 188, dopo le parole: ", le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR" sono aggiunte le seguenti: ", compresi le Regioni e gli enti locali"».

183.0.3

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Applicazione disciplina assunzioni personale PNRR)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2021, n. 188, dopo le parole: ", le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR" sono aggiunte le seguenti: ", compresi le Regioni e gli enti locali"».

183.0.4

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Applicazione disciplina assunzioni personale PNRR)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2021, n. 188, dopo le parole: ", le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR" sono aggiunte le seguenti: ", compresi le Regioni e gli enti locali"».

183.0.5

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Misure urgenti per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e di quelle di supporto e assistenza tecnica)

1. Al fine di garantire le attività connesse alla gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente a quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale, 20 unità di personale, entro la spesa massima (nei limiti di una spesa annua massima) di

900 mila di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico.

2. Al fine di assicurare, altresì, le attività di supporto e assistenza tecnica, anche informatica, connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale può avvalersi di servizi di supporto tecnico (nei limiti di una spesa annua massima), entro la spesa massima di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 per un ammontare massimo complessivo pari a 9,5 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

183.0.6

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Misure urgenti per la realizzazione integrata dell'Archivio Nazionale Informatizzato dello stato civile con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)

1. Al fine di garantire le attività volte alla realizzazione dei progetti del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) connesse alla realizzazione integrata dell'Archivio Nazionale Informatizzato dello Stato Civile con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente a quella del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 15 unità di personale, nei limiti di una spesa annua massima di 645.169,20 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali informatico e giuridico.

2. Agli oneri di cui al comma 1, per un ammontare massimo complessivo di 3.225.846 euro si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

183.0.7

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente***«Art. 183-bis.***(Proroga degli incarichi presso le strutture tecniche di supporto alle Amministrazioni per il PNRR)*

1. Al fine di garantire la necessaria continuità alle attività connesse all'implementazione del PNRR sono prorogati, fino al 31 dicembre 2026, gli incarichi attualmente in essere presso le Strutture tecniche di supporto previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che operano nell'ambito delle Amministrazioni centrali impegnate nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

2. I compensi relativi agli incarichi nelle Strutture di cui al comma 1 continueranno ad essere assicurati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché sulle risorse di bilancio delle Amministrazioni interessate, ordinariamente destinate allo scopo.».

183.0.8

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 183-bis.***(Disposizioni in materia di somministrazione nella PA)*

1. Al fine di favorire il reclutamento delle competenze e professionalità necessarie alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e dagli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 e all'avvio della programmazione 2021-2027, al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole: "direttive e" sono soppresse;

b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: "È sempre possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per il personale infermieristico e dirigente medico. Il contributo obbligatorio destinato alla formazione, sanità e previdenza integrativa, previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non rientra nel costo del personale e nei tetti previsti in materia dall'ordinamento."

2. Il contratto di somministrazione a tempo determinato è consentito anche per profili professionali specialistici non presenti nella dotazione organica del singolo ente.».

183.0.9

SUDANO, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

1. Nelle regioni a statuto speciale, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 292 a 296, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trovano applicazione per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, secondo le disposizioni della relativa legislazione regionale e previa trasformazione dei rapporti di utilizzazione in attività socialmente utili in essere in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Per i soggetti di cui al presente comma, il servizio già prestato in attività socialmente utili è computato per le finalità di cui al richiamato articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 162, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) all'articolo 1, comma 495, le parole: "per il solo anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per il solo biennio 2021-2022".

3. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), dello stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la cui dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del richiamato decreto legislativo risulti priva o insufficiente di posti utili alla stabilizzazione del personale precario, in atto in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono comunque procedere, limitatamente all'anno 2022, all'assunzione a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per le finalità di cui al presente comma, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è demandato alle regioni a statuto speciale l'adozione di atto non nativo volto a regolamentare l'istituzione di posti aggiuntivi anche in deroga ai limiti nume-

rici della dotazione organica prevista dal decreto del Ministro dell'Interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

183.0.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 183-bis.

(Misure di rafforzamento di INPS Servizi Spa)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, la società può provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente alla esecuzione della commessa, in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonché le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile."».

183.0.11

ZULIANI, FERRERO, TESTOR, FAGGI, TOSATO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 183. – *(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione e i piccoli comuni)* – 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali, delle agenzie, e dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti che abbiano un rapporto medio dipendenti popolazione superiore al decreto ministero dell'interno 10 aprile 2017 (*Gazzetta Ufficiale* 94/2017) con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire, sulla base delle specifiche richieste per-

venute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 183-bis – (*Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato nei comuni di minori dimensioni*) – 1. L'articolo 33 comma 2 del decreto-legge 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 28 giugno 2019 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 2020 non trovano applicazione nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

2. Gli articoli 1 commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

3. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 296 del 27 dicembre 2006 è abrogato.

4. Nei comuni con meno di 1000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto ministeriale Ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019).

5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto ministeriale ministero dell'interno 10 aprile 2017.

6. Qualora il rapporto dipendenti popolazione previsto dal decreto ministeriale Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 2-4 e 5 non possono essere considerati esuberanti.».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri quantificati, per l'articolo articolo 183, in 50 milioni annui a decorrere dal 2022 e per l'articolo 183-bis in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

183.0.12

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Superamento dei limiti vigenti per il lavoro flessibile e a tempo determinato nelle Province)

1. L'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono abrogati.».

183.0.13

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Superamento dei limiti vigenti per il lavoro flessibile e a tempo determinato nelle Province)

1. L'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono abrogati.».

183.0.14

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Superamento dei limiti vigenti per il lavoro flessibile e a tempo determinato nelle Province)

1. L'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono abrogati.».

183.0.15

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 183-bis.***(Superamento dei limiti vigenti per il lavoro flessibile e a tempo determinato nelle Province)*

1. L'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono abrogati.».

183.0.16

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 183-bis.***(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le seguenti: "Per il quadriennio 2019-2022"».

183.0.17

CATALFO, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 183-bis.***(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "Per il triennio 2019-2021", sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2019-2022"».

183.0.18

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 183-bis.***(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le seguenti: "Per il quadriennio 2019-2022"».

183.0.19

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 183-bis.***(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le seguenti: "Per il quadriennio 2019-2022"».

183.0.20

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 183-bis.***(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole: "Per il triennio 2019-2021" con le parole: "Per il quadriennio 2019-2022"».

183.0.21

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Assunzione di personale specializzato nelle Province e nelle Città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali. Per la copertura degli oneri del presente comma si provvede con una riduzione di 40 milioni di euro delle risorse disponibili del Programma Operativo Nazionale *Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020*.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 560 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

183.0.22

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni in favore dei piccoli Comuni)

1. In considerazione della recente apertura sul territorio di molti piccoli Comuni di nuove strutture ospedaliere, che servono bacini di utenza estremamente più ampi e che hanno comportato per le strutture amministrative di piccoli enti locali, un grave sovraccarico di lavoro, per le connesse pratiche amministrative, anagrafiche e burocratiche, con conseguente detrimento dei servizi per i residenti, i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, sul cui territorio insista una struttura ospedaliera con più di 300 posti letto, sono autorizzati, a decorrere dall'anno 2022, ad assumere personale amministrativo e tecnico, per un importo complessivo massimo annuale pari alla somma complessiva loro destinata in attuazione delle disposizioni di cui al comma successivo e comunque, nel limite massimo di 2 unità per ciascun ente locale interessato.

2. Al fine di provvedere agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, è istituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo denominato "Fondo per esigenze amministrative per i piccolissimi comuni", con dotazione annuale pari ad euro 1 milione a decorrere dal 2022.

3. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo, in pari quote, tra i Comuni aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, paria 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 194.».

183.0.23

FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Facoltà assunzionali dei comuni)

1. I comuni in cui il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente è inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2022, 2023 e 2024 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 90 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

183.0.24

MARINO, GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni in favore del comune di Verduno)

1. In considerazione della recente apertura nel territorio del Comune di Verduno del nuovo ospedale Alba-Bra, che ha portato la struttura amministrativa del piccolo ente locale a grave sovraccarico di lavoro, per le connesse pratiche amministrative e burocratiche, con conseguente detrimento dei servizi per i residenti, il Comune di Verduno è autorizzato, nell'anno 2022, ad assumere personale amministrativo e tecnico, per un im-

porto complessivo massimo annuale pari ad euro 100.000 e per un massimo di 2 unità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

183.0.25

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Modifiche alla legge 7 agosto 2012 n. 135)

1. Al quarto periodo del comma 9 dell'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con la legge 7 agosto 2012 n. 135 è inserito il seguente periodo:

"Il divieto previsto nel secondo periodo del presente comma non si applica, e la carica può essere conferita e retribuita, se si tratta di fondazione il cui statuto prevede che il presidente o il suo delegato assume anche funzioni dirigenziali operative di amministrazione nella fondazione medesima"».

183.0.26

MISIANI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 183-bis.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia di Stato)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, la parola: "32" è sostituita dalla seguente: "35";

b) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, dopo la parola: "195" sono aggiunte le seguenti: "(196 a decorrere dal 30 giugno 2022, 197 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 198 a decorrere dal 30 giugno 2023 e 199 a decorrere dal 31 dicembre 2023)";

c) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, le parole: "(658 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "(698 a decorrere dal 1° gennaio 2025)";

d) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, la parola: "1.295" è sostituita dalla seguente: "1.370";

e) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di commissario capo, commissario e vice commissario, la parola: "1.520" è sostituita dalla seguente: "1.570";

f) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla "Dotazione complessiva Carriera funzionari", le parole: "(3.700 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "(3.872 a decorrere dal 1° gennaio 2027)";

g) nella riga relativa "Dotazione complessiva ispettori", nella colonna di destra, le parole: "23.201 23.911 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "23.124 (23.834 a decorrere dal 1° gennaio 2027)";

h) nella riga relativa al ruolo dei sovrintendenti, nella colonna di destra, le parole: "21.562 (24.000 a decorrere dal 1° gennaio 2021)" sono sostituite dalle seguenti: "24.000 (24.050 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 24.100 a decorrere dal 31 dicembre 2023, 24.200 a decorrere dal 31 dicembre 2024)";

i) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna di destra, le parole: "50.270 51.870 (a decorrere dal 1° gennaio 2020)" sono sostituite dalle seguenti: "51.870 (52.020 al 1° settembre 2023, 52.270 al 1° settembre 2024 e 52.392 al 1° settembre 2025)".

2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella riga relativa al ruolo degli agenti e degli assistenti tecnici, nella colonna di destra, le parole: "n. 1.905 (1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "n. 1.000 (1.020 a decorrere dal 30 giugno 2022)";

b) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, dopo la parola: "25" sono aggiunte le seguenti: "(26 unità al 31 dicembre 2024 e 27 unità al 30 giugno 2025)";

c) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, dopo la parola: "20" sono aggiunte le seguenti: "(21 unità al 30 giugno 2025)".

3. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola: "185" sono aggiunte le seguenti: "(195 a decorrere dal 30 giugno 2022, 200 unità a decorrere dal 31 dicembre 2023 e 205 unità a decorrere dal 31 dicembre 2025)".

4. Le modifiche alle dotazioni organiche previste per ciascuna qualifica della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia, nei limiti indicati dal comma 1, lettere *b)*, *c)* *d)* ed *e)* sono attuate proporzionalmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 6, secondo modalità stabilite con il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

5. Le modificazioni delle dotazioni organiche di cui ai commi 1, 2, 3, sono riportate nel piano programmatico pluriennale in occasione dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, pari a euro 1.826.350 per l'anno 2022, 7.447.768 per l'anno 2023, 13.134.995 per l'anno 2024, 21.300.021 per l'anno 2025, 23.782.790 per l'anno 2026, 24.874.054 per l'anno 2027, 25.382.616 per l'anno 2028, 25.868.756 per l'anno 2029, 26.291.153 per l'anno 2030 e 26.656.264 a decorrere dall'anno 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-ter.

(Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 522 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia della Polizia di Stato, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° settembre di ciascun anno, entro, il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

- a)* 150 unità per l'anno 2023;
- b)* 250 unità per l'anno 2024;
- c)* 122 unità per l'anno 2025.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 787.001 per l'anno 2023, 7.181.417 per l'anno 2024, 16.994.509 per l'anno 2025, 22.298.063 per l'anno 2026, 22.868.820 per l'anno 2027, 23.050.320 per l'anno 2028, 23.715.820 per l'anno 2029, 24.468.440 per l'anno 2030, 24.763.680 per l'anno 2031.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-quater.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 800, al comma 1, la parola: "4.204" è sostituita con la seguente: "4.626";

b) all'articolo 666, comma 3, le parole: "un ventinovesimo" sono sostituite con le seguenti: "un ventiseiesimo";

c) all'articolo 823 sono apportate le seguenti modificazioni:

– alla lettera a) le parole: "10" sono sostituite con le seguenti: "12";

– alla lettera b) le parole: "24" sono sostituite con le seguenti: "29";

– alla lettera c) le parole: "82" sono sostituite con le seguenti: "98";

– alla lettera d) le parole: "470" sono sostituite con le seguenti: "529";

d) allo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Corpo d'Armata, la parola: "11" è sostituita con la seguente: "12";

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Divisione, la parola: "24" è sostituita con la seguente: "26";

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Brigata, la parola: "72" è sostituita con la seguente: "77";

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "410" è sostituita con la seguente: "420";

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola: "1131" è sostituita con la seguente: "1278";

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola: "437" è sostituita con la seguente: "472";

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola: "700" è sostituita con la seguente: "770";

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola: "404" è sostituita con la seguente: "444";

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Sottotenente, la parola: "202" è sostituita con la seguente: "222";

– nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga – – relativa al Colonnello, eliminare le parole: "8 o" e la parola: "(e)";

– nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Capitano, la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";

– dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "3391" è sostituita con la parola: "3721";

- alla nota relativa alla lettera *c*) eliminare le seguenti parole: ", 4° e 5°";
- eliminare la nota relativa alla lettera *e*);
- alla nota relativa alla lettera *l*), la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";
- e*) allo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Corpo d'Armata, la parola: "11" è sostituita con la seguente: "12";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Divisione, la parola: "24" è sostituita con la seguente: "26";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Brigata, la parola: "75" è sostituita con la seguente: "80";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "430" è sostituita con la seguente: "440";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola: "1108" è sostituita con la seguente: "1255";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola: "437" è sostituita con la seguente: "472";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola: "700" è sostituita con la seguente: "770";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola: "404" è sostituita con la seguente: "444";
 - nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Sottotenente, la parola: "202" è sostituita con la seguente: "202";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare la parola: "(e)";
 - nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Capitano, la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";
 - dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "3391" è sostituita con la parola: "3721";
 - sostituire la nota relativa alla lettera *c*) con la seguente: "*c*) a partire dal 2027, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno";
 - eliminare la nota relativa alla lettera *e*);
 - alla nota relativa alla lettera *l*), la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";

f) dopo lo Specchio A del Quadro II della Tabella 4 è inserito il seguente specchio A-bis dall'anno 2022:

Tabella 4 – Quadro II (specchio A bis « Anno 2022)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	1	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	15	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (a)
Colonnello	70	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (b)
Tenente Colonnello	136	scelta	8	-	2 anni di comando o di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (c)	-	8
Maggiore	84	scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto	(d)
Capitano	84	scelta	6	-	-	-	(d)
Tenente	24	anzianità	-	2	-	Superare il corso formativo	-
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO	414 (e)						

Alimentazione a 12 unità complessive

a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno; 1 promozione il 3° anno;

b) ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;

c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

d) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;

e) i volumi organici decorrono dal 1° gennaio 2022.

g) allo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola: %34 34% è sostituita con la seguente: "149";

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola: "77" è sostituita con la seguente: "84";

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola: "77" è sostituita con la seguente: "84";

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola: "22" è sostituita con la seguente: "24";

– dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "380" è sostituita con la parola: "414";

– dopo le parole: "Alimentazione a", la parola: "11" è sostituita con la parola: "12";

h) allo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. D., la parola: "1" è sostituita con la seguente: "2";

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. B., la parola: "3" è sostituita con la seguente: "6";

– nella colonna relativa all'organico – Comp. Sanitario Psicologico, alla riga – relativa al Colonnello, la parola: "11" è sostituita con la seguente: "12";

– nella colonna relativa all'organico – Comp. Amministrativo, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "10" è sostituita con la seguente: "15";

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "33" è sostituita con la seguente: "39";

– nella colonna relativa all'organico, alle righe relative al Ten. Col., Maggiore, Capitano e Tenente, la parola: "396" è sostituita con la seguente: "446";

– nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, prima della parola: "1" aggiungere la seguente: "2,";

– dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "433" è sostituita con la parola: "493";

– dopo le parole: "Alimentazione a", la parola: "13" è sostituita con la parola: "15";

– alla nota relativa alla lettera (*a*), la parola: "1" è sostituita con la parola: "2";

– alla nota relativa alla lettera (*b*), dopo le parole: "incarico corrispondente" sono aggiunte le seguenti: ", in relazione ad esigenze ordinarie,";

– alla nota relativa alla lettera (*c*), dopo le parole: "fissato in" la parola: "33" è sostituita con la parola: "39";

– al primo alinea della nota relativa alla lettera (*e*), le parole: "11" e "1 unità per la specialità psicologia" sono sostituite rispettivamente con le parole: "12" e "2 unità per la specialità psicologia";

– al secondo alinea della nota relativa alla lettera (*e*), tutte le parole: "10" sono sostituite con le parole: "15";

– alla nota relativa alla lettera (*d*), la parola: "4" è sostituita con la parola: "5";

– al primo alinea della nota relativa alla lettera (*d*), dopo le parole: "promozione il" aggiungere le parole: "3° e" e dopo le parole: "1°, 2° e" sostituire la parola: "3°" con la parola: "5°";

– al secondo alinea della nota relativa alla lettera (*d*), dopo le parole: "il 3°" aggiungere le parole: "e 5° e";

– al terzo alinea della nota relativa alla lettera (*d*), dopo le parole: "il 2°" aggiungere le parole: "e 4°" e dopo le parole: "1°, 3° e" sostituire la parola: "4°" con la parola: "5°";

– al primo alinea della nota relativa alla lettera (*f*), sostituire le parole: "1°, 3° e 4°" con le parole: "1° e 3°" e dopo le parole: "il 2°" aggiungere le parole " , 4°";

– al secondo alinea della nota relativa alla lettera (*f*), alla fine aggiungere le parole: "2 promozioni il 3° anno";

– al terzo alinea della nota relativa alla lettera (*f*), sostituire le parole: "2°, 3° e 5°" e "1° e 4°" rispettivamente con le parole: "2° e 3°" e "1°, 4° e 5°";

i) allo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. D., la parola: "1" è sostituita con la seguente: "2";

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. B., la parola: "3" è sostituita con la seguente: "6";

– nella colonna relativa all'organico – Comp. Sanitario Psicologico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "13" è sostituita con la seguente: "14";

– nella colonna relativa all'organico – Comp. Amministrativo, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "10" è sostituita con la seguente: "15";

– nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola «36» è sostituita con la seguente: "42";

– nella colonna relativa all'organico, alle righe relative al Ten. Col., Maggiore, Capitano e Tenente, la parola: "396" è sostituita con la seguente: "446";

– nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare le seguenti parole: "o nessuna";

– dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "436" è sostituita con la parola: "496";

– dopo le parole: "Alimentazione a", la parola: "13" è sostituita con la parola: "15";

– alla nota relativa alla lettera (*a*), la parola: "1" è sostituita con la parola: "2";

- alla nota relativa alla lettera (b), dopo le parole: "incarico corrispondente" sono aggiunte le seguenti: ", in relazione ad esigenze ordinarie,";
 - alla nota relativa alla lettera (e), dopo le parole: "fissato in" la parola: "36" è sostituita con la parola: "42";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole: "13" e "9" sono sostituite rispettivamente con le parole: "14" e "10";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (c), tutte le parole: "10" sono sostituite con le parole: "15";
 - al terzo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole: "13" e "5" sono sostituite rispettivamente con le parole: "14" e "6";
 - alla nota relativa alla lettera (d), la parola: "4" è sostituita con la parola: "3";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole: "4° anno; nessuna promozione il" e ", 2° e 3°";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole: "nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno";
 - al terzo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole: "nessuna promozione il 1°, 3° e 4° anno";
 - al primo alinea della nota relativa alla lettera (g), sostituire le parole: "1° e 3°" e "2°, 4° e 5°" rispettivamente con le parole: "1, 3° e 5°" e "2° e 4°";
 - al secondo alinea della nota relativa alla lettera (g), sostituire le parole: "con 1 promozione per ogni anno" con le parole: "con 2 promozioni il 1° anno; 1 promozione il 2°, 3°, 4° e 5° anno"; sostituire il terzo alinea della nota relativa alla lettera (g) con il seguente alinea: "Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 2 promozioni il 2°, 3 e 4° anno; 1 promozione il 1° e 5° anno";
- j) all'articolo 2211-bis, ai commi 2 e 3, tutte le parole: "specchio A" sono sostituite con le seguenti: "specchio A-bis".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 180.866,79 per l'anno 2022, euro 723.467,14 per l'anno 2023, euro 1.394.628,72 per l'anno 2024, euro 2.322.912,76 per l'anno 2025, euro 3.264.072,98 per l'anno 2026, euro 4.230.985,58 per l'anno 2027, euro 5.197.898,18 per l'anno 2028, euro 6.164.810,78 per l'anno 2029, euro 7.136.315,48 per l'anno 2030, euro 8.117.004,34 per l'anno 2031 e euro 9.097.693,21 a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-quinquies.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del ruolo base dell'Arma dei carabinieri e relative assunzioni straordinarie)

1. All'articolo 800, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: "60.617" è sostituita con la seguente "60.791".
2. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in

particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, anche correlati allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria nei ruoli base di complessive 174 unità dell'Arma dei carabinieri, nel limite della dotazione organica di cui al primo comma e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno per un numero di:

- a) 34 unità per l'anno 2022;
- b) 35 unità per l'anno 2023;
- c) 35 unità per l'anno 2024;
- d) 35 unità per l'anno 2025;
- e) 35 unità per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 249.930,15 per l'anno 2022, euro 1.682.485,73 per l'anno 2023, euro 3.277.602,27 per l'anno 2024, euro 4.876.170,07 per l'anno 2025, euro 6.475.377,88 per l'anno 2026, euro 7.835.732,70 per l'anno 2027, euro 8.026.127,50 per l'anno 2028, euro 8.078.821,23 per l'anno 2029, euro 8.131.514,96 per l'anno 2030, euro 8.184.208,70 per l'anno 2031 ed euro 8.239.638,07 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-*sexies*.

(Modificazioni alle dotazioni sovraorganiche del Comando carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica e del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare)

1. Per far fronte al potenziamento del Comando Carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in data non antecedente al 1° settembre di ciascuno degli anni indicati:

- 73 unità nel ruolo Ispettori per l'anno 2022;
- 74 unità nel ruolo Ispettori e 36 unità nel ruolo iniziale per l'anno 2023, destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Conseguentemente, al medesimo articolo 828, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - all'alinea la parola: "duecentosettantaquattro" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquantesette";
 - alla lettera g), il numero "139" è sostituito dal seguente: "286";
 - alla lettera i), la parola: "sessantaquattro" è sostituita dalla seguente: "cento".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 536.614,73 per l'anno 2022, euro 3.868.595,85 per l'anno 2023, euro 8.313.748,29 per l'anno 2024, euro 9.461.138,97 per l'anno 2025, euro 9.900.792,96 per l'anno 2026, euro 10.066.034,75 per l'anno 2027, euro 10.167.374,44 per l'anno 2028, euro 10.203.687,95 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 ed euro 10.246.529,43 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. Dopo l'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inserire il seguente articolo:

"Art. 828-bis.

(Contingente per la tutela agroalimentare)

1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale settantatré unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato:

- a) generali di brigata: 0;
- b) colonnelli: 0;
- c) tenenti colonnelli: 0;
- d) maggiori: 0;
- e) capitani: 0;
- f) ufficiali inferiori: 0;
- g) ispettori: trentasette;
- h) sovrintendenti: 0;
- i) appuntati e carabinieri: trentasei.

2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, quantificati in euro 536.614,73 per l'anno 2022, euro 3.018.080,53 per l'anno 2023, euro 3.505.881,31 per l'anno 2024, euro 3.707.624,29 per l'anno 2025, euro 3.749.215,76 per l'anno 2026, euro 3.808.963,98 per l'anno 2027, euro 3.845.277,49 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 ed euro 3.888.486,02 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194".

Art. 183-septies.

(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella la allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto-legge.

2. La tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto-legge.

3. All'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

a) al terzo periodo, la parola: "2027" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 2024 al 2027 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità."

4. Alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 5, "Specialità Amministrazione", il numero "5" è sostituito dal seguente: "6";

b) alla colonna "Organico", il numero "258" è sostituito dal seguente: "297".

5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 4, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 2022, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di:

a) 205 unità di ufficiali del ruolo normale, ripartite in 14 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, 13 unità per il 2028 e fino a un massimo di 6 unità per ciascuno degli anni dal 2029 al 2044;

b) 40 unità di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, ripartite in 4 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 199.338 nel 2022, euro 575.883 nel 2023, euro 1.059.207 nel 2024, euro 1.667.598 nel 2025, euro 2.456.992 nel 2026, euro 3.280.956 nel 2027, euro 4.099.962 nel 2028, euro 4.859.404 nel 2029, euro 5.725.071 nel 2030 ed euro 6.581.340 a decorrere dal 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Sostituisce la Tabella 1a, allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Rovino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'arruolamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 75".

Tabella A (art. 1, comma 1)

TABELLA 1a

GRADO	RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA				Anni di anzianità minima di grado richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Promozioni al grado superiore
	Organico comparto		Forma di avanzamento al grado superiore				
	ordinario	aeronavale speciale	inserimento aliquota promozione	scelta ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	
Generale di Corpo d'Arma	11 (a)	-	-	-	-	-	
Generale di Divisione	26 (b)	scelta	5	-	Tre anni di cui almeno due in comando di reparto territoriale o speciale o di istruttoria o aeronavale (2), a seconda del comparto di appartenenza	1-2-1 (c)	
Generale di Brigata	75	scelta	5	-	Due anni di comando di reparto territoriale o speciale o aeronavale o di istruttoria o tecnico-logistico-amministrativo (3), a seconda del comparto di appartenenza	ordinario 3 aeronavale 1 (d) ordinario 6 1-0 (f)	
Colonnello	355	scelta	7 (e)	-	ordinario	ordinario 15 aeronavale 1 speciale 5 0-1 (m)	
Tenente Colonnello	838	scelta	5 (g) 8 (h) 12 (i)	-	ordinario	ordinario 15 aeronavale 1 speciale 5 0-1 (m)	
Maggiore	300	45	160	5	Due anni di imbarco nei gradi di sottotenente, tenente o capitano e tre anni di comando di reparto aeronavale	cinque anni di incarico operativo di comando di reparto (5)	
Capitano	728	68	235	7	cinque anni di incarico operativo	cinque anni di incarico operativo di comando di reparto (5)	
Tenente	240	36	128	4	cinque anni di incarico operativo di comando di reparto territoriale	-	
Sottotenente	130	18	64	2	anzianità	-	

NOTA ALLA TABELLA 1a

- (1) Fino all'anno 2024, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determini una consistenza in effettivo superiore a 10 unità.
- (2) Da cui 2 riservate al comparto aeronavale. Fino all'anno 2023, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determini una consistenza in effettivo superiore a 25 unità.
- (3) Dal 2017 al 2025, ciclo di tre anni: 1 promozione nel primo anno e nel terzo; 2 promozioni nel secondo anno.
- (4) 1 promozione ogni 5 anni.
- (5) Fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2021.
- (6) Dal 2019, ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (7) 1 aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
- (8) 2 aliquote di valutazione: comprende Ten. Col. con 8 e 9 anni di anzianità di grado.
- (9) 3 aliquote di valutazione: comprende Ten. Col. con anzianità di grado pari o superiore a 11 anni.
- (10) Le promozioni sono conferite nell'ordine delle colonne 1, a partire dalla prima delle aliquote di ciascun comparto.
- (11) Ciclo di quattro anni: 0 promozioni nel 1° e 4° anno; 1 promozione nel 2° anno.
- (12) Le promozioni sono per il numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripartimento dell'organico complessivo del grado.
- (13) Le promozioni sono per il 50% del numero di ufficiali inclusi in aliquota (con arrotondamento all'unità superiore), a ripartimento dell'organico complessivo del grado. Nel computo degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata sospesa la valutazione per pregresse annualità.
- (14) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
 - stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando e/o di incarico equipollente;
 - può disporre eccezionalmente il servizio del comando nei confronti degli ufficiali che sono impegnati in servizio, da prevedere di natura penale e/o disciplinare.
- (15) I due anni di comando sono riservati alla metà qualora il comando di reparto aeronavale speciale di istruttoria o aeronavale sia stato compiuto nel grado di colonnello.
- (16) O incarico equipollente se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e/o maggiore.
- (17) O incarico equipollente.
- (18) O incarico equipollente.

Tabella B (art. 1, comma 2) della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 53.
4 paragrafi del 30 settembre 2015, sostituisce la Tabella 1a, allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'impiego degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 53".

TABELLA 1

GRADO	Orgánico		Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'insediamento in aliquota di valutazione	Promozioni al grado superiore
	ordinario	aeronavale speciale		insemenimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità		
1	2		3	4	5	6	7
Generale di Corpo d'Armata	11		-	-	-	-	-
Generale di Divisione	28 (a)		sceita	4	-	Tre anni di cui almeno due in comando di reparto territoriale e o speciale o di istruttoria o aeronavale (2), a seconda del comparto di appartenenza	ordinario aeronavale
Generale di Brigata	75		sceita	4 (b)	-	Due anni di comando di reparto territoriale o speciale o aeronavale o di istruttoria o tecnico-legistico-amministrativo (3), a seconda del comparto di appartenenza	ordinario aeronavale
Colonnello	355		sceita	7	-		9 (d) 1 - 0 (e)
Tenente Colonnello	835		sceita	5 (f) 8 (g) 12 (h)	-	ordinario aeronavale speciale	ordinario aeronavale speciale
Maggiore	300	45	160	5		Due anni in incarico operativo (4)	15 11 5
Capitano	728	68	255	7	9	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto territoriale	1 - 2 (i) 1 - 0 (m)
Tenente	909	240	36	120	4		(o) (p)
Sottotenente	120	15	64	-	2		-

NOTE ALLA TABELLA 1:

- (a) Da cui 2 riservate al comparto aeronavale.
- (b) "5" fino alla aliquota di valutazione per l'anno 2007.
- (c) A partire dal 2008, 1 promozione ogni 5 anni, fermo restando il limite di cui alla lettera (d), ovvero a seconda qualora la coesistenza in effettivo (tri considerate le posizioni soprannumerarie) dei Generali di Divisione del comparto aeronavale risulti inferiore alle due unità.
- (d) Per gli anni 2016 e 2017, il numero di promozioni è pari a 8 unità.
- (e) Ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e il terzo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (f) 1ª aliquota di valutazione: comparete Ten.Coi. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
- (g) 2ª aliquota di valutazione: comparete Ten.Coi. con 8 e 9 anni di anzianità di grado.
- (h) 3ª aliquota di valutazione: comparete Ten.Coi. con 10 e 11 anni di anzianità di grado.
- (i) Le promozioni sono conferite nell'ordine della colonna 7, a partire dalla prima delle aliquote di ciascun comparto.
- (m) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 2 promozioni il secondo anno.
- (n) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (o) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali in lista in aliquota, a ripartimento dell'organico complessivo del grado.
- (p) Le promozioni sono pari al 90% del numero di ufficiali in lista in aliquota (con arrotondamento all'unità superiore), a ripartimento dell'organico complessivo del grado. Nel comparto degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata sospesa la valutazione per progressione anzianità.
- (1) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
 - stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando e o di incarico equipollente;
 - può disporre eccezionalmente l'esonero del comando dei ufficiali che siano interessati, ovvero siano stati interessati, da provvedimenti di natura penale e o disciplinare.
- (2) I due anni di comando sono ridotti alla metà qualora il comando di reparto territoriale, speciale, di istruttoria o aeronavale sia stato compiuto nel grado di colonnello.
- (3) O incarico equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e o maggiore.
- (4) O incarico equipollente.
- (5) O incarico equipollente.

Art. 183-octies.

(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199)

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, all'articolo 3, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.751 unità."

2. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica in relazione a quanto previsto dal comma 1, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e non prima del 1° ottobre di ciascun anno, un contingente massimo di 388 unità nei ruoli iniziali, così ripartite:

- a) 97 unità per l'anno 2022;
- b) 97 unità per l'anno 2023;
- c) 97 unità per l'anno 2024;
- d) 97 unità per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 951.171 nel 2022, euro 4.533.826 nel 2023, euro 7.828.519 nel 2024, euro 12.995.394 per l'anno 2025, euro 16.275.006 nel 2026, euro 16.959.594 nel 2027, euro 17.105.433 nel 2028, euro 17.251.272 nel 2029, euro 17.397.110 nel 2030 ed euro 17.506.489 a decorrere dall'anno 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-nonies.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia Penitenziaria)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna uomini, la parola: "28.352" è sostituita dalla seguente: "28.727";
- b) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna donna, la parola: "3.038" è sostituita dalla seguente: "3.083";
- c) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna totale, la parola: "31.390" è sostituita dalla seguente: "31.810";
- d) nella riga relativa al totale, nella colonna di destra, la parola: "40.880" è sostituita dalla seguente: "41.300".

Art. 183-decies.

(Assunzioni straordinarie nella Polizia Penitenziario)

1. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 420 unità del Corpo di Polizia Penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

- a) 75 unità, per l'anno 2022;
- b) 75 unità, per l'anno 2023;
- c) 75 unità per l'anno 2024;
- d) 75 unità per l'anno 2025;
- e) 120 unità, per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 295.125 per l'anno 2022, di euro 3.552.375 per l'anno 2023, di euro 6.809.625 per l'anno 2024, di euro 10.066.875 per l'anno 2025, di euro 13.501.200 per l'anno 2026, di euro 18.268.725 per l'anno 2027, di euro 18.381.225 per l'anno 2028, di euro 18.493.725 per l'anno 2029, di euro 18.606.225 per l'anno 2030 e di euro 18.735.600 per l'anno 2031.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

183.0.27

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 183-bis.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia di Stato)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, la parola: "32" è sostituita dalla seguente: "35";

b) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, dopo la parola: "195" sono aggiunte le seguenti: "(196 a decorrere dal 30 giugno 2022, 197 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 198 a decorrere dal 30 giugno 2023 e 199 a decorrere dal 31 dicembre 2023)";

c) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, le parole: "(658 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "(698 a decorrere dal 1° gennaio 2025)";

d) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, la parola: "1.295" è sostituita dalla seguente: "1.370";

e) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di commissario capo, commissario e vice commissario, la parola: "1.520" è sostituita dalla seguente: "1.570";

f) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla "Dotazione complessiva Carriera funzionari", le parole: "(3.700 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "(3.872 a decorrere dal 1° gennaio 2027)";

g) nella riga relativa "Dotazione complessiva ispettori", nella colonna di destra, le parole: "23.201 23.911 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "23.124 (23.834 a decorrere dal 1° gennaio 2027)";

h) nella riga relativa al ruolo dei sovrintendenti, nella colonna di destra, le parole: "21.562 (24.000 a decorrere dal 1° gennaio 2021)" sono sostituite dalle seguenti: "24.000 (24.050 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 24.100 a decorrere dal 31 dicembre 2023, 24.200 a decorrere dal 31 dicembre 2024)";

i) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna di destra, le parole: "50.270 51.870 (a decorrere dal 1° gennaio 2020)" sono sostituite dalle seguenti: "51.870 (52.020 al 1° settembre 2023, 52.270 al 1° settembre 2024 e 52.392 al 1° settembre 2025)".

2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella riga relativa al ruolo degli agenti e degli assistenti tecnici, nella colonna di destra, le parole: "n. 1.905 (1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "n. 1.000 (1.020 a decorrere dal 30 giugno 2022)";

b) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, dopo la parola: "25" sono aggiunte le seguenti: "(26 unità al 31 dicembre 2024 e 27 unità al 30 giugno 2025);

c) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico,

dopo la parola: "20" sono aggiunte le seguenti: "(21 unità al 30 giugno 2025).

3. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola: "185" sono aggiunte le seguenti: "(195 a decorrere dal 30 giugno 2022, 200 unità a decorrere dal 31 dicembre 2023 e 205 unità a decorrere dal 31 dicembre 2025)".

4. Le modifiche alle dotazioni organiche previste per ciascuna qualifica della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia, nei limiti indicati dal comma 1, lettere *b)*, *c)* *d)* ed *e)* sono attuate proporzionalmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 6, secondo modalità stabilite con il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *ii)*, n. 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

5. Le modificazioni delle dotazioni organiche di cui ai commi 1, 2, 3, sono riportate nel piano programmatico pluriennale in occasione dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, pari a euro 1.826.350 per l'anno 2022, 7.447.768 per l'anno 2023, 13.134.995 per l'anno 2024, 21.300.021 per l'anno 2025, 23.782.790 per l'anno 2026, 24.874.054 per l'anno 2027, 25.382.616 per l'anno 2028, 25.868.756 per l'anno 2029, 26.291.153 68 per l'anno 2030 e 26.656.264 a decorrere dall'anno 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-ter.

(Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 522 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia della Polizia di Stato, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° settembre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

- a)* 150 unità per l'anno 2023;
- b)* 250 unità per l'anno 2024;

c) 122 unità per l'anno 2025.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 787.001 per l'anno 2023, 7.181.417 per l'anno 2024, 16.994.509 per l'anno 2025, 22.298.063 per l'anno 2026, 22.868.820 per l'anno 2027, 23.050.320 per l'anno 2028, 23.715.820 per l'anno 2029, 24.468.440 per l'anno 2030, 24.763.680 per l'anno 2031.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-quater.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 800, al comma 1, la parola: "4.204" è sostituita con la seguente "4.626";

b) all'articolo 666, comma 3, le parole: "un ventinovesimo" sono sostituite con le seguenti "un ventiseiesimo".

c) all'articolo 823 sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera a) le parole: "10" sono sostituite con le seguenti "12"; alla lettera b) le parole: "24" sono sostituite con le seguenti "29"; alla lettera c) le parole: "82" sono sostituite con le seguenti "98"; alla lettera d) le parole: "470" sono sostituite con le seguenti "529";

d) allo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Corpo d'Armata, la parola: "11" è sostituita con la seguente: "12";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Divisione, la parola: "24" è sostituita con la seguente: "26";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Brigata, la parola: "72" è sostituita con la seguente: "77";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "410" è sostituita con la seguente: "420";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola: "1131" è sostituita con la seguente: "1278";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola: "437" è sostituita con la seguente: "472";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola: "700" è sostituita con la seguente: "770";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola: "404" è sostituita con la seguente: "444";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Sottotenente, la parola: "202" è sostituita con la seguente: "222";

nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare le parole: "8 o" e la parola: "(e)";

nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Capitano, la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";

dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "3391" è sostituita con la parola: "3721";

alla nota relativa alla lettera c) eliminare le seguenti parole: ", 4° e 5°";

eliminare la nota relativa alla lettera e);

alla nota relativa alla lettera l), la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";

e) allo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Corpo d'Annata, la parola: "11" è sostituita con la seguente: "12";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Divisione, la parola: "24" è sostituita con la seguente: "26";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Brigata, la parola: "75" è sostituita con la seguente: "80";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "430" è sostituita con la seguente: "440";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola: "1108" è sostituita con la seguente: "1255";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola: "437" è sostituita con la seguente: "472";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola: "700" è sostituita con la seguente: "770";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola: "404" è sostituita con la seguente: "444";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Sottotenente, la parola: "202" è sostituita con la seguente: "202";

nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare la parola: "(e)";

nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Capitano, la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";

dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "3391" è sostituita con la parola: "3721";

sostituire la nota relativa alla lettera c) con la seguente: "c) a partire dal 2027, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno;"

eliminare la nota relativa alla lettera e);

alla nota relativa alla lettera l), la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";

f) dopo lo Specchio A del Quadro II della Tabella 4 è inserito il seguente specchio A-bis dall'anno 2022:

Tabella 4 – Quadro II (specchio A bis « Anno 2022)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	1	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	15	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (a)
Colonnello	70	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (b)
Tenente Colonnello	136	scelta	8	-	2 anni di comando o di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (c)	-	8
Maggiore	84	scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto	(d)
Capitano	84	scelta	6	-	-	-	(d)
Tenente	24	anzianità	-	2	-	Superare il corso formativo	-
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO	414 (e)						

Alimentazione a 12 unità complessive

- a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno; 1 promozione il 3° anno;
 b) ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;
 c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

Alimentazione a 12 unità complessive

a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno; 1 promozione il 3° anno;

b) ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;

c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

d) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;

e) i volumi organici decorrono dal 1° gennaio 2022.

g) allo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola: %34 34% è sostituita con la seguente: "149";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola: "77" è sostituita con la seguente: "84";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola: " 7 7" è sostituita con la seguente: "84";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola: "22" è sostituita con la seguente: "24";

dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "380" è sostituita con la parola: "414";

dopo le parole: "Alimentazione a", la parola: "11" è sostituita con la parola: "12";

h) allo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. D., la parola: "1" è sostituita con la seguente: "2";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. B., la parola: "3" è sostituita con la seguente: "6";

nella colonna relativa all'organico – Comp. Sanitario Psicologico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "11" è sostituita con la seguente: "12";

nella colonna relativa all'organico – Comp. Amministrativo, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "10" è sostituita con la seguente: "15";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "33" è sostituita con la seguente: "39";

nella colonna relativa all'organico, alle righe relative al Ten. Col., Maggiore, Capitano e Tenente, la parola: "396" è sostituita con la seguente: "446";

nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, prima della parola: "1" aggiungere la seguente: "2, ";

dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "433" è sostituita con la parola: "493";

dopo le parole: "Alimentazione a", la parola: "13" è sostituita con la parola: "15";

alla nota relativa alla lettera (a), la parola: "1" è sostituita con la parola: "2";

alla nota relativa alla lettera (b), dopo le parole: "incarico corrispondente" sono aggiunte le seguenti: ", in relazione ad esigenze ordinarie,";

alla nota relativa alla lettera (c), dopo le parole: "fissato in" la parola: "33" è sostituita con la parola: "39";

al primo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole: "11" e: "1 unità per la specialità psicologia" sono sostituite rispettivamente con le parole: "12" e: "2 unità per la specialità psicologia";

al secondo alinea della nota relativa alla lettera (c), tutte le parole: "10" sono sostituite con le parole: "15";

alla nota relativa alla lettera (d), la parola: "4" è sostituita con la parola: "5";

al primo alinea della nota relativa alla lettera (d), dopo le parole: "promozione il" aggiungere le parole: "3° e" e dopo le parole: "1°, 2° e" sostituire la parola: "3°" con la parola: "5°";

al secondo alinea della nota relativa alla lettera (d), dopo le parole: "il 3°" aggiungere le parole: "e 5° e";

al terzo alinea della nota relativa alla lettera (d), dopo le parole: "il 2°" aggiungere le parole: "e 4°" e dopo le parole: "1°, 3° e" sostituire la parola: "4°" con la parola: "5°";

al primo alinea della nota relativa alla lettera (f), sostituire le parole: "1°, 3° e 4°" con le parole: "1° e 3°" e dopo le parole: "il 2°" aggiungere le parole: ", 4°";

al secondo alinea della nota relativa alla lettera (f), alla fine aggiungere le parole: "2 promozioni il 3° anno";

al terzo alinea della nota relativa alla lettera (f), sostituire le parole: "2°, 3° e 5°" e "1° e 4°" rispettivamente con le parole: "2° e 3°" e "1°, 4° e 5°";

i) allo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. D., la parola: "1" è sostituita con la seguente: "2";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. B., la parola: "3" è sostituita con la seguente: "6";

nella colonna relativa all'organico – Comp. Sanitario Psicologico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "13" è sostituita con la seguente: "14";

nella colonna relativa all'organico – Comp. Amministrativo, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "10" è sostituita con la seguente: "15";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "36" è sostituita con la seguente: "42";

nella colonna relativa all'organico, alle righe relative al Ten. Col., Maggiore, Capitano e Tenente, la parola: "396" è sostituita con la seguente: "446";

nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare le seguenti parole: "o nessuna";

dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "436" è sostituita con la parola: "496";

dopo le parole: "Alimentazione a", la parola: "13" è sostituita con la parola: "15";

alla nota relativa alla lettera (a), la parola: "1" è sostituita con la parola: "2";

alla nota relativa alla lettera (b), dopo le parole: "incarico corrispondente" sono aggiunte le seguenti: ", in relazione ad esigenze ordinarie,";

alla nota relativa alla lettera (c), dopo le parole: "fissato in" la parola: "36" è sostituita con la parola: "42";

al primo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole: "13" e "9" sono sostituite rispettivamente con le parole: "14" e "10";

al secondo alinea della nota relativa alla lettera (c), tutte le parole: "10" sono sostituite con le parole: "15";

al terzo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole: "13" e "5" sono sostituite rispettivamente con le parole: "14" e "6";

alla nota relativa alla lettera (d), la parola: "4" è sostituita con la parola: "3";

al primo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole: "4° anno; nessuna promozione il" e ", 2° e 3°";

al secondo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole: "nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno";

al terzo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole: "nessuna promozione il 1°, 3° e 4° anno";

al primo alinea della nota relativa alla lettera (g), sostituire le parole: "1° e 3°" e "2°, 4° e 5°" rispettivamente con le parole: "1, 3° e 5°" e "2° e 4°";

al secondo alinea della nota relativa alla lettera (g), sostituire le parole: "con 1 promozione per ogni anno" con le parole: "con 2 promozioni il 1° anno; 1 promozione il 2°, 3°, 4° e 5° anno"; sostituire il terzo alinea della nota relativa alla lettera (g) con il seguente alinea: "Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 2 promozioni il 2°, 3 e 4° anno; 1 promozione il 1° e 5° anno;"

j) all'articolo 2211-bis, ai commi 2 e 3, tutte le parole: "specchio A" sono sostituite con le seguenti "specchio A-bis";

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 180.866,79 per l'anno 2022, euro 723.467,14 per l'anno 2023, euro 1.394.628,72 per l'anno 2024, euro 2.322.912,76 per l'anno 2025, euro 3.264.072,98 per l'anno 2026, euro 4.230.985,58 per l'anno 2027, euro 5.197.898,18 per l'anno 2028, euro 6.164.810,78 per l'anno 2029, euro 7.136.315,48 per l'anno 2030, euro 8.117.004,34 per l'anno 2031 e euro 9.097.693,21 a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-quinquies.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del ruolo base dell'Arma dei carabinieri e relative assunzioni straordinarie)

1. All'articolo 800, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: "60.617" è sostituita con la seguente "60.791".

2. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, anche correlati allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria nei ruoli base di complessive 174 unità dell'Arma dei carabinieri, nel limite della dotazione organica di cui al primo comma e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno per un numero di:

- a) 34 unità per l'anno 2022;
- b) 35 unità per l'anno 2023;
- c) 35 unità per l'anno 2024;
- d) 35 unità per l'anno 2025;
- e) 35 unità per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 249.930,15 per l'anno 2022, euro 1.682.485,73 per l'anno 2023, euro 3.277.602,27 per l'anno 2024, euro 4.876.170,07 per l'anno 2025, euro 6.475.377,88 per l'anno 2026, euro 7.835.732,70 per l'anno 2027, euro 8.026.127,50 per l'anno 2028, euro 8.078.821,23 per l'anno 2029, euro 8.131.514,96 per l'anno 2030, euro 8.184.208,70 per l'anno 2031 ed euro 8.239.638,07 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-sexies.

(Modificazioni alle dotazioni sovraorganiche del Comando carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica e del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare)

1. Per far fronte al potenziamento del Comando Carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in data non antecedente al 1° settembre di ciascuno degli anni indicati:

- 73 unità nel ruolo Ispettori per l'anno 2022;

74 unità nel ruolo Ispettori e 36 unità nel ruolo iniziale per l'anno 2023,

destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66. Conseguentemente, al medesimo articolo 828, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'alinea la parola: "duecentosettantaquattro" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquantesette";

alla lettera g), il numero "139" è sostituito dal seguente: "286";

alla lettera i), la parola: "sessantaquattro" è sostituita dalla seguente: "cento".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 536.614,73 per l'anno 2022, euro 3.868.595,85 per l'anno 2023, euro 8.313.748,29 per l'anno 2024, euro 9.461.138,97 per l'anno 2025, euro 9.900.792,96 per l'anno 2026, euro 10.066.034,75 per l'anno 2027, euro 10.167.374,44 per l'anno 2028, euro 10.203.687,95 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 ed euro 10.246.529,43 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. Dopo l'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inserire il seguente articolo:

"Art. 828-bis.

(Contingente per la tutela agroalimentare)

1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale settantatré unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato:

- a) generali di brigata: 0;
- b) colonnelli: 0;
- c) tenenti colonnelli: 0;
- d) maggiori: 0;
- e) capitani: 0;
- f) ufficiali inferiori: 0;
- g) ispettori: trentasette;
- h) sovrintendenti: 0;
- i) appuntati e carabinieri: trentasei.

2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario."

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, quantificati in euro 536.614,73 per l'anno 2022, euro 3.018.080,53 per l'anno 2023, euro 3.505.881,31 per l'anno 2024, euro 3.707.624,29 per l'anno 2025, euro 3.749.215,76 per l'anno 2026, euro 3.808.963,98 per l'anno 2027, euro 3.845.277,49 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 ed euro 3.888.486,02 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle

dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-septies.

(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella la allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto-legge.

2. La tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto-legge.

3. All'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

a) al terzo periodo, la parola: "2027" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 2024 al 2027 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità."

4. Alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 5, "Specialità Amministrazione", il numero "5" è sostituito dal seguente: "6";

b) alla colonna "Organico", il numero "258" è sostituito dal seguente: "297".

5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 4, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 2022, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di:

a) 205 unità di ufficiali del ruolo normale, ripartite in 14 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, 13 unità per il 2028 e fino a un massimo di 6 unità per ciascuno degli anni dal 2029 al 2044;

b) 40 unità di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, ripartite in 4 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 199.338 nel 2022, euro 575.883 nel 2023, euro 1.059.207 nel 2024, euro 1.667.598 nel 2027, euro 4.099.962 nel 2028, euro 4.859.404 nel 2029, euro 5.725.071 nel 2030 ed euro 6.581.340 a decorrere dal 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Tabella A (art. 101, comma 1) Scrittura la Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Eordinio del reclutamento, dello stato giuridico e dell'arruolamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78".

TABELLA A

GRADO	Organico		Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado superiore		Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'insediamento in aliquota di valutazione	Promozioni al grado superiore
	ordinario	speciale		ordinario	speciale		
1	2	3	4	5	6	7	
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	
Generale di Divisione	26 (b)	scelta	5	-	-	1 - 2 - 1 (c)	
Generale di Brigata	75	scelta	5	-	-	ordinario 3 aeronavale 1 (d)	
Colonnello	395	scelta	7 (e)	-	-	ordinario 9 aeronavale 1 - 0 (f)	
Tenente colonnello	838	scelta	5 (g)	-	-	ordinario 15 speciale 11 aeronavale 5 0 - 1 (m)	(n)
Maggiore	300	scelta	5 (g)	-	-	ordinario 15 speciale 11 aeronavale 5 0 - 1 (m)	(n)
Capitano	425	scelta anzianità	7	9	-	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto (5)	(o)
Tenente	505	anzianità	-	4	-	-	-
Sottotenente	120	anzianità	-	2	-	-	-

NOTE ALLA TABELLA A:

- (a) Fino all'anno 2024, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determini una consistenza in effettivo superiore a 10 unità.
- (b) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale. Fino all'anno 2025, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determini una consistenza in effettivo superiore a 25 unità.
- (c) Dal 2017 al 2025, ciclo di tre anni: 1 promozione nel primo anno e nel terzo, 2 promozioni nel secondo anno.
- (d) 1 promozione ogni 5 anni.
- (e) "g" Fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2021.
- (f) Dal 2019, ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (g) 1° aliquota di valutazione: comandante Ten. Col. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado
- (h) 2° aliquota di valutazione: comandante Ten. Col. con 8 e 9 anni di anzianità di grado
- (i) 3° aliquota di valutazione: comandante Ten. Col. con anzianità di grado pari o superiore a 11 anni.
- (j) Le promozioni sono conferite nell'ordine della colonna 7, a partire dalla prima aliquota di ciascuna categoria.
- (k) Ciclo di quattro anni: 0 promozioni nel 1°, 3° e 4° anno; 1 promozione nel 2° anno.
- (l) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripartimento dell'organico complessivo del grado.
- (m) Le promozioni sono pari al 90% del numero di ufficiali inclusi in aliquota (con arrotondamento all'unità superiore), a ripartimento dell'organico complessivo del grado. Nel computo degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata sospesa la valutazione per presenze annuali.
- (n) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
 - stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando e/o di incarico equipollente;
 - può addebi- eccezionalmente, l'esercizio del comando nei confronti degli ufficiali che siano meritevoli, ovvero siano stati meritevoli, da procedimenti di natura penale e/o disciplinare.
- (o) I due anni di comando sono ridotti alla metà qualora il comando di reparto aeronavale speciale, di istruttore o incaricato sia stato compiuto nel grado di colonnello.
- (p) O incarico equipollente se il comando di reparto è stato svolto nel grado di tenente colonnello o maggiore.
- (q) O incarico equipollente.
- (r) O incarico equipollente.

Tabella B (art. _____, comma 2)
A parire dal 30 settembre 2025, sostituisce la Tabella 1a allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78".

TABELLA 1

RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA												
GRADO	Organico		Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione		Promozioni al grado superiore				
	ordinario	speciale		inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità	ordinario	speciale	ordinario	speciale			
1	2		3	4	5	6	7					
Generale di Corpo d'Armiata	11		-	-	-	-	-	-	-			
Generale di Divisione	20 (a)		sceita	4	-	The anni di cui almeno due in comando di reparto territoriale o speciale o di istruzione o aeronavale (2), a seconda del comparto di appartenenza						
Generale di Brigata	75		sceita	4 (b)	-	Due anni di comando di reparto territoriale o speciale o aeronavale o di istruzione o tecnico-logistico-amministrativo (3), a seconda del comparto di appartenenza						
Colonnello	355		sceita	7	-	Due anni di imbarco nei gradi di sottotenente, tenente o capitano e tre anni di comando di reparto aeronavale (5)						
Tenente Colonnello	536		sceita	5 (f)	-	ordinario	aeronavale	speciale	ordinario	aeronavale	speciale	
				6 (g)								
				12 (h)								
Maggiore	300	45	160	sceita	5	-	-	-	-	-	-	
												505
Capitano	723	63	235	sceita/anzianità	7	9	-	-	-	-	-	
												435
												504
Tenente	240	36	123	anzianità	-	4	-	-	-	-	-	
												99
Sottotenente	120	13	64	anzianità	-	2	-	-	-	-	-	
												202

NOTE ALLA TABELLA 1

- (a) Da cui 2 riservate al comparto aeronavale.
- (b) Fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2027.
- (c) A partire dal 2028, 1 promozione ogni 5 anni, fermo restando il limite di cui alla lettera (d), ovvero a richiesta qualora la consistenza in effettivo (in considerazione delle posizioni soprannumerarie) dei Generali di Divisione del comparto aeronavale risulti inferiore alle due unità.
- (d) Per gli anni 2016 e 2017, il numero di promozioni è pari a 3 unità.
- (e) Ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e il terzo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (f) Aliquote di valutazione: Ten.Col. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
- (g) Aliquote di valutazione: Ten.Col. con 8 e 9 anni di anzianità di grado.
- (h) 3 aliquote di valutazione: Ten.Col. con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni.
- (i) Le promozioni sono conferite nell'ordine della colonna 7, a partire dalla prima delle aliquote di ciascuna categoria.
- (m) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (n) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 2 promozioni il secondo anno.
- (o) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali in aliquota, a ripartimento dell'organico complessivo del grado. Nel comparto degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata sospesa la valutazione per progressione annuata.
- (p) Il Comandante Generale, con propria designazione, può disporre eccezionalmente l'esonero dei generali nei confronti dei quali è stata sospesa la valutazione per progressione annuata.
- (q) I due anni di comando sono ridotti alla metà qualora il comando di reparto territoriale, speciale di istruzione o aeronavale sia stato compiuto nel grado di colonnello.
- (r) O incarico equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e o maggiore.
- (s) O incarico equipollente.
- (t) O incarico equipollente.

Art. 183-octies.

(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199)

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, all'articolo 3, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.751 unità."

2. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica in relazione a quanto previsto dal comma 1, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e non prima del 1° ottobre di ciascun anno, un contingente massimo di 388 unità nei ruoli iniziali, così ripartite:

- a) 97 unità per l'anno 2022;
- b) 97 unità per l'anno 2023;
- c) 97 unità per l'anno 2024;
- d) 97 unità per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 951.171 nel 2022, euro 4.533.826 nel 2023, euro 7.828.519 nel 2024, euro 12.995.394 per l'anno 2025, euro 16.275.006 nel 2026, euro 16.959.594 nel 2027, euro 17.105.433 nel 2028, euro 17.251.272 nel 2029, euro 17.397.110 nel 2030 ed euro 17.506.489 a decorrere dall'anno 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-nonies.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia Penitenziaria)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna uomini, la parola: "28.352" è sostituita dalla seguente: "28.727";
- b) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna donna, la parola: "3.038" è sostituita dalla seguente: "3.083";
- c) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna totale, la parola: "31.390" è sostituita dalla seguente: "31.810";
- d) nella riga relativa al totale, nella colonna di destra, la parola: "40.880" è sostituita dalla seguente: "41.300".

Art. 183-decies.

(Assunzioni straordinarie nella Polizia Penitenziaria)

1. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 420 unità del Corpo di Polizia Penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

- a) 75 unità, per l'anno 2022;
- b) 75 unità, per l'anno 2023;
- c) 75 unità per l'anno 2024;
- d) 75 unità per l'anno 2025;
- e) 120 unità, per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 295.125 per l'anno 2022, di euro 3.552.375 per l'anno 2023, di euro 6.809.625 per l'anno 2024, di euro 10.066.875 per l'anno 2025, di euro 13.501.200 per l'anno 2026, di euro 18.268.725 per l'anno 2027, di euro 18.381.225 per l'anno 2028, di euro 18.493.725 per l'anno 2029, di euro 18.606.225 per l'anno 2030 e di euro 18.735.600 per l'anno 2031.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

183.0.28

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 183-bis.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia di Stato)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, la parola: "32" è sostituita dalla seguente: "35";

b) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, dopo la parola: "195" sono aggiunte le seguenti: "(196 a decorrere dal 30 giugno 2022, 197 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 198 a decorrere dal 30 giugno 2023 e 199 a decorrere dal 31 dicembre 2023)";

c) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, le parole: "(658 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "(698 a decorrere dal 1° gennaio 2025)";

d) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, la parola: "1.295" è sostituita dalla seguente: "1.370";

e) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di commissario capo, commissario e vice commissario, la parola: "1.520" è sostituita dalla seguente: "1.570";

f) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla: "Dotazione complessiva Carriera funzionari", le parole "(3.700 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "(3.872 a decorrere dal 1° gennaio 2027)";

g) nella riga relativa "Dotazione complessiva ispettori", nella colonna di destra, le parole: "23.201 23.911 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "23.124 (23.834 a decorrere dal 1° gennaio 2027)";

h) nella riga relativa al ruolo dei sovrintendenti, nella colonna di destra, le parole: "21.562 (24.000 a decorrere dal 1° gennaio 2021)" sono sostituite dalle seguenti: "24.000 (24.050 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 24.100 a decorrere dal 31 dicembre 2023, 24.200 a decorrere dal 31 dicembre 2024)";

i) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna di destra, le parole: "50.270 51.870 (a decorrere dal 1° gennaio 2020)" sono sostituite dalle seguenti: "51.870 (52.020 al 1° settembre 2023, 52.270 al 1° settembre 2024 e 52.392 al 1° settembre 2025)".

2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella riga relativa al ruolo degli agenti e degli assistenti tecnici, nella colonna di destra, le parole: "n. 1.905 (1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2027)" sono sostituite dalle seguenti: "n. 1.000 (1.020 a decorrere dal 30 giugno 2022)";

b) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, dopo la parola: "25" sono aggiunte le seguenti: "(26 unità al 31 dicembre 2024 e 27 unità al 30 giugno 2025)";

c) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico,

dopo la parola: "20" sono aggiunte le seguenti: "(21 unità al 30 giugno 2025)".

3. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola: "185" sono aggiunte le seguenti: "(195 a decorrere dal 30 giugno 2022, 200 unità a decorrere dal 31 dicembre 2023 e 205 unità a decorrere dal 31 dicembre 2025)".

4. Le modifiche alle dotazioni organiche previste per ciascuna qualifica della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia, nei limiti indicati dal comma 1, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono attuate proporzionalmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 6, secondo modalità stabilite con il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *ii*), n. 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

5. Le modificazioni delle dotazioni organiche di cui ai commi 1, 2, 3, sono riportate nel piano programmatico pluriennale in occasione dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, pari a euro 1.826.350 per l'anno 2022, 7.447.768 per l'anno 2023, 13.134.995 per l'anno 2024, 21.300.021 per l'anno 2025, 23.782.790 per l'anno 2026, 24.874.054 per l'anno 2027, 25.382.616 per l'anno 2028, 25.868.756 per l'anno 2029, 26.291.153 68 per l'anno 2030 e 26.656.264 a decorrere dall'anno 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

Art. 183-ter.

(Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 522 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia della Polizia di Stato, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° settembre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

- a) 150 unità per l'anno 2023;
- b) 250 unità per l'anno 2024;

c) 122 unità per l'anno 2025.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 787.001 per l'anno 2023, 7.181.417 per l'anno 2024, 16.994.509 per l'anno 2025, 22.298.063 per l'anno 2026, 22.868.820 per l'anno 2027, 23.050.320 per l'anno 2028, 23.715.820 per l'anno 2029, 24.468.440 per l'anno 2030, 24.763.680 per l'anno 2031.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-quater.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli ufficiali dell'Arma dei carabinieri)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 800, al comma 1, la parola: "4.204" è sostituita con la seguente: "4.626";

b) all'articolo 666, comma 3, le parole: "un ventinovesimo" sono sostituite con le seguenti: "un ventiseiesimo".

c) all'articolo 823 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) le parole: "10" sono sostituite con le seguenti: "12";

alla lettera b) le parole: "24" sono sostituite con le seguenti "29";

alla lettera c) le parole: "82" sono sostituite con le seguenti: "98";

alla lettera d) le parole: "470" sono sostituite con le seguenti: "529";

d) allo Specchio B del Quadro I della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Corpo d'Armata, la parola: "11" è sostituita con la seguente: "12";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Divisione, la parola: "24" è sostituita con la seguente: "26";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Brigata, la parola: "72" è sostituita con la seguente: "77";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "410" è sostituita con la seguente: "420";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola: "1131" è sostituita con la seguente: "1278";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola: "437" è sostituita con la seguente: "472";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola: "700" è sostituita con la seguente: "770";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola: "404" è sostituita con la seguente: "444";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Sottotenente, la parola: "202" è sostituita con la seguente: "222";

nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare le parole: "8 o" e la parola: "(e)";

nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Capitano, la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";

dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "3391" è sostituita con la parola: "3721";

alla nota relativa alla lettera c) eliminare le seguenti parole: ", 4° e 5°";

eliminare la nota relativa alla lettera e);

alla nota relativa alla lettera 1), la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";

e) allo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Corpo d'Annata, la parola: "11" è sostituita con la seguente: "12";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Divisione, la parola: "24" è sostituita con la seguente: "26";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Generale di Brigata, la parola: "75" è sostituita con la seguente: "80";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "430" è sostituita con la seguente: "440";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola: "1108" è sostituita con la seguente: "1255";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola: "437" è sostituita con la seguente: "472";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola: "700" è sostituita con la seguente: "770";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola: "404" è sostituita con la seguente: "444";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Sottotenente, la parola: "202" è sostituita con la seguente: "202";

nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare la parola: "(e)";

nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Capitano, la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";

dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "3391" è sostituita con la parola: "3721";

sostituire la nota relativa alla lettera c) con la seguente: "c) a partire dal 2027, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno";

eliminare la nota relativa alla lettera e);

alla nota relativa alla lettera 1), la parola: "88" è sostituita con la seguente: "96";

f) dopo lo Specchio A del Quadro II della Tabella 4 è inserito il seguente specchio A-bis dall'anno 2022:

g) allo Specchio B del Quadro II della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente Colonnello, la parola: %34 34% è sostituita con la seguente: "149";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Maggiore, la parola: "77" è sostituita con la seguente: "84";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Capitano, la parola: "77" è sostituita con la seguente: "84";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Tenente, la parola: "22" è sostituita con la seguente: "24";

dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "380" è sostituita con la parola: "414";

dopo le parole: "Alimentazione a", la parola: "11" è sostituita con la parola: "12";

h) allo Specchio B del Quadro III della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. D., la parola: "1" è sostituita con la seguente: "2";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. B., la parola: "3" è sostituita con la seguente: "6";

nella colonna relativa all'organico – Comp. Sanitario Psicologico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "11" è sostituita con la seguente: "12";

nella colonna relativa all'organico – Comp. Amministrativo, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "10" è sostituita con la seguente: "15";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "33" è sostituita con la seguente: "39";

nella colonna relativa all'organico, alle righe relative al Ten. Col., Maggiore, Capitano e Tenente, la parola: "396" è sostituita con la seguente: "446";

nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, prima della parola: "1" aggiungere la seguente: "2, ";

dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "433" è sostituita con la parola: "493";

dopo le parole: "Alimentazione a", la parola: "13" è sostituita con la parola: "15"; alla nota relativa alla lettera (a), la parola: "1" è sostituita con la parola: "2";

alla nota relativa alla lettera (b), dopo le parole: "incarico corrispondente" sono aggiunte le seguenti: ", in relazione ad esigenze ordinarie,";

alla nota relativa alla lettera (c), dopo le parole: "fissato in" la parola: "33" è sostituita con la parola: "39";

al primo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole: "11" e "1 unità per la specialità psicologia" sono sostituite rispettivamente con le parole: "12" e "2 unità per la specialità psicologia";

al secondo alinea della nota relativa alla lettera (c), tutte le parole: "10" sono sostituite con le parole: "15";

alla nota relativa alla lettera (d), la parola: "4" è sostituita con la parola: "5";

al primo alinea della nota relativa alla lettera (d), dopo le parole: "promozione il" aggiungere le parole: "3° e" e dopo le parole: "1°, 2° e" sostituire la parola: "3°" con la parola: "5°";

al secondo alinea della nota relativa alla lettera (d), dopo le parole: "il 3°" aggiungere le parole: "e 5° e";

al terzo alinea della nota relativa alla lettera (d), dopo le parole: "il 2°" aggiungere le parole: "e 4°" e dopo le parole: "1°, 3° e" sostituire la parola: "4°" con la parola: "5°";

al primo alinea della nota relativa alla lettera (f), sostituire le parole: "1°, 3° e 4°" con le parole: "1° e 3°" e dopo le parole: "il 2°" aggiungere le parole: ", 4°";

al secondo alinea della nota relativa alla lettera (f), alla fine aggiungere le parole: "2 promozioni il 3° anno";

al terzo alinea della nota relativa alla lettera (f), sostituire le parole: "2°, 3° e 5°" e "1° e 4°" rispettivamente con le parole: "2° e 3°" e "1°, 4° e 5°";

i) allo Specchio C del Quadro III della Tabella 4 sono apportate le seguenti modifiche:

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. D., la parola: "1" è sostituita con la seguente: "2";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Gen. B., la parola: "3" è sostituita con la seguente: "6";

nella colonna relativa all'organico – Comp. Sanitario Psicologico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "13" è sostituita con la seguente: "14";

nella colonna relativa all'organico – Comp. Amministrativo, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "10" è sostituita con la seguente: "15";

nella colonna relativa all'organico, alla riga relativa al Colonnello, la parola: "36" è sostituita con la seguente: "42";

nella colonna relativa all'organico, alle righe relative al Ten. Col., Maggiore, Capitano e Tenente, la parola: "396" è sostituita con la seguente: "446";

nella colonna relativa alle Promozioni a scelta al grado superiore, alla riga relativa al Colonnello, eliminare le seguenti parole: "o nessuna";

dopo le parole: "volume organico complessivo", la parola: "436" è sostituita con la parola: "496";

dopo le parole: "Alimentazione a", la parola: "13" è sostituita con la parola: "15"; alla nota relativa alla lettera (a), la parola: "1" è sostituita con la parola: "2";

alla nota relativa alla lettera (b), dopo le parole: "incarico corrispondente" sono aggiunte le seguenti: ", in relazione ad esigenze ordinarie,";

alla nota relativa alla lettera (c), dopo le parole: "fissato in" la parola: "36" è sostituita con la parola: "42";

al primo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole: "13" e: "9" sono sostituite rispettivamente con le parole: "14" e: "10";

al secondo alinea della nota relativa alla lettera (c), tutte le parole: "10" sono sostituite con le parole: "15";

al terzo alinea della nota relativa alla lettera (c), le parole: "13" e: "5" sono sostituite rispettivamente con le parole: "14" e: "6";

alla nota relativa alla lettera (d), la parola: "4" è sostituita con la parola: "3";

al primo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole: "4° anno; nessuna promozione il" e: ", 2° e 3°";

al secondo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole: "nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno;";

al terzo alinea della nota relativa alla lettera (d), eliminare le parole: "nessuna promozione il 1°, 3° e 4° anno;";

al primo alinea della nota relativa alla lettera (g), sostituire le parole: "1° e 3°" e: "2°, 4° e 5°" rispettivamente con le parole: "1, 3° e 5°" e: "2° e 4°";

al secondo alinea della nota relativa alla lettera (g), sostituire le parole: "con 1 promozione per ogni anno" con le parole: "con 2 promozioni il 1° anno; 1 promozione il 2°, 3°, 4° e 5° anno";

sostituire il terzo alinea della nota relativa alla lettera (g) con il seguente alinea: "Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 2 promozioni il 2°, 3 e 4° anno; 1 promozione il 1° e 5° anno;";

j) all'articolo 2211-bis, ai commi 2 e 3, tutte le parole: "specchio A" sono sostituite con le seguenti: "specchio A-bis";

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 180.866,79 per l'anno 2022, euro 723.467,14 per l'anno 2023, euro 1.394.628,72 per l'anno 2024, euro 2.322.912,76 per l'anno 2025, euro 3.264.072,98 per l'anno 2026, euro 4.230.985,58 per l'anno 2027, euro 5.197.898,18 per l'anno 2028, euro 6.164.810,78 per l'anno 2029, euro 7.136.315,48 per l'anno 2030, euro 8.117.004,34 per l'anno 2031 e euro 9.097.693,21 a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-quinquies.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del ruolo base dell'Arma dei carabinieri e relative assunzioni straordinarie)

1. All'articolo 800, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: "60.617" è sostituita con la seguente: "60.791".

2. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, anche correlati allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria nei ruoli base di complessive 174 unità dell'Arma dei carabinieri, nel limite della dotazione organica di cui al primo comma

e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno per un numero di:

- a) 34 unità per l'anno 2022;
- b) 35 unità per l'anno 2023;
- c) 35 unità per l'anno 2024;
- d) 35 unità per l'anno 2025;
- e) 35 unità per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 249.930,15 per l'anno 2022, euro 1.682.485,73 per l'anno 2023, euro 3.277.602,27 per l'anno 2024, euro 4.876.170,07 per l'anno 2025, euro 6.475.377,88 per l'anno 2026, euro 7.835.732,70 per l'anno 2027, euro 8.026.127,50 per l'anno 2028, euro 8.078.821,23 per l'anno 2029, euro 8.131.514,96 per l'anno 2030, euro 8.184.208,70 per l'anno 2031 ed euro 8.239.638,07 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-sexies.

(Modificazioni alle dotazioni sovraorganiche del Comando carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica e del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare)

1. Per far fronte al potenziamento del Comando Carabinieri per tutela ambientale e la transizione ecologica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in data non antecedente al 1° settembre di ciascuno degli anni indicati:

73 unità nel ruolo Ispettori per l'anno 2022;

74 unità nel ruolo Ispettori e 36 unità nel ruolo iniziale per l'anno 2023, destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Conseguentemente, al medesimo articolo 828, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'alinea la parola: "duecentosettantaquattro" è sostituita dalla seguente: "quattrocentocinquantesette";

alla lettera g), il numero: "139" è sostituito dal seguente: "286"; alla lettera i), la parola: "sessantaquattro" è sostituita dalla seguente: "cento".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 536.614,73 per l'anno 2022, euro 3.868.595,85 per l'anno 2023, euro 8.313.748,29 per l'anno 2024, euro 9.461.138,97 per l'anno 2025, euro 9.900.792,96 per l'anno 2026, euro 10.066.034,75 per l'anno 2027, euro 10.167.374,44 per l'anno 2028, euro 10.203.687,95 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 ed euro 10.246.529,43 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. Dopo l'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inserire il seguente articolo:

"Art. 828-bis.

(Contingente per la tutela agroalimentare)

1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale settantatré unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato:

- a) generali di brigata: 0;
- b) colonnelli: 0;
- c) tenenti colonnelli: 0;
- d) maggiori: 0;
- e) capitani: 0;
- f) ufficiali inferiori: 0;
- g) ispettori: trentasette;
- h) sovrintendenti: 0;
- i) appuntati e carabinieri: trentasei.

2. Sono a carico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.«

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, quantificati in euro 536.614,73 per l'anno 2022, euro 3.018.080,53 per l'anno 2023, euro 3.505.881,31 per l'anno 2024, euro 3.707.624,29 per l'anno 2025, euro 3.749.215,76 per l'anno 2026, euro 3.808.963,98 per l'anno 2027, euro 3.845.277,49 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 ed euro 3.888.486,02 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-septies.

(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la tabella la allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto-legge.

2. La tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto-legge.

3. All'articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

a) al terzo periodo, la parola: "2027" è sostituita dalla seguente: "2023";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 2024 al 2027 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità."

4. Alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 5, «Specialità Amministrazione», il numero: "5" è sostituito dal seguente: "6";

b) alla colonna «Organico», il numero: "258" è sostituito dal seguente: "297".

5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 4, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 2022, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di:

a) 205 unità di ufficiali del ruolo normale, ripartite in 14 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, 13 unità per il 2028 e fino a un massimo di 6 unità per ciascuno degli anni dal 2029 al 2044;

b) 40 unità di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, ripartite in 4 unità per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 199.338 nel 2022, euro 575.883 nel 2023, euro 1.059.207 nel 2024, euro 1.667.598 nel 2025, euro 2.456.992 nel 2026, euro 3.280.956 nel 2027, euro 4.099.962 nel 2028, euro 4.859.404 nel 2029, euro 5.725.071 nel 2030 ed euro 6.581.340 a decorrere dal 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-octies.

(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199)

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, all'articolo 3, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.751 unità."

2. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica in relazione a quanto previsto dal comma 1, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e non prima del 1° ottobre di ciascun anno, un contingente massimo di 388 unità nei ruoli iniziali, così ripartite:

a) 97 unità per l'anno 2022;

b) 97 unità per l'anno 2023;

c) 97 unità per l'anno 2024;

d) 97 unità per l'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 951.171 nel 2022, euro 4.533.826 nel 2023, euro 7.828.519 nel 2024, euro 12.995.394 per l'anno 2025, euro 16.275.006 nel 2026, euro 16.959.594 nel 2027, euro 17.105.433 nel 2028, euro 17.251.272 nel 2029, euro 17.397.110 nel 2030 ed euro 17.506.489 a decorrere dall'anno 2031, si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

Art. 183-nonies.

(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della Polizia Penitenziaria)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna uomini, la parola: "28.352" è sostituita dalla seguente: "28.727";
- b) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna donna, la parola: "3.038" è sostituita dalla seguente: "3.083";
- c) nella riga relativa al ruolo degli agenti e assistenti, nella colonna totale, la parola: "31.390" è sostituita dalla seguente: "31.810";
- d) nella riga relativa al totale, nella colonna di destra, la parola: "40.880" è sostituita dalla seguente: "41.300".

Art. 183-decies.

(Assunzioni straordinarie nella Polizia Penitenziaria)

1. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 420 unità del Corpo di Polizia Penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

- a) 75 unità, per l'anno 2022;
- b) 75 unità, per l'anno 2023;
- c) 75 unità per l'anno 2024;
- d) 75 unità per l'anno 2025;
- e) 120 unità, per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 295.125 per l'anno 2022, di euro 3.552.375 per

l'anno 2023, di euro 6.809.625 per l'anno 2024, di euro 10.066.875 per l'anno 2025, di euro 13.501.200 per l'anno 2026, di euro 18.268.725 per l'anno 2027, di euro 18.381.225 per l'anno 2028, di euro 18.493.725 per l'anno 2029, di euro 18.606.225 per l'anno 2030 e di euro 18.735.600 per l'anno 2031.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

183.0.29

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di contrasto dei fenomeni di inquinamento, di abusivismo edilizio nelle aree protette e di smaltimento illecito delle sostanze tossiche, della vigilanza sul ciclo dei rifiuti, ovvero della depurazione delle acque reflue urbane, sono potenziati i Nuclei Operativi Ecologici del Comando dei Carabinieri per la tutela ambientale delle Regioni Sicilia e Calabria.

2. L'Anna dei Carabinieri è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, 50 unità nel ruolo iniziale destinati prioritariamente a rafforzare i Nuclei Operativi Ecologici di Sicilia e Calabria».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, quantificati in euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa».

183.0.30

GASPARRI

Dopo l'articolo, inseguire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Estensione dell'applicazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335)

1. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionalità per l'efficienza dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, derivanti dalla carenza organica nei ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e dalla contestuale cessazione dal servizio, per limiti di età, di un elevato numero di personale con qualifiche apicali dei medesimi ruoli, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, il richiamo in servizio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, può essere disposto, con le modalità ivi indicate, anche nei confronti delle qualifiche (del personale) che compongono i predetti ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

183.0.31

MISIANI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Ulteriori misure in materia di Vigili del fuoco e forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1 maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1 novembre 2022 e 125 unità non prima del 1 novembre 2023.

2. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni spe-

cialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

3. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1 e 2, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

6. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

7. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1° gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1 gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

8. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pen-

sionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024.

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

10. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

11. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionalità per l'efficienza dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, derivanti dalla carenza organica nei ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e dalla contestuale cessazione dal servizio, per limiti di età, di un elevato numero di personale con qualifiche apicali dei medesimi ruoli, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, il richiamo in servizio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, può essere disposto, con le modalità ivi indicate, anche nei confronti delle qualifiche del personale che compongono i predetti ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale.

12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

13. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

183.0.32

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 183-bis.

1. Il contingente di esperti del Corpo della Guardia di Finanza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 è incrementato di ulteriori 10 unità di funzionari esperti anticontraffazione, da destinare alle sedi diplomatiche italiane significative per l'*export* italiano, al fine di rafforzare e sostenere le specifiche attività di contrasto alla contraffazione e per la tutela del *Made in Italy* all'estero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».

183.0.33

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale dirigenziale degli uffici e dei servizi regionali di protezione civile)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

"11-*ter*. In ragione del gravoso e costante impegno dei servizi di protezione civile, al fine di assicurarne la funzionalità nonché la continuità e l'efficacia delle azioni di previsione e prevenzione dei rischi, nonché delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali garantite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Direzioni e dalle Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, le predette amministrazioni pubbliche possono ricorrere a specifiche procedure di selezione, anche comparativa, per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dalle capacità assunzionali autorizzate. Tale facoltà è riferita esclusivamente alla copertura

delle posizioni dirigenziali relative agli uffici e servizi di protezione civile, ed è riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e con particolare e comprovata qualificazione professionale che, alla data del 31 dicembre 2022, abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale nel settore della protezione civile in enti ed organismi internazionali e nelle amministrazioni pubbliche con competenze di protezione civile. Agli oneri di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

183.0.34

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale dirigenziale degli uffici e dei servizi regionali di protezione civile)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

"11-*ter*. In ragione del gravoso e costante impegno dei servizi di protezione civile, al fine di assicurarne la funzionalità nonché la continuità e l'efficacia delle azioni di previsione e prevenzione dei rischi, nonché delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali garantite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Direzioni e dalle Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, le predette amministrazioni pubbliche possono ricorrere a specifiche procedure di selezione, anche comparativa, per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dalle capacità assunzionali autorizzate. Tale facoltà è riferita esclusivamente alla copertura delle posizioni dirigenziali relative agli uffici e servizi di protezione civile, ed è riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e con particolare e comprovata qualificazione professionale che, alla data del 31 dicembre 2022, abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale nel settore della protezione civile in enti ed organismi internazionali e nelle amministrazioni pubbliche con competenze di protezione civile. Agli oneri di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

183.0.35

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale dirigenziale degli uffici e dei servizi regionali di protezione civile)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

"11-*ter*. In ragione del gravoso e costante impegno dei servizi di protezione civile, al fine di assicurarne la funzionalità nonché la continuità e l'efficacia delle azioni di previsione e prevenzione dei rischi, nonché delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali garantite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Direzioni e dalle Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, le predette amministrazioni pubbliche possono ricorrere a specifiche procedure di selezione, anche comparativa, per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dalle capacità assunzionali autorizzate. Tale facoltà è riferita esclusivamente alla copertura delle posizioni dirigenziali relative agli uffici e servizi di protezione civile, ed è riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e con particolare e comprovata qualificazione professionale che, alla data del 31 dicembre 2022, abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale nel settore della protezione civile in enti ed organismi internazionali e nelle amministrazioni pubbliche con competenze di protezione civile. Agli oneri di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

183.0.36

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Misure straordinarie per l'aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2022-2024)

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2024, le Camere di commercio, industria, artigianato ed

agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, da assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese.

2. L'assegnazione alle singole Camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle Camere di commercio. Agli oneri derivanti da tali assunzioni le Camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

3. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2022-2024 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti, come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati. A tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;

4. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dispone, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio, non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale.

5. L'applicazione dei commi precedenti deve avvenire senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

183.0.37

FERRO, DAMIANI, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 183-bis.***(Misure straordinarie di aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2022-2022)*

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2024 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4 comma 3-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2012 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, da assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese. L'assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle camere di commercio. Agli oneri derivanti da tali assunzioni le camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2022-2024 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;

3. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dovesse disporre, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale.

4. L'applicazione dei commi precedenti deve avvenire senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

183.0.38

MAGORNO, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni per il contrasto del precariato nella pubblica amministrazione)

1. I lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla data del 31 dicembre 2018, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2022 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 18,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 194.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2022. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2022, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica».

183.0.39

GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, 241, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. I membri del Parlamento hanno diritto di accedere a tutti i documenti amministrativi utili all'espletamento del loro mandato istituzionale, previa semplice richiesta alla pubblica amministrazione contenente

dichiarazione resa dal deputato o dal senatore, sotto la propria responsabilità, di esercitare un interesse non privato e personale, bensì pubblico, connesso al mandato."».

183.0.40

GARRUTI, TONINELLI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è sempre riconosciuto, a decorrere dal primo scatto di anzianità nella nuova qualifica o ruolo, un terzo dell'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di provenienza alla data del trasferimento presso l'amministrazione di destinazione. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica. Alla determinazione dell'assegno personale, non riassorbibile, concorre l'intero trattamento economico risultante dall'ultimo stipendio percepito presso una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima dell'assunzione in servizio nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica, con esclusione della sola retribuzione di risultato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

183.0.41

ROMEIO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 183-bis.***(Personale Ministero dello sviluppo economico)*

3. All'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "per il triennio 2019-2021" sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2022,".

4. All'articolo 12 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti "31 dicembre 2022";

b) al comma 2, le parole "per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022" e dopo le parole "di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono aggiunte le seguenti "e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

183.0.42

TRENTACOSTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 183-bis.***(Misure per garantire la operatività del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)*

1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle esigenze del settore agricolo, alimentare, della pesca e forestale, comprese le misure di emergenza adottate a seguito della pandemia da Covid-19, la nuova programmazione della Politica agricola comune dell'Unione Europea e le azioni conseguenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nelle more dello svolgimento di apposite procedure concorsuali, il medesimo Ministero è autorizzato per l'anno 2022 a procedere ad assunzioni di personale mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi da esso banditi vigenti alla data del 30 settembre 2020 la cui validità, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogata fino al 30 giugno 2023, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

183.0.43

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Assunzione di personale specializzato nelle Province e nelle Città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali. Per la copertura degli oneri del presente comma si provvede con una riduzione di 40 milioni di euro delle risorse disponibili del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.».

183.0.44

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 183-bis.

(Assunzione di personale specializzato nelle Province e nelle Città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Per la coper-

tura degli oneri del presente articolo si provvede con una riduzione di 40 milioni di euro delle risorse disponibili del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.».

183.0.45

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 183-bis.

(Personale del Porto di Chioggia)

1. Le unità di personale dell'Azienda speciale per il porto di Chioggia, assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente provvedimento, sono trasferite in deroga all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, a far data dal 1° gennaio 2022 e con pari trattamento economico, all'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 190.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194.».

183.0.46

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 183-bis.

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del Ministero degli affari e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il del Ministero degli affari e della cooperazione internazionale è autorizzato per il triennio 2022-2024 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità, appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed

esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

3. Le relative procedure concorsuali sono definite con decreto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della Pubblica Amministrazione.

4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno, sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 1.899.567 euro per gli anni 2021 e 2022 e pari a 3.799.134 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

183.0.47

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 183-bis.

1. Al fine di assicurare un supporto specialistico, di natura tecnico-amministrativa in materia di governo e sviluppo del territorio, ancorato ad ogni tipo di pianificazione esistente o in corso di definizione, nella sua più ampia accezione di difesa del suolo e incremento della resilienza al rischio idrogeologico e al rischio ambientale connesso anche agli effetti del cambiamento climatico, di difesa del patrimonio infrastrutturale, di uso, di risparmio e gestione della risorsa idrica e del servizio idrico integrato, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale è

autorizzata, nei limiti della dotazione organica fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di unità di personale entro il limite di spesa di 6 milioni di euro, con avvio delle relative procedure nell'anno 2022. All'onere derivante da tale disposizione si fa fronte con le risorse di cui al fondo di cui al comma 1, dell'articolo 183 della presente legge e specificatamente con la dotazione iniziale.».

Art. 184

184.1

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

All'articolo 184, comma 2, «amministrazioni statali» inserire le seguenti: «esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».

184.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

184.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

184.4

FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

184.5

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

184.6

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA, BOTTO, MININNO, GRANATO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

184.7

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

184.8

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

184.9

CONZATTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 23, primo periodo, dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per un periodo non superiore a mesi sei" sono sostituite con le seguenti: "per un periodo anche superiore a mesi sei";

b) le parole: "nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "nel limite massimo di spesa di 60.000.000 di euro fino al 30 giugno 2022"».

Agli oneri derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

184.10

RUOTOLO, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 23, primo periodo, dell'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "per un periodo non superiore a mesi sei" con le seguenti: "per un periodo anche superiore a mesi sei";

b) sostituire le parole: "nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "nel limite massimo di spesa di 60.000.000 di euro fino al 30 giugno 2022"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

184.11

DONNO, LOMUTI, DELL'OLIO, GAUDIANO, PRESUTTO

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 133 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

184.12

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGGNI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2022, per il personale dipendente dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideterminato nelle misure definite con decreto del Presidente del Consiglio ministri in coerenza con quanto previsto dalle leggi di bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 21,

comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, per il triennio 2022-2024, dai commi 1 e 2 del presente articolo.».

184.0.1

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All'articolo 52-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dall'articolo 1, comma 298, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

c) dopo le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato" è aggiunto il seguente periodo: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 2020, nell'ambito della contrattazione relativa al triennio 2019-2021.

d) dopo le parole finanza pubblica è aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio."».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, di 490 milioni di euro per l'anno 2023, di 490 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

184.0.2

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

1. All'articolo 52-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dall'articolo 1, comma 298, lettera a), b) e c), legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato" è aggiunto il seguente periodo: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 2020, nell'ambito della contrattazione relativa al triennio 2019-2021."

b) dopo le parole finanza pubblica è aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio."».

184.0.3

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

1. All'articolo 52-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dall'articolo 1, comma 298, lettera a), b) e c), legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato" è aggiunto il seguente periodo: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 2020, nell'ambito della contrattazione relativa al triennio 2019-2021."

b) dopo le parole: "finanza pubblica" è aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio."».

184.0.4

DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 184-bis.**

1. All'articolo 52-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dall'articolo 1, comma 298, lettera *a)*, *b)* e *c)*, legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato" è aggiunto il seguente periodo: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 2020, nell'ambito della contrattazione relativa al triennio 2019-2021".

b) dopo le parole: "finanza pubblica" è aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio."».

184.0.5

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 184-bis.***(Disposizioni in materia di personale ANAC)*

1. All'articolo 52-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificato dall'articolo 1, comma 298, lettera *a)*, *b)* e *c)*, legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato" è aggiunto il seguente periodo: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei ruoli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 2020, nell'ambito della contrattazione relativa al triennio 2019-2021".

b) dopo le parole: "finanza pubblica" è aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio."».

184.0.6

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 184-bis.

(Incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di euro 8.273.565,48 per l'anno 2022, euro 15.655.881,29 per l'anno 2023, euro 16.370.235,38 per l'anno 2024, euro 16.828.862,10 per l'anno 2025, euro 16.958.609,42 per l'anno 2026, euro 17.243.781,82 per l'anno 2027, euro 16.838.898,10 per l'anno 2028, euro 16.822.827,10 per l'anno 2029.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 8.273.565,48 per l'anno 2022, euro 15.655.881,29 per l'anno 2023, euro 16.370.235,38 per l'anno 2024, euro 16.828.862,10 per l'anno 2025, euro 16.958.609,42 per l'anno 2026, euro 17.243.781,82 per l'anno 2027, euro 16.838.898,10 per l'anno 2028, euro 16.822.827,10 per l'anno 2029, si provvede mediante si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

184.0.7

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 184-bis.

(Incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di euro 8.273.565,48 per l'anno 2022, euro 15.655.881,29 per l'anno 2023, euro 16.370.235,38 per l'anno 2024, euro 16.828.862,10 per l'anno 2025, euro 16.958.609,42 per l'anno

2026, euro 17.243.781,82 per l'anno 2027, euro 16.838.898,10 per l'anno 2028, euro 16.822.827,10 per l'anno 2029.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

184.0.8

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 184-bis.

(Proroga graduatorie)

1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità delle ammini- strazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie centrali di fare fronte alle importanti sfide legate al rilancio del Paese e consentire un efficace utilizzo delle risorse stanziato per le assun- zioni, a copertura delle vacanze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel corso del 2021 e del 2022, le graduatorie di cui all'ar- ticolo 1, comma 147, lettere *b*) e *c*), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono di preferenza utilizzabili fino al 30 giugno 2023.».

184.0.9

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 184-bis.

(Proroga graduatorie)

1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo, alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da COVID-19, la nuova programmazione della politica agricola comune e le azioni conseguenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione delle urgenti carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel corso del 2021 e del 2022, tenuto altresì conto delle incertezze sulla tempistica di svolgimento di nuovi concorsi, anche nazionali, le graduatorie dei con- corsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono di preferenza utilizzabili fino al 30 giugno 2023, in deroga

al termine di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

184.0.10

FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

(Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione)

1. Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.».

184.0.11

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis.

(Personale della Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni)

1. Il riassorbimento dei compensi legati al riconoscimento del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, deve intendersi cessato con decorrenza dalla data di presa in servizio presso altra amministrazione pubblica diversa dalla CRI o dall'ente strumentale CRI.».

184.0.12

DE CARLO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 184-bis.***(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 183)*

1. L'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. – *(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).* – 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

2. Agli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, i corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati alle Forze di polizia dello Stato, in materia di limiti di età per la cessazione dal servizio. Conseguentemente, a tali corpi si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1998, in materia di programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari.

3. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie, fatta eccezione che per i corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui oneri sono di competenza della Regione a statuto speciale o della provincia autonoma, a cui detti corpi forestali appartengono.

4. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

5. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

184.0.13

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 184-bis.**

(Stabilizzazione personale amministrativo attualmente collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", dopo le parole: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2", sono inserite le seguenti: "nonché di dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, limitatamente al personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell'anno 2022, richiedano di transitare nei ruoli logistico-gestionali del C.N.VV.F.".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.».

184.0.14

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 184-bis.**

(Stabilizzazione personale amministrativo attualmente collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", dopo le parole: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2", sono inserite le seguenti: "nonché di dipendenti di cui all'art. 3, comma 1-bis, limitatamente al personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell'anno

2022, richiedano di transitare nei ruoli logistico-gestionali del C.N.VV.F.".».

184.0.15

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 184-bis.

(Proroga termini prescrizione ricognizione contributi previdenziali)

1. All'articolo 3, comma 10-*bis*, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2017".».

184.0.16

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 184-bis.

1. A decorrere dall'anno 2022, per il personale dipendente dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'Istat ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24».

Art. 185**185.1**

ASTORRE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 185. – (*Ordinamento professionale*) – 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di 200 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e del-

l'Irap, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente alle amministrazioni statali, i nuovi ordinamenti professionali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. Alle finalità di cui al precedente periodo per il corrispondente personale dipendente di Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni del comparto CCNL Funzioni Locali, si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari a 220 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che integra le risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo l'indirizzo già impartito dal relativo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001

3. Per enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari 280 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2022».

185.2

MANCA, PARRINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 185. – (*Ordinamento professionale*) – 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di 200 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazio-

nale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente alle amministrazioni statali, i nuovi ordinamenti professionali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. Alle finalità di cui al precedente periodo per il corrispondente personale dipendente di Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni del comparto CCNL Funzioni Locali, si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, con un importo annuo pari a 220 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che integra le risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo l'indirizzo già impartito dal relativo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo. I criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1, gli importi del Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente legge sono incrementati per un importo annuo pari a 280 milioni di euro al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2022».

185.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 185. – (*Ordinamento professionale*) – 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di 200 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente alle amministrazioni statali, i nuovi ordinamenti professionali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. Alle finalità di cui al precedente periodo per il corrispondente personale dipendente di Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni del comparto CCNL Funzioni Locali, si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari ad euro 220.000.000,00 (duecentoventimilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che integra le risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo l'indirizzo già impartito dal relativo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001

3. Per enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari ad euro 280.000.000,00 (duecentotantamilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3».

185.4

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole:* «, nel limite di una spesa complessiva corrispondente allo 0,33 per cento del monte salari» *sono sostituite dalle seguenti:* «. Il riparto delle risorse di cui al precedente periodo è effettuato con criteri stabiliti mediante successivo DPCM»;

b) *al secondo periodo le parole:* «nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di una percentuale del monte salari 2018 del personale non dirigente corrispondente allo stanziamento di cui ai precedenti periodi».

185.5

RICCIARDI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di rilanciare, normare e accelerare il processo di progettazione nei comuni, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali europei, del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolar modo nelle regioni classificate come meno sviluppate e/o in transizione, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il registro nazionale dell'esperto in progetti europei o europrogettista.

1-ter Ai fini della presente disposizione si definisce "esperto in progetti europei o europrogettista" il professionista, anche membro di un ente del terzo settore che opera senza scopo di lucro, che svolge il complesso delle attività, anche frazionate, dirette al monitoraggio dei bandi di finanziamento europei, e la conseguente ideazione, stesura, presentazione dei progetti europei, nonché la loro implementazione, rendicontazione e disseminazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di istituzione del registro, nonché le norme e i criteri relativi all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso.

1-quater. Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nell'ambito delle loro competenze, sono autorizzate ad istituire liste regionali di professionisti iscritti al registro di cui al comma 1-bis a cui possano essere conferiti, tramite avviso di evidenza pubblica, appositi incarichi, qualora in seno alle amministrazioni in oggetto non sia presente personale con competenze tecniche certificate in materia di europrogettazione.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-bis pari a 50.000 euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 194.».

185.0.1

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 185-bis.

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il PNRR)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 14-ter, sono inseriti i seguenti:

"14-quater. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 15, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, nei limiti delle risorse disponibili, accertate anche ai sensi del comma 1, secondo e terzo periodo, possono conferire incarichi di consulenza anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni alla legge 7 agosto 2012, n. 135.

14-quinquies. Al fine di garantire continuità all'efficienza delle specifiche attività, le amministrazioni titolari dei seguenti interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le regioni e le città metropolitane, possono trattenere in servizio i dirigenti generali amministrativi di vertice e i soprintendenti preposti agli stessi:

a) M1C1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA;

b) M1C2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO;

c) M1C3: TURISMO E CULTURA 4.0;

d) M2C1: ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE;

e) M2C2: ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE;

f) M2C3: EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI;

g) M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA;

h) M3C1: INVESTIMENTI SULLA RETE FERROVIARIA;

i) M3C2: INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA;

j) M4C1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ;

k) M5C1: POLITICHE PER IL LAVORO;

l) M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE;

m) M5C3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE;

n) M6C1: RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE M6C2: INNOVAZIONE, RICERCA E DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE;

14-*sexies*. Il trattenimento di cui al comma 14-*quinquies* è consentito previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore a tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso al personale trattenuto in servizio non è corrisposto il trattamento economico di quiescenza, ma continua a percepire il trattamento economico previsto per la posizione occupata".».

185.0.2

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 185-bis.

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il PNRR)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al comma 7-*ter* è inserito in fine il seguente periodo: "Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5, non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

185.0.3

CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 185-bis.

(Eliminazione totale dei contribuiti minimi 2020 e 2021 per gli avvocati, iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, che abbiano registrato un reddito netto professionale inferiore a 35000 euro)

1. Al fine di venire supportare i professionisti colpiti dall'emergenza da COVID-19 e nel limite di spesa di cui al comma 2, non sono dovuti i contributi previdenziali minimi 2020 e 2021 dagli Avvocati iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza e Assistenza Forense, che abbiano registrato un reddito netto professionale inferiore a 35.000 euro, rispettivamente nel 2020 e nel 2021, ed indipendentemente dal calo di fatturato e dalla regolarità contributiva.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Ministero della Giustizia provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, il Ministero della giustizia non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 194.».

185.0.4

ROMAGNOLI, CROATTI, GALLICCHIO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, VANIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 185-bis.

(Fondo per il concorso al pagamento diretto da parte del Parlamento delle retribuzioni dei collaboratori parlamentari)

1. A decorrere dall'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il concorso al pagamento diretto da parte del Parlamento delle retribuzioni dei collaboratori parlamentari con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro. Il riparto annuo dello stanziamento di cui al periodo precedente e il versamento all'autonomo bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, avviene mediante accordo interistituzionale, ed è subordinato ai seguenti criteri:

a) il riparto avviene proporzionalmente al numero dei collaboratori parlamentari iscritti nel Registro comune dei collaboratori parlamentari pubblicato sui siti internet istituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e al numero di contratti di lavoro di tipo subordinato in essere al 31 dicembre antecedente all'anno di riparto;

b) il riparto è subordinato all'adozione da parte del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di proprie deliberazioni, che disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori parlamentari, nonché del versamento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di presidenza opportunamente ricalcolate biennialmente in base agli incrementi stipendiali medi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono, in nome e per conto dei membri del Parlamento datori di lavoro, alla verifica della regolarità del contatto, alla predisposizione della busta paga, al pagamento della retribuzione, dei contributi e delle altre spettanze, nonché all'elabo-

razione e alla trasmissione agli organi competenti delle dichiarazioni fiscali dei collaboratori, dietro presentazione della documentazione che attesta l'esistenza di regolare rapporto di lavoro, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

185.0.5

MAIORINO, GAUDIANO, PIARULLI, LOMUTI, D'ANGELO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 185-bis.

(Indennità per il personale in utilizzo presso gli uffici del Giudice di Pace)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

"12-bis. Al personale appartenente a enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, utilizzato in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso gli uffici del Giudice di Pace, è attribuita un'indennità pari al trattamento economico dei giudici di pace e dei cancellieri nella misura spettante presso l'amministrazione di destinazione;

12-ter. L'indennità prevista al comma precedente rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza."

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

185.0.6

CUCCA, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 185-bis.

(Disposizione per riconoscere un ricompenso maggiore al difensore per la pubblica amministrazione nell'ipotesi di esito vittorioso)

1. Anche in ossequio al principio dell'equo compenso di cui alla Legge del 4 dicembre del 2017, n. 172, nell'ipotesi di esito vittorioso

del grado di giudizio da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo del 30 marzo del 2001, n. 165, il difensore ha diritto al compenso nella misura liquidata dal giudice con il provvedimento che definisce il grado di giudizio, ove maggiore rispetto a quello pattuito con la pubblica amministrazione difesa.

2. La disciplina di cui al comma 1, vale anche nelle ipotesi in cui il legale abbia sottoscritto convenzioni con società assicuratrici ovvero istituti di credito.».

Art. 186

186.1

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2022 è assegnato a FORMEZ PA, nel quadro delle funzioni attribuite ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n.113, un contributo aggiuntivo pari a 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194.».

186.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. L'istituto svolge attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento scientifico e formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle Gestioni Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali', Assistenza Magistrale' e Assistenza Ipost', nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati.

3-ter. Per l'assolvimento delle attività di cui al comma 3-bis può essere istituita, presso l'Istituto, una scuola di alta formazione. L'organizzazione e il funzionamento della scuola di cui al presente comma sono adottati con regolamento dell'Istituto.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento."».

186.3

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ai fini di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, è autorizzata la spesa di 200.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

186.0.1

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-*bis*.

(Disposizioni in materia di reclutamento e formazione del personale della carriera prefettizia)

1. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – (*Formazione iniziale*) – 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.;

a) all'articolo 7, comma 1, le parole da: che avendo svolto il tirocinio operativo' fino alla fine del comma, sono soppresse".

2. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia è disposto, per l'anno 2022, lo stanziamento di 850 mila euro sul capitolo 2920 PG 28 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

186.0.2

MANTOVANI, TONINELLI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, PARRINI, PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 186-bis.

(Sostegno al processo di apertura dei dati delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di sostenere e incentivare il processo di apertura e di pubblicazione automatica o semi-automatica di dati aperti interoperabili, anche relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel Catalogo nazionale dei dati aperti delle pubbliche amministrazioni, e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 50, comma 1 e all'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023 e 30 milioni per l'anno 2024, destinato a sostenere le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei progetti per il reclutamento di esperti nel processo di apertura del patrimonio informativo pubblico, per la previsione di specifici obiettivi premiali nelle performance dirigenziali e per l'adeguamento dei sistemi informativi. Le suddette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro per l'innovazione tecnologica e transizione digitale, che provvede alla gestione delle relative risorse.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e transizione digitale sono stabiliti criteri e modalità per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023 e 30 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

186.0.3

TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, GALLICCHIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 186-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)*

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 10:

a) al comma 1, le parole: "redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "redigono, attraverso apposito applicativo messo a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica sul Portale della performance, e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno";

b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze, il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una dilazione dei termini di cui al comma 1.";

c) al comma 5:

1) nel primo periodo, dopo le parole: "In caso di mancata adozione del Piano della performance", sono inserite le seguenti: "o della Relazione sulla performance";

2) l'ultimo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-bis. Nel caso in cui la Relazione sulla performance è adottata con un ritardo superiore ad 1 anno rispetto al termine di cui al comma 1, lettera b), è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della relazione sulla Performance. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 5-bis, residuassero risorse non utilizzate, le stesse sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.";

2) all'articolo 14:

a) al comma 2-bis:

1) nel primo periodo, le parole: ", di norma," sono soppresse;

2) nel secondo periodo, le parole: "definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "definisce i casi nei quali le amministrazioni con meno di duecentocinquanta dipendenti possono costituire l'Organismo in forma monocratica";

b) al comma 4, dopo la lettera h), è aggiunta, in fine, la seguente:

"h-bis) verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano della performance formulando osservazioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo e tiene conto del relativo recepimento in sede di validazione di cui alla lettera c) e di proposta della valutazione di cui alla lettera e).";

3) all'articolo 14-bis:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:

a) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di Presidente, sono nominati dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. L'individuazione dei componenti avviene nell'ambito di una lista di nominativi sorteggiati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione;

b) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall'organo di indirizzo politico amministrativo dell'amministrazione interessata".

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nel caso di Organismo monocratico la nomina avviene con le modalità indicate dal comma 2, lettera a).

2-ter. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di verifica dell'operato degli Organismi indipendenti di valutazione. Nel medesimo decreto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione dall'Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'incarico.";

c) al comma 3, le parole: "procedura selettiva pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "valutazione positiva dell'operato dell'Organismo effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2";

d) il comma 6 è soppresso.».

186.0.4

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 2.178.050 per l'anno 2022, di euro 4.486.800 per l'anno 2023, di euro 4.621.400 per l'anno 2024, di euro 4.760.000 per l'anno 2025, di euro 4.902.800 per l'anno 2026, di euro

5.049.900 per l'anno 2027, di euro 5.201.400 per l'anno 2028, di euro 5.357.400 per l'anno 2029, di euro 5.518.100 per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. È autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 597.821.950 per l'anno 2022, di euro 495.113.200 per l'anno 2023, di euro 494.978.600 per l'anno 2024, di euro 494.840.000 per l'anno 2025, di euro 494.697.200 per l'anno 2026, di euro 494.550.100 per l'anno 2027, di euro 494.398.600 per l'anno 2028, di euro 494.242.600 per l'anno 2029, di euro 494.081.900 per l'anno 2030, di euro 493.916.400 annui a decorrere dall'anno 2031.».

186.0.5

AIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 2.178.050 per l'anno 2022, di euro 4.486.800 per l'anno 2023, di euro 4.621.400 per l'anno 2024, di euro 4.760.000 per l'anno 2025, di euro 4.902.800 per l'anno 2026, di euro 5.049.900 per l'anno 2027, di euro 5.201.400 per l'anno 2028, di euro 5.357.400 per l'anno 2029, di euro 5.518.100 per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. È autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 597.421.950 per l'anno 2022, di euro 495.113.200 per l'anno 2023, di euro 494.978.600 per l'anno 2024, di euro 494.840.000 per l'anno 2025, di euro 494.697.200 per l'anno 2026, di euro 494.550.100 per l'anno 2027, di euro 494.398.600 per l'anno 2028, di euro 494.242.600 per l'anno 2029, di euro 494.081.900 per l'anno 2030, di euro 493.916.400 annui a decorrere dall'anno 2031.».

186.0.6

AIROLA, FERRARA, NOCERINO, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 2.178.050 per l'anno 2022, di euro 4.486.800 per l'anno 2023, di euro 4.621.400 per l'anno 2024, di euro 4.760.000 per l'anno 2025, di euro 4.902.800 per l'anno 2026, di euro 5.049.900 per l'anno 2027, di euro 5.201.400 per l'anno 2028, di euro 5.357.400 per l'anno 2029, di euro 5.518.100 per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. È autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 597.421.950 per l'anno 2022, di euro 495.113.200 per l'anno 2023, di euro 494.978.600 per l'anno 2024, di euro 494.840.000 per l'anno 2025, di euro 494.697.200 per l'anno 2026, di euro 494.550.100 per l'anno 2027, di euro 494.398.600 per l'anno 2028, di euro 494.242.600 per l'anno 2029, di euro 494.081.900 per l'anno 2030, di euro 493.916.400 annui a decorrere dall'anno 2031.».

186.0.7

ALFIERI, GIACOBBE, ROJC, ZANDA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 186-bis.***(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)*

1. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 2.178.050 per l'anno 2022, di euro 4.486.800 per l'anno 2023, di euro 4.621.400 per l'anno 2024, di euro 4.760.000 per l'anno 2025, di euro 4.902.800 per l'anno 2026, di euro 5.049.900 per l'anno 2027, di euro 5.201.400 per l'anno 2028, di euro 5.357.400 per l'anno 2029, di euro 5.518.100 per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. È autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «597.421.950 euro per l'anno 2022, 495.113.200 euro per l'anno 2023, 494.978.600 euro per l'anno 2024, 494.840.000 euro per l'anno 2025, 494.697.200 euro per l'anno 2026, 494.550.100 euro per l'anno 2027, 494.398.600 euro per l'anno 2028, 494.242.600 euro per l'anno 2029, 494.081.900 euro per l'anno 2030 e di 493.916.400 di euro annui a decorrere dall'anno 2031.».

186.0.8

IWOBİ, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 186-bis.***(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)*

1. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità". Ai fini dell'incremento del

contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 2.178.050 per l'anno 2022, di euro 4.486.800 per l'anno 2023, di euro 4.621.400 per l'anno 2024, di euro 4.760.000 per l'anno 2025, di euro 4.902.800 per l'anno 2026, di euro 5.049.900 per l'anno 2027, di euro 5.201.400 per l'anno 2028, di euro 5.357.400 per l'anno 2029, di euro 5.518.100 per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. È autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 597.421.950 per l'anno 2022, di euro 495.113.200 per l'anno 2023, di euro 494.978.600 per l'anno 2024, di euro 494.840.000 per l'anno 2025, di euro 494.697.200 per l'anno 2026, di euro 494.550.100 per l'anno 2027, di euro 494.398.600 per l'anno 2028, di euro 494.242.600 per l'anno 2029, di euro 494.081.900 per l'anno 2030, di euro 493.916.400 annui a decorrere dall'anno 2031.».

186.0.9

AIROLA, FERRARA, NOCERINO, PETROCELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.050 unità". Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.077.638 per l'anno 2022, di euro 2.219.933 per l'anno 2023, di euro 2.286.531 per l'anno 2024, di euro 2.355.127 per l'anno 2025, di euro 2.425.781 per l'anno 2026, di euro 2.498.554 per l'anno 2027, di euro 2.573.511 per l'anno 2028, di euro 2.650.716 per l'anno 2029, di euro 2.730.238 per l'anno 2030 e di 2.812.145 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. È autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del de-

creto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 598.522.363 per l'anno 2022, di euro 497.380.067 per l'anno 2023, di euro 497.313.469 per l'anno 2024, di euro 497.244.873 per l'anno 2025, di euro 497.174.219 per l'anno 2026, di euro 497.101.446 per l'anno 2027, di euro 497.026.489 per l'anno 2028, di euro 496.949.284 per l'anno 2029, di euro 496.869.762 per l'anno 2030, di euro 496.787.855 annui a decorrere dall'anno 2031.».

186.0.10

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

1. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.050 unità". Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.077.638 per l'anno 2022, di euro 2.219.933 per l'anno 2023, di euro 2.286.531 per l'anno 2024, di euro 2.355.127 per l'anno 2025, di euro 2.425.781 per l'anno 2026, di euro 2.498.554 per l'anno 2027, di euro 2.573.511 per l'anno 2028, di euro 2.650.716 per l'anno 2029, di euro 2.730.238 per l'anno 2030 e di 2.812.145 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. È autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 598.522.363 per l'anno 2022, di euro 497.380.067 per l'anno 2023, di euro 497.313.469 per l'anno 2024, di euro 497.244.873 per l'anno 2025, di euro 497.174.219 per l'anno 2026, di euro 497.101.446 per l'anno 2027, di euro 497.026.489 per

l'anno 2028, di euro 496.949.284 per l'anno 2029, di euro 496.869.762 per l'anno 2030, di euro 496.787.855 annui a decorrere dall'anno 2022.».

186.0.11

GARAVINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. La dotazione organica del personale appartenente all'area della promozione culturale – III Area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 44 unità. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F 1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.800.538 a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 598.199.462 milioni di euro per l'anno 2022 e di 498.199.462 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

186.0.12

IWOBBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. La dotazione organica del personale appartenente all'area della promozione culturale – III Area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 44 unità. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, fino a 44 dipendenti appartenenti

all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.800.538 a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 598.199.462 per l'anno 2022 e di 498.199.462 euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

186.0.13

PETROCELLI, FERRARA, AIROLA, NOCERINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. La dotazione organica del personale appartenente all'area della promozione culturale – III Area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 44 unità. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.800.538 a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 598.199.462 per l'anno 2022 e di 498.199.462 euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

186.0.14

ALFIERI, GIACOBBE, ROJC, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. La dotazione organica del personale appartenente all'area della promozione culturale – III Area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 44 unità. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.800.538 a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «598.199.462 euro per l'anno 2022 e 498.199.462 euro annui a decorrere dall'anno 2023».

186.0.15

GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)

1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2022, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 499.200.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194.».

186.0.16

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 186-bis.***(Disposizioni in materia di reclutamento di personale per il FORMEZ PA)*

1. In attuazione delle ulteriori funzioni assegnate dall'articolo 4 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'associazione Formez PA può procedere nel triennio 2022-2024 ad indire una o più procedure selettive di personale laureato e con esperienza in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a trecento unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Con delibera del consiglio di amministrazione del Formez PA, sottoposta all'approvazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri, modalità ed eventuali titoli di riconoscimento dell'esperienza, nel rispetto delle disposizioni e principi in materia di concorsi pubblici.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di euro 4.500.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, nell'ambito delle spese di personale, complessive sostenute mediamente dal Formez PA nell'ultimo triennio.».

186.0.17

CASTALDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 186-bis.***(Personale del Ministero della pubblica istruzione transitato nei ruoli INPS)*

1. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998 al personale in servizio o cessato dal servi-

zio a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riasorbimento.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194.».

186.0.18

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Formazione e riqualificazione personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri)

1. Per le attività di formazione e riqualificazione professionale del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

186.0.19

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 186-bis.

(Ente Nazionale per il Microcredito)

1. In relazione alle attività svolte dall'Ente nazionale per il microcredito anche nell'ambito dei progetti rientranti nell'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, la vigilanza sull'Ente è trasferita dal Ministero per lo sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la funzione pubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire con proprio decreto le risorse stanziare per interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito

dallo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico al Bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

186.0.20

SANTANGELO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 186-bis.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili siciliani)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 292, le parole: "Nell'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2021 e 2022";

b) al comma 294, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

186.0.21

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 186-bis.

1. All'articolo 1 comma 2 della legge 30 novembre 2017 n. 179 sono aggiunte le seguenti parole: «nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono servizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione».

186.0.22

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 186-bis.***(Disposizioni in materia di partecipazioni di controllo in società per il FORMEZ PA)*

1. All'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2021, n. 135 e successive integrazioni e modifiche, l'ultimo periodo è abrogato».

Art. 187**187.1**

PIARULLI, LOMUTI, GAUDIANO, MAIORINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea, nonché al fine di rendere maggiormente effettivo il trattamento rieducativo del reo e di vigilare sull'esecuzione della pena, nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 100 unità.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 7.045.801 per l'anno 2023, euro 8.424.634 per l'anno 2024, euro 9.213.636 per l'anno 2025, euro 9.395.037 per l'anno 2026, euro 11.737.974 per l'anno 2027, euro 11.989.734 per l'anno 2028, euro 12.205.528 per l'anno 2029, euro 12.457.287 per l'anno 2030, euro 12.673.081 per l'anno 2031 ed a euro 12.924.841 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»;

c) *dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-*bis*. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, le piante organiche degli uffici giudiziari sono rideterminate per far fronte alle predette nuove esigenze.».

Conseguentemente all'allegato 7, Tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera L sostituire il numero:* «9.721» *con il seguente:* «9.739»;

b) *al TOTALE sostituire il numero: «10.853» con il seguente: «10.871».*

187.2

PIARULLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole: «Procura europea» inserire le seguenti: «e al maggior carico di lavoro derivante dal prevedibile aumento del numero di ricorsi che verranno presentati innanzi alla Corte di Cassazione, conseguentemente all'introduzione del meccanismo dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché al fine di rendere maggiormente effettivo il trattamento rieducativo del reo e di vigilare sull'esecuzione della pena, nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati,»;*

2) *sostituire le parole: «82 unità» con le seguenti: «118 unità»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 8.314.045 per l'anno 2023, euro 9.941.068 per l'anno 2024, euro 10.872.090 per l'anno 2025, euro 11.086.143 per l'anno 2026, euro 13.850.809 per l'anno 2027, euro 14.147.886 per l'anno 2028, euro 14.402523 per l'anno 2029, euro 14.699.598 per l'anno 2030, euro 14.954.235 per l'anno 2031 ed a euro 15.251.312 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»;*

c) *dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, le piante organiche degli uffici giudiziari sono rideterminate per far fronte alle predette nuove esigenze.».

Conseguentemente all'allegato 7, Tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera E sostituire il numero: «442» con il seguente: «460»;*

b) *alla lettera L sostituire il numero: «9.721» con il seguente: «9.739»;*

c) *al TOTALE sostituire il numero: «10.853» con il seguente: «10.889».*

187.3

PIARULLI, LOMUTI, GAUDIANO, MAIORINO, GALLICCHIO

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole: «Procura europea» inserire le seguenti: «e al maggior carico di lavoro derivante dal prevedibile aumento del numero di ricorsi che verranno presentati innanzi alla Corte di Cassazione, conseguentemente all'introduzione del meccanismo dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134»;*

2) *sostituire le parole: «82 unità» con le seguenti: «100 unità»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 7.045.801 per l'anno 2023, euro 8.424.634 per l'anno 2024, euro 9.213.636 per l'anno 2025, euro 9.395.037 per l'anno 2026, euro 11.737,974 per l'anno 2027, euro 11.989.734 per l'anno 2028, euro 12.205.528 per l'anno 2029, euro 12.457.287 per l'anno 2030, euro 12.673.081 per l'anno 2031 ed a euro 12.924.841 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»;

c) *dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, le piante organiche degli uffici giudiziari sono rideterminate per far fronte alle predette nuove esigenze.».

Conseguentemente, all'allegato 7, Tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera E sostituire il numero: «442» con il seguente: «460»;*b) *al TOTALE sostituire il numero: «10.853» con il seguente: «10.871».***187.4**

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, il comma 3, come introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è abrogato».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 187 è sostituita dalla seguente: (Incremento del ruolo organico della magistratura nonché modi-

fiche in materia di criteri di liquidazione dei compensi degli esperti e stimatori).

187.5

URRARO, OSTELLARI, PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni de L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024".

2-ter. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022, di euro 1.520.000 per l'anno 2023 e di euro 1.076.667 per l'anno 2024. Al relativo onere, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge».

187.6

DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, allo scopo di garantire una adeguata tutela del principio costituzionalmente garantito della giustizia di prossimità, all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.

2-ter. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente pari ad euro 443.333 per l'anno 2022, di euro 1.520.000 per l'anno 2023 e di euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

187.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 187-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"»;

Conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2025;

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2025;

c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-septies, pari a euro 160.000 per l'anno 2023 e a euro 160.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

187.0.2

ROMANI, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 187-bis.

(Rafforzamento degli strumenti conciliatori tramite estensione alle controversie tra consumatori ed operatori dei servizi pubblici)

1. Al fine di promuovere la giustizia 4.0 è previsto un rafforzamento degli strumenti conciliatori online ODR (cd *Online Dispute Resolution*) in particolare in materia di comunicazioni elettroniche ed è consentita la gestione delle controversie tramite una piattaforma web asincrona che non richiede la connessione contemporanea delle parti.

2. Al fine di snellire il carico operativo dei tribunali, valorizzando la capacità deflattiva dello strumento della conciliazione e di ridurre i tempi procedurali e dello svolgimento dei contenziosi, la gestione delle controversie di cui al comma 1 è affidata all'Autorità amministrativa indipendente di settore con delega agli organi regionali competenti per quanto riguarda gli interventi strutturali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1, della presente legge».

187.0.3

GAUDIANO, PIARULLI, LOMUTI, D'ANGELO, MAIORINO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 187-bis.

(Presenza del Funzionario presso gli uffici del Giudice di Pace)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, l'operatività e i relativi adempimenti, negli uffici del Giudice di Pace è assicurata la presenza di un funzionario".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

187.0.4

VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 187-bis.

(Modifica alla legge professionale forense)

1. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni."».

Art. 188**188.1**

DI GIROLAMO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi carenze di scoperture di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche, finalizzate alla soluzione concreta dell'attuale precariato dell'Amministrazione Giudiziaria e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente di 1.500 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, riservato esclusivamente agli attuali operatori giudiziari, già assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per 24 e per 12 mesi, in applicazione, rispettivamente, di quanto disposto dall'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dall'articolo 1, commi 925 e 926 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, utilizzando la medesima graduatoria nascente dal concorso pubblico per la copertura di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di 24 mesi, per il profilo professionale di Operatore Giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F1, nei ruoli dell'Amministrazione Giudiziaria, anche in sovrannumero, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta, il cui bando è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, n. 72, in data 15 settembre 2020. Al fine di velocizzare le procedure assunzionali l'Amministrazione Giudiziaria, nel rispetto delle norme anti COVID-19 e secondo i principi di giurisprudenza costante e consolidata, assume le 1.500 unità con contratto a tempo indeterminato e con il profilo professionale di operatore giudiziario, attingendo direttamente dalla graduatoria derivante dalle procedure selettive di cui al Bando del Ministero della giustizia, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 15 settembre 2020, garantendo alle persone la permanenza nelle stesse sedi salvo di-

versa richiesta da parte degli interessati che, ad ogni buon fine, deve essere agevolata vista la possibilità di altre assunzioni a tempo determinato con i fondi del PNRR e con le stesse figure professionali.

1-ter. Le procedure concorsuali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, del personale non dirigenziale, per n. 1.200 unità di personale di Area II, posizione economica F2 e n. 300 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione Giudiziaria, vengono espletate secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-quater. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui ai commi precedenti pari ad euro 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023 nonché per far fronte agli oneri assunzionali pari ad euro 119.010.951 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

188.2

DI GIROLAMO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato per 36 mesi agli operatori giudiziari assunti in relazione a quanto disposto dall'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dall'articolo 1, commi 925 e 926 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-ter. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari ad euro 25.016.027 per l'anno 2022, per euro 37.524.040 per l'anno 2023 e per euro 37.524.040 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

188.0.1

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 188-bis.

(Assunzioni nel Colpo nazionale di Vigili del Fuoco)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del co-

dice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prioritariamente attraverso lo scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso a 184 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata dall'articolo 20 della presente legge.».

188.0.2

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 188-bis.

(Corso di formazione Allievi Agenti della Polizia di Stato)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, sono ammessi a partecipare al 216° Corso di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, anche i 101 soggetti risultati idonei non vincitori del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 29 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 Serie speciale – "Concorsi ed esami" del 31 gennaio 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 10 milioni per il 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge».

188.0.3

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

1. Al fine di accrescere l'efficienza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a partire dal 1° gennaio 2022, di:

a) 38 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 381, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205; e) 18 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162; d) 129 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 984, lettera b) della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede per 205 posti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito relative al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019 e per la parte residua di 80 posti attraverso l'avviamento al corso di formazione dei soli candidati risultati idonei alle visite conseguenti all'applicazione dell'articolo 259-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.».

188.0.4

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 188-bis.

(Assunzione di agenti di Polizia penitenziaria vincitori di concorso)

1. Al fine di accrescere la sicurezza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione straordinaria degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria nel limite massimo di 205 posti aliquota militari, a valersi sulle assunzioni straordinarie previste dal comma 287, lettera d), del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e sul comma 381, lettera e), del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", di cui alla legge 30 Dicembre 2018, n. 145, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito relativa al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019.».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 del 2018, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge».

188.0.5

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 188-bis.***(Assunzioni nel Corpo di Polizia di Stato)*

1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza, è autorizzata l'assunzione straordinaria degli allievi agenti della Polizia di Stato, individuati tra i soggetti aventi diritto alla riserva di cui al comma 7-bis, dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento della graduatoria di cui al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 60 milioni per il 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.».

188.0.6

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 188-bis.***(Assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria)*

1. Al fine di accrescere l'efficienza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a partire dal 1° gennaio 2022, di:

a) 38 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 381, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) 18 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

d) 129 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 984, lettera b) della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede per 205 posti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito relative al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019 e per la parte residua di 80 posti attraverso l'avviamento al corso di formazione dei soli candidati risultati idonei alle visite conseguenti all'applicazione dell'articolo 259-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 80 milioni per il 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge».

188.0.7

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

188.0.8

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 188-bis.***(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

188.0.9

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 188-bis.***(Differimento della soppressione delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)*

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024".

2. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, e delle relative procure della Repubblica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

188.0.10

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

188.0.11

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 188-bis.

(Adeguamento compensi perizie CTU)

L'articolo 11 del decreto ministeriale 30 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 de 5 agosto 2002, è sostituito con il seguente:

"Art. 11. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture spe-

ciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a euro 5.164,57, dal 13,1531 per cento al 26,3062 per cento;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 9,3951 per cento al 18,7902 per cento;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 8,5160 per cento al 15,0320 per cento;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 5,6370 per cento al 11,3740 per cento;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dal 3,7580 per cento al 7,4660 per cento;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 1,8790 per cento all'2,6880 per cento;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90, dallo 0,4706 per cento allo 0,9410 per cento.
oltre euro 516.456,91 lo 0,4706 per cento.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12."».

188.0.12

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 188-bis.

(Adeguamento compensi perizie CTU)

All'articolo 11 del decreto ministeriale 30 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 de 5 agosto 2002, dopo le parole: "0,4705 per cento." sono aggiunte le seguenti: "oltre euro 516.456,91 lo 0,1227 per cento.».

188.0.13

RUFA, TOSATO, FAGGI, FERRERO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

(Mobilità di soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni e agli organi costituzionali verso le carriere di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al fine di incentivare la mobilità di personale altamente qualificato di livello dirigenziale generale o equiparato appartenente alla pubblica am-

ministrazione o ad organi costituzionali, il dipendente pubblico che transita, ovvero che sia già transitato, in una delle carriere di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al quale dipendente il ruolo di provenienza, a cui ha acceduto tramite concorso pubblico, o l'ultima qualifica rivestita, attribuiscono un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, conserva il predetto trattamento complessivo già percepito nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. I titolari di trattamenti previdenziali o di quiescenza che prestano servizio in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

3. Per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sulla retribuzione teorica spettante alla qualifica di ingresso dei rispettivi ordinamenti, indipendentemente dalla effettiva percezione della retribuzione.

4. All'atto della cessazione dal servizio, al personale in regime di diritto pubblico di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.».

188.0.14

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 188-bis.

(Disposizioni in materia di incremento del ruolo organico del personale amministrativo non dirigenziale)

1. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché per assicurare la piena efficacia dell'attività di previsione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere per il biennio 2022/2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1.595 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui n. 1.055 nel profilo di operatore giudiziario, Area II « F1 e 540 nel profilo di Ausiliario, Area I » F1, con riserva specifica per i soli Tirocinanti della giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedure semplificate o per curricula, come previsto dalla normativa anti Covid-19, con gestione

diretta del Ministero della giustizia, con graduatoria unica nazionale o con graduatorie distrettuali.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge».

188.0.15

ANGRISANI, CRUCIOLI, ABATE, BOTTO, DI MICCO, GIANNUZZI, GRANATO, LANNUTTI, MININNO, MORONESE, ORTIS, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

(Rappresentanza di genere nelle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nelle modalità di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma precedente, il consiglio nazionale disciplina altresì il numero massimo di voti esprimibili e la tutela del genere meno rappresentato, in conformità con i criteri di cui l'articolo 4 della legge 12 luglio 2017, n. 113."».

188.0.16

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

(Norme in materia di Operatore giudiziario)

1. All'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "di durata non superiore a dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore a ventiquattro mesi".

2. All'articolo 255, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le pa-

role: "della durata massima di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "della durata massima di trentasei mesi".

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 14.844.587 per l'anno 2022 e di euro 47.659.734 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

188.0.17

FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000,00 per l'anno 2022, di euro 850.000,00 per l'anno 2023 e di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024. A decorrere dall'anno 2022, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000,00 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

2. L'onere della disposizione di cui al comma 1 è quantificato in euro 1.350.000,00 per il 2022, in euro 1.500.000,00 per il 2023 e in euro 1.650.000,00 a decorrere dal 2024. La spesa è finanziata a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

188.0.18

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 188-bis.**

1. Al fine di accrescere la sicurezza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione straordinaria degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria nel limite massimo di 205 posti aliquota militari, a valersi sulle assunzioni straordinarie previste dal comma 287, lettera *d*), del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e sul comma 381, lettera *e*), del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito relativa al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019.».

188.0.19

BITI, MIRABELLI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 188-bis.***(Consultazione dei certificati di casellario giudiziale)*

1. Al fine di velocizzare le procedure di gara, nell'ottica di consentire la tempestività degli investimenti pubblici, le pubbliche amministrazioni possono consultare, direttamente e senza stipula di specifica convenzione con il Ministero della giustizia, il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, al fine di acquisire i certificati del casellario giudiziale quando necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle relative all'espletamento delle procedure di gara.».

188.0.20

VATTUONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

(Misure di armonizzazione in materia di magistratura militare)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al procuratore generale militare presso la Corte di cassazione è riconosciuto lo stesso trattamento giuridico riservato al procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione."».

Art. 189.**189.1**

GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022» con le seguenti: «di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

189.2

MISIANI, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 595 milioni di euro per l'anno 2022 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

189.3

RUFA, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. In considerazione dell'attuale situazione emergenziale scaturita dalla diffusione del Covid-19, il conseguente blocco delle procedure concorsuali e la cronica carenza degli organici nel Corpo di Polizia Penitenziaria, le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria del "Concorso a 754 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile", elevato a 938 posti e indetto l'11 febbraio 2019, e mediante le 555 assunzioni stanziate nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di stabilità 2020).

3. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammmodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2022.

4. Al personale di polizia assegnato ai reparti detentivi degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia, è riconosciuto il rinnovo delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento.

5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria trasmette al Ministero della giustizia una relazione contenente la quantificazione delle dotazioni necessarie per le finalità di cui al comma 160-bis».

Conseguentemente, il Ministero della giustizia trasferisce al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria le risorse necessarie all'approvvigionamento delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento di cui al comma 160-bis.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4 pari ad euro 1.600.000 per il 2022 e 1.900.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'articolo 194.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire per l'anno 2022, le parole: «600 milioni» con le seguenti: «598.400.000» e per l'anno 2023, le parole: «500 milioni» con le seguenti: «498.100.000».

189.4

RUFA, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. In considerazione dell'attuale situazione emergenziale scaturita dalla diffusione del Covid-19 che ha causato il temporaneo blocco delle

procedure concorsuali e la cronica carenza degli organici nel Corpo di Polizia Penitenziaria, le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria del "Concorso a 754 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile", elevato a 938 posti e indetto l'11 febbraio 2019, e mediante le 555 assunzioni stanziate nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di stabilità 2020).».

189.0.1

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Ai fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

189.0.2 (testo 2)

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 189-bis.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche

tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. La posizione in molo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

«Art. 189-*ter*.

(Ulteriori misure in materia di Vigili del fuoco e forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1 maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1 novembre 2022 e 125 unità non prima del 1 novembre 2023.

2. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni

straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

3. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1 e 2, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

6. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

7. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1° gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1 gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

8. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024.

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

10. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

11. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionalità per l'efficienza dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, derivanti dalla carenza organica nei ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e dalla contestuale cessazione dal servizio, per limiti di età, di un elevato numero di personale con qualifiche apicali dei medesimi ruoli, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, il richiamo in servizio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, può essere disposto, con le modalità ivi indicate, anche nei confronti delle qualifiche del personale che compongono i predetti ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale.

12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

13. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».

189.0.2

MALPEZZI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. La posizione in molo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

189.0.3

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Anzianità di servizio degli ispettori superiori della Polizia di Stato)

1. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, dopo la lettera r-*quater* è aggiunta la seguente: «r-*quinquies*. Gli ispet-

tori superiori che al 31 dicembre 2016 avevano maturato un’anzianità di servizio nella qualifica di ispettore capo superiore a otto anni sono sottoposti ad uno scrutinio aperto per merito comparativo e, se giudicati idonei, sono promossi nella qualifica di sostituto commissario, a decorrere dal 1° gennaio 2021, prendendo il posto in ordine ruolo, dopo il personale vincitore di concorso di cui all’articolo 2, comma 1, lettera r-*quater*, del decreto legislativo n. 95 del 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall’articolo 31 della presente legge».

189.0.4

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Attuazione dell’Accordo Nazionale Quadro sul rappresentante della sicurezza presso la Polizia di Stato)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno dà avvio alle procedure di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per procedere all’elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato nonché per l’organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati, in applicazione dell’articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2009 n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall’articolo 31 della presente legge».

189.0.5

TOSATO, FERRERO, FAGGI, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Criteri di coordinamento per concorsi delle Forze di Polizia)

1. Per i vincitori del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, per 1400 vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2013, la decorrenza giuridica nella qualifica è retrodatata alla data del 30 dicembre 2017. La decorrenza giuridica per vincitori del concorso pubblico, per esami, per 320 vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 17 dicembre 2015, la decorrenza giuridica nella qualifica è retrodatata alla data del 31 dicembre 2017.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

189.0.6

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Acquisto di giubbotti antiproiettile per la Polizia di Stato)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 per l'acquisizione da parte della Polizia di Stato di giubbotti antiproiettile per la protezione contro palle rigate da amia lunga e di giubbotti antiproiettile sotto camicia.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

189.0.7

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 189-bis.***(Acquisto di guanti antitaglio e antipuntura per la Polizia di Stato)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'acquisizione di guanti di protezione antitaglio e antipuntura.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

189.0.8

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 189-bis.***(Corso in antiterrorismo)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2014 e 2025 per l'istituzione di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo dell'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina è demandata ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della Difesa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2014 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

189.0.9

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 189-bis.***(Acquisto di pistole mitragliatrici)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 per l'acquisto di pistole mitragliatrici da destinare agli operatori del comparto sicurezza impegnati nel controllo del territorio.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

189.0.10

MISIANI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 189-bis.***(Copertura sanitaria e indennità accessorie)*

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, è autorizzata, la spesa di 12.124.800 euro per l'anno 2022 e di 24.249.600 euro a decorrere dall'anno 2023, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

3. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per le indennità accessorie del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, nel quale confluiscono, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmi del fabbisogno complessivo e ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vi-

gente e quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244:

a) i risparmi di spesa e di gestione riferite alle spese del personale;

b) i risparmi conseguenti alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei risparmi di spesa delle rispettive amministrazioni, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) i risparmi di spesa realizzati nel corso dell'esercizio finanziario derivanti dal differimento delle assunzioni straordinarie già autorizzate, i cui oneri risultano già iscritti in bilancio, previa attestazione di ciascuna amministrazione;

d) i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa di ciascuna amministrazione.

4. I risparmi di cui al comma 3, conseguiti entro il 31 dicembre di ciascun anno, certificati dal Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, nel fondo di cui al medesimo comma. La dotazione complessiva del fondo è ripartita, entro il 30 aprile successivo, in relazione alle consistenze organiche di ciascuna Forza di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel rispetto del principio di perequazione dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, per le seguenti finalità:

a) incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale dei Comparti sicurezza-difesa e dei Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) incremento delle risorse destinate alle prestazioni di lavoro straordinario;

c) incremento delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, rispettivamente, per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche ai fini del graduale adeguamento della misura dell'ora di lavoro straordinario, nonché di cui agli articoli 45, comma 11, e 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nell'ambito dei provvedimenti ivi previsti;

d) iniziative di defiscalizzazione dei trattamenti accessori.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

6. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di euro 8.273.565,48 per l'anno 2022, euro 15.655.881,29 per l'anno 2023, euro 16.370.235,38 per l'anno 2024, euro 16.828.862,10 per l'anno 2025, euro 16.958.609,42 per l'anno 2026, euro 17.243.781,82 per l'anno 2027, euro 16.838.898,10 per l'anno 2028, euro 16.822.827,10 per l'anno 2029.

7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 74-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

10. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attua- lizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del de- creto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

189.0.11

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-*bis*.

(Istituzione di un fondo per le indennità accessorie)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'econo- mia e delle finanze è istituito un fondo per le indennità accessorie del per- sonale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal- l'anno 2022, nel quale confluiscono, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmi del fabbisogno complessivo e feline restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vi- gente e quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244:

- a) i risparmi di spesa e di gestione riferite alle spese del personale;
- b) i risparmi conseguenti alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei risparmi di spesa delle rispettive amministrazioni, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c) i risparmi di spesa realizzati nel corso dell'esercizio finanziario de- rivanti dal differimento delle assunzioni straordinarie già autorizzate, i cui oneri risultano già iscritti in bilancio, previa attestazione di ciascuna am- ministrazione;

d) i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa di ciascuna amministrazione.

2. I risparmi di cui al comma 1, conseguiti entro il 31 dicembre di ciascun anno, certificati dal Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, nel fondo di cui al medesimo comma. La dotazione complessiva del fondo è ripartita, entro il 30 aprile successivo, in relazione alle consistenze organiche di ciascuna Forza di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel rispetto del principio di perequazione dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, per le seguenti finalità:

a) incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale dei Comparti sicurezza-difesa e dei Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) incremento delle risorse destinate alle prestazioni di lavoro straordinario;

c) incremento delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, rispettivamente, per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche ai fini del graduale adeguamento della misura dell'ora di lavoro straordinario, nonché di cui agli articoli 45, comma 11, e 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nell'ambito dei provvedimenti ivi previsti;

d) iniziative di defiscalizzazione dei trattamenti accessori.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

189.0.12

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Istituzione di un fondo per le indennità accessorie)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per le indennità accessorie del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, nel quale confluiscono, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmi del fabbisogno complessivo e ferme restando

le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente e quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244:

a) i risparmi di spesa e di gestione riferite alle spese del personale;

b) i risparmi conseguenti alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei risparmi di spesa delle rispettive amministrazioni, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) i risparmi di spesa realizzati nel corso dell'esercizio finanziario derivanti dal differimento delle assunzioni straordinarie già autorizzate, i cui oneri risultano già iscritti in bilancio, previa attestazione di ciascuna amministrazione;

d) i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa di ciascuna amministrazione.

2. I risparmi di cui al comma 1, conseguiti entro il 31 dicembre di ciascun anno, certificati dal Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, nel fondo di cui al medesimo comma. La dotazione complessiva del fondo è ripartita, entro il 30 aprile successivo, in relazione alle consistenze organiche di ciascuna Forza di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel rispetto del principio di perequazione dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, per le seguenti finalità:

a) incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale dei Comparti sicurezza-difesa e dei Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) incremento delle risorse destinate alle prestazioni di lavoro straordinario;

c) incremento delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, rispettivamente, per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche ai fini del graduale adeguamento della misura dell'ora di lavoro straordinario, nonché di cui agli articoli 45, comma 11, e 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nell'ambito dei provvedimenti ivi previsti;

d) iniziative di defiscalizzazione dei trattamenti accessori.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

189.0.13

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, è autorizzata, la spesa di 12.124.800 euro per l'anno 2022 e di 24.249.600 euro a decorrere dall'anno 2023, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

189.0.14

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, è autorizzata, la spesa di 12.124.800 euro per l'anno 2022 e di 24.249.600 euro a decorrere dall'anno 2023, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 12.124.800 euro per l'anno 2022 e di 24.249.600 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

189.0.15

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Tutela legale e responsabilità civile verso terzi)

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

POLIZIA DI STATO	1.470.350 euro
POLIZIA PENITENZIARIA	677.600 euro
ARMA DEI CARABINIERI	1.781.475 euro
GUARDIA DI FINANZA	910.250 euro
ESERCITO	2.465.850 euro
AERONAUTICA	1.008.500 euro
MARINA	721.300 euro
CAPITANERIE DI PORTO	266.475 euro
CORPO NAZIONALE VVF	919.000 euro

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

189.0.16

MISIANI, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 189-bis.***(Tutela legale e responsabilità civile verso terzi)*

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

POLIZIA DI STATO	1.470.350 euro
POLIZIA PENITENZIARIA	677.600 euro
ARMA DEI CARABINIERI	1.781.475 euro
GUARDIA DI FINANZA	910.250 euro
ESERCITO	2.465.850 euro
AERONAUTICA	1.008.500 euro
MARINA	721.300 euro
CAPITANERIE DI PORTO	266.475 euro
CORPO NAZIONALE VVF	919.000 euro

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

189.0.17

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 189-bis.***(Tutela legale e responsabilità civile verso terzi)*

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

POLIZIA DI STATO	1.470.350 euro
POLIZIA PENITENZIARIA	677.600 euro
ARMA DEI CARABINIERI	1.781.475 euro
GUARDIA DI FINANZA	910.250 euro
ESERCITO	2.465.850 euro
AERONAUTICA	1.008.500 euro
MARINA	721.300 euro
CAPITANERIE DI PORTO	266.475 euro
CORPO NAZIONALE VVF	919.000 euro

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10.220.800 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

189.0.18

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 189-bis.***(Prestazioni di lavoro straordinario del comparto sicurezza)*

1. Al fine di garantire il pagamento dei compensi dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia negli anni 2020 e 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.».

189.0.19

ASTORRE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 189-bis.***(Disposizioni per il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio)*

1. Al fine di rafforzare l'attività di prevenzione e controllo del territorio, nell'ottica di una strategia di sicurezza integrata, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo finalizzato all'incremento dell'indennità del personale dipendente degli enti locali destinato allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno tra gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base del numero di operatori impegnati nelle funzioni di cui al citato articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

3. Gli enti territoriali assicurano entro il 31 dicembre di ciascun anno per cui il Fondo è finanziato l'erogazione di un contributo onnicomprensivo agli operatori di cui al comma 2, ripartito sulla base delle risorse trasferite.

4. Sono assegnati al Fondo di cui al presente articolo 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle risorse stanziato, per ciascun anno, all'articolo 1, comma 995 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 580 milioni di euro per l'anno 2022 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.».

189.0.20

CANDIANI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Prestazioni di lavoro straordinario dei vigili del fuoco)

1. Al fine di garantire il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2020 e 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.».

189.0.21

D'ANGELO, PIARULLI, LOMUTI, GAUDIANO, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Disposizioni in materia di efficienza degli istituti penitenziari)

1. Al fine di accrescere l'efficienza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a partire dal 1° gennaio 2022, di:

"a) 38 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo comma 381, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) 18 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 19, comma lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

d) 129 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 984, lettera b) della legge 30 dicembre 2020, n. 178.".

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, rispettivamente, per 205 posti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito relative al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019 e, per la parte residua di 80 posti, attraverso l'avviamento al corso di formazione dei soli candidati risultati idonei alle visite conseguenti all'applicazione dell'articolo 259-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

189.0.22

TOTARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo Marzo 2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e velocizzare le medesime procedure, è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alla riserva dei posti, di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera d), per l'anno 2022, l'assunzione straordinaria in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 Febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 18 del 5 Marzo 2019 e, per la parte residua, della graduatoria della prova scritta del medesimo concorso anche in deroga alle disposizioni del relativo bando e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate dalla legge di bilancio. Per il predetto scorrimento della graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che tiene conto del numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria degli idonei e dell'ordine decre-

scente del voto conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.».

189.0.23

PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Adeguamento del trattamento economico e giuridico spettante al personale della carriera dirigenziale penitenziaria)

1. Al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità che ha maturato ventitré anni di servizio effettivo a decorrere dalla data di assunzione in servizio nella ex carriera direttiva ed al quale già si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente, nelle more della stipula del primo Accordo Negoziato di categoria, è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato, che riveste la qualifica di dirigente superiore.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro in euro 3.134.461,42 per l'anno 2022, in euro 3.026.789,08 per l'anno 2023, in euro 2.871.262,37 per l'anno 2024, in euro 2.811.444,40 per l'anno 2025, in euro 2.643.954,10 per l'anno 2026, in euro 2.344.864,27 per l'anno 2027, in euro 2.093.628,81 per l'anno 2028, in euro 1.842.393,35 per l'anno 2029, in euro 1.543.303,52 per l'anno 2030 si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già assegnati al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia sui competenti capitoli di spesa.».

189.0.24

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

(Disposizioni in materia di personale di polizia locale)

1. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dopo le parole: "Per l'anno 2021" sono aggiunte le seguenti: "e 2022".

2. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e 2021" sono sostituite con le seguenti: ", 2021 e 2022"».

189.0.25

DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Disposizioni in materia di permanenze minime per l'avanzamento ad anzianità degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 2247-*octies*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Il comma i si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sei anni nel grado di Capitano e quattro anni nel grado di Maggiore".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.850.740 annui a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 595.149.260 milioni di euro per l'anno 2022 e di 495.149.260 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.».

189.0.26

DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-bis.

(Disposizioni in materia di indennità del personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa)

1. All'articolo 1757 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Al personale richiamato del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653."».

189.0.27

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 189-bis.**

1. Il giorno 2 giugno viene riconosciuto come Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e di consolidare l'identità nazionale attraverso la memoria dei fatti e il ricordo di quelle vittime del dovere che rappresentano il prezioso patrimonio etico della nostra Nazione.».

189.0.28

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 189-bis.**

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere;"

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soli familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, salvo che non sia diversamente stabilito".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022».

189.0.29

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 189-bis.**

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere";

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80 per cento nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022».

189.0.30

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 189-bis.**

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'interno», apportare le seguenti variazioni:

2022: – 50.000.000;
2023: – 10.000.000;
2024: – 10.000.000.

189.0.31

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 189-bis.**

1. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti secondo la vigente normativa alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.

2. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione e non solo sulla parte corrispondente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento».

189.0.32

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 189-bis.**

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere";

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022».

189.0.33

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 189-bis.**

1. Per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti è ristabilito il numero e l'importo sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

2. Per il triennio 2022-2024 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407 è incrementata di 250.000,00 euro annui.

189.0.34

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 189-bis.**

1. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'art. 16-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle finzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della Legge n. 466/80, della Legge n. 266/2005 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12.3.1999 n.68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.

3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'art. 18 della legge 68/1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

4. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa».

189.0.35

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

1. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di "Vittima del Dovere" per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere ovvero alle Vittime della criminalità organizzata in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del dovere».

189.0.36

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

1. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

2. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

3. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali».

189.0.37

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

1. È istituito presso il Ministero di giustizia il Tavolo di lavoro per le Vittime di Reato, con il compito di analizzare e studiare tutte le condizioni di natura culturale, sociale, normativa (sostanziale e processuale) che afferiscono alle Vittime di reato e che incidono sulla posizione soggettiva delle stesse, al fine di proporre modifiche normative volte a migliorarne la condizione e la considerazione.

2. Il Tavolo di lavoro per le Vittime di reato è composto da Ministero Giustizia, Ministero Interno, Ministero Difesa, Ministero delle Finanze, rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e della Polizia Penitenziaria, Ministero Lavoro, Ministero Istruzione, Ministero dei Beni Culturali e Associazioni senza scopo di lucro, rappresentative delle Vittime.

3. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della Difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo».

189.0.38

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 189-bis.

1. I benefici di cui alla Legge 20 ottobre 1990, n. 302, Legge 23 novembre 1998, n. 407, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e Legge 3 agosto 2004, n. 206 nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Luglio 2006, n. 243 si attribuiscono in ragione della percentuale unica d'invalidità, comprensiva dell'invalidità permanente, del danno biologico e del danno morale, risultante dall'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

2. In relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 l'articolo 4, comma 1° lettera c, punto 1 si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, anche per successivo intervenuto aggrava-

mento, si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181».

189.0.39

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente***«Art. 189-bis.**

1. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.»

189.0.40

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 189-*bis*.

(Requisiti e modalità per l'inquadramento di personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa)

1. Al fine di stabilizzare nei ruoli civili del Ministero della difesa i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della Federazione imprese di servizi (FISE) che, alla data del 31 dicembre 2017, hanno prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a ottanta settimane nel triennio precedente la medesima data, il Ministero della difesa, è autorizzato ad assumere, mediante procedure selettive pubbliche di natura concorsuale per titoli ed esami, da svolgere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino a 600 unità di personale addetto ai servizi di manovalanza e di facchinaggio, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2.

2. L'assunzione in servizio dei lavoratori di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di una procedura di selezione per titoli ed esami i cui criteri di valutazione si basano sui compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro alle dipendenze di cooperative per l'espletamento di attività previste nel livello 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della FISE di cui al comma 1, sull'aver prestato la propria attività lavorativa con tali compiti per un periodo complessivamente non inferiore a ottanta settimane nel triennio precedente il 31 dicembre 2017, nonché tenendo conto dei corrispondenti profili professionali, delle aree di inquadramento e dei livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rimodulato dall'articolo 194 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 190**190.1**

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2023», aggiungere le seguenti: «, le parole: "30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al" sono soppresse e le parole: "5000" sono sostituite con le seguenti: "7.050"»;*

b) *alla lettera b), le parole: "di euro 137.070.683" sono soppresse e le parole: "", per l'anno 2022, di euro 147.250.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, e per l'anno 2023, di euro 134.600.000 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009." sono sostituite con le seguenti: "e per ciascuno degli anni 2022 e 2023 di euro 147.250.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"».*

190.2

CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) È istituito un fondo perequativo per le assunzioni nella polizia locale, di seguito denominato "fondo", al fine di garantire a tutti i comuni italiani il numero di agenti, soggetti alla legge 7 marzo 1986, n. 65, previsto dalle leggi regionali vigenti in materia di polizia locale. Il fondo ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le Regioni disciplinano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, i criteri e le modalità di distribuzione dei finanziamenti ai singoli comuni con dotazione organica di agenti della polizia locale inferiore a quella prevista dalle leggi regionali vigenti.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.

190.3

GASPARRI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

1-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 1-*bis*, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-*quater*. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1-*bis* spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1-*quinqies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi Ibis, 1-*ter* e 1-*quater*.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo n. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».

190.4

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

1-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 1-*bis*, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-*quater*. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1-*bis* spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1-*quinqies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo n. 1, comma 200 della legge 23.12.2014, n. 190.».

190.5

CONZATTI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Le direzioni degli ospedali sono obbligate a dare comunicazione delle persone con gravi cerebrolesioni acquisite con conseguenti deficit cognitivo-comportamentali all'azienda sanitaria locale competente in relazione alla residenza dei soggetti interessati dalla patologia. La predetta azienda sanitaria locale comunica all'interessato la necessità di sottoporsi a visita per la conferma di validità dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida presso una commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119. Quest'ultima, previa anamnesi del medico di famiglia e sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente, formula il proprio giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130."».

190.6

RUFÀ, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, SUDANO, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente:

"75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima."».

190.0.1

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di sanare la mancanza di scelta della destinazione ricevuta e di perseguire gli obiettivi della Rivoluzione verde del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in soprannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato riferite al Ministero della transizione ecologica, Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e Difesa civile, Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento di Protezione Civile, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni, Province ed Enti locali. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale prevede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Il personale che transita ai sensi dei commi precedenti mantiene i diritti giuridici di quiescenza acquisiti nel Corpo forestale dello Stato. Allo stesso personale si applicano le norme ordinamentali previste per i corrispondenti moli e il servizio prestato dal 19 gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 31 dicembre 2016 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo;

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a novecento unità annue, stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri interessati, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.

6. Il transito del personale in servizio nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, per Guardia di Finanza, Mipaaf e i Ministeriali transitati con mobilità di cui al DPCM 21 novembre 2016, avviene con

aliquote non superiori a trecento unità annue, stabilite con decreto dei Ministeri interessati sentiti i Ministri riceventi, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.

7. Per l'anno 2022 e in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di milleduecento unità nei ruoli base delle Amministrazioni cedenti, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° dicembre.

8. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui ai commi 6 e 7, pari a un importo massimo, 12.384.000 per gli anni l'anno 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo n. 1 commi 877, 878, 879, 984, 985, 986 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, oltre ai fondi attingibili dal PNRR e dal "Fondo Mobilità" di cui al relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore, utilizzato di norma per le mobilità di cui all'articolo n. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego).

9. Al fine di incidere progressivamente in anni finanziari diversi, tale mobilità viene scaglionata in un arco temporale di un triennio a partire dall'anno 2022. Il personale accederà alla mobilità tramite graduatoria con criteri da definire.

10. L'assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 5, ove necessaria in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, sarà autorizzata con successivi provvedimenti normativi.».

190.0.2

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 190-bis.

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

11. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di sanare la mancanza di scelta della destinazione ricevuta e di perseguire gli obiettivi della Rivoluzione verde del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo

decreto legislativo 19 agosto 2016; n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato riferite al Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pubblico e Difesa civile, Ministero della Difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento di Protezione Civile, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni, Province ed Enti locali. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale prevede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

12. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 12 gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

13. Il personale che transita ai sensi dei commi precedenti mantiene i diritti giuridici di quiescenza acquisiti nel Corpo forestale dello Stato. Allo stesso personale si applicano le norme ordinamentali previste per i corrispondenti moli e il servizio prestato dal 12 gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

14. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

d) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 31 dicembre 2016 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

e) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo;

f) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

15. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a novecento unità annue, stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri interessati, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.

16. Il transito del personale in servizio nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, per Guardia di Finanza, Mipaaf e i Ministeriali transitati con mobilità di cui al DPCM 21 novembre 2016, avviene con aliquote non superiori a trecento unità annue, stabilite con decreto dei Ministri interessati sentiti i Ministri riceventi, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di ri-

ferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.

17. Per l'anno 2022 e in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di milleduecento unità nei ruoli base delle Amministrazioni cedenti, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° dicembre.

18. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui ai commi 6 e 7, pari a un importo massimo, 12.384.000 per gli anni l'anno 2022, 2023 e 2024, del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

19. Al fine di incidere progressivamente in anni finanziari diversi, tale mobilità viene scaglionata in un arco temporale di un triennio a partire dall'anno 2022. Il personale accederà alla mobilità tramite graduatoria con criteri da definire.

20. L'assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 5, ove necessaria in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, sarà autorizzata con successivi provvedimenti normativi.».

190.0.3

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 190-bis.

(Lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dell'anno 2022, è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 62 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma precedente, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

190.0.4

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 190-bis.

(Lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dell'anno 2022, è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 62 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma precedente, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

190.0.5

GIARRUSSO, PARAGONE, MARTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Codice dell'Ordinamento Militare Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in merito alla corresponsione dell'indennità supplementare)

1. Al comma 1 dell'articolo 1919 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "dei sottufficiali" la frase "della Marina militare e dell'Aeronautica militare" è sostituita dalla frase "ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri", nonché agli Appuntati e ai Carabinieri.

b) dopo il comma 1 lettera b) inserire il comma 1-*bis* così articolato:

1) la disposizione di cui al comma 1 lettera a) si applica anche agli Ufficiali dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri.

2) L'applicazione dell'articolo 1 è retroattiva e si applica per tutti i militari transitati da Esercito, Marina, Aeronautica e dei Carabinieri dalla data di entrata in vigore del COM».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro» e «400 milioni di euro».

190.0.6

LA MURA, NUGNES, MORONESE, GIANNUZZI, BOTTO, GRANATO, ANGRISANI, ABATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Disposizioni in favore del personale operaio di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124)

1. Il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in virtù del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ed in considerazione dell'articolo 5 comma 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è inserito in sovrannumero nei ruoli del Ministero della Difesa e inquadrato nel CCNL di Diritto Pubblico applicato al personale ministeriale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 49.336.447,12 euro, a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 39.102.455,72 euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) quanto a 4.500.000 euro, a valere sulle risorse previste dall'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 124, e dall'articolo 1;

c) quanto a 5.733.991,40 euro, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

190.0.7

VATTUONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 190-bis.

(Adeguamento dell'indennità di trasferimento per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e della carriera prefettizia).

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole: "lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "euro 700 mensili per un periodo non superiore a quarantotto mesi".

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 36.302.998,20 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.».

190.0.8

CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il ripianamento e il potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinare alle unità operative del genio.

2. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

190.0.9

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 190-bis.

(Misure volte al contrasto alle sostanze stupefacenti)

1. In considerazione delle nuove modalità di reperimento e circolazione di sostanze stupefacenti, acuite dall'impatto della pandemia da Covid-19 sul mercato internazionale della droga, al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di rafforzamento dell'azione di contrasto al narcotraffico, in ordine all'investigazione e al costante aggiornamento sulla provenienza e sulla diffusione delle predette sostanze, a favore della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «598 milioni di euro per l'anno 2022 e 498 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

190.0.10

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.076.667 per l'anno 2023 e a euro 800.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 194.».

190.0.11

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Incremento contingente impiegati a contratto della rete estera del MAECI)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, a decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2022, euro 4.598.874 per l'anno 2023, euro 4.690.852 per l'anno 2024, euro 4.784.668 per l'anno 2025, euro 4.880.362 per l'anno 2026, euro 4.977.970 per l'anno 2027, euro 5.077.528 per l'anno 2028, euro 5.179.080 per l'anno 2029, euro 5.282.660 per l'anno 2030 ed euro 5.388.314 a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

190.0.12

GIACOBBE, ALFIERI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 190-bis.

(Incremento contingente impiegati a contratto della rete estera del MAECI)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, a decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.100 unità". Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2022, euro 4.598.874 per l'anno 2023, euro 4.690.852 per l'anno 2024, euro 4.784.668 per l'anno 2025, euro 4.880.362 per l'anno 2026, euro 4.977.970 per l'anno 2027, euro 5.077.528 per l'anno 2028, euro 5.179.080 per l'anno 2029, ed euro 5.282.660 a decorrere dall'anno 2030.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

190.0.13

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Disposizioni in materia di personale per il MAECI)

1. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 1.400.000 annui per l'anno 2021 e di euro 2.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

190.0.14

AUGUSSORI, TOSATO, TESTOR, FERRERO, FAGGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Acquisto di impianti di videosorveglianza)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di dotare le forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico e in servizi di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili di telecamere idonee a registrare l'attività operativa.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

190.0.15

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2025;

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2025;

c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

Conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1º gennaio 2025.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al 2, pari a euro 160.000 per l'anno 2023 e a euro 160.000 per l'anno 2024, si provvede a valere mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 194.

190.0.16

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 190-bis.

1. Le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 74-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

190.0.17

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 190-bis.

1. Le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 74-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

2. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del de-

creto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

190.0.18

GIARRUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

(Misure di sostegno al personale del Ministero della difesa)

1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021 e 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «580 milioni di euro» e: «450 milioni di euro».

190.0.19

TARICCO, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 190-bis.

(Servizio fitosanitario nazionale – reclutamento)

1. Per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – funzionari appartenenti all'area III – posizione economica F1 – è incrementata, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal-

l'anno 2023» con le seguenti: «di 597,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 497,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

190.0.20

FERRO, DAMIANI, GALLONE, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 190-bis.

1. Ciascuna regione può richiedere l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) anche nei territori montani ricompresi nella zona alpina e appenninica, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

190.0.21

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 190-bis.

(Misure premiali per la sostenibilità delle imprese nell'ambito del PNRR e del PNC)

1. All'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

"f) abbia ottenuto una valutazione di sostenibilità basata sui parametri ESG (Environmental, Social and Governance) da parte di agenzie di rating registrate ai sensi della Regolamento CE 1060/2009."».

190.0.22

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art 190-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-*bis*, i residui attivi e passivi aventi causa giuridica negli anni 2012 e 2013, afferenti alle gestioni stralcio, di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto ministeriale 16 aprile 2014, sono di competenza dei Comitati Provinciali e Locali che a far data dal 1° gennaio 2014 hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato. Il Commissario liquidatore è autorizzato a trasferire, con proprio atto monocratico e previo parere del Comitato di Sorveglianza ed autorizzazione dell'Autorità Vigilante, ai suddetti Comitati Provinciali e Locali, i residui attivi aventi causa giuridica negli anni 2012 e 2013 inseriti nella massa attiva della procedura di liquidazione coatta amministrativa alla data dell'atto di trasferimento.";

b) all'articolo 8 è aggiunto in fine il seguente comma:

"5-*bis*. Al fine di garantire il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 maturati alla data del 31 dicembre 2017 per una somma pari ad euro 15.178.140,79, sono trasferiti all'Ente Strumentale alla C.R.I. in L.c.a., a valere sul finanziamento di cui all'articolo 2 comma 5 ed in particolare sulle somme accantonate con il decreto ministeriale Salute del 17 maggio 2021 per una quota di euro 7.589.070,395 e sullo stesso finanziamento, nell'anno 2022, per la rimanente somma di euro 7.589.070,395. Conseguentemente, il commissario liquidatore, di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012, è autorizzato a cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura liquidatoria. Le somme residuali accantonate con il decreto ministeriale Salute del 17 maggio 2021, e a far data dal 1° gennaio 2022 tutte le somme relative al finanziamento non utilizzate e prive di vincolo di destinazione, sono trasferite all'Associazione della Croce Rossa Italiana per nuove attività convenzionali integrative rispetto quelle previste e già finanziate con il succitato decreto."».

190.0.23

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 190-bis.***(Assunzioni straordinarie di allievi agenti Polizia Penitenziaria)*

1. Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi anche alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, a valere sulle facoltà assunzionali, sono autorizzate assunzioni straordinarie di allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento degli idonei della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia Penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – 4° serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019, elevato a 938 posti.».

190.0.24

MATRISCIANO, ROMANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 190-bis.***(Idoneità al servizio nel Corpo dei Vigili del fuoco)*

1. All'articolo 234 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La presenza di protesi articolari non costituisce di per sé causa di inidoneità ma la determina solo in caso che produca rilevanti alterazioni funzionali valutate durante la visita degli idonei organismi sanitari."».

190.0.25

DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 190-bis.**

1. All'interno delle Organizzazioni datoriali nazionali, le federazioni o associazioni in possesso di abilitazione di sicurezza di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, Statuti distinti ed autonomi, indipendenti da quelli nazionali di riferimento, per adeguarsi ai requisiti personali

di sicurezza richiesti ai rappresentanti legali e per armonizzare le scadenze associative a quelle del NOSI, anche in difformità da limiti o durata di mandato previste. La decorrenza dei nuovi limiti avverrà dalla data di approvazione dei nuovi statuti.».

190.0.26

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 190-bis.

1. All'interno delle Organizzazioni datoriali nazionali, le federazioni o associazioni in possesso di abilitazione di sicurezza di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, Statuti distinti ed autonomi, indipendenti da quelli nazionali di riferimento, per adeguarsi ai requisiti personali richiesti ai rappresentanti legali e per armonizzare le scadenze associative a quelle del NOSI.».

Art. 191

191.1

DESSÌ

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

«1. L'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2021, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 è abrogato.».

191.2

FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 191. – (Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali) – 1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del

valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma *8-ter* è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma *2-ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente de-

corre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui ai precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale dei citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge,».

191.3

DELL'OLIO, CASTALDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 191. – (Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali) – 1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-*ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla forma-

zione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive."

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da

adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.4

FERRO, DAMIANI

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 191. – (*Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali*) – 1. All’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l’eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l’avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-*quater*. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-*ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’articolo 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto

per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui ai presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma *8-ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma *8-quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo *43-bis* o dall'articolo *43-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del

comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.5

COLLINA, MANCA, MISIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 191. – (Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali) – 1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-*quater*. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-*ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176,

comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di im-

presa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.6

ASTORRE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 191. – (Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali) – 1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo al netto

dell'eventuale minusvalenza dedotta dai dante causa ai sensi del secondo periodo è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma *8-ter* è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma *2-ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma *8-ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-*quinquies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.7

CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 191. – (*Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali*) – 1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per cia-

scun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma *8-ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma *2-ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente

decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.8

CONZATTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 191. – (Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali) – 1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge

13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-*quater*. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-*ter*, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.

8-*quinquies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei

componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.9

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 191. – (Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali) – 1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-quater. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-ter, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo;

8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore del-

l'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, del-

l'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.10

ROMANI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 191. – (*Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali*) – All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*ter*. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-*bis* alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un trentatreesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

8-*quater*. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 8-*ter* è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto

per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facoltà di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da adottarsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al periodo precedente. Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

191.11

CALANDRINI, DE CARLO

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole:* «a un cinquantesimo di detto importo» *sono sostituite dalle parole:* «a un trentesimo di detto importo»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi», *aggiungere le parole:* «ridotte alla metà».

191.12

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le società di persone ed equiparate possono affiancare il saldo attivo delle rivalutazioni, anche effettuate negli anni precedenti, applicando in capo alla società l'imposta sostitutiva del 10 per cento, da versare con le modalità indicata al comma 6."».

191.13

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;"

2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;"

3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.».

Conseguentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

191.14

GIAMMANCO, DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;"

2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;"

3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.»

Conseguentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

191.15

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies*) bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati, anche bevande specifiche per l'alimentazione di neonati e di bambini."».

Conseguentemente all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» *con le seguenti:* «575 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».

191.16

GIAMMANCO, DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-*undecies* è aggiunto il seguente:

"127-*vicies*) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia."».

Conseguentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

191.17

DE PETRIS, PERILLI, MAIORINO, GIAMMANCO, UNTERBERGER, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES, LA MURA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undevicies è aggiunto il seguente:

"127-vicies) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia"».

Conseguentemente, dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Disposizioni la riduzione dei sussidi alle fonti fossili)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A– Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta, ridurre, nel 2022, del 20 per cento le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l’esclusione degli impieghi per la pesca.

2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

191.18

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

3-ter. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 3-bis del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'8 per cento.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

191.19

DE CARLO, LA PIETRA, CALANDRINI

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

c) al terzo periodo, le parole: "15 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

5. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'8 per cento.».

191.20

VONO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 9, comma 1, numero 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "deposito," è inserita la seguente: "sosta,"».

191.0.1

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 191-bis.

(Soppressione delle norme sulla compatibilità tra l'istituto del Gruppo Iva e il regime Iva dei Consorzi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972)

1. All'articolo 70-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i commi 3-*bis* e 3-*ter* sono abrogati.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in capo ai contribuenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 70-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «597 milioni di euro per l'anno 2022 e 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

191.0.2

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*:

"1) al comma 1, la parola b)," è soppressa;

2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 46,50 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022, 47,70 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2023, 48,90 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2024.

3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 42 punti percentuali a decorrere dall'anno 2022.

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.

3-quinquies. Per il triennio 2022-2024, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. A decorrere dal triennio 2025-2027, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di garantire la stabilità del gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-bis e 3-ter.

3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-quinquies è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.

3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.

3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-quinquies, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.;

3) il comma 4 è soppresso;

4) al comma 6 il primo periodo è soppresso; al secondo periodo, la parola: 2019' è sostituita con la seguente: 2022' e le parole: 96,22 per cento della somma dell'accisa globale' sono sostituite con le seguenti: 98,00 per cento della somma delle componenti l'accisa totale di cui al comma 3 lettera a) e b)'';

b) all'Allegato 1, alla voce «Tabacchi lavorati», la lettera c) è soppressa.

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo, stimato in euro 144 milioni di euro per l'anno 2022, 116 milioni di euro per l'anno 2023 e 156 milioni di euro per l'anno 2024 è

versato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere destinato al rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.'.

191.0.3

BINETTI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 191-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)

1. Al comma 3 dell'articolo 39-*terdecies* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e all'80 per cento dal 1° gennaio 2022"».

191.0.4

BINETTI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 191-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)

1. Al comma 3 dell'articolo 39-*terdecies* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ", al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023", sono sostituite con le seguenti: "e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2022".

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma 15-*bis*, sono destinate alla ricerca nel campo dei Tumori polmonari e alle nuove tecnologie diagnostiche *Next Generation Sequencing* (NGS), per una medicina di precisione fortemente personalizzata. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo, in cui confluiscono le predette maggiori entrate.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse di cui al comma 15-ter, con cadenza triennale, tra le istituzioni che svolgono le attività di ricerca di cui al citato comma.».

191.0.5 (testo 2)

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

1. All'articolo 19, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 4-*bis*) è aggiunto il seguente:

"4-*ter*) per i clienti che, essendo già stati identificati da un soggetto obbligato e previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di avere accesso alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intrattenuto dal cliente all'interno dell'Unione europea presso il già menzionato soggetto obbligato. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h*-septies.1) punti 7 e 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I soggetti tenuti all'obbligo di identificazione acquisiscono in ogni caso il nome e il cognome del cliente;".

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 1, le parole "fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa", sono sostituite dalle seguenti: "fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non superi i 2,3 milioni di euro per impresa";

b) all'articolo 54, comma 2, le parole: "al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa" sono sostituite dalle seguenti: "al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa";

c) all'articolo 54, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o

290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.";

d) all'articolo 54, il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente: «Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato;

e) all'articolo 54, comma 7-*quater*, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

f) all'articolo 55, comma 8, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

g) all'articolo 56, comma 3, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

h) all'articolo 60, comma 4, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

i) all'articolo 60-*bis*, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022, compresi gli stessi costi sostenuti in parte durante tale periodo";

j) all'articolo 60-*bis*, comma 2, lettera b), le parole: "il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020 o 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020, 2021 o 2022";

k) all'articolo 60-*bis*, comma 5, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "12 milioni di euro";

l) all'articolo 60-*bis*, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione nei casi in cui il massimale applicabile non è superato.";

m) all'articolo 60-*bis*, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-*bis*. Le misure concesse ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, a condizione che la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e che le condizioni del di cui al presente articolo siano rispettate.";

n) all'articolo 61, comma 2, le parole: "e all'annualità 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", all'annualità 2021 e all'annualità 2022"».

3. Per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziata per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso in Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, è destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attività binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: – 5.000.000;

2023: – 5.000.000;

2024: – 5.000.000.

191.0.5

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 19, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero *4-bis*) è aggiunto il seguente: "*4-ter*) per i clienti che, essendo già stati identificati da un soggetto obbligato e previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di avere accesso alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intrattenuto dal cliente all'interno dell'Unione europea presso il già menzionato soggetto obbligato. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h-septies.1*) punti 7 e 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I soggetti tenuti all'obbligo di identificazione acquisiscono in ogni caso il nome e il cognome del cliente;"».

191.0.6

MIRABELLI, MALPEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Tracciabilità del pagamento dei canoni di locazione abitativa e obbligatorietà della registrazione del contratto di locazione)

1. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente: "*5-bis*. I canoni delle locazioni ad uso abitativo sono obbligatoriamente corrisposti,

indipendentemente dall'importo, con modalità di versamento che ne assicurino la tracciabilità anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.";

b) all'articolo 13, comma 6, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "o l'abbia effettuato tardivamente"».

191.0.7

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)

1. All'articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente comma 3-ter "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-bis non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi";

2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che alcuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari"».

191.0.8

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"1. Al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".

2. Dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente comma: "3-*ter*.L'imputazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-*bis* non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d*), *e*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi";

2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo. 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che alcuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari"».

191.0.9

CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 191-bis.***(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari)*

1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"1. Al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".

2. Dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente comma: "3-*ter*. L'imputazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-*bis* non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d*), *e*) *f*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi";

2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che alcuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari"».

191.0.10

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

(Aggiornamento del regime fiscale dei Fondi di investimento alternativi (FIA)

immobiliari)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 3-*bis*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".

Dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente comma "3-*ter*. L'imputazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-*bis* non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d*), *e*) *f*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La prevalenza dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi";

2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che alcuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari".».

191.0.11

ROMANI, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 191-bis.

(Regime transitorio alla disciplina dall'imposta sul valore aggiunto ai prodotti librari)

1. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in via transitoria i libri, di cui alla Tabella A, Parte II, numero 18), sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2030.

2. Agli oneri di spesa derivati dal comma 1, valutati in euro 90 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194 della presente legge».

191.0.12

PITTELLA, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 191-bis.

1. In revisione di quanto previsto dagli articoli 39-*quinquies* e 39-*octies* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il meccanismo di aggiornamento automatico dell'onere fiscale minimo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *b*), è soppresso».

191.0.13

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 191-bis.

(Assegnazione o cessione di beni ai soci ed estromissione di immobili dal patrimonio dell'impresa).

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2021 ed entro il 30 settembre 2022. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono

effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 ed entro il 16 giugno 2023.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2021, poste in essere dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022. versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2022 e il 30 giugno 2023. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2022».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 470 milioni di euro per l'anno 2023, 475,6 milioni di euro per l'anno 2024, 474 milioni di euro per l'anno 2025, 472,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

191.0.14

MODENA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

1. In materia di rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti indicati all'articolo 73, comma 1, lettera *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono posti nella facoltà di eseguire la rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 696, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

2. Per l'attuazione e l'esecuzione delle operazioni di cui al comma I si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194».

191.0.15

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 191-bis.

1. In materia di rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti indicati all'articolo 73, comma 1, lettera *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono posti nella facoltà di eseguire la rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 696, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

2. Per l'attuazione e l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

Art. 192**192.1**

DE PETRIS, BUCCARELLA, RUOTOLO, GRASSO, LAFORGIA

L'articolo è soppresso.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, stimati nella RT in 120 mila euro all'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

192.2

LOMUTI, VANIN, GAUDIANO, EVANGELISTA, PIARULLI, D'ANGELO, MAIORINO, GALLICCHIO

Sopprimere l'articolo.

192.3

URRARO, OSTELLARI, PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Sopprimere l'articolo.

192.4

DAMIANI

Sopprimere l'articolo.

192.5

AIMI, VITALI

Sopprimere l'articolo.

192.6

CALANDRINI, DE CARLO

Sopprimere l'articolo.

192.7

BALBONI, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Sopprimere l'articolo.

192.8

CONZATTI

L'articolo è soppresso.

192.9

DE BONIS

Sopprimere l'articolo.

192.10

URRARO, OSTELLARI, PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI,
TESTOR, TOSATO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

192.11

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

192.12

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Al comma 1, il numero 1) è soppresso.

192.13

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso: «01», sopprimere le parole da: «, ovvero» ,fino a: «comma 1,».

192.14

VITALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024».

192.0.1

URRARO, PILLON, EMANUELE PELLEGRINI, PEPE, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 221, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82." sono aggiunte le seguenti: ", fatti salvi i contributi unificati già versati o emessi."».

192.0.2

MARCO PELLEGRINI, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Ripartizione Inoptato)

1. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le risorse sono destinate all'erario e ripartite in proporzione alle scelte espresse tra le cinque tipologie di intervento di cui all'art. 2 del citato decreto n. 76 del 1998"».

192.0.3

MALLEGNI, PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche alla legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. L'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato».

192.0.4

CAUSIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche alla legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. L'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato».

192.0.5

VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche alla legge 11 marzo 1988, a 67)

1. L'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato».

192.0.6

GALLICCHIO, ROMANO, FEDE, TRENTACOSTE, CROATTI, VANIN, DONNO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche in materia di trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità"».

192.0.7

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-ter, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. I prodotti solidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo.

4-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4-bis e di cui all'articolo 62-quater, comma 7-quater, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i prodotti a cui sono assimilati. la determinazione di cui al primo periodo definisce anche i dettagli attuativi e autorizzativi per la vendita ai consumatori, per il tramite di punti vendita specializzati, esclusivamente dei prodotti di cui al comma 4-bis costituiti da fiori freschi o essiccati, che possono essere venduti tali e quali, e dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 7-quater, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita dei prodotti di cui al precedente periodo è consentita la prosecuzione dell'attività";

b) all'articolo 39-octies, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Per i prodotti di cui all'articolo 39-ter, comma 4-bis, costituiti da fiori freschi o essiccati che possono essere venduti tali e quali l'accisa è pari al 23,5 per cento";

c) all'articolo 62-quater, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

"7-quater. I prodotti liquidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo contenenti nicotina"».

192.0.8

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-ter, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. I prodotti solidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo.

4-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4-bis e di cui all'articolo 62-quater, comma 7-quater, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i prodotti a cui sono assimilati. La determinazione di cui al primo periodo definisce anche i dettagli attuativi e autorizzativi per la vendita ai consumatori, per il tramite di punti vendita specializzati, esclusivamente dei prodotti di cui al comma 4-bis costituiti da fiori freschi o essiccati, che possono essere venduti tali e quali, e dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 7-quater, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita dei prodotti di cui al precedente periodo è consentita la prosecuzione dell'attività";

b) all'articolo 39-octies, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Per i prodotti di cui all'articolo 39-ter, comma 4-bis, costituiti da fiori freschi o essiccati che possono essere venduti tali e quali l'accisa è pari al 23,5 per cento";

c) all'articolo 62-quater, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

"7-quater. I prodotti liquidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo contenenti nicotina"».

192.0.9

RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-ter, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. I prodotti solidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo.

4-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4-bis e di cui all'articolo 62-quater, comma 7-quater, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i prodotti a cui sono assimilati. La determinazione di cui al primo periodo definisce anche i dettagli attuativi e autorizzativi per la vendita ai consumatori, per il tramite di punti vendita specializzati, esclusivamente dei prodotti di cui al comma 4-bis costituiti da fiori freschi o essiccati, che possono essere venduti tali e quali, e dei prodotti di cui all'articolo 62-quater, comma 7-quater, nel rispetto dei requisiti sanciti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 23 della medesima legge. Nelle more dell'adozione della predetta determinazione ai punti vendita dei prodotti di cui al precedente periodo è consentita la prosecuzione dell'attività";

b) all'articolo 39-octies, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Per i prodotti di cui all'articolo 39-ter, comma 4-bis, costituiti da fiori freschi o essiccati che possono essere venduti tali e quali l'accisa è pari al 23,5 per cento";

c) all'articolo 62-quater, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

"7-quater. I prodotti liquidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo contenenti nicotina"».

192.0.10

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-octies:

- 1) al comma 1, la parola "b), " è soppressa;
- 2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 46,50 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022, 47,70 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2023, 48,90 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2024.

3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 42 punti percentuali a decorrere dall'anno 2022.

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.

3-quinquies. Per il triennio 2022-2024, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. A decorrere dal triennio 2025-2027, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di garantire la stabilità del gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-bis e 3-ter.

3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-quinquies è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.

3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.

3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-quinquies, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.";

3) il comma 4 è soppresso;

4) al comma 6:

– il primo periodo è soppresso;

– al secondo periodo, la parola "2019" è sostituita con "2022" e le parole "96,22 per cento della somma dell'accisa globale" sono sostituite con "98,00 per cento della somma delle componenti l'accisa totale di cui al comma 3 lettere a) e b)";

b) all'Allegato I, alla voce "Tabacchi lavorati", la lettera c) è soppressa.

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo, stimato in euro 144 milioni di euro per l'anno 2022, 116 milioni di euro per l'anno 2023 e 156 milioni di euro per l'anno 2024 è versato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere destinato al rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

192.0.11

ROJC

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

1. All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole "al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023"».

192.0.12

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Disposizioni in materia di accise)

All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023".».

192.0.13

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)

All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023".».

192.0.14

SACCONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e successive modificazioni";

b) dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

"7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'appli-

cazione dell'articolo 291-ter è quella di euro 25 per grammo di prodotto."».

192.0.15

FARAONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

"1-*ter*1. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-*ter*, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 4, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e successive modificazioni";

b) dopo il comma 7-*ter*, è inserito il seguente:

"7-*ter*1 . Le disposizioni degli articoli 291-*bis* e 291-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-*bis* è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-*ter* è quella di euro 25 per grammo di prodotto."».

192.0.16 (testo 2)

ROJC

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, e successive modificazioni";

b) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

"7-*quater*. Le disposizioni degli articoli 291-bis e 291-ter si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-*quater* del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-bis è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'art. 291-ter è quella di euro 25 per grammo di prodotto".

2. All'articolo 39-*terdecies* comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole "al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al quaranta per cento dal 1° gennaio 2022 e al cinquanta per cento dal 1° gennaio 2023"».

192.0.16

ROJC

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: "1-*quater*. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 7-*quater* del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11

e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e successive modificazioni";

b) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente: "7-quater. Le disposizioni degli articoli 291-bis e 291-ter si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-quater del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-bis è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-ter è quella di euro 25 per grammo di prodotto."».

192.0.17

ROMANI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504)

All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. I prodotti che contengono nicotina costituiti da sostanze solide o in polvere, destinati ad essere assunti dall'organismo senza inalazione, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad una imposta di consumo in misura pari a 22 euro per chilogrammo e agli stessi prodotti si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 7-quater del presente articolo nonché quelle in materia di vendita a distanza di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e successive modificazioni".

Dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

"7-quater. Le disposizioni degli articoli 291-bis e 291-ter del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-quater del presente articolo. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-bis è quella di euro 5 per grammo di prodotto, e comunque in misura non inferiore a euro 516. La sanzione amministrativa prevista, nell'applicazione dell'articolo 291-ter è quella di euro 25 per grammo di prodotto."».

192.0.18

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Fuori dei casi di cui al comma 5, all'utilizzo anche in compensazione di un credito non spettante o all'utilizzo di un credito in violazione delle modalità previste dalle leggi vigenti, si applica la sanzione pari al 30 per cento del credito indebitamente goduto.";

b) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Si intende inesistente il credito privo di supporto documentale o documentato sulla base di atti o fatti di natura fraudolenta, ancorché l'inesistenza sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633."».

192.0.19

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: "1 gennaio 2022" sono sostituite da: "1° luglio 2022";

b) alla lettera b) la parola: "ricevimento" è sostituita dalla parola: "registrazione"».

192.0.20

MALLEGNi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo le parole: "1 gennaio 2022" sono sostituite da: "1° luglio 2022";

b) al quarto periodo, alla lettera b) la parola: "ricevimento" è sostituita dalla parola: "registrazione"».

192.0.21

CAUSIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: "1 gennaio 2022" sono sostituite da: "1° luglio 2022";

b) alla lettera b) la parola: "ricevimento" è sostituita dalla parola: "registrazione"».

192.0.22

VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)

1. Al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "1 gennaio 2022" sono sostituite da: "1° luglio 2022";

b) alla lettera b) la parola: "ricevimento" è sostituita dalla parola: "registrazione"».

192.0.23

MIRABELLI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Disposizioni in materia di proroghe del gioco pubblico)

1. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole: "entro il 15 settembre 2022«.

2. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "40" sono sostituite con le parole: "100" e le parole: "euro 2,5 milioni" sono sostituite dalle parole: "3 milioni".

3. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo capoverso prima delle parole: "caso di aggiudicazione" sono aggiunte le parole: "Per le concessioni di cui al comma 727 lettere a), b), c), d), in"; al termine del medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: "Per le concessioni di cui al comma 727 lettera e) alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara deve essere versata una somma pari al 50 per cento della base d'asta. In caso di aggiudicazione deve essere versata la differenza tra l'offerta presentata e il versamento effettuato, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di concessione. In caso di non aggiudicazione, le somme versate sono restituite al partecipante le somme versate sono restituite al partecipante entro 30 giorni dalla pubblicazione della pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari".

4. Al fine di consentire l'attribuzione delle concessioni relative al gioco mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la durata delle vigenti concessioni relative alla gestione della rete telematica del gioco lecito di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, attribuite a seguito della procedura di gara prevista dall'articolo 24, comma 35, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni di cui al comma 1, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma così determinata, a partire dal 1 aprile 2022:

a) 0,35 centesimi di euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera a), collegato alla rete telematica del concessionario;

b) 3 euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera b), collegato alla rete telematica del concessionario.

5. Al fine di consentire l'attribuzione delle concessioni relative al gioco a distanza di cui all'articolo 1, comma 727 lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la durata delle vigenti concessioni è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma pari ad euro 365 al giorno, a partire dal 1° gennaio 2023.

6. All'articolo 1 comma 1048 della legge del 27 dicembre 2017 n. 105, le parole: "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite con le parole: "da indire entro il 15 settembre 2022".

7. Al fine di consentire l'attribuzione delle concessioni di cui al comma 6, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni, a fronte del versamento a partire dal 1° aprile 2022, da parte dei concessionari, della somma di:

a) 20 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati;

b) 12 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

8. Le somme previste per la proroga delle concessioni ai sensi dei commi 4 e seguenti del presente articolo sono versate entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal *partner* tecnologico Sogei s.p.a. Le somme non sono dovute unicamente per i giorni di chiusura o sospensione del gioco eventualmente disposte da parte delle pubbliche autorità a causa dell'emergenza da COVID-19».

192.0.24

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

1. Al decreto legislativo n. 173 del 27 dicembre 2019 apportare le seguenti modificazioni: al comma 1 dell'articolo 1084-*bis* sono eliminate le seguenti espressioni: "che nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio senza demerito".

Al comma 2 dello stesso articolo, dopo le parole di cui al comma 1, sono inserite le seguenti espressioni: "soggiace alla medesima normativa delle promozioni ad anzianità del servizio permanente effettivo"».

192.0.25

LUPO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Disposizioni di revisione dei canoni delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e mappatura del demanio e del litorale costiero-marittimo)

1. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi:

a) all'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Dal 1° gennaio 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 5.000";

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), è aggiunto il seguente: "1-bis) alla misura del canone annuo determinata per le concessioni demaniali marittime come al precedente numero 1), si aggiunge una quota pari:

- 1) al 5 per cento del fatturato annuo se superiore a 175.000 euro;
- 2) al 7 per cento del fatturato annuo se superiore a 250.000 euro;
- 3) al 9 per cento del fatturato annuo se superiore a 315.000 euro".

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al "Fondo mappatura e riqualificazione e valorizzazione ambientale dell'area costiera", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze destinato ad interventi finalizzati alla mappatura delle concessioni demaniali marittime, nonché al monitoraggio, al miglioramento ed al mantenimento del demanio marittimo con finalità turistico ricreative, per interventi di difesa della costa e di demolizione di edifici abusivi e per il miglioramento della fruizione delle spiagge libere.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è effettuata una ricognizione e una mappatura completa e dettagliata del demanio e del litorale costiero-marittimo che comprenda almeno i seguenti elementi:

- a) le concessioni e la natura delle stesse;
- b) i beneficiari, l'ente proprietario e i legali rappresentanti nonché, se diverso, l'ente gestore, o ogni altro dato utile a verificare la persistenza in favore del medesimo soggetto delle concessioni;
- c) la durata, i rinnovi in favore di un medesimo concessionario, di una società controllata dal concessionario o di un suo familiare diretto;
- d) i canoni attualmente applicati, dovuti e realmente corrisposti;
- e) l'individuazione della tipologia e del numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;

f) l'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

g) la ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse;

h) la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;

i) l'entità, la tipologia e lo stato delle zone di spiaggia libera.

4. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblica, nel rispetto della normativa sulla privacy, sul sito internet del Sistema informativo Demanio "il portale del mare" tutti i dati e le informazioni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative di cui al precedente comma 3, disaggregati per ogni singola concessione e resi intelligibili tramite strumenti di visualizzazione dei dati.

5. Ai costi per la mappatura di cui al comma 3 si provvede a valere sul fondo di cui al comma 2.».

192.0.26

SALVINI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Disposizioni di contrasto alle frodi sul versamento dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Le cessioni di beni mobili, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, effettuate nei confronti di cessionari non soggetti passivi, realizzate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono documentate mediante l'emissione di fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

2. I cedenti dei beni di cui al comma 1 eseguono il versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, cumulativamente per ogni mese, entro cinque giorni successivi alla fine del mese in cui, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, si considerano effettuate le cessioni di cui al comma 1.

3. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore dell'interfaccia elettronica per il cui tramite sono state realizzate le cessioni di cui al comma 1; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore dell'interfaccia elettronica è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata. In caso di omesso o ritardato versamento, la re-

sponsabilità solidale del gestore dell'interfaccia elettronica si estende anche agli interessi e alle sanzioni.

4. I cedenti dei beni di cui al comma 1 possono conferire mandato al gestore dell'interfaccia elettronica di eseguire per loro conto il versamento di cui al comma 2, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1. In tal caso il gestore dell'interfaccia elettronica trattiene l'importo dell'IVA da versare dal corrispettivo pagato dai cessionari dei beni di cui al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano ai cedenti di cui al comma 1 che integrino i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al medesimo comma e che prestino idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora il rapporto tra i cedenti dei beni di cui al comma 1 e il gestore dell'interfaccia elettronica sia regolato da un contratto di commissione, per il quale risulti applicabile l'articolo 2, comma 2, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «489,7 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «389,7 milioni».

192.0.27

MIRABELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

1. Le concessioni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate senza ulteriori oneri sino al 30 novembre 2022.

2. Al fine di consentire all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli l'indizione delle gare, la quantità e le caratteristiche dei punti di commercializzazione del gioco legale, nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale, sono definiti, in osservanza con quanto sancito in sede di Conferenza Unificata Stato Regione n. 103/U del 7 settembre 2017, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.

3. I termini per l'indizione delle rispettive procedure di selezione previste dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 24 comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2022.».

192.0.28

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Misure per la responsabilizzazione delle piattaforme online)

1. Le cessioni di beni mobili, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, effettuate nei confronti di cessionari non soggetti passivi, realizzate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono documentate mediante l'emissione di fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.

2. I cedenti dei beni di cui al comma 1 eseguono il versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, cumulativamente per ogni mese, entro cinque giorni successivi alla fine del mese in cui, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si considerano effettuate le cessioni di cui al comma 1.

3. La ricevuta di versamento è consegnata al gestore dell'interfaccia elettronica per il cui tramite sono state realizzate le cessioni di cui al comma 1.

In mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore dell'interfaccia elettronica è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.

In caso di omesso o ritardato versamento, la responsabilità solidale del gestore dell'interfaccia elettronica si estende anche agli interessi e alle sanzioni.

4. I cedenti dei beni di cui al comma 1 possono conferire mandato al gestore dell'interfaccia elettronica di eseguire per loro conto il versamento di cui al comma 2 con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1. In tal caso il gestore dell'interfaccia elettronica trattiene l'importo dell'IVA da versare dal corrispettivo pagato dai cessionari dei beni di cui al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano ai cedenti di cui al comma 1 che integrano i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 e che prestino idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.

6. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano qualora il rapporto tra i cedenti dei beni di cui al comma 1 ed il gestore dell'interfaccia elettronica sia regolato da un contratto di commissione per il quale risulti applicabile l'articolo 2, comma 2, n. 3), decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».

192.0.29

ROMANI, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 192-bis.

(Flat Tax)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a euro 100.000 euro, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.

2. Agli oneri di spesa derivati dal comma 1, valutati in 500 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 194 della presente legge.».

Conseguentemente ridurre di 90 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

192.0.30

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 192-bis.

(Sostegno e riordino del settore dei giochi pubblici)

1. In ragione della necessità di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni in materia di giochi pubblici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di scadenza relativi alle concessioni gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza sono prorogati secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l'assegnazione delle nuove concessioni, di cui all'articolo 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l'interruzione delle raccolte e dei proventi erariali.

3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del TULPS proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 9 mesi.

5. Le concessioni dei Giochi numerici a quota fissa, dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in essere parametrati alla durata della proroga.

6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, Gomma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3, 4, 5 come definiti con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 31 marzo 2021, 30 marzo 2022 e 30 marzo 2023.

8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.

9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno IO del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.

10. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024:

a) sono sospesi gli effetti espulsivi e limitativi di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco adottati con provvedimenti delle Regioni o dei comuni con facoltà di reinstallazione in esercizio degli apparecchi rimossi a seguito dell'entrata in vigore dei suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali sentenze passate in giudicato o di provvedimenti di carattere amministrativo o sanzionatorio avverso i quali siano scaduti i termini per l'impugnazione.

b) il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita ed il numero dei Nulla Osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale sono definiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2022, previa intesa con la conferenza Stato Regioni e consultati gli organismi rappresentativi degli operatori economici del settore, assicurando le condizioni di equilibrio economico-finanziario degli operatori e delle relative filiere e la sostenibilità territoriale di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco.

11. Restano fermi, per le attività di cui ai dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 727 è abrogato.

13. L'articolo 27 e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, sono abrogati.

14 All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 400 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di spesa di cui all'articolo 194 della presente legge.».

Art. 193**193.0.1**

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 193-bis.***(Incremento delle risorse a sostegno delle locazioni)*

1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo, acuitosi nel nostro Paese anche a causa degli effetti del COVID-19 e che ha sensibilmente ridotto le capacità di reddito di numerosi cittadini locatari, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998 n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. L'erogazione delle risorse di cui al comma I viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

Conseguentemente, l'articolo 194 è sostituito dal seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

193.0.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 193-bis.***(Incremento finanziamento fondo morosità incolpevole)*

1. Al fine di mitigare gli effetti sul disagio abitativo acuitosi dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. L'erogazione delle risorse di cui al comma I viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

Conseguentemente, l'articolo 194 è sostituito dal seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

193.0.3

BOTTICI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 193-bis.

(Fondo "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare")

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di complessivi 450 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

193.0.4

GASPARRI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 193-bis.

(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati – Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione:

a) che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

b) che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;

3. Al fine di determinare correttamente gli importi di cui al comma 2, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuati i codici ATECO delle imprese destinatarie del contributo.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni».

Art. 194

194.1

CAUSIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

194.2

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1 sostituire le parole da: «600 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «499,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 399,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo, Programma: 1.7 – Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 1.800.000;
CS: + 1.800.000.

2023:

CP: + 1.800.000;
CS: + 1.800.000.

2024:

CP: + 1.800.000;

CS: + 1.800.000.

194.3

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1 sostituire le parole da: «600 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «599,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10. Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000.

2023:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000.

2024:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000.

194.4

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1 sostituire le parole da: «600 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «599,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione: 4 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Programma: 4.1 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2023:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2024:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

194.5

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Al comma 1 sostituire le parole da: «600 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «599,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1, L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10. Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2023:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2024:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

Art. 195.

Art. 195

195.1

BAGNAI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di

cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma *7-octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-nonies. Le previsioni di cui al comma *7-quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

195.2

PRESUTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Al fine di sostenere l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma *7-octies*, dell'articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-nonies. Le previsioni di cui al comma *7-quinquies* si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

195.3

MANCA, COLLINA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici d'investimento, garantendo la massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dopo il comma 7-octies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è inserito il seguente:

"7-nonies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea."».

195.0.1

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 195-bis.

(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-bis.

1. Il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura' di cui all'articolo 14 provvede all'erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro, di durata non superiore al decennio e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.

Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 14.

3. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l'ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell'ambito degli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

4. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell'istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, previa attività preliminare svolta dalle Prefetture secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell'Interno. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere del comitato. Può altresì avvalersi di consulenti.

5. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l'associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell'Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l'intera sua durata.

6. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 14.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede avvalendosi sulle risorse destinate al Fondo di solidarietà."

2. All'articolo 15, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere

sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5% del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."».

195.0.2

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 195-bis.

(Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 1, le parole "fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa", sono sostituite dalle seguenti: "fino a un importo complessivo che in qualsiasi momento non superi i 2,3 milioni di euro per impresa";

b) all'articolo 54, comma 2, le parole "al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa" sono sostituite dalle seguenti: "al di sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa";

c) all'articolo 54, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.";

d) all'articolo 54, il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato.";

e) all'articolo 54, comma 7-quater, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

f) all'articolo 55, comma 8, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

g) all'articolo 56, comma 3, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

h) all'articolo 60, comma 4, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";

i) all'articolo 60-*bis*, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022, compresi gli stessi costi sostenuti in parte durante tale periodo;«;

j) all'articolo 60-*bis*, comma 2, lettera b), le parole "il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020 o 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020, 2021 o 2022";

k) all'articolo 60-*bis*, comma 5, le parole "10 milioni di euro" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "12 milioni di euro";

l) all'articolo 60-*bis*, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione nei casi in cui il massimale applicabile non è superato.";

m) all'articolo 60-*bis*, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-*bis*. Le misure concesse ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, a condizione che la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e che le condizioni del di cui al presente articolo siano rispettate.";

n) all'articolo 61, comma 2, le parole "e all'annualità 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", all'annualità 2021 e all'annualità 2022"».

195.0.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 195-*bis*.

(Modifiche in materia di accelerazione degli investimenti pubblici)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole "le amministrazioni interessate," sono aggiunte le parole "mediante apposite procedure di evidenza pubblica, possono avvalersi del supporto di qualificati operatori economici di mercato, al fine di dotarsi di specifiche competenze tecniche ovvero,"».

195.0.4

DI PIAZZA, DELL'OLIO, CASTALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 195-bis.***(Economia Sociale)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 2 milioni nell'anno 2022 e 1 milione di euro a decorrere dal 2023 per l'implementazione di politiche organiche di natura economico, finanziaria e fiscale, nell'ambito dell'economia sociale, così come definita anche dall'Action Plan for Social Economy della Commissione Europea.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, l'Istituto Nazionale di Statistica, di seguito Istat, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a disciplinare obiettivi e contributi, procede alla realizzazione del conto satellite per l'economia sociale nonché al progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento della platea di attori dell'economia sociale. Nei limiti di quanto previsto dalla convenzione, l'Istat è autorizzato a sottoscrivere contratti di collaborazione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 1».

Art. 196**196.1**

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 196. – (Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa) – *1.* I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro finzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore della presente legge, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.

2. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

3. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge che non optino per la incompatibilità assoluta possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al Decreto Legislativo 31 maggio 2016 n. 92 o di cui all'articolo 32 comma 8, a domanda ed a norma dell'articolo 18 commi da 1 a 4 per ciascuno dei successivi quadrienni. In tal caso l'incarico cessa al raggiungimento del settantaduesimo anno di età. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del raggiungimento dei limiti di età come previsto dall'articolo 1 del presente decreto.

4. I Giudici Onorari di Tribunale e i Vice Procuratori Onorari che ne facciano richiesta possono essere assegnati all'ufficio del Giudice di Pace.

5. Il trattamento economico dei magistrati onorari stabilizzati ai sensi del comma 1 è parificato a quello dei magistrati di tribunale.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, stimati in euro 420 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194».

196.2

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 426, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "426. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di istituire una rete e coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, un'attività di formazione e monitoraggio anche avvalendosi degli enti del Terzo settore, in conformità a quanto previsto dalla direttiva UE 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 diffusione del modello di servizio della Direttiva 2012/29/UE."».

196.0.1

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 196-bis.***(Introduzione dell'articolo 8-bis al decreto legislativo n. 155 del 2012)*

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8-bis.*(Riattivazione dei tribunali)*

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente.

2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

3. Il Ministro della giustizia provvede a modificare le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto, inserendovi i tribunali ripristinati su richiesta delle regioni interessate ai sensi del presente articolo, nonché a ricostituire i relativi circondari, che sono inseriti nella tabella di cui all'allegato 1.

4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la regione richiedente.

5. Entro cento giorni dalla data di stipula delle convenzioni di cui al comma 1, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali ripristinati ai sensi del medesimo comma e alla loro copertura."».

196.0.2

ROJC

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 196-bis.

(Modifiche al decreto legge n. 149 del 2013, come convertito in legge n. 13 del 2014, e successive modificazioni)

1. Al decreto-legge n. 149 del 2013, come convertito in legge n. 13 del 2014, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. A decorrere dall'anno 2021 l'onere di cui al comma 9 è ridotto al limite massimo di 6,65 milioni di euro.";

b) all'articolo 12:

1) al comma 2-bis:

aa) Dopo le parole: "ai medesimi a titolo di acconto", aggiungere le seguenti: ", e le restanti somme di cui al comma 6";

bb) Aggiungere in fine le seguenti parole: "e del comma 4-bis".

2) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. A decorrere dall'anno 2021, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9-bis, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 34,1 milioni di euro";

3) al comma 6 le parole "nuovamente riservate all'entrata del bilancio dello stato" sono sostituite dalle seguenti: "ripartite, in proporzione alle opzioni espresse ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo"».

196.0.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Disposizioni per integrazione del fondo "eredi portuali vittime amianto")

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo dopo le parole "nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022", sono aggiunte le seguenti "nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

b) Al quarto periodo dopo le parole "Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitorie in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di

coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali", sono aggiunte le seguenti "nonché aventi ad oggetto il rimborso ad INAIL delle somme destinate dall'Istituto a prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di lavoratori portuali deceduti per tali patologie e di loro superstiti"».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «480 milioni».

196.0.4

VALLARDI, BERGESIO, ZULIANI, RUFÀ, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 196-bis.

(Rifinanziamento fondo per favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo)

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nonché di 5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nonché di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022".»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge.

196.0.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Fondo per studi in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani)

1. All'articolo 1, comma 573, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è assegnata, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per una somma pari a 1 milione di euro, all'Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano e, per una somma pari a 1 milione di

euro, all'International Institute for Criminal Justice and Human Rights di Siracusa"».

196.0.6

TURCO, PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Estensione della durata e della platea dei beneficiari del Fondo di cui dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

1. Per i giudizi di risarcimento del danno relativi alle controversie di cui al comma 2-ter, dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, costituisce titolo di accesso al fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto-legge, anche il pronunciamento di una sentenza di risarcimento del danno non definitiva, in favore dei proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi. Le stesse norme si applicano nei casi in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in ragione delle medesime cause. È fatta comunque salva la facoltà del proprietario dell'immobile di insinuare il credito riconosciuto dalla sentenza, ovvero del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per la parte eccedente la quota coperta dal fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto-legge.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 15 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 20.000 euro per ciascuna unità abitativa.

3. All'articolo 77, comma 2-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA" sono sostituite dalle seguenti: ", di 5 milioni di euro per l'anno 2022, nonché di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato al riconoscimento di un indennizzo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, e 2022, di 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dei danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA".

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari ad euro 2.5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Come rifinanziato dall'articolo 194 della presente legge».

196.0.7

MIRABELLI, MALPEZZI, MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 196-bis.

(Risorse aggiuntive per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e per il Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. Per l'annualità 2022, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la ripartizione e il trasferimento sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture per sostenere le iniziative miranti ad una graduazione programmata dei provvedimenti di sfratto per morosità incolpevole e forme di rinegoziazione dei canoni di locazione per contenere i rischi di morosità e garantire stabilità di durata ai contratti».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 450 milioni di euro per l'anno 2022».

196.0.8

BERGESIO, VALLARDI, ZULIANI, RUFA, TOSATO, TESTOR, FAGGI, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 196-bis.***(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale «interventi indennizzatori»)*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per le aziende agricole assicurate nonostante il computo dei risarcimenti assicurativi dimostrino comunque un danno superiore al 30% della produzione lorda vendibile aziendale dell'anno 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

196.0.9 (testo 2)

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 196-bis.***(Fondo per le vittime dell'amianto e eredi portuali vittime amianto»)*

1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato della somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «570 milioni» e sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «470 milioni.»

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 356, le parole: «nella misura percentuale del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura percentuale del 20 per cento»;

b) Al comma 357, le parole: «pari a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 15.000»;

c) Al comma 358, al secondo periodo, le parole: «di 10.000 euro» sono sostituite dalle parole: «di 15.000 euro»;

d) Al comma 359, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «le risorse di cui ai commi 356 e 357 sono destinate alle prestazioni previste dagli stessi.».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «540 milioni di euro» e «440 milioni di euro».

3. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole «nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», sono aggiunte le seguenti «nonché di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

b) al quarto periodo dopo le parole: «Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debentrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali», sono aggiunte le seguenti: «nonché aventi ad oggetto il rimborso ad INAIL delle somme destinate dall'Istituto a prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di lavoratori portuali deceduti per tali patologie e di loro superstiti».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «480 milioni».

196.0.9

DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 24, è incrementato della somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni" con le seguenti: "570 milioni" e sostituire le parole: "500 milioni" con le seguenti: "470 milioni".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 356, le parole: "nella misura percentuale del 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura percentuale del 20 per cento";

b) al comma 357, le parole: "pari a euro 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "pari a euro 15.000";

c) al comma 358, al secondo periodo, le parole: "di 10.000 euro" sono sostituite dalle parole: "di 15.000 euro";

d) al comma 359, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "le risorse di cui ai commi 356 e 357 sono destinate alle prestazioni previste dagli stessi."».

Conseguentemente, all'articolo 194, le parole: «600 milioni di euro» e le parole: «500 milioni di euro» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «540 milioni di euro» e «440 milioni di euro».

196.0.10

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 196-bis.

(Proroga Fondo per installazione dei sistemi di videosorveglianza)

1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è confermata per il triennio 2023-2025 con un ammontare di risorse pari a 25 milioni di euro per ciascun anno.«.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.

196.0.11

DI PIAZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Incremento del Fondo per il Terzo Settore).

1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, anche volte a fronteggiare le conseguenze determinate dall'epidemia di COVID-19, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, all'articolo 194 sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro annui per gli anni 2023 e 2024 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

196.0.12

RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Incremento Fondo per il rimborso delle spese legali degli assolti)

1. Al fine di garantire agli assolti il rimborso di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1020 della stessa legge è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

196.0.13

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Istituzione di un Fondo per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria).

1. È istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro per l'anno 2023, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti:

a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche per mezzo di attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del terzo settore;

b) alla manutenzione straordinaria e degli istituti di pena, nell'ambito di progettualità volte a definire e proporre un modello di architettura penitenziaria coerente con l'idea di rieducazione, da un lato, e di elaborazione di interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, dall'altro;

c) di assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

d) a progetti di cura e assistenza sanitaria e psichiatrica in collaborazione con le Regioni;

e) di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

f) di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria.

2. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti, con il Ministro della Salute, con il Ministro del Lavoro, con il Ministro della università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato Regioni da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione delle presenti norme, vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" con le seguenti: "510 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

196.0.14

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Misure per il potenziamento della funzionalità e dell'organizzazioni degli uffici di esecuzione penale esterna).

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022, e di 15 milioni di euro per il 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «590 milioni di euro per l'anno 2022, 485 milioni di euro per l'anno 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

196.0.15

CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 di ulteriori 5 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «595 milioni di euro per l'anno 2022, di 495 milioni di euro per l'anno 2023, di 495 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

196.0.16

CANDURA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 196-bis.

(Fondo speciale per il finanziamento delle missioni all'estero del personale dell'Arma dei Carabinieri adibito a mansioni di consulenza).

1. Al fine di permetterne l'impiego nei teatri di crisi, è istituito il Fondo speciale per il finanziamento delle missioni all'estero del personale dell'Arma dei Carabinieri adibito a mansioni di consulenza, dotato di euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 194, comma 1 è ridotto di 1.800.000 euro per ciascun anno a decorrere dal 2022.

196.0.17

IWOBI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 196-bis.

(Fondo speciale per il sostegno ai gemellaggi e scambi d'amicizia tra gli enti locali italiani e quelli di Stati esteri)

Al fine di sostenere con interventi mirati dell'amministrazione centrale degli affari esteri e della rete diplomatico-consolare lo sviluppo delle relazioni internazionali degli enti locali, è istituito il Fondo speciale per la promozione dei gemellaggi e degli scambi d'amicizia tra gli enti locali italiani e quelli di Stati stranieri, con una dotazione di euro 600.000 a decorrere dal 2022».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194, comma 1 è ridotto di euro 600.000 per ciascun anno a decorrere dall'anno 2022.

196.0.18

IWObI, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 196-bis.***(Istituzione dell'Ufficio, dell'Inviato e del Fondo Speciale per la libertà religiosa)*

1. Al fine di promuovere il rispetto della libertà religiosa nel mondo, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e la Cooperazione Internazionale l'Ufficio per la libertà religiosa, diretto da un Inviato nominato con Decreto del Presidente della Repubblica.

2. Per finanziare le conseguenti spese per personale, organizzazione, funzionamento ed attività dell'Ufficio e dell'Inviato è istituito altresì il Fondo speciale per la libertà religiosa, con una dotazione di euro 600.000 annui a decorrere dal 2022».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 194, comma 1 è ridotto di euro 600.000 per ciascun anno a decorrere dall'anno 2022.

196.0.19

ALFIERI, ROJC, ZANDA, GIACOBBE, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 196-bis.***(Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), un Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle emergenze climatiche in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «500 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2031.».

196.0.20

GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Fondo di Ristoro)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di Ristoro (FdR), con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il FdR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori persone fisiche o ai loro successori *mortis causa*, o al coniuge, al soggetto legato da unione civile, al convivente *more uxorio* o ai parenti entro il secondo grado, che hanno acquistato strumenti finanziari di debito emessi da società, che non svolgono attività di intermediazione finanziaria e bancaria, iscritte nell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato ovvero sottoposte ad altre procedure concorsuali, i cui amministratori legali o di fatto siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato previsto dall'articolo 130 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero per le quali sia stato accertato che i soci, gli amministratori o le medesime società abbiano raccolto abusivamente risparmio tra il pubblico.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 30 per cento del costo di acquisto, in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti, inclusi gli oneri fiscali sostenuti anche durante il periodo di possesso degli strumenti finanziari, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo degli accessori di legge ove riconosciuti, a condizione che il risparmiatore abbia subito un danno ingiusto riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'arbitro per le controversie finanziarie in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o in ragione della predisposizione di prospetti informativi contenenti dati, notizie o informazioni risultati non veritieri, ovvero in ragione di omissioni o alterazioni di dati o di informazioni e notizie relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. È comunque escluso dall'importo dell'indennizzo l'ammontare di eventuali risarcimenti dei danni ricevuti a seguito delle sentenze e delle decisioni arbitrali favorevoli, nonché ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento.

3. La percentuale del 30 per cento, entro il limite di 100.000 euro, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finan-

ziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FdR e fino al suo esaurimento.

4. Il FdR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita e disciplinata una Commissione tecnica per: l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FdR; la verifica dei requisiti di cui ai commi 1 e 2; l'erogazione dell'indennizzo da parte del FdR. La citata Commissione è composta da un numero di membri non superiore a quattordici, in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono nominati i componenti della Commissione tecnica e determinati gli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FdR. Qualora l'importo dei compensi da attribuire ai componenti della Commissione tecnica risulti inferiore al predetto limite massimo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo eccedente confluisce nel FdR. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui ai commi 1 e 2, è inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda e le attività conseguenti non rientrano nell'ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso.

5. La Commissione tecnica acquisisce le decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, utili all'esame delle domande.

6. Le attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 4 sono affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti principi dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea, a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FdR non oltre il limite massimo complessivo di 10 milioni di euro.

7. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai sensi del presente articolo è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.

8. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso alle prestazioni del FdR le controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d*), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e i clienti professionali, di cui ai commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* del medesimo articolo 6.

9. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del FdR i soggetti che abbiano avuto, nelle società di cui al comma 1 o loro controllate, gli

incarichi di: componente del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo e di vigilanza, inclusi gli organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale e vice direttore generale, nonché i loro coniugi, parenti ed affini di primo e di secondo grado.

10. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 100 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2022 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

11. Entro il 30 settembre 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione relativa all'attuazione del presente articolo nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, le risorse della dotazione del FdR a tale scopo destinate, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del FdR. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e delle finanze comunica l'ammontare stimato delle risorse destinate all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2021.».

196.0.21

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Fondo per il ristoro dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari dovuto all'azzeramento del valore delle azioni)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per l'erogazione di misure di ristoro in favore dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari, che hanno subito un danno ingiusto, provocato dall'azzeramento del valore delle azioni, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per il triennio 2022-2024, che andranno ad affluire nel

Fondo di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dall'articolo 194.».

196.0.22

FENU, TRENTACOSTE, PUGLIA, LEONE, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

*(Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del *Coraebus undatus*)*

1. Al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo *Coraebus undatus*, il sughero estratto è obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di contenimento della diffusione del *Coraebus undatus* mediante le tecniche di cui al primo periodo.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito in favore dell'Università degli Studi di Sassari un apposito Fondo, con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022, destinato a sostenere le attività di monitoraggio del *Coraebus undatus*.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 2.».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «599,85 milioni di euro.».

196.0.23

LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 196-bis.

(Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma)

1. L'articolo 1, comma 395 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è soppresso.».

Art. 198**198.0.1**

NANNICINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 198-bis.

1. In ragione dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato a identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni pubbliche di gioco da mettere a gara, anche a seguito della straordinarietà derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e della conseguente normativa emergenziale che ha determinato la chiusura dei punti di raccolta di gioco, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati sono prorogate senza ulteriori oneri fino al 30 novembre 2022.

2. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il numero dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento, nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, anche ai fini di un allineamento temporale delle concessioni che consenta una decorrenza uniforme, secondo le indicazioni presenti nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indice entro il 15 settembre le procedure aperte, competitive e non discriminatorie per l'attribuzione delle concessioni di cui al comma 1.

4. Laddove non si dovesse addivenire all'indizione delle gare, al momento della scadenza delle concessioni in proroga, eventuali e successive proroghe saranno determinate con apposito provvedimento da parte del-

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sessanta giorni dalla scadenza del 30 novembre 2022.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 727 e l'articolo 1 comma 1130 della legge 20 dicembre 2020, n. 178, per quanto in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo, sono abrogate.».

Art. 199.

199.1

CASTALDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1 è premesso il seguente:

"01. A decorrere dal 1° gennaio 2022, non si applicano commissioni alle transazioni di importo inferiore ai 25 euro nel caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali da parte degli esercenti attività di impresa, arte o professione, avvenute mediante strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter."».

199.2

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito di imposta di cui al comma 2 spetta anche agli esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare superiore a 400.000 euro e fino ad 1 milione di euro, esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 400.000 euro."».

199.3

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito di imposta di cui al comma 2 spetta anche agli esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare superiore a 400.000 euro e fino ad 1 milione di euro, esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 400.000 euro."».

199.4

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le transazioni di importo inferiore ai 25 euro presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio».

199.5

ROMANI, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le transazioni di importo inferiore ai 25 euro presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio».

199.0.1

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Recupero di crediti relativi a somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo e di comunicazioni di avviso bonario. Disposizioni varie)

1. All'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "sia con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo sia con le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.";

b) dopo le parole: "a seguito dell'iscrizione a ruolo", inserire le seguenti: "o delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di avviso bonario";

c) dopo le parole: "l'estinzione del debito a ruolo", inserire le seguenti: "del debito derivante dalle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972".

2. All'articolo 1, comma 2 del decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo le parole: "e loro consorzi e associazioni," inserire le seguenti: "compresi gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)."

3. All'articolo 1 comma 1 lettera A del decreto legislativo 15 maggio 2017 n. 70 dopo la parola: "anzianità" sopprimere le parole: "di costituzione dell'impresa".

4. La compensazione dei crediti della pubblica amministrazione e dei debiti tributari, di cui all'articolo 12, comma 7-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, si applica anche per l'anno 2022 con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2021. La compensazione dei crediti della pubblica amministrazione e dei debiti tributari opera automaticamente al ricorrere dei presupposti previsti».

199.0.2

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 1, comma 394, legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 10-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successivamente dall'articolo 7, comma 4-*ter*, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dall'articolo 1, comma 810, legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche a tutte le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70».

199.0.3

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 1, comma 394, legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 10-*quaterdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successivamente dall'articolo 7, comma 4-*ter*, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dall'articolo 1, comma 810, legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70».

199.0.4

MALLEGNI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 199-bis.***(Modifiche agli articoli 10 e 11 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° luglio 2021 di attuazione dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)*

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° luglio 2021 è sostituito dal seguente:

"3. La prenotazione ha un termine di validità di novanta giorni dalla sua emissione. Entro tale termine l'utente è tenuto a presentarsi presso l'ente termale prescelto, per fruire dei servizi termali prenotati entro i successivi novanta giorni, con le modalità di cui al successivo articolo 11, comma 1. Qualora l'utente non si presenti e/o non fruisca dei servizi termali prenotati entro i predetti termini, la prenotazione decade e le somme oggetto della prenotazione stessa tornano nella disponibilità del Fondo".

2. I commi 3 e 2 dell'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° luglio 2021 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'ente termale per consentire la fruizione dei servizi termali oggetto di prenotazione, effettua le seguenti attività:

a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;

b) selezione della prenotazione riferita all'utente;

c) inserimento della data di inizio erogazione dei servizi termali oggetto della prenotazione, rilevante ai fini del rispetto del termine massimo di cui all'articolo 10, comma 3"».

199.0.5

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 199-bis.***(Modifiche agli articoli 10 e 11 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° luglio 2021 di attuazione dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)*

1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° luglio 2021 è sostituito dal seguente:

"3. La prenotazione ha un termine di validità di novanta giorni dalla sua emissione. Entro tale termine l'utente è tenuto a presentarsi presso

l'ente termale prescelto, per fruire dei servizi termali prenotati entro i successivi novanta giorni, con le modalità di cui al successivo articolo 11, comma 1. Qualora l'utente non si presenti e/o non fluisca dei servizi termali prenotati entro i predetti termini, la prenotazione decade e le somme oggetto della prenotazione stessa tornano nella disponibilità del Fondo."

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° luglio 2021 sono sostituiti dai seguenti:

"7. L'ente termale per consentire la fruizione dei servizi termali oggetto di prenotazione, effettua le seguenti attività:

a) accesso del legale rappresentante o suo delegato, mediante il sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica per la gestione dell'intervento di cui al presente decreto;

b) selezione della prenotazione riferita all'utente;

c) inserimento della data di inizio erogazione dei servizi termali oggetto della prenotazione, rilevante ai fini del rispetto del termine massimo di cui all'articolo 10, comma 3"».

199.0.6

GARRUTI, TONINELLI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Contributo a favore delle associazioni combattentistiche)

1. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 194 della presente legge"».

199.0.7

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 199-bis.

(Disposizioni in materia di gioco del bingo)

1. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni del Bingo, previsti dall'articolo 1, comma 636 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono rideterminati in misura pari a euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e ad euro 1.400 per frazioni di mese pari o inferiore a quindici giorni da versare entro il giorno 10 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei S.p.A.. Gli oneri concessori previsti relativi ai periodi di sospensione dell'attività di raccolta dovuta allo stato d'emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle sue successive proroghe non sono dovuti.

2. Per il solo periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 ciascun concessionario del gioco del Bingo ha la facoltà di versare il prelievo erariale e il compenso previsto per il controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo 5, del Decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle cartelle e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino al l'effettivo versamento».

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 589,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 497,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

199.0.8

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 199-bis.

(Misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale da gioco autorizzate)

1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1° giugno 2021 l'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:

"9-*quater*. L'accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica della maggiore età e della non presenza nel Registro nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall'attività di gioco. Le soluzioni tecnologiche idonee, che consentano la verifica puntuale dei nominativi senza alcuna memorizzazione dei dati, sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno ed il Ministero della salute, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio nell'ambito delle concessioni in essere entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.«

2. Le condotte elusive dei controlli di cui al comma 1 sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell'importo e nella durata"».

199.0.9

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 199-bis.

(Evoluzione tecnologica delle reti pubbliche di controllo dei giochi e per il contrasto al gioco d'azzardo patologico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi 727, 729 e 730 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti commi:

"727. Per perseguire più efficacemente gli obiettivi di tutela dell'ordine pubblico, della salute delle persone, della pubblica fede dei giocatori e di effettività del divieto di gioco per i minori, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 2022, definisce l'evoluzione tecnologica delle reti pubbliche di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e degli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, avendo quali criteri direttivi la possibilità, tramite le reti stesse, di verifica a distanza dei titoli autorizzatori, dell'avvio delle sessioni di gioco e dell'integrità dei programmi e dei dati di gioco nonché l'implementazione di sistemi di verifica della presenza degli avventori in un Registro nazionale di autoesclusione dall'accesso al gioco in esercizi con apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 6. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di sperimentazione di tecnologie innovative atte a consentirne la più rapida implementazione, prevedendo procedure di autorizzazione all'installazione da parte degli affidatari delle reti per la gestione telematica. Per realizzare gli investimenti tecnologici necessari alla sperimentazione, detti affidatari hanno facoltà di richiedere entro il 30 settembre 2022 titoli autorizzatori per apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in numero non superiore al settanta per cento degli apparecchi dei quali risultavano titolari al 31 dicembre 2020. Per ogni singolo titolo autorizzatorio è dovuto un corrispettivo, una tantum ai sensi dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 98 del 2011 di euro 2.000 per le autorizzazioni all'esercizio di apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 6 e di euro 15.000 per le autorizzazioni all'esercizio di apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 6. Qualora il numero dei titoli autorizzatori richiesti risulti inferiore al settanta per cento degli apparecchi autorizzati, gli operatori che hanno già richiesto titoli nel loro limite massimo possono richiedere, entro il 15 ottobre 2022, ulteriori titoli con assegnazione proporzionale da parte dell'Agenzia ai migliori offerenti in ragione dell'offerta più elevata, avendo a base gli importi di cui al presente comma. I corrispettivi sono versati per il cinquanta per cento entro il 30 novembre 2022 e per il restante cinquanta per cento entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione di cui al successivo comma 729. È consentito l'utilizzo delle autorizzazioni rilasciate per la

prestazione di garanzie economiche da parte di terzi agli affidatari delle concessioni. La sperimentazione delle necessarie implementazioni delle reti telematiche nonché degli apparecchi di nuova generazione tecnologica presso i punti vendita iscritti negli appositi registri tenuti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è consentita dal 1° luglio 2023 previa verifica del versamento del corrispettivo previsto al 30 novembre 2022 da parte del richiedente e del collaudo delle avvenute implementazioni sulla rete telematica. Il mancato versamento del corrispettivo dovuto comporta la decadenza da tutte le autorizzazioni già rilasciate. Per preservare un'adeguata offerta legale e la continuità del gettito erariale generato dall'offerta degli apparecchi da intrattenimento, fino all'aggiudicazione delle procedure selettive di cui al comma 729 è consentito l'esercizio degli apparecchi di cui gli affidatari delle concessioni risultano titolari in forza delle precedenti assegnazioni.

729. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, per incrementare la competitività e l'affidabilità degli incaricati degli specifici servizi pubblici e sulla base del quadro distributivo a livello nazionale dei giochi pubblici ridefinito ai sensi dell'articolo 9, comma 6-*bis*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, come convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 186, entro il 30 giugno 2023 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvia le procedure occorrenti per i nuovi affidamenti delle reti per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo l'aggiudicazione di un numero complessivo di autorizzazioni alla gestione telematica di 200.000 apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 50.000 apparecchi di cui alla lettera *b*) del menzionato comma 6, a fronte del versamento degli importi una tantum, di euro 2.000 per le autorizzazioni all'esercizio di apparecchi di cui alla lettera *a*) del predetto comma 6 e di euro 15.000 per le autorizzazioni all'esercizio di apparecchi di cui alla lettera *b*) del predetto comma 6. Possono partecipare alle procedure selettive i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. Le concessioni rilasciate hanno durata di nove anni, non rinnovabile. L'aggiudicazione definitiva dell'affidamento della realizzazione ovvero della conduzione delle infrastrutture delle reti è attribuita a più operatori, in condizione di avviare la raccolta di almeno 2.500 apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) del richiamato testo unico e di almeno 350 apparecchi di cui alla lettera *b*) del menzionato comma 6 entro sei mesi dall'aggiudicazione provvisoria. Al fine della valutazione delle offerte presentate dagli operatori già affidatari della gestione telematica degli apparecchi che abbiano avviato la sperimentazione di cui al comma 727, sono calcolati anche gli importi da essi già corrisposti ai sensi dello stesso comma; in tale caso i titoli autorizzatori rilasciati per le finalità di sperimentazione sono automaticamente rinnovati ai fini dell'esercizio della nuova convenzione di concessione. Qualora il numero dei titoli autorizzatori richiesti sia inferiore al numero totale assegnabile per ciascuna tipologia di apparecchi, gli operatori in

possesso o che hanno già richiesto titoli autorizzatori possono richiedere, entro 90 giorni dalla aggiudicazione, ulteriori titoli con assegnazione proporzionale da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai migliori offerenti in ragione dell’offerta più elevata, avendo a base gli importi rispettivamente previsti al comma 727. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d’asta, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. In caso di assegnazione di ulteriori titoli non inizialmente assegnati, il versamento è effettuato entro trenta giorni dalla nuova assegnazione.

730. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di gioco a distanza, con gara da indire entro il 15 dicembre 2022, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria 200 concessioni per la raccolta del gioco a distanza con una base d’asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ciascuna concessione. Possono partecipare alle selezioni i soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. Le concessioni rilasciate hanno durata di nove anni, non rinnovabile. Nella procedura di gara l’Agenzia precisa le modalità secondo le quali l’esercizio commerciale di ciascuna concessione, ivi compresa la denominazione o l’utilizzo di marchi o segni distintivi nei siti *Web*, è consentito esclusivamente al medesimo soggetto giuridico titolare della concessione stessa, con esclusione di qualsiasi organizzazione esterna al soggetto stesso"».

199.0.10

PEROSINO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Disposizioni in materia di giochi)

1. In vista del riordino del settore dei giochi pubblici le concessioni di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate sino al 30 novembre 2022 e comunque fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni.

2. I termini per l’indizione delle procedure di selezione previste dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’articolo 24 comma 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati

al 30 giugno 2022, al fine di adeguare i bandi di gara, prevedendo le più ampie misure preventive e di contrasto dell'infiltrazione mafiosa.

3. Gli oneri complessivi di cui al comma 1, tenuto conto dei giorni di chiusura e di sospensione del gioco avvenuti nel corso del 2020 e del 2021, sono determinati in una quota annuale pari a 160 milioni di euro.

4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze determina le modalità applicative degli oneri di cui al comma 3. Le somme previste per la proroga delle concessioni di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei s.p.a.. Le somme non sono dovute unicamente per i giorni di chiusura o sospensione del gioco eventualmente disposte da parte delle pubbliche autorità a causa dell'emergenza da COVID-19, e comunque tenendo conto del calo del valore delle concessioni rispetto al 2019 di almeno il 35 per cento».

199.0.11

PACIFICO, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 199-bis.

(Indennizzo del patrimonio espropriato agli agricoltori italiani in Tunisia)

1. Allo scopo di porre fine all'annosa questione degli espropri arbitrari subiti da cittadini e imprese italiani titolari di beni in Tunisia, è prevista la corresponsione di un ulteriore indennizzo in favore dei seguenti soggetti:

a) cittadini italiani, enti e società italiane titolari di proprietà agricole o di scorte vive, morte e frutti pendenti in Tunisia, oggetto di provvedimenti di espropriazione adottati a decorrere dal 12 maggio 1964 dal Governo tunisino, a favore dei quali la legge 5 giugno 1965, n. 718, ha previsto la concessione di anticipazioni, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98;

b) cittadini italiani, enti e società italiane titolari di proprietà agricole o di scorte vive, morte e frutti pendenti in Tunisia, oggetto di provvedimenti di espropriazione adottati dalle Autorità francesi nel periodo dal 1944 al 1947, a favore dei quali la legge n. 16 del 1980 ha previsto la concessione di un'anticipazione, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 5 aprile 1985, n. 135 e 29 gennaio 1994, n. 98.

2. Restano valide le domande già presentate ai sensi delle leggi n. 16 del 1980, n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994, se confermate entro centot-

tanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da ciascuno degli aventi diritto mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, la valutazione dei beni, dei diritti e degli interessi, così come definita dall'articolo 5 della legge n. 16 del 1980, è moltiplicata per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 8.

4. La liquidazione degli indennizzi, calcolati ai sensi di quanto disposto dal presente articolo, è effettuata dagli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 dalla data della comunicazione di cui comma 2.

5. Agli indennizzi corrisposti in base alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 135 del 1985 e all'articolo 1, comma 4, della legge n. 98 del 1994.

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

199.0.12

BERUTTI, PEROSINO, RIZZOTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 199-bis.

(Disposizioni in materia di attuazione della decisione (UE) 2016/195)

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.».

199.0.13

BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FANTETTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente

«Art. 199-bis.

(Disposizioni in materia di prescrizione)

1. Nei contratti di compravendita immobiliare agli effetti dell'articolo 2935 del codice civile il termine di prescrizione dei diritti riconosciuti all'acquirente dall'articolo 1489 del codice civile decorre dalla data in cui si verifica l'effetto traslativo del contratto.»

199.0.14

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Disposizioni in materia di comuni delle autonomie speciali)

1. Le risorse previste dalla presente legge spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.»

199.0.15

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 199-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle Regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

199.0.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 199-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 201**201.1**

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere infine il seguente periodo: "Le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo triennio 2018, 2019, 2020, per rinvii e riprogrammazioni delle attività a causa delle limitazioni emergenziali per la pandemia e, per le stesse ragioni, tutte quelle relative alle annualità 2021 e 2022, potranno essere impegnate sino al 31 dicembre 2022 e rendicontate entro il 31 dicembre 2023"».

201.2

LAFORGIA, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Con riferimento alle autorizzazioni di spesa a favore del *Milan Center for Food Law and Policy* di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quinquennio 2018/2022, le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo triennio 2018, 2019, 2020, per rinvii e riprogrammazioni delle attività a causa delle limitazioni emergenziali per la pandemia e, per le stesse ragioni, tutte quelle relative alle annualità 2021 e 2022, potranno essere impegnate sino al 31 dicembre 2022 e rendicontate entro il 31 dicembre 2023».

201.Tab.2.1.5

MALPEZZI, BOLDRINI, IORI, COMINCINI, MANCA, MISIANI, FERRARI, BITI, MIRABELLI, COLLINA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 3.000.000;
2023: – 3.000.000;
2024: – 3.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma: 2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare le seguenti variazioni:

2022:
CP: + 3.000.000;
CP: + 3.000.000.

2023:
CP: + 3.000.000;
CP: + 3.000.000.

2024:
CP: + 3.000.000;
CP: + 3.000.000.

201.Tab.2.2.5

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 3.000.000;
2023: – 3.000.000;
2024: – 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma: 2.5. Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare le seguenti variazioni:

2022:
CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.

2023:
CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2024:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

201.Tab.2.3.5

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, SACCONI, DAMIANI, FERRO, MODENA

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 3.000.000;

2023: – 3.000.000;

2024: – 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione: 2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, Programma: 2.5. Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2023:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2024:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

201.Tab.2.4.5

VERDUCCI, RAMPI, MARILOTTI, MANCA

Alla Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 23. Fondi da ripartire, programma: 23.1. Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 76.000.000;

CP: – 76.000.000.

2023:

CP: – 76.000.000;

CP: – 76.000.000.

2024:

CP: – 76.000.000;

CP: – 76.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, missione: 1. Istruzione scolastica, programma: 1.7. Istruzione del secondo ciclo, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 76.000.000;

CP: + 76.000.000.

2023:

CP: + 76.000.000;

CP: + 76.000.000.

2024:

CP: + 76.000.000;

CP: + 76.000.000.

201.Tab.2.5.5

RAMPI, VERDUCCI, MARILOTTI, MANCA

Alla Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 23. Fondi da ripartire, programma: 23.1. Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 50.000.000;

CP: – 50.000.000.

2023:

CP: – 50.000.000;

CP: – 50.000.000.

2024:

CP: – 50.000.000;

CP: – 50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, missione: 1. Istruzione scolastica, programma: 1.6. Istruzione del primo ciclo, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 50.000.000;

CP: + 50.000.000.

2023:

CP: + 50.000.000;

CP: + 50.000.000.

2024:

CP: + 50.000.000;

CP: + 50.000.000.

201.Tab.2.6.5

LANZI, MONTEVECCHI, FEDE, PUGLIA

Alla Tabella n. 13 recante Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione: 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: 1.3. Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla voce «Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse» (capitolo 2297) apportare le seguenti variazioni:*

2022:

CP: + 6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000);

CS: +6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000).

Conseguentemente, alla Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 23. Fondi da ripartire (033), programma: 23.1. Fondi da assegnare (033.001), alla voce Fondo da assegnare per interventi di settore (capitolo 7) apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278);

CS: – 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278).

201.Tab.2.7.5

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI

Alla Tabella n. 13 recante Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione: 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: 1.3. Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla voce «Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse» (capitolo 2297) apportare le seguenti variazioni:*

2022:

CP: + 6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000);

CS: +6.500.000 quindi totale 46.500.00 (prec. 40.000.000).

Conseguentemente, alla Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 23. Fondi da ripartire (033), programma: 23.1. Fondi da assegnare (033.001), alla voce Fondo da assegnare per interventi di settore (capitolo 7) apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: - 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278);

CS: - 6.500.000 quindi totale 8.752.270.278 (prec. 8.758.770.278).

201.0.1 (testo 2)

RICCIARDI, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 201-bis.

(Piattaforma elettronica di scambio per titoli di stato dematerializzati)

1. Al fine di reperire le risorse necessarie a finanziare lo Stato, anche in conseguenza della crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una piattaforma elettronica denominata "Conto Italia".

2. La piattaforma di cui al comma 1 gestisce contemporaneamente diverse tipologie di conti correnti elettronici, tra cui:

a) conti correnti bancari pubblici, aperti presso la Banca degli Investimenti di cui al decreto legge 16 dicembre 2019, n.142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.

b) conti correnti di risparmio, aperti presso il Dipartimento del Tesoro, nel rispetto del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 recante Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (DE) 2015/849, nonché Attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

3. I cittadini e le aziende con sede fiscale e legale in Italia sono titolari dei conti di cui al precedente comma. Tali conti sono dotati di un codice identificativo che ne consenta l'uso da qualsiasi applicazione digitale.

4. La gestione informatica e telematica della piattaforma elettronica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma 1. Al fine di consentire il controllo

della Piattaforma elettronica "Conto Italia" e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione è operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.

5. I conti correnti bancari pubblici ed i conti correnti di risparmio sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti bancari pubblici possono utilizzare il conto corrente senza costi fissi per qualsiasi accredito o pagamento in euro, oltre alla possibilità di finanziamento in caso di difficoltà economiche. I titolari dei conti correnti bancari possono richiedere ed eventualmente ricevere finanziamenti bancari dalla banca pubblica Mediocredito Centrale MCC. I conti correnti saranno gratuiti, ma non sono remunerati da alcun interesse.

6. I titolari dei conti correnti di risparmio possono acquistare titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, semplicemente depositando somme in euro sul proprio conto corrente di risparmio, come alternativa all'acquisto di titoli di stato tradizionali. I titoli di stato accreditati sui conti correnti di risparmio sono cedibili a tutti, compresi banche ed istituzioni finanziarie. Al fine di incentivare la circolazione dei titoli di stato nel circuito dei conti correnti di risparmio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene definito un rendimento annuo in percentuale indicizzato all'inflazione.

7. I titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, sono emessi da una banca pubblica come il Medio Credito Centrale MCC e costituiscono un investimento garantito dallo Stato, con un equo rendimento e cedibile a terzi per l'intera somma o per qualsiasi porzione di essa, a condizione che il ricevente sia anch'esso titolare di conto corrente di risparmio.

8. La cessione di titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, tra i titolari di conti correnti di risparmio è ad accettazione volontaria e avviene con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi (bonifici bancari). Al conto corrente di risparmio sarà associata anche una carta elettronica di risparmio e potranno associarsi anche altre modalità (telefonia, online, carta virtuale) per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche di risparmio e altre modalità, si potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.

9. I titoli di stato dematerializzati, accreditati sui conti correnti di risparmio, possono essere rimborsati a semplice richiesta, per essere trasferiti nei conti correnti bancari pubblici di cui al comma 2 punto a), previa applicazione di una penale non maggiore del rendimento degli ultimi sei mesi.

10. Al fine di consentire alla banca pubblica MedioCredito Centrale MCC di dotarsi di una struttura adeguata per assistere i risparmiatori e le piccole e medie imprese su tutto il territorio italiano, il Ministro dell'Economia e delle Finanze può cedere le proprie quote del Monte dei Paschi di Siena al fine di procedere ad un piano di risanamento e ristrutturazione aziendale tra Medio Credito Centrale, Banca Popolare di Bari e Monte

dei Paschi di Siena, permettendo alla Banca degli Investimenti risultante, di avere il personale e le filiali idonee ad operare su tutto il territorio nazionale, disciplinando, coordinando e controllando l'esercizio del credito agli italiani residenti.».

201.0.1

RICCIARDI, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 201-bis.

(Piattaforma elettronica di scambio per titoli di stato dematerializzati)

1. Al fine di reperire le risorse necessarie a finanziare lo Stato, anche in conseguenza della crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una piattaforma elettronica denominata "Conto Italia".

2. La piattaforma di cui al comma 1 gestisce contemporaneamente diverse tipologie di conti correnti elettronici, tra cui conti correnti di risparmio, aperti presso il Dipartimento del Tesoro, nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 125 del 2019 Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (DE) 2015/849, nonché Attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

3. I cittadini e le aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia sono titolari dei conti di cui al precedente comma. Tali conti sono dotati di un codice identificativo che ne consenta l'uso da qualsiasi applicazione digitale.

4. La gestione informatica e telematica della piattaforma elettronica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma 1. Per un migliore controllo della Piattaforma elettronica "Conto Italia" e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.

5. I conti correnti di risparmio sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e saranno dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti di risparmio possono acquistare titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, semplicemente depositando somme in euro sul proprio conto corrente di risparmio, come alternativa all'acquisto di titoli di stato tradizionali. I titoli di stato accreditati sui conti correnti di risparmio sono cedibili a tutti, compresi banche ed istituzioni finanziarie. Al fine di incentivare la circolazione dei titoli di stato nel circuito dei conti correnti di risparmio con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene definito un rendimento annuo in percentuale indicizzato all'inflazione.

7. I titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, sono emessi da una banca pubblica come il Medio Credito Centrale MCC, costituiscono un investimento garantito dallo Stato, con un equo rendimento e cedibile a terzi per l'intera somma o per qualsiasi porzione di essa, a condizione che il ricevente sia anch'esso titolare di conto corrente di risparmio.

8. La cessione di titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, tra i titolari di conti correnti di risparmio è ad accettazione volontaria e potrà avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi (bonifici bancari). Al conto corrente di risparmio sarà associata anche una carta elettronica di risparmio e potranno associarsi anche altre modalità (telefonia, online, carta virtuale) per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche di risparmio e altre modalità, si potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.

9. I titoli di stato dematerializzati, accreditati sui conti correnti di risparmio, possono essere rimborsati a semplice richiesta, per essere trasferiti in conti correnti bancari, previa applicazione di una penale non maggiore del rendimento degli ultimi sei mesi».

201.0.2

RICCIARDI, TURCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 201-bis.

(Piattaforma elettronica di scambio per crediti d'imposta)

1. Al fine di reperire le risorse necessarie a finanziare lo Stato, anche in conseguenza della crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una piattaforma elettronica denominata "Conto Italia".

2. La piattaforma di cui al comma 1 gestisce contemporaneamente diverse tipologie di conti correnti elettronici, tra cui conti correnti fiscali, aperti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la gestione di crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

4. I cittadini e le aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia sono titolari dei conti di cui al precedente comma. Tali conti sono dotati di un codice identificativo che ne consenta l'uso da qualsiasi applicazione digitale.

5. La gestione informatica e telematica della piattaforma elettronica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, Per un migliore controllo della Piattaforma elettronica "Conto Italia" e la sua in-

tegrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.

6. I conti correnti fiscali sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I crediti d'imposta sono accreditati sui conti correnti fiscali degli aventi diritto, incorporando e visualizzando anche la data prefissata per il loro utilizzo in compensazione fiscale. La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Al fine di incentivare la circolazione dei crediti d'imposta, in luogo del loro utilizzo in compensazione alla data prefissata, è possibile fissare un incremento annuo in percentuale.

7. La cessione dei crediti d'imposta tra i titolari di conti correnti fiscali è ad accettazione volontaria e può avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi. Al conto corrente fiscale è associata anche una carta elettronica fiscale per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche fiscali, si può valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.

8. I crediti d'imposta cedibili rientrano nella definizione di "credito d'imposta non pagabile" secondo i paragrafi 20.167-20.168 del SEC 2010, aggiornato con il SEC 2013, cioè il Regolamento n. 549 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013. Pertanto, secondo *The Manual on Government Deficit and Debt* (MGDD), aggiornamento 2019, sezione 2.2.2, punti 20-21-22, dedicata alla Registrazione dei crediti d'imposta, i crediti d'imposta non pagabili sono registrati come una riduzione del gettito fiscale nell'anno di effettivo utilizzo in compensazione e non come spesa pubblica nell'anno di emissione.».

201.0.3

RICCIARDI, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 201-bis.

(Piattaforma elettronica integrata per conti bancari pubblici)

1. Al fine di reperire le risorse necessarie a finanziare lo Stato, anche in conseguenza della crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una piattaforma elettronica denominata "Conto Italia".

2. La piattaforma di cui al comma 1 gestisce contemporaneamente diverse tipologie di conti correnti elettronici, tra cui i conti correnti bancari pubblici, aperti presso la Banca degli Investimenti di cui al decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.

3. I cittadini e le aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia sono titolari dei conti di cui al precedente comma. Tali conti sono dotati di un codice identificativo che ne consenta l'uso da qualsiasi applicazione digitale.

4. La gestione informatica e telematica della piattaforma è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze. Per un migliore controllo della Piattaforma elettronica "Conto Italia" e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.

5. I conti correnti bancari pubblici sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti bancari pubblici possono utilizzare il conto corrente senza costi fissi per qualsiasi accredito o pagamento in euro, oltre alla possibilità di finanziamento in caso di difficoltà economiche.

6. Al fine di consentire alla banca pubblica MedioCredito Centrale MCC di dotarsi di una struttura adeguata per assistere le piccole e medie imprese su tutto il territorio italiano, il Ministro dell'Economia e delle Finanze può cedere le proprie quote del Monte dei Paschi di Siena. Al fine di procedere ad un piano di risanamento e ristrutturazione aziendale tra Medio Credito Centrale, Banca Popolare di Bari e Monte dei Paschi di Siena, permettendo alla Banca degli Investimenti risultante, di avere il personale e le filiali idonee ad operare su tutto il territorio nazionale, disciplinando, coordinando e controllando l'esercizio del credito agli italiani residenti.

7. I titolari dei conti correnti bancari presso la banca pubblica MCC possono:

a) ricevere ed effettuare pagamenti in euro da e verso la pubblica amministrazione;

b) ricevere ed effettuare pagamenti in euro da e verso altri titolari di conti correnti presso altri istituti bancari;

c) richiedere ed eventualmente ricevere finanziamenti bancari dalla banca pubblica Mediocredito Centrale MCC. I conti correnti saranno gratuiti, ma non sono remunerati da alcun interesse.».

201.0.4

RICCIARDI, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 201-bis.

(Emissione di monete da collezione per il 2020)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a determinare un incremento del volume di conio delle monete per collezionisti, in

euro, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a richiedere a Banca d'Italia, per il 2022, un volume di conio per le monete da collezione pari ad almeno 500.000.000,00, affidandone la gestione, realizzazione e vendita al Dipartimento del Tesoro ed alla Zecca di Stato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Dipartimento del Tesoro, autorizza di concerto con le istituzioni pubbliche interessate all'iniziativa, a definire ed emettere le monete da collezione in taglio da euro 5, 10, 20 e 50, decidendo di rappresentare graficamente sulle facce delle monete, gli edifici storici del patrimonio pubblico che si vogliono recuperare e valorizzare, in versione normale e fior di conio, millesimo 2022, da cedere sfuse o in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

4. Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate al recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio ed artistico.».

Art. 202

202.Tab.3.1.5

ALFIERI, GIACOBBE, ROJC, ZANDA, COLLINA

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2022: – 3.000.000;
2023: – 3.000.000;
2024: – 3.000.000.

Conseguentemente alla Tabella n. 3 stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione: 1. Competitività e sviluppo delle imprese, programma: 1.2. Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale, apportare le seguenti variazioni:

2022:
CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.

2023:
CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.

2024:
CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

202.Tab.3.2.5

CONZATTI

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2022: – 3.000.000;

2023: – 3.000.000;

2024: – 3.000.000.

Conseguentemente alla tabella n. 3 stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione: 1. Competitività e sviluppo delle imprese, programma: 1.2. Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2023:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2024:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

202.Tab.3.3.5

DAMIANI, FERRO, SACCONE, MODENA

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2022: – 2.000.000;

2023: – 2.000.000;

2024: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 3 stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione: 1. Competitività e sviluppo delle imprese, programma: 1.2. Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale – Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (Cap. 2515), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2023:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2024:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Art. 205

205.1

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, variazioni compensative nell'ambito del Programma 1.2 Cooperazione alla sviluppo, nonché, a favore del medesimo Programma, di somme provenienti dai Programmi 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali e 1.4 Promozione della pace e della sicurezza internazionale, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di incrementare le risorse destinate agli interventi di contrasto alla diffusione pandemica del COVID-19 nelle aree dell'Africa, Sudamerica e Sud-est Asiatico, anche effettuati da ONG operanti nel settore sanitario, in relazione all'effettivo andamento delle necessità di contrasto.».

205.Tab.6.1.5

GIACOBBE, ALFIERI

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 1.000.000;

2023: – 1.000.000;

2024: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 6 stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione: 1. L'Italia in Europa e nel mondo, programma: 1.6. Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2023:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2024:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

205.Tab.6.2.5

GIACOBBE, ALFIERI

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 500.000;

2023: – 500.000;

2024: – 500.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 6 stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione: 1. L'Italia in Europa e nel mondo, programma: 1.6. Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2023:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2024:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

205.Tab.6.3.5

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 3.000.000;

2023: – 3.000.000;

2024: – 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione tabella 6 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione: 1. L'Italia in Europa e nel mondo, programma: 1.7. Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (004.009) – (capitolo 3153), apportate le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2023:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2024:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

205.Tab.6.4.5

GIACOBBE, ALFIERI

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 2.000.000;

2023: – 2.000.000;

2024: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella n. 6 stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione: 1. L'Italia in Europa e nel mondo, programma: 1.7. Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2022: + 2.000.000;

2023: + 2.000.000;

2024: + 2.000.000.

205.Tab.6.5.5

GARAVINI

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione: 1. L'Italia in Europa

e nel mondo, programma: 1.9. Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, *apportare le seguenti variazioni:*

2022:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

205.Tab.6.5.5a

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 150.000;

2023: – 150,000;

2024: – 150,000.

Conseguentemente, allo stato di previsione di cui alla tabella 6 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale missione: 1. L'Italia in Europa e nel mondo, programma: 4.13. Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese – Contributi per i titolari di uffici di Consolato onorario – Cap. 1284), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

2023:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

2024:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

Art. 207

207.Tab.8.1.5

DAMIANI

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, missione: 5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: capitolo 2309 –

Somma da erogare a enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi – *apportare le seguenti variazioni:*

2023:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2024:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

Consequentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione: 6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:

a) al programma: 6.1. Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000.

2024:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000.

b) al programma: 6.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000.

2024:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000.

Art. 210

210.Tab.11.1.5

PEROSINO

Alla tabella n. 11 stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione: 3. Ricerca e innovazione; programma: 3.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2023:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2024:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 2.000.000;

2023: – 2.000.000;

2024: – 2.000.000.

210.Tab.11.2.5

SACCONE

Alla tabella n. 11 Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione: 3. Ricerca e innovazione; programma: 3.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, capitolo 1679 contributi ed enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2023:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2024:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 1.000.000;

2023: – 1.000.000;

2024: – 1.000.000.

Art. 212**212.Tab.13.1.5**

FARAONE, CONZATTI

Alla tabella 13, Stato di previsione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *missione:* 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma:* 1.3. Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, *apportare le seguenti variazioni:*

2022:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2023

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2024:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 194, è ridotto nella misura di 10 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

212.Tab.13.2.5

FARAONE

Alla tabella 13, Stato di previsione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *Missione:* 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma:* 1.3 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», *apportare le seguenti variazioni:*

2022:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

2023:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

2024:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 194, è ridotto nella misura di 1 milione di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Art. 218

218.1

CONZATTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti» e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli schemi dei decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato le predette variazioni».

218.2

DAMIANI, FERRO, SACCONI, MODENA

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Per la realizzazione di un più puntuale controllo sui giochi pubblici, anche con finalità antiriciclaggio, e per assicurare la certezza del prelievo e favorire la progressiva riduzione dell'impiego del denaro contante, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli autorizzata la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica anche mediante carte prepagate ricaricabili, emesse dai concessionari dei giochi pubblici, dotate della funzionalità tecnica di memorizzazione delle ricevute di partecipazione registrate dal totalizzatore nazionale e dell'accredito sulle medesime degli importi delle vincite. Con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli determina le modalità operative alle quali i concessionari dovranno adeguarsi».

218.3

CIRIANI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Le risorse finanziarie di cui ai commi 397 e 398 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021, sono conservate quali residui di stanziamento, per essere utilizzate nell'esercizio successivo per la medesima finalità».

218.4

MALAN, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Al del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 80, comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: "pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati" con le seguenti: "pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali definitivamente accertati"».

218.5

PILLON, FAGGI, FERRERO, TESTOR, TOSATO

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«33-bis. Le previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 non si applicano agli appalti già contrattualizzati alla data dell'11 novembre del 2021 e per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia già stato comunicato ufficialmente l'inizio dei lavori e siano state ottenute tutte le eventuali autorizzazioni di carattere urbanistico ed edilizio da parte degli enti competenti necessarie per la realizzazione delle opere. A tal fine fa fede la data della comunicazione di inizio dei lavori presentate al comune competente, secondo le procedure da questo previste, e la data di rilascio delle autorizzazioni degli enti, laddove queste fossero necessarie. Per gli interventi che rientrano nell'attività di edilizia libera la data di inizio dei lavori è attestata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del contribuente o, qualora presente, dal tecnico incaricato dal contribuente stesso».

218.0.1

CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 218-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

218.0.2

TESTOR, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 218-bis.***(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
